



Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura e Società

Corso di Laurea in Architettura

Relatore: Prof. Arch. Emilio Faroldi

Correlatore: Arch. Davide Allegri

Anno Accademico 2008/2009

Le case cantoniere nel paesaggio italiano
Tutela e valorizzazione di un Bene Culturale inespresso

Vittoria Soressi matr. 208082

Barbara Tani matr. 208532

alle nostre famiglie

Un sincero e sentito grazie al Prof. Emilio Faroldi per l'aiuto professionale che
ci ha permesso di costruire questo lavoro.

Un grazie all'Arch.Davide Allegri per la disponibilità offerta e gli indispensabili
consigli che ci hanno accompagnato in questo percorso di ricerca.

Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Anna Coccioli Mastroviti per la
gentilezza e la disponibilità che ci ha offerto.

*“Troppe volte ci sentiamo indegni del nostro patrimonio, quasi
che la storia abbia avuto il torto di lasciarcelo in eredità”*

Antonio Cederna

Indice

Abstract	p. 1
Metodo strumenti e obiettivi	p. 2
Capitolo 1 Beni Culturali tra tutela e valorizzazione	p. 5
1.1 Il sistema giuridico - amministrativo: la governance alla scala europea	p. 7
1.1.1 L'organizzazione centrale internazionale: il Consiglio d'Europa	p. 7
1.1.2 La Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio	p. 14
1.2 Il sistema giuridico - amministrativo: la governance alla scala nazionale	p. 20
1.2.1 MiBAC: Ministero per i Beni e le Attività Culturali	p. 20
1.2.2 PaBAAC: Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea	p. 24
1.2.3 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna	p. 31
1.3 Il quadro normativo in materia di Beni Culturali	p. 33
1.3.1 L'evoluzione storico-giuridica	p. 33
1.3.2 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	p. 43
1.3.3 La Convenzione Europea del Paesaggio: un nuovo modello di approccio e di valorizzazione territoriale	p. 54
Capitolo 2 Paesaggio e Beni Culturali	p. 67
2.1 La nuova concezione di paesaggio nello scenario contemporaneo	p. 69
2.1.1 Paesaggio come Bene Culturale	p. 69
2.1.2 Paesaggi contemporanei: l'approccio integrato ed olistico	p. 75
2.2 Beni Culturali 'minori': elementi identitari del paesaggio contemporaneo	p. 79
2.2.1 Storia ed evoluzione dell'infrastruttura stradale	p. 79
2.2.1.1 Dinamiche territoriali tra paesaggio e infrastrutture	p. 84
2.2.2 Architetture di servizio alle infrastrutture nel paesaggio contemporaneo	p. 86
2.2.2.1 Esempi: arredo autostradale, stazioni di servizio e case cantoniere	p. 88

Capitolo 3 Analisi del contesto territoriale	p. 93
3.1 Il comune di Piacenza	p. 95
3.1.1 Il territorio e la sua morfologia	p. 95
3.1.2 Cenni storici	p. 98
3.1.3 Il contesto architettonico	p. 103
3.2 Strumenti di pianificazione del territorio alla scala provinciale	p. 109
3.2.1 Il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP)	p. 109
3.2.1.1 Visione, strategie, obiettivi e azioni	p. 110
Capitolo 4 Case cantoniere	p. 115
4.1 Differenti tipologie di case cantoniere	p. 117
4.1.1 Le case cantoniere: l'inquadramento storico	p. 117
4.1.1.1 Case cantoniere ex Fs (Ferrovie dello Stato)	p. 122
4.1.1.2 Case cantoniere ex Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)	p. 127
4.1.1.3 Case cantoniere d'Italia: archivio fotografico	p. 129
4.2 Le case cantoniere ex Anas di proprietà della Provincia di Piacenza	p. 152
4.2.1 Le case cantoniere di proprietà della Provincia di Piacenza	p. 152
4.2.1.1 Casa cantoniera nel comune di Piacenza	p. 155
4.2.1.2 Casa cantoniera nel comune di Piacenza	p. 159
4.2.1.3 Casa cantoniera nel comune di Cortebrughatella	p. 165
4.2.1.4 Casa cantoniera nel comune di Ferriere	p. 171
4.2.1.5 Casa Cantoniera nel comune di Farini	p. 179
4.2.1.6 Casa cantoniera nel comune di Rottofreno	p. 189
4.2.1.7 Casa cantoniera nel comune di Rottofreno	p. 193
4.2.1.8 Casa cantoniera nel comune di Castel San Giovanni	p. 203
4.2.1.9 Casa cantoniera nel comune di Castelvetro Piacentino	p. 207
4.2.1.10 Casa cantoniera nel comune di Caorso	p. 211
4.2.1.11 Casa cantoniera nel comune di Lugagnano Val d'Arda	p. 215
4.2.2 Aspetti, caratteri e valori delle case cantoniere: lo studio degli aspetti tipologici, architettonici, infrastrutturali e territoriali	p. 219

Capitolo 5 Il processo di tutela e valorizzazione	p. 223
5.1 La verifica di interesse di un Bene Culturale	p. 225
5.1.1 Il ruolo della Soprintendenza nella tutela del patrimonio storico-architettonico	p. 225
5.1.2 Il vincolo quale mezzo di tutela e conservazione del patrimonio culturale	p. 235
5.1.3 L'atto amministrativo che sancisce la verifica dell'interesse culturale	p. 243
5.1.3.1 Istituto della verifica dell'interesse culturale vigente	p. 252
5.2 I casi studio di tutela di Beni Culturali 'minori' in Italia	p. 265
5.2.1 Introduzione	p. 265
5.2.1.1 Stazione di servizio Agip, Milano	p. 268
5.2.1.2 Garage Barnabone, Lodi	p. 271
5.2.1.3 Autogrill Dorno Ponte, Pavia	p. 272
5.2.1.4 Case cantoniere nella regione Lombardia: archivio fotografico	p. 274
Capitolo 6 L'obiettivo di valorizzazione delle case cantoniere	p. 285
6.1 La casa cantoniera dal riconoscimento di un'identità storico - culturale alla valorizzazione di Bene Culturale	p. 287
6.1.1 Le testimonianze come valori di memoria storica e identità del paesaggio	p. 287
6.1.1.1 "Salvalarte": l'iniziativa di recupero e valorizzazione dei Beni Culturali 'minori'	p. 291
6.1.1.2 L'associazione "Strada della Cisa"	p. 293
6.1.2 Le case cantoniere riconosciute come Bene Culturale da tutelare e valorizzare	p. 295
6.1.3 Linee guida di intervento	p. 299
Conclusioni	p. 311
Allegati	p. 313
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	p. 315
Bibliografia	p. 327

Abstract

Il tema della tutela e valorizzazione dei beni culturali è un tema complesso, articolato e arricchito nel corso del tempo da diversi dibattiti che hanno introdotto aspetti e tematiche innovative permettendo un approccio e una visione differente del territorio.

Partendo da questa concezione il lavoro di ricerca introduce pertanto il tema dei beni culturali descrivendo gli organi amministrativi e illustrando il quadro normativo, quale strumento fondamentale e di riferimento per l'introduzione della definizione di bene culturale e sottolineando con forza la necessità di introdurre nel contesto culturale attuale un nuovo tipo d'approccio, in grado di incorporare una nuova e "rinnovata" visione della contemporaneità, concreta ed operativa, come strumento strategico per la valorizzazione del territorio in senso più ampio.

Tramite un approccio di questo tipo, questo lavoro di tesi si pone nell'ambito della valorizzazione di un bene culturale, la casa cantoniera, quale bene inteso come bene culturale "minore", realtà architettonica comparsa intorno alla fine dell'800 ma che si è maggiormente sviluppata e permeata solo con l'arrivo dei primi anni del '900. Numerose sul territorio piacentino, dislocate in luoghi piuttosto differenti tra loro per realtà culturali e paesaggistiche, ma con caratteristiche omogenee e portatrici di una memoria storica, diventano elementi di un programma che ne permetta un'adeguata valorizzazione, permessa dall'introduzione di analisi mirate quali studi tipologici, architettonici e infrastrutturali, documentazioni iconografiche ed esempi analoghi che ne testimonino una loro riconosciuta e condivisa importanza.

A conclusione del lavoro nell'ottica di un percorso di valorizzazione, la nostra ricerca si concentra sulla definizione di un programma integrato e di cooperazione tra enti pubblici e Soprintendenza, con l'obiettivo di definire linee guida di intervento che portino ad una considerazione di queste architetture come possibili realtà architettoniche meritevoli di tutela e valorizzazione.

Metodo, strumenti e obiettivi

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è incentrato su un percorso di costruzione logico-conoscitiva del tema della tutela e della valorizzazione di beni culturali, le case cantoniere, introdotto con la presentazione degli organi amministrativi, internazionali e nazionali, al quale è affidata la specifica competenza di gestire l'intero patrimonio culturale e ambientale del nostro paese al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza. La conoscenza del ruolo, degli obiettivi e delle leggi che tutelano il patrimonio culturale fanno da scenario e sono gli strumenti di lettura e di indirizzo che ci hanno permesso di comprendere al meglio l'importanza dei differenti aspetti meritevoli di interesse.

Si introduce pertanto il tema del paesaggio e dei beni culturali, nel quale l'attenzione lessicale e concettuale del termine 'paesaggio' si arricchisce e oltre ai significati di tipo epistemologico e morfo-tipologico si ha quello di elemento strategico dal punto di vista processuale/progettuale. Il termine assume connotazioni differenti, ampiezza culturale e da una concezione 'statica' che coincideva con un particolare ed eccezionale paesaggio definito e concluso a sé, si passa ad una concezione 'dinamica' del paesaggio, comprendendo ambiti e territori degradati, in cui attivare processi complessi di conservazione, tutela e valorizzazione. A discapito di una logica estetica-rappresentativa del paesaggio si riconosce una maggiore espressione fisiognomica e culturale del luogo, manifestazione di culturalità e luogo di vita delle popolazioni e così i beni 'minori', di scarsa qualità o degradati ma fonte di identità culturale e materiale, diventano possibili realtà meritevoli di tutela e valorizzazione. Il paesaggio, in quanto bene culturale "diffuso", e al contempo patrimonio culturale nel senso più ampio del termine, può essere governato, pianificato, gestito solo se, in prima istanza, risulta valorizzato. Valorizzare il paesaggio significa pertanto considerare, tramite visioni olistiche motivate e sostenute, approcci integrati e multi scalari incentrati su logiche economico-finanziarie, di competitività e marketing territoriale a definizione di un nuovo processo di tutela e valorizzazione.

A definire il nostro 'paesaggio' vengono quindi illustrati quegli elementi, o beni culturali cosiddetti 'minori', che compongono il paesaggio contemporaneo, architetture moderne concepite nel ventennio fascista aventi funzione di servizio alle infrastrutture e tuttavia assimilabili al nostro tema centrale di tesi, le case cantoniere.

Ad introdurre il tema delle case cantoniere, nella seconda parte della ricerca, si pone la contestualizzazione territoriale che descrive l'ambito nel quale nascono e si sviluppano queste realtà architettoniche, quali l'analisi del territorio piacentino, della sua morfologia e la descrizione dello strumento urbanistico locale, il PTCP, introdotto in un'ottica strategica e strumentale.

La conoscenza di queste architetture parte da una contestualizzazione del territorio nel quale sono insite, ma anche da una contestualizzazione temporale che le colloca tutte all'interno di un preciso periodo storico, il ventennio fascista e come tale intesa come architettura moderna quale benefacente parte di un patrimonio culturale avente interesse storico, artistico, ambientale e paesistico costituente testimonianza materiale avente valore di civiltà.

Nello specifico le case cantoniere vengono analizzate con l'introduzione di schede descrittive delle case cantoniere di proprietà della Provincia di Piacenza a rappresentazione di un valido strumento riassuntivo delle caratteristiche, delle peculiarità e dei punti di forza che caratterizzano le singole architetture un'analisi che conduca ad una maggiore e consapevole conoscenza. Una descrizione dettagliata che ci permette di procedere verso l'obiettivo di tutela e valorizzazione, quale strumento che ci consente di conoscere e capire i criteri normativi che conducono alla verifica di interesse e che portano alla tutela di un bene culturale come le case cantoniere, patrimonio ormai, in parte amministrato da Enti Pubblici che si prendono l'incarico di investire in questi immobili con la difficoltà, talvolta di un riuso e di una valorizzazione che ne restituisca una precisa identità.

Pertanto, partendo dall'apprendimento di tale presupposto e dopo l'aver analizzato, studiato e descritto il bene sotto differenti aspetti e l'aver preso

in considerazione realtà parallele, la nostra ricerca verte le sue conclusioni alla formazione di un progetto denominato “norma” che tramite prescrizioni e direttive ne consenta la conservazione di un’identità precisa e radicata al suo territorio nonché idonea e mirata alla migliore valorizzazione in termini di potenzialità e territorio.

Capitolo 1. Beni Culturali tra tutela e valorizzazione

1.1 Il sistema giuridico - amministrativo: la governance alla scala europea

1.1.1 L'organizzazione centrale internazionale: il Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio 1949 da dieci stati che si erano prefissi di stabilire legami più stretti fra loro, il Consiglio d'Europa, quale organizzazione internazionale, conta oggi 47 Stati membri. Ha lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, partecipa alla costruzione di un' Europa unificata, posta sotto il segno della stabilità democratica che mira ad assicurare la coesione sociale e la qualità di vita delle sue popolazioni. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione a sé, distinta dall'Unione Europea, e non va confuso con gli organi di quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio europeo o la Commissione europea.

I settori di cui si occupa riguardano: i diritti dell'uomo, i mass-media, la cooperazione giuridica, le questioni sociali ed economiche, la sanità, l'educazione, la cultura, il patrimonio, lo sport, la gioventù, la democrazia locale, la cooperazione transfrontaliera, l'ambiente e l'assetto del territorio. Per assicurare il conseguimento dei suddetti obiettivi, il Consiglio d'Europa è dotato di uno strumento d'azione principale che consente di predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi.

Il Consiglio d'Europa, da sempre, riconosce l'importanza decisiva della democrazia a livello locale e regionale. La libertà costituisce, infatti, sia un'esigenza dell'individuo, che una necessità nazionale. L'autonomia locale deve soddisfare le aspirazioni di tutti i cittadini europei che vivono nelle grandi città come nei piccoli villaggi, nelle regioni centrali, come in quelle periferiche, come pure oltre le frontiere nazionali e dal 1957 si adopera a favore della rappresentanza dei poteri locali. A questo proposito, il Consiglio d'Europa si è impegnato intensamente, dimostrando molta attenzione e sensibilità al tema dell'uomo, promuovendo presso gli stati membri la ratifica della "Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" avvenuta il 4 aprile 1950. Questo documento definisce i diritti e le libertà inalienabili che ciascun cittadino può pretendere e vincola gli stati firmatari a garantire il rispetto per ogni persona posta sotto la loro giurisdizione. Inoltre, istituisce un sistema internazionale di tutela dove gli stati e i singoli cittadini, a prescindere dalla loro nazionalità, possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo sita a Strasburgo nel caso si ritengano vittime di una violazione, dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Carta Europea del patrimonio
architettonico (Amsterdam, 1975)

Tra gli altri grandi impegni assunti dal Consiglio d'Europa è doveroso citare quello relativo al patrimonio architettonico. La Carta Europea del patrimonio architettonico stipulata nel 1975, nella quale, si affermarono nuovamente le finalità del Consiglio d'Europa, i principi di valorizzazione e tutela, e soprattutto il concetto di patrimonio, visto in un'ottica nuova di azioni concertate volte alla protezione del patrimonio architettonico. Più specificatamente definisce il patrimonio architettonico europeo secondo principi di conservazione integrata: "non formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli edifici che costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito"¹.

Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio architettonico d'Europa
(Granada, 1985)

Queste definizioni sono riprese e approfondite in un altro importante strumento di tutela e valorizzazione: la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa"², adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985 a Granada. Esso mira al "*coordinamento delle politiche di conservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale allo scopo di realizzare unioni più stretta fra i suoi componenti per salvaguardare e promuovere ideali principi di loro comune patrimonio*".

La Convenzione riconosce il patrimonio architettonico come "*una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune a tutti gli europei*", da conservare e valorizzare sia come elemento di identità culturale,

¹ In Carta Europea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975).

² Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985).

che come sorgente di ispirazione creativa per le generazioni presenti e future. Dopo aver offerto la definizione di “patrimonio architettonico”, distinguendo tra monumenti, complessi architettonici ed ambienti, la Convenzione sancisce l'obbligo (art. 2), per gli Stati firmatari, di formare un inventario del patrimonio stesso e di introdurre nella propria legislazione disposizioni che prevedano che ogni progetto di demolizione o alterazione dei monumenti protetti o di modifiche dei dintorni sia sottoposto ad un'autorità competente.

La Convenzione impegna gli Stati firmatari ad adottare misure che limitino i rischi del degrado fisico del patrimonio architettonico, nonché, ad adottare politiche di conservazione integrata che facciano della protezione del patrimonio uno degli obiettivi primari dell'assetto territoriale viene, quindi, appositamente istituito il “Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa”, incaricato di vigilare sull'applicazione della Convenzione.

Gli organi principali al quale fa riferimento il Consiglio d'Europa sono:

- il Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d'Europa, composto dai 47 Ministri degli Esteri o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo, ricoprenti la carica di Ambasciatori;
- l'Assemblea parlamentare, organo motore della cooperazione europea, che rappresenta i 47 parlamenti nazionali e raggruppa 636 membri (318 titolari e 318 supplenti);
- il Congresso dei poteri locali e regionali, portavoce delle regioni e dei comuni d'Europa, composto da una Camera dei poteri locali e da una Camera delle regioni;
- il Segretariato generale composto da circa 1800 funzionari, provenienti dai 47 Stati membri, sotto la direzione del Segretario Generale eletto dall'Assemblea parlamentare.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controllando che gli impegni assunti dagli stati membri vengano rispettati. Inoltre, adotta il programma di attività e il bilancio dell'Organizzazione.

E' composto dai ministri degli affari esteri degli stati membri, che si riuniscono almeno due volte l'anno per fare il punto sulla cooperazione europea e sull'attualità politica. Nell'intervallo, i loro delegati, i rappresentanti permanenti dei governi presso il Consiglio d'Europa, ne controllano l'attività. La maggior parte delle decisioni sono prese a maggioranza con due terzi dei voti espressi. L'Assemblea parlamentare è l'organo deliberante che conta 582 membri eletti dai 41 parlamenti nazionali, tenendo conto della loro appartenenza politica (almeno due membri per i paesi più piccoli, al massimo 18 per quelli più grandi). L'Assemblea si riunisce di norma quattro volte all'anno, a Strasburgo e all'ordine del giorno sono messi temi quali l'attualità politica e i grandi temi sociali.

Congresso dei Poteri locali e regionali del
Consiglio d'Europa

L'attuale Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) è stato istituito il 14 gennaio 1994 con la risoluzione statutaria 94 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il Congresso nasce come organo consultivo del Consiglio d'Europa per sostituire la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa e le sue origini possono essere fatte risalire agli anni 50 quando venne istituita per la prima volta nel 1957 nel Consiglio d'Europa. La prima sessione si tenne il 12 gennaio 1957 a Strasburgo e fu presieduta dallo statista Jacques Chaban-Delmas, che ricoprì la carica di presidente della Conferenza fino al 1960. Nel 1974 furono ammessi alla Conferenza per la prima volta dei rappresentanti delle regioni ma solo nel 1979 si creò la Conferenza permanente delle autorità locali e regionali in Europa. Il 15 ottobre 1985 la Conferenza permanente aprì alla firma la Carta europea dell'autonomia locale, con la quale venne riconosciuta l'importanza del ruolo dell'autonomia locale per la democrazia. La Carta fu quindi ratificata dalla maggioranza degli stati membri dei Consigli d'Europa. Nel 1994 la Conferenza permanente chiese al Comitato dei Ministri di rafforzare il suo status ed in seguito venne trasformato nell'attuale Congresso dei Poteri locali e regionali.

Rappresenta duecentomila tra regioni e comuni, in Europa e costituisce uno spazio privilegiato di dialogo, entro il quale i rappresentanti dei poteri locali hanno la possibilità di dibattere problemi comuni, di confrontare le rispettive

esperienze e di esprimere i propri punti di vista presso i governi con l'obiettivo di rafforzare la democrazia e migliorare le prestazioni di servizio locali e regionali come la partecipazione cittadina, la sicurezza urbana, il dialogo interculturale ed interreligioso, la migrazione, lo sviluppo sostenibile degli enti, la cultura, l'istruzione e la lotta contro la tratta di esseri umani. Il Congresso mira ad aiutare gli enti locali ad affrontare le loro sfide molteplici e a favorire la cooperazione tra i comuni e le regioni.

Nella sua funzione consultiva il Congresso promulga raccomandazioni ed opinioni sulle relative tematiche e le presenta al Comitato dei Ministri e/o all'Assemblea parlamentare.

Secondo la nuova Carta del Congresso, approvata il 2 maggio 2007 dal Comitato dei Ministri, il Congresso è composto da rappresentanti degli enti locali degli stati membri del Consiglio d'Europa, che devono essere eletti direttamente come rappresentanti di un ente comunale oppure essere politicamente dipendenti da un'assemblea eletta. Le delegazioni dei singoli stati membri devono essere composte sulla base dei principi di una distribuzione geografica equilibrata, della rappresentazione equa di tutte le forme degli enti locali e delle forze politiche presenti in questi enti, e di una giusta rappresentanza di donne e uomini. Ogni stato membro ha diritto allo stesso numero di sedi al Congresso come all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Oltre ai rappresentanti effettivi gli stati membri inviano lo stesso numero di sostituti che lavorano nella stessa funzione.

Il Congresso è composto da due camere, la Camera dei poteri locali e la Camera delle regioni e il suo lavoro si basa su quattro commissioni statutarie:

- la Commissione istituzionale del Congresso, cui spetta il compito di redigere i rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale in Europa;
- la Commissione della cultura e dell'educazione, competente in materia di mass media, gioventù, sport e comunicazione;
- la Commissione dello sviluppo sostenibile, responsabile delle questioni ambientali, della gestione del territorio e dell'urbanistica;

- la Commissione della coesione sociale, per le questioni relative all'occupazione, la cittadinanza, le relazioni intracomunitarie, la sanità e le pari opportunità.

Un Comitato permanente, insieme alle Commissioni, assicura con due sessioni all'anno, in primavera ed autunno, la continuità del lavoro tra le sessioni plenarie, che fino al 2008 si sono tenute una volta all'anno ma dal 2009 in poi ci saranno due sessioni plenarie annuali. L'ufficio del Congresso (composto dagli uffici delle due Camere e del Presidente del Congresso) è responsabile per il lavoro quotidiano e per garantire la continuità del lavoro del Congresso. Il Congresso elegge il suo Presidente (attualmente Yavuz Mildon, Turchia) a turno da una delle due Camere per la durata di due sessioni. L'attuale Segretario Generale del Congresso è Ulrich Bohner.

Il Congresso è composto da 318 membri statuari (rappresentanti e sostituti). Tra i più importanti documenti predisposti dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici possiamo citare la "Convezione europea del paesaggio" (CEP). Questo strumento è dedicato specificatamente alla dimensione paesaggistica del territorio, ai fini e agli interessi di questo importante organismo europeo.

Il Consiglio d'Europa interviene con l'obiettivo di "realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune"³, per il consolidamento dell'identità europea. Con la consapevolezza che il paesaggio costituisce un riflesso dell'identità e della diversità europea, che "coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa"⁴.

Il documento elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali nell'ambito del Consiglio d'Europa è significativo perché impone una molteplicità di prospettive nella considerazione del paesaggio o, se si preferisce, perché

³ Preambolo della Convenzione europea del paesaggio, Consiglio d'Europa, 2000.

⁴ Ibidem.

richiede che si assuma una prospettiva che dia rilevanza ad una pluralità di paesaggi.

Non ci si riferisce tanto alla pluralità che emerge dall'ambito di applicazione della CEP e cioè l'insieme de "i paesaggi terrestri, le acque interne e marine" (art. 2), con la specificazione che riguarda gli "spazi naturali rurali, urbani e periurbani" ma si fa riferimento a "i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati".

Quindi, i paesaggi oggetto dell'attenzione, della cura e degli interventi dei pubblici poteri europei che hanno ratificato la CEP non possono dunque essere soltanto quelli "eccezionali", ma anche quelli ordinari e addirittura quelli degradati.

1.1.2 La Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio

Le popolazioni europee manifestano una crescente attenzione per la qualità dei propri contesti di vita e acquisiscono, con forza sempre maggiore, la consapevolezza che il miglioramento della qualità dei propri territori, così come percepiti, può contribuire allo sviluppo economico sostenibile. La Convenzione europea del paesaggio costituisce un riferimento giuridico sovranazionale che, riconoscendo tali bisogni collettivi, vincola gli Stati contraenti a prendersi cura della dimensione paesaggistica dell'intero territorio nazionale, al fine di migliorarne la qualità e affinché ogni comunità possa beneficiare delle positività derivanti da paesaggi di qualità. I principi innovativi espressi dalla Convenzione necessitano di essere verificati sul territorio; pertanto le pubbliche autorità sono chiamate a promuovere processi decisionali pubblici riguardanti il paesaggio, realizzando, ai diversi livelli territoriali, politiche e misure specifiche atte ad intervenire concretamente sui propri paesaggi. Ciò potrà avvenire solo se gli enti territoriali potranno garantire un interesse specifico per il paesaggio e se riusciranno ad attivare forme di collaborazione istituzionale, cosicché ciascuna comunità locale possa riconoscere le proprie responsabilità nell'operare per il paesaggio. In Italia l'ordinamento amministrativo e la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio possono assicurare alle regioni un ruolo importante nel processo di attuazione della Convenzione. In questo contesto, allo scopo di conseguire dei risultati positivi per quanto riguarda la sensibilizzazione e la responsabilizzazione degli enti territoriali in materia di paesaggio, in seno al Consiglio d'Europa. Nel corso del 2004, il Congresso ha avanzato la proposta di costituire un organismo di cooperazione europea formato da enti locali e regionali⁵. Dopo aver con successo proposto ai Governi nazionali l'adozione della Convenzione Europea del Paesaggio, l'obiettivo del Congresso è ora quello di motivare e sostenere, sotto il profilo tecnico e politico, gli stessi

⁵ Risoluzione del Congresso 178 (2004) sul *Contributo degli enti locali e regionali all'attuazione della Convenzione europea del paesaggio*, adottata in occasione della sua XI Sessione plenaria, Strasburgo, 27 maggio 2004.

enti locali e regionali nel momento in cui sono chiamati ad applicare i principi della Convenzione nell'ambito dei rispettivi Stati.

In risposta alla raccomandazione del Congresso, il Comitato promotore costituito dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e dal gruppo tecnico-scientifico (appositamente formatosi) ha avviato il processo di costituzione di una rete di enti territoriali dedicata all'applicazione della Convenzione. Con il coordinamento della Regione Piemonte, un gruppo di regioni italiane ha elaborato una prima bozza di Statuto in vista della costituzione della suddetta rete. Il 30 maggio 2006 ventidue enti territoriali di cinque diversi paesi europei hanno costituito a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, la Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP). A seguito delle ultime adesioni, la RECEP risulta costituita da trentacinque enti territoriali, per la quale, recentemente, altri enti locali e regionali hanno manifestato un interesse in vista dell'adesione.

Lo Statuto approvato a Strasburgo, consacra la RECEP come un'organizzazione di enti pubblici, creata nell'ambito del diritto privato, liberamente costituita da governi autonomi locali e regionali europei e posta sotto l'egida del Congresso del Consiglio d'Europa. Secondo lo Statuto, possono essere "membri" della RECEP gli enti locali e regionali europei che fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha sottoscritto la Convenzione e che hanno manifestato la propria volontà di aderire e partecipare alle sue attività, contribuendo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Sono "osservatori" i rappresentanti dei comitati d'esperti del Consiglio d'Europa responsabili, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, del controllo dell'applicazione di questa ultima a livello intergovernativo.

Lo Statuto stabilisce che l'obiettivo principale della RECEP è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione a livello territoriale, contribuendo così, sul piano intergovernativo, anche alla missione dei comitati d'esperti sopraccitati. Al fine di realizzare tale obiettivo, la RECEP svolge le proprie attività di supporto, oltre che rispetto a questioni di natura tecnico-

scientifico, anche in ambito politico ed amministrativo.

In questa prospettiva, nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, degli atti amministrativi e dei trattati in vigore negli Stati interessati, la RECEP contribuisce:

a) ad approfondire, diffondere ed ampliare le conoscenze tecnico - scientifiche dei membri in materia di paesaggio;

b) ad assistere i membri nell'ambito dei processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, le istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti;

c) a promuovere la cooperazione dei membri con altri enti territoriali, compresi gli organismi di gestione delle aree protette, le organizzazioni non governative, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in attività correlate al paesaggio. Le attività della RECEP possono riguardare questioni attinenti la Convenzione, sia di carattere generale che rispetto ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio e temi particolari. Su iniziativa di una regione capofila, la RECEP può inoltre stimolare l'avvio di un'azione o politica del paesaggio dell'Unione europea in applicazione dei principi della Convenzione. Ciò contribuisce ad aprire per gli enti territoriali interessati concrete possibilità di sostegno a livello comunitario, anche finanziarie, per le loro attività in materia di paesaggio.

Per quanto riguarda gli organi, come nel caso della maggior parte delle associazioni di questo tipo, la RECEP è guidata da un'Assemblea generale, costituita dai rappresentanti politici degli enti-membri. Lo Statuto dispone che l'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa.

Ai fini di un regolare funzionamento dell'associazione, conformemente allo Statuto, è stato recentemente costituito il Consiglio direttivo, organo incaricato di esercitare le funzioni di gestione della RECEP nell'intervallo tra le riunioni dell'Assemblea generale. Allo scopo di rafforzare il legame con le singole amministrazioni degli enti territoriali coinvolti, il Consiglio direttivo risulta composto dai rappresentanti tecnici, con particolare competenza in materia

ambientale e paesaggistica, di ciascun membro.

Tenuto conto della sua struttura istituzionale internazionale, la Rete può contare su diverse sedi. Quella legale si trova a Strasburgo, città del Consiglio d'Europa, presso la Maison des Associations mentre la Sede permanente è stabilita a Firenze, "città della Convenzione" presso la Villa medicea di Careggi, dove sono stati collocati gli uffici della Direzione generale. In occasione della sua prima riunione, l'Assemblea generale ha formulato le Linee programmatiche per il lavoro della RECEP con riferimento ai prossimi due anni. Queste linee riguardano in particolare l'opportunità di:

- affermare il ruolo degli enti territoriali rispetto al tema del governo del paesaggio in Europa, rinforzando il carattere politico della RECEP e la sua attitudine a favorire il dialogo tra pubbliche istituzioni ad ogni livello sul tema del governo del paesaggio;
- valorizzare la natura europea della Rete mediante il coinvolgimento di enti territoriali appartenenti a diversi Stati membri del Consiglio d'Europa;
- facilitare i processi di ripartizione delle competenze pubbliche e i rapporti istituzionali tra autorità centrali e territoriali in materia di paesaggio, in attuazione dell'articolo 4 della Convenzione;
- promuovere la formulazione di politiche del paesaggio e l'integrazione della questione paesaggistica nelle politiche settoriali a livello territoriale, con riferimento all'articolo 5 della Convenzione;
- avviare progetti pilota per l'attuazione dell'articolo 6 della Convenzione con riferimento a territori specifici di enti membri della RECEP in vista della realizzazione di attività di salvaguardia, gestione, valorizzazione, restauro e/o creazione paesaggistica;
- concepire programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione sul tema del paesaggio dedicati a comuni, province e regioni allo scopo di stimolare la coscienza delle comunità territoriali

sull'importanza della qualità del paesaggio sul piano individuale, sociale ed economico;

- esaminare la proposta di costituire sul territorio dell'Emilia-Romagna un centro per l'aggiornamento professionale degli amministratori e del personale amministrativo degli enti territoriali in materia di paesaggio (tenendo conto della disponibilità delle autorità della regione interessata);
- proporre soluzioni rispetto alla pianificazione paesaggistica ed al modo in cui il tema del paesaggio può essere validamente integrato negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale a livello locale e regionale;
- individuare delle tematiche di lavoro specifiche e fare in modo che queste possano essere sviluppate e seguite da singoli enti membri della RECEP in qualità di capofila;
- promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli enti membri della RECEP ed altri enti territoriali su scala continentale relative all'attuazione della Convenzione, utilizzando anche il sito internet della RECEP;
- interessarsi ai problemi del paesaggio rispetto ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio particolari (per es. rurali, costieri, delle periferie urbane) al fine di individuare orientamenti, strategie e modalità di intervento per rispondere alle differenti criticità riscontrate;
- creare le condizioni affinché la RECEP possa esprimersi pubblicamente rispetto a comportamenti di enti territoriali europei che favoriscono la qualità del paesaggio e/o l'attuazione dei principi della Convenzione sui propri territori (in questi casi, la RECEP dovrebbe poter attribuire premi e riconoscimenti ufficiali), che rappresentano una violazione dei principi della Convenzione o che, tenuto conto delle normative e delle circostanze locali, possono

essere considerati una minaccia per la qualità del paesaggio;

- esaminare ed avanzare proposte con riferimento alla questione del ruolo delle autorità territoriali di livello intermedio (province, départements, counties, ecc.) rispetto al tema del governo del paesaggio;
- esaminare la programmazione finanziaria 2007-2013 dell'Unione europea al fine di identificare rapidamente delle possibilità di finanziamento per i progetti degli enti membri della RECEP che promuovono la qualità del paesaggio in attuazione della Convenzione;
- promuovere delle relazioni di lavoro e la cooperazione con gli organismi che, in seno al Consiglio d'Europa, sono responsabili delle attività di follow-up della Convenzione;
- avviare rapporti con comunità ed enti territoriali extraeuropei rispetto alla questione del paesaggio e della Convenzione.

1.2 Il sistema giuridico – amministrativo: la governance alla scala nazionale

1.2.1 MiBAC: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, istituito da Giovanni Spadolini, ha il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero, appositamente costituito, la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale (organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975). Questo organo ministeriale raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).

Ministero per i beni e le Attività Culturali

Nel 1998 con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre, viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 - Supplemento Ordinario n. 270⁶ - viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali è improntato a misure di maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale

⁶ D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233: Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle Belle Arti.

Tra le principali novità, infatti, vi è l'istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, che consentirà maggiore incisività nella promozione e nello sviluppo di questo settore con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali e la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

La struttura organizzativa ed amministrativa vengono riorganizzate successivamente con DPR n. 91 del 2 luglio 2009⁷. La discussione sulle proposte di modifica è stata particolarmente accesa, ed infatti in pochi anni ne sono state approvate tre: l'ultima è quella del mese di luglio 2009. Verso la fine del 2006 i dipartimenti erano stati soppressi, dopo la loro recente istituzione del 2002, riorganizzando il dicastero in direzioni generali. Nel 2007 intervenne la riorganizzazione che istituì 9 direzioni generali (DG)⁸. Quella attuale, voluta dal ministro Sandro Bondi riduce le DG da nove ad otto (D.P.R. del 2 Luglio 2009), accorpando taluni uffici e competenze, come *la DG per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e la DG per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure*, che vengono accorpate nella *DG per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*, cui viene scorporata la parte afferente la promozione e la valorizzazione dei beni culturali trasferendola in *DG per la valorizzazione del patrimonio culturale*, o *la DG per le antichità, che accorpa la DG per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici e la DG per i beni archeologici*. In altri casi si tratta di modifiche meramente formali, come *la DG per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore*, che ora viene denominata *DG per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore*, o la

⁷ D.P.R. del 2 luglio 2009, n. 91: Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. (09G0102) (GU n. 164 del 17-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 118)

⁸ D.P.R. del 26 novembre 2007, n.233: Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee
ora denominata *DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee*.

I seguenti uffici sono di diretta collaborazione:

- l'ufficio di gabinetto;
- la segreteria del ministro;
- l'ufficio stampa;
- l'ufficio legislativo;
- il servizio per il controllo interno (SECIN).

Le strutture proprie del ministero sono:

- il Segretariato generale, che cura le funzioni proprie del dicastero, organizzato in quattro servizi:
 - Servizio I (affari generali, tematiche trasversali, coordinamento);
 - Servizio II (osservatorio per le attività internazionali);
 - Servizio III (ufficio studi);
 - Servizio IV (servizio ispettivo).

Afferiscono inoltre al segretariato generale i seguenti istituti centrali:

- istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- opificio delle pietre dure;
- istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Vi è poi un istituto dotato di autonomia speciale, sempre afferente al segretariato generale:

- Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.


Dal luglio del 2009 questo è l'attuale assetto del dicastero suddiviso in 8 Direzioni Generali:

- DG per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio

ed il personale;

- DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea;
- DG per le antichità;
- DG per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- DG per gli archivi;
- DG per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- DG per il cinema;
- DG per lo spettacolo dal vivo.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Organigramma Ministero per i Beni e le Attività culturali

1.2.2 PaBAAC: Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee

Il 3 agosto 2009 è entrato in vigore il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali⁹, con il quale è stata istituita la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee. La nuova Direzione assume in sé i compiti e le funzioni della precedente Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e quelli della Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (Direzione generale DARC ex PARC).

Tali competenze, affidate alla cura del Servizio V - Architettura e Arte Contemporanee - riguardano la promozione della conoscenza del patrimonio culturale contemporaneo, la salvaguardia delle opere architettoniche e la diffusione dei linguaggi artistici contemporanei. Il Servizio V promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica e assicura la conoscenza, conservazione, promozione, comunicazione e valorizzazione dell'architettura e dell'arte contemporanee e dell'attività degli architetti e degli artisti italiani, sia in Italia che all'estero. Si occupa inoltre - in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e con l'Istituto Superiore per il Restauro - di catalogazione, restauro e conservazione del patrimonio contemporaneo. Principale strumento operativo è il Piano dell'arte contemporanea, indirizzato all'incremento del patrimonio artistico contemporaneo pubblico.

I principali settori di azione nel campo dell'architettura contemporanea sono la tutela del patrimonio architettonico contemporaneo e la promozione della cultura architettonica e urbanistica, della qualità dell'architettura e del progetto. Le azioni nel campo della tutela comprendono: i provvedimenti ed i riconoscimenti sul patrimonio architettonico esistente; i programmi di conservazione e restauro delle opere di architettura contemporanea; la

⁹ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2009, n. 91** Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. (GU n. 164 del 17-7-2009 - Suppl. Ordinario n.118)

ricognizione e schedatura delle opere di architettura di rilevante interesse; le attività di studio, analisi e valutazione, ricerca scientifica propedeutiche alla tutela ed agli interventi, anche in collegamento con la qualità del paesaggio.

Le azioni nel campo della promozione prevedono: la definizione di strumenti e procedure per la qualità del progetto architettonico, urbanistico e paesaggistico e del relativo processo di realizzazione; le attività di promozione dell'architettura contemporanea con particolare attenzione alla progettualità delle giovani generazioni; la promozione di concorsi e premi di architettura; l'attuazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle pubbliche amministrazioni nella programmazione di opere pubbliche, attraverso la costruzione di metodologie, la valorizzazione di "buone pratiche" e la costruzione di servizi operativi di supporto e consulenza; la cura di studi, ricerche scientifiche e attività di formazione; la promozione e il monitoraggio della realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici; la partecipazione ad iniziative di promozione di rilievo nazionale ed internazionale.

Le attività di promozione della cultura architettonica e urbanistica del PaBAAC comprendono la promozione della conoscenza dell'architettura contemporanea e degli archivi di architettura e urbanistica del Novecento, la promozione della qualità del progetto dell'opera architettonica e urbanistica, e la valorizzazione della creatività architettonica contemporanea, con particolare riferimento ai giovani architetti.

Queste attività sono attuate anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali nel settore, nell'ambito di progetti specifici, accordi di programma quadro o attuazione di programmi nazionali e prevedono:

- Il sostegno alla creatività e al confronto progettuale e professionale anche attraverso l'organizzazione e il supporto a concorsi di idee e di progettazione, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani architetti, come ad esempio i quattro concorsi - D40 - dedicati a progetti di allestimento temporaneo, di segnaletica e comunicazione, di allestimento dell'area di accoglienza del MAXXI - riservati a progettisti di età inferiore ai 40 anni;

- lo svolgimento di attività di ricerca e ricognizione sulle opere di architettura contemporanea di particolare interesse storico artistico, al fine di definire strategie e strumenti di promozione, valorizzazione e tutela, ma anche ai fini dello svolgimento di attività di tutela e restauro e per rilascio della dichiarazione di notevole interesse artistico prevista dalla legge 633/1941 sulla tutela del diritto d'autore;
- la cura scientifica e l'organizzazione di mostre e manifestazioni, anche nell'ambito della programmazione culturale del Museo nazionale di architettura presso il MAXXI museo nazionale delle arti del XXI secolo, anche con l'apporto di altri istituti, enti e soggetti istituzionali che svolgono attività in questo settore;
- la cura scientifica e l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, conferenze, visite guidate, e la produzione di pubblicazioni, filmati video e altri materiali di comunicazione, anche in rete, finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica;
- le attività di studio e valorizzazione degli archivi di architettura e urbanistica, finalizzate anche all'acquisizione di fondi per le collezioni del Museo nazionale di architettura;
- la promozione dell'architettura italiana all'estero, d'intesa con il Ministero per gli Affari Esteri, attraverso la partecipazione ad appuntamenti periodici o il sostegno ad iniziative realizzate d'intesa con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, come le Biennali internazionali di Architettura (di Venezia, San Paolo del Brasile, Rotterdam, etc.);
- la collaborazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali promosse dal Ministero per beni e le attività culturali come la Settimana della Cultura, la Notte Bianca, le Giornate Europee del Patrimonio.

La Direzione generale PaBAAC promuove e svolge diversi progetti di ricerca per la ricognizione, la documentazione e la catalogazione delle opere di architettura contemporanea di particolare interesse.

Questi progetti, finalizzati non solo alla definizione di strategie e strumenti di valorizzazione e tutela, ma anche al rilascio della dichiarazione di notevole interesse artistico, potranno contribuire ad implementare, d'intesa con l'ICCD e l'ICR, il sistema di catalogazione nazionale e quello della carta del rischio, per il settore relativo alle architetture contemporanee.

I principali progetti sono:

- Architetture italiane del secondo Novecento

Le attività di ricognizione e catalogazione delle opere di architettura contemporanea di particolare interesse artistico, svolte a partire dal 2002, si articolano secondo due diverse modalità attuative: una ricerca di carattere generale e una specifica articolata su base regionale o locale. Sono ricerche "in progress" che vengono continuamente messe a punto alla luce dei nuovi approfondimenti e delle nuove valutazioni critiche, e che sono state presentate in diverse occasioni pubbliche.

- Architettura italiana all'estero

Una ricerca svolta nel 2002-2003 sulle opere realizzate da architetti italiani all'estero ha consentito di individuare un elenco di opere realizzate a partire dal 1992.

- Mobilitaly. Architettura e mobilità in Italia 1993-2003

Nel 2003 una ricerca svolta in occasione della partecipazione della ex DGPARC alla Biennale internazionale di architettura di Rotterdam ha selezionato, con il progetto Mobilitaly, circa 100 esempi di progetti e opere di architettura italiane legate alla mobilità, ai trasporti, alla comunicazione.

Le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico contemporaneo si svolgono attraverso il preliminare riconoscimento delle opere di architettura di importante carattere artistico e di rilievo per la cultura architettonica contemporanea, da sottoporre a particolari forme di attenzione e tutela.

L'individuazione di tali opere può avvenire attraverso la dichiarazione di importante carattere artistico ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633/41, art. 20) o con l'apposizione di vincoli ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/04).

L'azione di tutela ai sensi della L. 633/41 avviene su istanza esclusiva dell'autore alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio. Successivamente la ex Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha emanato il decreto ai sensi del DPR 173/04.

Sono stati definiti in via preliminare alcuni requisiti e caratteristiche essenziali di natura storico critica, sufficientemente documentati anche da fonti bibliografiche per esprimere una prima valutazione circa il carattere artistico delle architetture del secondo Novecento:

- l'edificio è citato in almeno uno studio storico sistematico sull'architettura contemporanea di livello nazionale,
- è pubblicato in almeno 2 studi storici sistematici sull'architettura contemporanea di livello regionale;
- è illustrato in almeno due riviste di architettura di livello nazionale;
- ha una riconosciuta importanza nel panorama dell'architettura nazionale o almeno regionale, degli anni nei quali è stato costruito, anche in relazione ai contemporanei sviluppi del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale;
- riveste un ruolo significativo nell'ambito dell'evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre una interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale;
- introduce e sperimenta significative innovazioni nell'uso dei materiali o nell'applicazione delle tecnologie costruttive;
- è stato progettato da una figura di rilievo nel panorama dell'architettura locale, nazionale, internazionale;

- si segnala per particolare valore qualitativo all'interno del contesto urbano in cui è realizzato.

Per le opere individuate possono essere definite, anche in accordo con le amministrazioni locali, apposite strategie di salvaguardia e tutela, e possono essere eventualmente erogati finanziamenti e incentivi economici per interventi di manutenzione e restauro.

1.1 I Servizi della Direzione generale PaBAAC sono:

Struttura organizzativa

- Servizio I: Affari generali, programmazione, bilancio e personale
- Servizio II: Tutela del patrimonio architettonico
- Servizio III: Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico
- Servizio IV: Tutela e qualità del paesaggio
- Servizio V: Architettura e arte contemporanee

1.2 Gli Istituti periferici con sede a Roma:

- Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea
- Istituto nazionale per la grafica

1.3 L'Istituto centrale:

- L'Istituto centrale per la demoetnoantropologia

Gli Istituti dotati di autonomia:

- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze.

Questi istituti si avvalgono inoltre della consulenza di Comitati tecnico-scientifici per le questioni inerenti la tutela dei beni di propria competenza.

1.2.3 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

La Direzione Regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna è un ufficio dirigenziale generale periferico del Ministero B.A.C. creato allo scopo di dirigere e coordinare l'attività delle 13 strutture periferiche del Ministero (Soprintendenze di settore, Archivi di stato, Biblioteche e Musei statali) esistenti sul territorio regionale e di fissare un punto di riferimento istituzionale per i rapporti fra il Ministero e gli enti pubblici territoriali, secondo il dettato della revisione del titolo V della Costituzione voluta dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001.

Rientrano fra i compiti della Direzione Regionale anche la promozione e la valorizzazione dei beni culturali che vengono esplicitate attraverso il coordinamento regionale e la pubblicazione di calendari delle manifestazioni culturali organizzate in occasione della Settimana della Cultura e delle Giornate Europee del Patrimonio volute dal Ministro e dal Consiglio d'Europa per avvicinare alla cultura un pubblico sempre più numeroso.

Fra i compiti affidati ai Direttori Regionali si indicano in particolare:

a. le funzioni delegate dalle Direzioni Generali competenti

- la verifica di interesse culturale di beni appartenenti allo Stato, agli altri enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- la dichiarazione dell'interesse culturale dei beni di proprietà privata;
- l'apposizione di prescrizioni di tutela indiretta.

b. le funzioni proprie della Direzione Regionale

- la formulazione di proposte al Direttore Generale competente della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
- l'autorizzazione alle alienazioni, alle permuta, ai trasferimenti a titolo

oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici;

- la formulazione al Capo del Dipartimento di proposte per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il parere di competenza del Ministero nelle conferenze di servizi in materia di tutela relativi ad interventi sui beni culturali in ambito regionale;
- l'erogazione di contributi per interventi sostenuti dai privati o da enti sui beni culturali e la conseguente stipula di accordi e convenzioni con i proprietari al fine di garantire al pubblico l'accesso e la fruizione di tali beni.

c. le funzioni di norma delegate alle Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

- il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
- il provvedimento di occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche;
- la concessione in uso dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna cura inoltre annualmente una nutrita rassegna di eventi culturali dalle mostre, ai convegni, ai concerti - all'interno della ex chiesa di san Mattia appartenente al Demanio dello Stato - e promuove importanti progetti di ricerca, fra i quali è doveroso citare "Filmare il restauro: un'indagine sul non-book-material quale testimonianza d'interventi sui beni culturali", teso a mantenere la memoria degli interventi di restauro attuati sui beni tutelati.

1.3 Il quadro normativo in materia di Beni Culturali

1.3.1 L'evoluzione storico-giuridica

Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione”*. Nell'articolo 117 si precisa la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei *“beni culturali”*.

Il lungo e travagliato iter parlamentare che approdò alla realizzazione della legge “Nasi”, dal nome dell'allora Ministro dell'istruzione, 12 giugno 1902 n. 185, evidenzia, *“...quali resistenze si dovettero superare, in ordine alle incidenze sulla proprietà privata che andavano ad essere prodotte in applicazione della normativa sulle cose d'interesse storico e artistico...”*¹⁰.

Compito del legislatore del 1902 fu di porre chiarezza, circa i rapporti tra proprietà privata e cose d'arte oggetto di tutela, affermando che il primo testo organico che prevedeva una disciplina unitaria per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico non voleva modificare il concetto di proprietà posto dal diritto comune, ma stabilire le cautele necessarie ad impedire che i proprietari dei beni tutelati potessero disporne causando un danno a sé stessi ed un pregiudizio alla nazione.

La legge “Nasi” prevedeva, come presupposto per l'individuazione di cose mobili e immobili suscettibili di protezione, la dichiarazione di antichità e pregio; la legge del 1902 parlava di opere di sommo pregio per indicare i beni tutelati ma non prevedeva la medesima protezione per gli oggetti antichi da scavo, di notevole importanza archeologica, ma sprovvisti della apposita menzione di “pregio”.

Altra incongruenza di questa legge era la differente previsione giuridica in merito all'utilizzo dell'interno e dell'esterno di un immobile, le cui parti, sottratte alla pubblica vista, potevano essere oggetto di modificazioni senza una previa autorizzazione richiesta dal proprietario al Ministro della pubblica istruzione.

¹⁰ Giannini M.S., Introduzione, in *Ricerca sui beni culturali*, Vol. I, Camera dei deputati, Roma, 1975, p. XX.

L'ideale superamento e completamento delle deficienze evidenziate dalla legge del 1902, si ebbe con la legge 20 giugno 1909 n. 364 (legge Rosadi). Essa, *“costituì un solido baluardo contro cui, per lo più, si spuntarono le insidie che da varie parti erano state mosse al patrimonio storico e artistico nazionale”*¹¹. La “Rosadi”, all’art. 1, abolì il principio posto dalla legge “Nasi”, in base al quale i beni protetti dovevano necessariamente essere iscritti in un apposito catalogo ufficiale e definiti “pregiati”, e dichiarò soggette alle sue disposizioni le *“...cose immobili e mobili che abbiano interesse storico artistico e archeologico”*¹². La legge del 1909, disponeva, inoltre, agli articoli 12, 13 e 14, una rete protettiva a salvaguardia degli immobili pregevoli dal punto di vista artistico, non solo in via diretta, vietando interventi di demolizione o di restauro senza la necessaria autorizzazione del Ministero, ma anche in via mediata, statuendo l’obbligo di presentare i progetti di nuovi lavori pubblici che potessero anche latamente incidere sul valore di un monumento. La legge “Rosadi”, emanata sotto il governo di Giovanni Giolitti, rappresentò un momento di indubbio progresso legislativo rispetto ai tentativi precedenti, circa la tutela dell’asse storico artistico nazionale.

Per la prima volta si affermò con essa la necessità di pensare al *“...bene architettonico come bene pubblico, come valore in sé e per sé, da vivere e da fruire...”*¹³, bisognoso di una tutela dello Stato e non rimessa agli interessi dei privati proprietari. In seguito emersero le pecche che condizionarono tutta la produzione legislativa del periodo giolittiano, in particolare la legge “Rosadi”, sotto il profilo della scarsa tutela delle istanze del proprietario nella procedura di dichiarazione di interesse pubblico della cosa da proteggere.

La rivoluzione legislativa del periodo giolittiano, sfocia, nel primo dopoguerra, nella costituzione del sottosegretariato autonomo per le Belle arti e le Antichità, poi soppresso dopo soli quattro anni di vita dal regime fascista, separato dalla struttura della Pubblica Istruzione, nella convinzione che *“...cultura scolastica e cultura non scolastica debbano trovare una diversa amministrazione*

¹¹ Mattaliano E., *Il movimento legislativo per la tutela delle cose d’interesse artistico e storico dal 1861 al 1939*, in *Ricerca sui beni culturali*, vol. I, Camera dei deputati, Roma, 1975, p. 21.

¹² Mattaliano E., op. ult. cit., p. 22.

¹³ Spadolini G., *Beni culturali. Diario, interventi, leggi*, Vallecchi, Firenze, 1976, p. 113.

*coordinata negli obiettivi finali ma distinta negli strumenti di esercizio*¹⁴.

Per ciò che concerne l'altra parte della trattazione storico giuridica in esame, va rilevato che le prime velate manifestazioni di tutela paesaggistiche furono fortemente condizionate dallo studio della geografia¹⁵. Il prevalere, quindi, di una nozione meramente descrittiva dell'oggetto dell'analisi in discorso, era consequenziale al carattere della disciplina suddetta. Coerentemente con questa visione espositiva del paesaggio, nel periodo corrispondente all'intervallo fra le due guerre mondiali, vi fu un rilancio della politica di conservazione e restauro che portò alla emanazione di diverse leggi speciali, tra cui la legge 23 giugno 1912, n. 688, in materia di protezione delle bellezze naturali e la legge 11 giugno 1922, n. 788, sulle bellezze panoramiche. Con il primo dei due provvedimenti si operò un "innesto" della tematica paesaggistica sulla legislazione precedente, in particolare la legge 364/1909, le cui disposizioni furono applicabili anche a ville, parchi e giardini, che avessero interesse storico e artistico. Ciò denotava con chiarezza la carenza, nel panorama legislativo italiano, di una legge relativa allo specifico segmento della tutela del patrimonio paesaggistico. Espressione di mera conservazione integrale delle qualità paesistiche del bene protetto, sono alcuni testi normativi degli anni venti, meritevoli di menzione nel novero dei provvedimenti di tutela del periodo fascista, poiché essi rappresentarono la prima sistemazione di ciò che oggi definiremmo area naturale protetta, nell'ambito del contesto territoriale nazionale. Dall'analisi della legislazione "ante costituzione" nel settore del paesaggio emerge, quindi, la presenza di previsioni relative a forme di sviluppo socio-economico delle aree interessate, con specifico riferimento ai valori del turismo e della fruizione collettiva del paesaggio. Tali indicazioni furono recepite ed assorbite dal dettato della successiva legge n. 1497/39, sulla protezione delle bellezze naturali, circa la quale prevalse, almeno secondo una scuola di pensiero risalente ai primi anni di emanazione della legge stessa, l'impostazione tesa a privilegiare gli aspetti di tutela

¹⁴ Greco N., *Stato di cultura e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 40.

¹⁵ Galasso G., *Storia del paesaggio e storia della civiltà agraria*, in *Nord-Sud*, 1964, n. 52, pp. 90 ss.

conservativa e la visione più fortemente estetico impressionistica del paesaggio da intendere “...unicamente sotto il profilo dei quadri naturali, che essi (i valori paesistici) realizzano..”¹⁶. Così è possibile intravedere una naturale e logica consequenzialità concettuale e di ispirazione tra la normativa del 1922 e quella del 1939. Gli sforzi dei cultori della materia furono profusi nella realizzazione della legge 11 giugno 1922, n. 778, che disciplinò per la prima volta la protezione paesaggistica e del panorama. La legge fu elaborata in un periodo in cui non era particolarmente sviluppata l’attenzione per i problemi del paesaggio. Infatti, all’epoca la tutela era concepita con riferimento alle “peculiari caratteristiche del territorio in cui il popolo vive e da cui, come sorgenti sempre fresche, l’anima umana attinge ispirazione di opere e di pensieri”¹⁷.

Quindi, nonostante le indubbe innovazioni introdotte dalla L. 778/22, la materia rimase quella disciplinata dalla precedente legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti, e bisogna attendere la L. 1089/39 (legge “Bottai”), per aver una forma di tutela¹⁸ seppur indiretta per ciò che concerne le bellezze panoramiche¹⁹. Ciò che la legge del 1922 non prevede, lacuna poi colmata dalla L. 1497/39, è una forma di concertazione tra le allora competenti amministrazioni dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, relativamente alla tutela paesistica; infatti, la L. 788/22 ribadiva il principio, già menzionato in precedenza, della imposizione di distanze per impedire che le nuove opere

¹⁶ Sandulli, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. edilizia*, 1967, II, pp. 72-73. Nello stesso senso Grisolia, voce *Arte*, in *Enc. Dir.*, III, 1959, Milano, pp. 111-112.

¹⁷ Queste parole sono contenute nella relazione al disegno di legge n. 204 “Per la tutela delle bellezze panoramiche e degli immobili di interesse artistico”, (divenuto, poi, legge n. 778 del 1922, sulla cui base è stata poi redatta la legge del 1939, n. 1497).

¹⁸ “L’art. 4 della legge 788/22, ripete la stessa formula dell’art. 14 della legge del 1909, modificato dall’art. 3 della già menzionata legge n. 688/12, in ordine alla facoltà dell’autorità governativa di imporre distanze, misure e altre norme necessarie in caso di costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori affinché le nuove opere non danneggino l’aspetto e lo stato di pieno godimento delle bellezze panoramiche di cui all’art. 1 della presente legge.”, in Martini G., *Disciplina urbanistica e tutela del patrimonio storico, artistico e paesistico*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 27.

¹⁹ Martini G., *op. ult. cit.*, p. 27: “La formulazione dell’art. 21 L. 1089/39 è più ampia circa la protezione da accordare agli immobili protetti, in quanto mira ad evitare non solo che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce ma che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.”

danneggiassero lo stato delle bellezze oggetto della legge²⁰. Nella legge Bottai, a lungo restata il testo di riferimento per la tutela e la protezione dei beni culturali in Italia, si parlava tuttavia di “cose d’arte”, comprendendo quindi solo beni significativi dal punto di vista estetico e solo beni costituiti da oggetti materiali.

Soltanto con il r.d. di attuazione della L. 1497/39 (che riguardava la tutela ambientale), si avrà una disciplina organica rispetto al passato, intesa a conservare inalterato l’aspetto dei luoghi oggetto della tutela perché distinguibili per la loro non comune bellezza naturale.

Lo sforzo compiuto dal legislatore del tardo fascismo può dirsi, a ragione, fondamentale nello studio dei meccanismi di tutela dei beni artistici e paesaggistici; poiché “...rappresentò un autentico complessivo programma di politica della cultura”²¹. In questo disegno unitario di riforma legislativa e organizzativa, trova collocazione importante, la legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulle cose d’arte considerate principali beni culturali, assieme alle bellezze paesistiche e agli archivi, rispettivamente disciplinate dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, e dalla legge 22 dicembre 1939 n. 2006.

La tutela delle cose d’interesse artistico e storico è, essenzialmente, contenuta nella legge n. 1089/39 e successive sue modificazioni, il cui art. 1 assoggetta al tenore della normativa: “*le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico*”²².

Nella previsione della legge, sono comprese le cose attinenti alla paleontologia e alle civiltà primitive; le cose d’interesse numismatico, nonché manoscritti, carteggi, documenti notevoli, libri rari e pregiati, ville, parchi e giardini che abbiano un interesse storico. La formulazione contenuta nella prima parte

²⁰ “Ma la bellezza naturale o del paesaggio può essere alterata o danneggiata anche da lavori e segnatamente da nuove costruzioni che si facciano fuori del perimetro degli immobili vincolati. Nel disegno di legge, si è dovuto inserire una disposizione speciale la quale valga ad impedire il godimento delle bellezze naturali e panoramiche sia comunque impedito, che la vista ne sia ostacolata, che la prospettiva ne venga alterata, che nuove opere possano elevare come un sipario dinanzi alla bella scena paesistica o portare in essa una nota stonata e sgradevole.”, in Mattaliano E., op. ult. cit., p.30.

²¹ Cassese S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, op. cit, p. 156.

²² Falcone P., *Codice dell’urbanistica e dell’edilizia, annotato con la giurisprudenza*, vol II, UTET, Torino, p. 120.

dell'art. 1, non esaurisce la categoria dei beni protetti; “le elencazioni espresse devono intendersi come meramente esemplificative di beni particolari compresi nella categoria generale”²³.

Deve, quindi, escludersi la tassatività della elencazione dei beni oggetto di tutela storico artistica, poiché, in mancanza di una definizione esaustiva, l'insieme dei beni protetti ex lege n. 1089/39 è tutto ciò che presenta un determinato interesse meritevole di protezione: l'intrinseco pregio storico artistico del bene esaminato. La categoria dei beni tutelati è necessariamente aperta, poiché l'unico criterio classificatorio è l'interesse individuabile nel bene in sé e per sé considerato, ovvero “la risultanza di una operazione di giudizio necessariamente storicizzata, e quindi correlata al momento storico in cui il giudizio viene reso”²⁴. La tutela predisposta dalla legge n. 1089/39, non riguarda soltanto beni individuabili per il loro intrinseco valore storico artistico. Possono essere oggetto di tutela, ai sensi della presente legge, non solo i singoli beni, ma i complessi di beni o la serie di oggetti che, unitariamente considerati, rivestono un eccezionale valore artistico.

Il legislatore predispone una rete di protezione anche per beni meritevoli di tutela non in sé, ma in quanto afferenti un determinato contesto epocale o socio-politico, allorché riconosce la conservazione del bene storico, “testimonianza materiale di civiltà”²⁵, funzionale alla sua fruizione da parte della collettività. La tutela legislativa del patrimonio culturale nazionale, fortemente voluta dal Bottai, era completata dalla L. 1497/39, relativa alla protezione delle bellezze naturali²⁶, che, come in precedenza affermato, si poneva come naturale complemento alla dettagliata proliferazione di leggi

²³ Grisolia M., *La tutela delle cose d'arte*, in *Foro italiano*, Roma, 1952, pp. 243 ss.

²⁴ Alibrandi T., *Beni culturali e ambientali*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, p. 2.

²⁵ Cassese S., *op. ult. cit.*, p. 177.

²⁶ Art. 1 L. 1497/39: “Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi, che non contemplate dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze., in Torregrossa G., *op. ult. cit.*, p. 275.

speciali del primo decennio dell'era fascista.

La protezione assicurata alle bellezze naturali dalla legislazione precostituzionale, oggi esplicitamente abrogata ex art. 166 d. lgs. 25 ottobre 1999, n. 490, non era esaustiva²⁷. Presupposto necessario ed indefettibile per la tutela delle cose in oggetto era la dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale era contenuta in un decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, il quale istituiva speciali commissioni provinciali predisposte affinché venissero redatti appositi elenchi delle bellezze panoramiche.

Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di bene culturale, fu sicuramente la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione Beni Culturali. Il mutamento, attuato a livello europeo dalla Convenzione dell'Aia, risale, nel nostro ordinamento, al 1967, quando vennero pubblicati gli atti di una Commissione parlamentare chiamata, dal nome del suo presidente, "Commissione Franceschini" (istituita con legge n. 310/64), che per prima propose la sostituzione al termine "antichità e belle arti" di quello "beni culturali", definendo questi ultimi come "testimonianze materiali aventi valore di civiltà". Come la nozione di "bene culturale" si è venuta evolvendo da quella di "cosa d'arte" o di "antichità e belle arti", così quella di bene architettonico si è venuta evolvendo da quella di "monumento".

Nel corso degli anni si è passati alla nozione di bene diffuso, che riconosce valore anche all'architettura cosiddetta minore, ai legami tra i singoli beni architettonici e ai contesti.

Questa nuova concezione di bene architettonico si è venuta formando di pari passo con una visione della storia non più in senso idealistico, come riferimento ai soli eventi cruciali, ma intesa in modo più articolato, aperto

²⁷ Per completezza di analisi si vedano, ad esempio, la legge 20 giugno 1935, n. 1251 sulla costituzione dell'Ente Autonomo del Monte di Portofino, la legge 22 luglio 1939, n. 1450 (mod. con legge 6 giugno 1952, n. 678) sulla istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola di Ischia, ed altri provvedimenti legislativi la cui rassegna dettagliata è argomentata in Pasini, *La tutela delle bellezze naturali*, pp. 18 ss.

allo studio della società nel suo complesso e attenta anche agli aspetti della cultura materiale. Di questa nuova concezione ampliata si trovano molti riferimenti negli atti della Commissione Franceschini. All'architettura minore è, ad esempio, dedicato un capitolo dell'indagine sui beni monumentali e ambientali, dove si richiama l'importanza degli edifici, anche umili ma comunque storici, che circondano le architetture monumentali; ne consegue una implicita ammissione di valore dei contesti e delle relazioni storicizzate tra le parti. Con il D.L. del 14 dicembre 1974 (poi convertito con la L. n.5 del 29 gennaio 1975) si istituisce il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente. A tale Ministero vengono conferite le competenze di tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale del Paese e ad esso vengono devolute le attribuzioni spettanti il Ministero della pubblica Istruzione per le attività e le belle arti, per le accademie, le biblioteche e per la diffusione della cultura, nonché quelle per la sicurezza del patrimonio nazionale.

Il periodo successivo è stato caratterizzato da una lunga stasi normativa, interrotta unicamente dalla delega nel 1977 alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di individuazione, tutela e sanzioni, e più tardi dalla legge n. 431 del 1985 (L. "Galasso"). Questa legge ha inserito l'interesse ambientale, allargando la griglia dei beni sottoposti a tutela e ha rafforzato la proiezione territoriale della disciplina attribuendo poteri maggiori alle Regioni, obbligandole a dotarsi di una pianificazione che riconoscesse, al di là del modello in concreto prescelto, la specifica considerazione dei valori paesaggistici.

La legge n. 431 del 1985 ha notevolmente integrato il testo legislativo di riferimento in materia di paesaggio (L. 1497/39) introducendo delle innovazioni fondamentali. Ispirandosi a criteri integrati ed estensivi della tutela del paesaggio, la legge Galasso ha esteso il vincolo paesaggistico ad intere tipologie di aree del territorio individuate *ex lege* ed ha rafforzato l'istituto della pianificazione paesistica. Pur avendo potenziato i vincoli, tale legge ha sancito l'obbligo per le regioni di redigere il piano territoriale paesistico o il piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistico ambientali (art. 1-bis). Il definitivo ingresso della

pianificazione territoriale nella tutela del paesaggio, seppur ricondotta ad aree e beni vincolati, ha segnato la fine di un approccio unicamente vincolistico; motivo per cui la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge n. 431/85 si è discostata “*nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore*” (sentenza 27 giugno 1986 n. 151).

Il coordinamento delle due leggi fondamentali in materia di beni culturali e di paesaggio, la legge n. 1497 del 1939 e la legge n. 431 del 1985, è stato l'elemento caratterizzante del riordino generale della legislazione paesaggistica, avvenuto con l'emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999). Il Testo Unico ha assunto una valenza compilativa e chiarificatrice, senza introdurre innovazioni significative della normativa previgente.

Il D.lgs. n.490 del 1999, non ha innovato il panorama normativo, limitandosi a riunire discipline per l'innanzi contenute in più atti normativi. L'operazione, “*improntata al nobile scopo di ricondurre ad unità sistematica una materia cresciuta su radici storico – sociali eterogenee, in vero ha scontato la pretesa di coagulare discipline che riflettono impostazioni non sempre conciliabili*”²⁸.

Nel decreto legislativo n.112 del 1998 (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta “legge Bassanini”), capo V, intitolato “Beni e attività culturali”, per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art. 148 “Definizioni”, comma 1, lettera a): “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”. Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di “beni ambientali”, “tutela”, “gestione”, “valorizzazione” e “attività culturali”. Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di “bene culturale”, che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici. Con il decreto legislativo n.368 del 1998, sempre in attuazione della medesima legge, veniva inoltre istituito il “Ministero dei Beni e delle Attività

²⁸ In G. F. Cartei (a cura di), *Convezione Europea del Paesaggio e governo del territorio*, Ed. Il mulino, Bologna, 2007.

Culturali”, al quale erano devolute le attribuzioni del precedente “Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge n.352 del 1997 (“Disposizioni sui beni culturali”) delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Il D. Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 in 166 articoli ricomprende, cercando di mantenere una certa coordinazione, tutta la precedente legislazione nazionale nonché il recepimento delle Convenzioni internazionali e dei Regolamenti e delle Direttive della Comunità Europea. Le previsioni inserite nella L. 1089/39 sono ancora il nucleo centrale del Testo Unico che oltre alla tutela prevede finalità di valorizzazione dei beni culturali, secondo le mutate esigenze dei tempi.

1.3.2 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

La materia dei beni culturali e del paesaggio è oggi fondamentale inserita nel testo approvato con D.Lgs. n. 42/2004, che reca la denominazione “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il termine “*codice*” non è scelto a caso. Dall’età napoleonica in poi, questo termine è entrato nella nomenclatura legislativa europea, per indicare un testo di legge, da un lato stabile, dall’altro esaustivo. In teoria, il “*Codice*” dovrebbe esaurire tutta la materia trattata. Questo non è il caso del Codice dei Beni Culturali. Infatti, innanzitutto l’art. 117/2 lett. s) della Costituzione, contemplando le materie di esclusiva competenza legislativa nazionale, parla, dopo la modifica introdotta con la Legge Costituzionale n. 3/01, di “tutela dei beni culturali”. Ma il successivo III co., parlando di legislazione concorrente Stato-regione, include la “valorizzazione” dei beni culturali.

La distinzione tra tutela e valorizzazione non appare semplice, fonda un’imponente produzione normativa regionale, che i compilatori del codice non hanno preso in considerazione, anche perché tale produzione è per sua natura volubilmente mutevole.

Viceversa, i compilatori hanno rintracciato, pubblicato ed organizzato tutta l’imponente normativa extra codicistica che tuttora disciplina la materia dei beni culturali, ivi comprese le principali fonti secondarie. In particolare, formano oggetto di questa disciplina extra codicistica le norme che disciplinano le strutture pubbliche preposte alla tutela (Ministero, istituzioni culturali, biblioteche, archivi, musei); alcune disposizioni settoriali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio; la normativa fiscale e finanziaria; la normativa sui parchi, sulle aree marine.

Inoltre, sono di necessità escluse dal Codice del 2004, ma sono presenti in questa privata raccolta, le convenzioni internazionali, sempre più numerose, in materia di tutela, soprattutto quelle volte a disciplinare il recupero ai paesi di origine dei beni culturali che ivi siano stati illegittimamente trafugati.

Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l’art. 9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti. E' con il D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004, su delega del Parlamento intervenuta con L. 137/2002 (art.10) avente ad oggetto la riorganizzazione, il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, che nasce il Codice Urbani, ossia la prima esperienza codicistica nella materia che il nostro ordinamento abbia mai visto. In particolare, questo Codice dei beni culturali e del paesaggio è suddiviso in 5 parti e 184 articoli, abrogando il precedente T.U. del 1999 e si prefigge di ottenere:

- il pieno recupero del paesaggio nell'ambito del "patrimonio culturale", del quale oggi costituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali del nostro Paese;
- il fondamentale riconoscimento del carattere rigorosamente unitario della tutela dell'intero patrimonio storico-artistico e paesaggistico²⁹;
- l'enucleazione, finalmente caratterizzata in modo compiuto, sia sotto il profilo formale che funzionale, di un apposito demanio culturale nell'ambito del più ampio patrimonio pubblico, al quale sono ascritti tutti quei beni la cui piena salvaguardia ne richiede il mantenimento nella sfera della proprietà pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale che sia) così come imposto dall'interesse della comunità;
- l'autentica svolta che porterà la pianificazione in materia urbanistica ad avere d'ora in avanti un carattere rigorosamente subordinato

²⁹ Come previsto dalla Costituzione della Repubblica, sia nell'art.9 sia nel nuovo Titolo V, agli articoli 117 e 118.

rispetto alla pianificazione in materia paesaggistica, di fronte alla quale la prima dovrà essere sempre pienamente compatibile.

La materia non viene stravolta rispetto alla legislazione precedente; il Codice appare nel solco della tradizione ormai più che secolare dei beni culturali, consistendo in dichiarazioni di interesse pubblico, limiti all'esportazione, prelazioni, disciplina dell'uso dei beni. Le innovazioni riguardano le garanzie procedurali sia per i privati sia per i rapporti tra Stato e Regioni.

La trama è strutturata in: disposizioni generali; beni culturali e loro tutela; valorizzazione dei beni culturali; beni paesaggistici; sanzioni.

I principi del Codice fanno riferimento a due grandi gruppi: rapporti tra pubblico e privato e distribuzione di funzioni tra Stato e Regioni. Per il primo gruppo si può dire che: *“lo Stato estende il suo controllo mentre limita la sua gestione”*, riconoscendo validità, dunque, a forme di gestione indiretta attraverso i privati, la promozione di attività di studio e di ricerca, le sponsorizzazioni e gli accordi con le fondazioni private. Sul piano, invece, dei rapporti tra Stato e Regioni, il Codice segue la riforma del Titolo V della Costituzione, contemplando per la tutela l'attività legislativa dello Stato (art. 117 della Costituzione, 2° c., lett. s), sia pur con forme di intesa e cooperazione (art. 118 della Costituzione, 3° c.) con le Regioni e gli enti locali.

La valorizzazione, invece, è affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, ma secondo il regime proprietario, per cui sui beni di proprietà dello Stato sarà lo Stato a dettar le norme sulla valorizzazione e viceversa.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha distinto l'attività di tutela da quella di valorizzazione, cosa che, dal punto di vista scientifico, non appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi problemi. Soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa funzione di tutela, sottraendole quell'insieme di attività che della tutela stessa rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento collettivo. Il codice, quindi, ha avuto l'arduo compito di ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E' stata ricercata una soluzione equilibrata

prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, Regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela, si è tenuto conto della necessità di assicurare sull'intero territorio nazionale un'azione il più possibile coerente e rispondente ad una logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore così delicato, frammentazioni e disparità. Pertanto, si è ritenuto prevalente, nell'ambito dei principi guida fissati ai commi primo e terzo dell'art. 118 Cost., il principio della unitarietà dell'azione amministrativa; ad esso si è improntato il criterio di attribuzione delle funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Si è pertanto individuato nel Ministero il titolare "naturale" delle funzioni sopradette, prevedendo tuttavia la possibilità che il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attività, in primis alle regioni e in via subordinata anche agli enti locali, quando ciò risponda ad una più puntuale ed opportuna applicazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Di pari passo sono state meglio definite le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione", dando loro un contenuto chiaro e rigoroso e precisando in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima. Si è comunque ritenuto di confermare in capo alle regioni a statuto ordinario l'ambito oggettivo delle attribuzioni ad esse precedentemente conferite in via di delega, concernente quella parte dei c.d. "beni librari".

In relazione a tali beni, tuttavia, queste competenze risultano assai più estese rispetto al precedente assetto, in quanto abbracciano l'intera gamma dei compiti ascrivibili alle funzioni di tutela. Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal

Codice; mentre per lo svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività.

Relativamente ai beni culturali di proprietà privata, con il codice si è colta l'occasione per prevedere una forma di "giustiziabilità" interna della dichiarazione di interesse culturale. Lo strumento del ricorso amministrativo consente all'Amministrazione di riappropriarsi di una funzione di controllo di merito sui propri provvedimenti. In tal modo, si è offerta ai destinatari di un provvedimento di dichiarazione l'opportunità di far emergere elementi nuovi o non sufficientemente valutati o per far rilevare eventuali vizi dell'atto, soprattutto sotto il profilo tecnico.

Il codice ha preso spunto dalla possibilità di affidare beni archivistici in temporanea custodia all'Amministrazione, al fine di estenderla ad ogni tipologia di bene culturale. Constatato che lo strumento del deposito non è del tutto idoneo allo scopo, si è ritenuto che per l'affidamento di beni culturali privati a strutture museali statali, fosse più adatto l'istituto civilistico del comodato. L'istituto appare di notevole appeal per i privati proprietari, dal momento che li solleva, per un periodo di tempo non limitatissimo, da ogni onere di custodia e restauro del bene.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (in particolare il comma 1 dell'art. 2) ha riconosciuto i beni paesaggistici come parte del patrimonio culturale superando la vecchia dicotomia che vedeva da un lato i beni culturali e dall'altro i beni paesaggistici e ambientali. Il testo di legge ha così recepito i nuovi orientamenti che distinguono il concetto di paesaggio e quello di ambiente, il primo considerato come risultante dell'opera dell'uomo e degli agenti naturali sul territorio, il secondo come sistema degli elementi fisico-chimici fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici.

Il Codice prevede che i piani paesaggistici ripartiscano il territorio regionale in ambiti paesaggistici, per ciascuno dei quali vengano definiti specifiche prescrizioni e previsioni. In tal senso le azioni di salvaguardia e/o valorizzazione e le strategie per il paesaggio sarebbero estese all'intero territorio con un trattamento giuridico uniforme per il paesaggio. Tuttavia il Codice pone

specifiche esigenze di salvaguardia nei confronti dei beni paesaggistici, cioè gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39 e L.431/85), quali vanno aggiunti quelli tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dei piani paesaggistici, ai sensi dell'Articolo 134, comma 1, lettera c . Oltre a tali misure di salvaguardia per singoli beni, il Codice richiede per ciascun ambito paesaggistico l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili (art. 135). Al di là delle questioni e dell'effettiva efficacia di azioni sul paesaggio che possono derivare dall'esistenza di due regimi giuridici (beni paesaggistici e paesaggi restanti) e di *“due diverse filosofie di politica del paesaggio”* (Gambino, 2006), si ritiene che la definizione di prescrizioni generali ed operative (art. 143) che individuino linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili debba, a causa del carattere estensivo, confrontarsi con i diversi livelli di pianificazione paesaggistica e urbanistico-territoriale. Da un punto di vista generale, il Codice consente comunque di definire azioni diversificate sia per i paesaggi di particolare valore sia per la rimanente parte di territorio.

Il differente orientamento riguardante il tema del paesaggio, all'interno del Codice, sarebbe ravvisabile già dalla differente denominazione del Codice e della sua Parte terza. Infatti, mentre il Codice è denominato *“dei beni culturali e del paesaggio”*, la Parte terza del Codice è intitolata *“Beni paesaggistici”*. Il forte retaggio di una considerazione del paesaggio legata all'eccellenza o al valore particolare è individuabile anche all'Articolo 2 del Codice: *“Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”*. Aldilà dei vincoli previsti con riferimento a questi beni, la pianificazione paesaggistica, di cui agli artt. 135 e 143 del Codice, rappresenta l'unico strumento pubblico che permette di prendersi cura dell'intera dimensione paesaggistica del territorio. Tuttavia l'eccessiva attenzione del Codice per i beni d'eccellenza, fortemente espressiva della volontà di tutelare quasi esclusivamente i beni e le aree ai quali è riconosciuto un particolare valore, appare in contrasto con i principi della Convenzione. In tal senso si condivide l'opinione secondo cui *“Staccare i monumenti o le “bellezze naturali” dal variegato mosaico di paesaggi umanizzati (...) significa ignorare le ragioni profonde che stanno alla base*

dell'attuale domanda di qualità, il ruolo dei valori identitari e il radicamento territoriale delle culture locali, il rapporto costitutivo che lega la gente ai luoghi. Evitare questa spaccatura (...) non vuol dire che si debba (...) negare il valore dei paesaggi eccezionali (...). Al contrario, allargare l'attenzione all'intero territorio è la strada obbligata per cogliere le differenze, diversificare l'azione di tutela, rispondere diversamente, nelle diverse situazioni, alla domanda di qualità”.

La definizione di paesaggio contenuta nel Codice, nonostante rappresenti una novità nella legislazione italiana, risente della spaccatura sopra descritta, mostrando elementi di incompatibilità con la definizione di paesaggio dettata dalla Convenzione.

Il 2 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri ha dato il “via libera” a due decreti legislativi aventi ad oggetto le disposizioni correttive ed integrative del Codice relative sia al terreno dei beni culturali sia a quello del paesaggio.

D.Lgs n. 156/2006 e D.Lgs n. 157/2006

Si è trattato di un ampio lavoro di coordinamento e di inserimento delle disposizioni che sono state adottate nel corso dei due anni successivi all'emanazione del Codice e di alcune necessarie correzioni al dettato legislativo, evidenziate dalle prime applicazioni delle norme codicistiche.

In definitiva, si è trattato di un compito necessario da realizzare, vista anche la cadenza temporale prevista dall'art. 10, comma 4 della l. n. 137/2002, fissata in due anni dall'entrata in vigore del Codice³⁰, per poter effettuare correzioni ed integrazioni alla norma originaria.

In linea generale, non è possibile esimersi dall'osservazione che le nuove disposizioni, correttive ed integrative, non nascono in un'ottica di condivisione tra Stato e Regioni, quanto alle disposizioni contenute nella Parte Terza, dedicata ai beni paesaggistici. Nella procedura prevista dall'art. 10, comma 3 della legge delegata, la n. 137/2002, risulta indispensabile acquisire i pareri della Conferenza Unificata Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Consiglio di Stato³¹, pur essendo prevista

³⁰ Recentemente, la cadenza temporale prevista dall'art. 10, comma 4 è stata ampliata e portata da due a quattro anni. Cfr. art. 1, comma 3 della L. 23 febbraio 2006, n. 51.

³¹ Pur essendo previsto non vi è stata espressione del parere del Consiglio di Stato né per il d. lgs. n. 42/2004 né per gli attuali decreti integrativi e correttivi.

l'ipotesi di adozione del decreto legislativo in caso di mancata espressione di uno dei pareri entro un dato termine dalla richiesta. Il parere della Conferenza unificata è stato negativo in riferimento alla parte terza dedicata ai beni paesaggistici. Questo dato rappresenta indubbiamente un elemento non positivo di valutazione in quanto, a prescindere dalle motivazioni del dissenso tra Stato e Regioni segna inevitabilmente l'apertura di una nuova stagione di conflitti che sfoceranno in una serie di contenziosi tra Stato e regioni, per la determinazione delle rispettive attribuzioni in tema di paesaggio, con ovvi motivi di incertezza e confusione sul piano applicativo.

Affrontando nel dettaglio le novità più significative, si deve procedere dalle disposizioni della Parte prima, relativa alle disposizioni generali. L'art. 5, in particolare, è stato corretto con l'intento di chiarire la consistenza ed i limiti del conferimento alle regioni delle funzioni di tutela dei cc.dd. beni librari, riservando alla competenza statale il potere di revisione delle notificazioni adottate con provvedimento del Ministero. Interessante appare il tentativo di coniugare la nozione di valorizzazione anche con riferimento ai beni paesaggistici, includendovi sia il recupero che la riqualificazione delle aree³². Con riferimento alla Parte Seconda, dedicata ai beni culturali, si registrano alcune modifiche importanti. L'art. 10, riferito espressamente ai beni culturali, è fatto oggetto di modifiche al comma 3 lett. e) e al comma 4, lett. b; in entrambi i casi si accoglie un'esigenza sentita nel settore del collezionismo, verificando o accertando, in via generale, la valenza culturale delle collezioni attraverso la rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica e, in via specifica, per l'interesse numismatico, facendo riferimento alla rarità e pregio delle cose, giudicati in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione. Di rilievo la modifica del comma 10 dell'art. 12, dedicato alla verifica dell'interesse culturale.

In questo caso, si assiste ad una piccola rivoluzione dell'impostazione che era stata data a questo procedimento dal Codice. Infatti, nell'ultimo comma dell'art. 12 era stato inserito un deciso richiamo alle disposizioni contenute nel D.L. n. 269/2003, che aveva introdotto tra l'altro il c.d. silenzio-assenso nel

³² Vedi art. 6 del Codice.

procedimento de quo. In sostanza, si tratta di una sorta di silenzio significativo da parte della pubblica amministrazione che nel caso specifico si è colorato di valenze negative, legate al mancato effettivo accertamento della sussistenza dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico³³.

L'introduzione della norma contenente il principio generale in base al quale il c.d. meccanismo del silenzio-assenso non può essere applicato “...agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico...”³⁴, ha permesso al legislatore di espungere il riferimento implicito al silenzio-assenso contenuto nel comma 10 dell'art. 12, disponendo soltanto la durata procedimentale fissata in 120 giorni³⁵ e configurandosi l'eventuale silenzio dell'Amministrazione come silenzio-inadempimento.

Di rilievo anche le norme dedicate alla conservazione ed, in particolare, alla figura del restauratore di beni culturali in riferimento alla formazione professionale. In particolare, l'art. 29 prevede il regime ordinario di acquisizione della qualifica professionale di restauratore, che potrà avvenire solo in base alla disciplina contenuta nei decreti attuativi previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo in commento³⁶. In attesa della loro adozione, l'art. 182, a cui si rinvia per un'attenta lettura, pone una disciplina transitoria che individua dettagliatamente chi siano i soggetti che acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali.

Un dato confortante è segnato dalla reintroduzione nel sistema dell'autorizzazione da parte del Ministero per i beni culturali dati in concessione d'uso da parte di Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali. La norma, già presente nel D.P.R. n. 283/2000, era stata espunta dal sistema del Codice con chiari problemi applicativi in merito alle concessioni di beni culturali date da

³³ Cfr., ex multis, Sciullo, La verifica dell'interesse culturale (art. 12), in *Aedon* 1/2004; M. S. Palieri, Patrimonio SOS – La grande svendita del tesoro degli italiani, Roma, 2004; M. Torsello, *Silenzio-assenso? No problem*, in *Il Sole 24 ore*, 8 febbraio 2004.

³⁴ Così l'art. 3, comma 6-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, di modifica alla legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo.

³⁵ Secondo i principi di ordine generale – così come confermato anche da alcune disposizioni contenute ad esempio nel DM 25 gennaio 2005 e nel DM 28 febbraio 2005 – l'eventuale silenzio dell'Amministrazione verrà a configurarsi come *silenzio-inadempimento*, con il possibile ricorso al giudice ai sensi della l. 1034 del 1971.

³⁶ I decreti attuativi sono ormai in fase conclusiva di elaborazione e pertanto pronti per instaurare il regime *ordinario* di formazione per i restauratori.

soggetti pubblici. Una modifica che è già fonte di discussioni e polemiche e che in questa sede è appena il caso di segnalare, rinviando ad un'apposita trattazione l'individuazione dei termini del contrasto, è quella relativa all'art. 115 del Codice. Si opta, a grandi linee, per una ancor più accentuata attività di valorizzazione del bene culturale attraverso forme di gestione diretta ed indiretta. Queste ultime attraverso “...concessioni a terzi [...] anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui beni pervengono [...] mediante procedure di evidenza pubblica...”.

La scelta operata dal legislatore nel caso de quo – attraverso anche la realizzazione di forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati (art. 112) – sembra decisamente orientata verso una massiccia utilizzazione del bene culturale ai fini di una maggiore valorizzazione, anche “economica”, capace di attivare ed organizzare strutture sempre più efficienti tra soggetti pubblici e privati.

Per quanto riguarda le modifiche alla Parte Terza, riferite ai beni paesaggistici, come si è già osservato all'inizio del presente contributo, esse si vengono a realizzare in un contesto di mancata condivisione di scelte tra Stato e Regioni. Il Consiglio dei Ministri del 2 marzo ha deciso di adottare due diversi decreti legislativi, uno per i beni culturali, l'altro per i beni paesaggistici. Di queste ultime modifiche sembra ancora prematuro poterne trattare, vista la loro genesi. Si può in ogni caso fare riferimento alla nota dell'Ufficio Legislativo del MiBAC del 26 gennaio 2006, per individuare alcune delle novità maggiormente rilevanti. La prima è relativa ad una maggior razionalizzazione e previsione di termini certi per il procedimento di vincolo (rectius, procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) . Ad esempio, l'art. 138 prevede un nuovo comma – il 3 – in base al quale la Commissione delibera entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa ed in assenza di tale delibera nel termine indicato, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è formulata in via principale dall'organo richiedente, entro i successivi 30 giorni. Ulteriori riduzioni di termini si hanno ad esempio per la proposta di eventuali osservazioni – termine da 60 a 30 giorni – e per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La seconda, è diretta ad individuare un indirizzo generale

per le Regioni per orientare l'eventuale delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria paesaggistica verso specifici livelli³⁷.

Altre novità riguardano la previsione, in via transitoria, del carattere vincolante del parere della Soprintendenza fino all'adeguamento congiunto del piano paesaggistico alle prescrizioni del Codice ed, infine, una razionalizzazione del sistema sanzionatorio, a causa e per effetto della l. n. 308/2004.

Sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 due decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le modifiche riguardano sia la parte Beni culturali sia la parte Paesaggio.

D. Lgs n. 62 e D.Lgs n. 63 del 26 marzo 2008

Il primo decreto legislativo, che riguarda i beni culturali, interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il secondo decreto, che riguarda il paesaggio, innova in materia di nozione, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche. In allegato alla notizia è fornito il testo di entrambi e decreti approvati dal Consiglio dei Ministri.

³⁷ Art. 146, comma 3: le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province, o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.3.3 La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

Nella sua qualità di trattato internazionale di natura vincolante per gli Stati che l'hanno sottoscritta e ratificata (le cosiddette Parti contraenti), la Convenzione³⁸ Europea del Paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 luglio del 2000 sulla base di un progetto elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa³⁹ (di seguito: il Congresso). A seguito della sua sottoscrizione e ratifica da parte di dieci Stati, la Convenzione è entrata in vigore, in questi Stati, il 1° marzo 2004. Sottoscritta e ratificata fino ad oggi da 16 Stati europei, la Convenzione è stata sottoscritta da altri 13, tra cui l'Italia.

Il ruolo dell'Italia all'interno dell'iter di elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio è risultato di primaria importanza.

La bozza definitiva della Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito CEP) è stata redatta alla fine del 1997⁴⁰, e l'Italia, dopo aver ospitato a Firenze, alla Villa medicea della Petraia, nell'aprile del '98, la Conferenza di consultazione intergovernativa sul progetto di Convenzione, il 20 ottobre 2000 ha accolto, sempre a Firenze, a Palazzo Vecchio, la Conferenza ministeriale di apertura alla firma della Convenzione.

A seguito della immediata sottoscrizione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali a Palazzo Vecchio nel 2000, l'adesione italiana si è fatta attendere: l'atto di ratifica ed esecuzione della Convenzione è costituito infatti dalla Legge n. 14 del 9 gennaio 2006. Ciò ha permesso l'entrata in vigore

³⁸ Il testo della Convenzione e la sua *Relazione esplicativa* qui presi in considerazione sono tratti dalla traduzione del testo ufficiale della Convenzione, in inglese e francese, predisposta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, Ufficio centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza ministeriale di apertura alla firma della Convenzione (Firenze, 20 ottobre 2000).

³⁹ Organo del Consiglio d'Europa creato nel 1994 in sostituzione della *Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa* (CPLRE). Il Congresso, oggi composto da 315 membri titolari e 315 membri supplenti, rappresenta gli enti locali e regionali dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa.

⁴⁰ La Convenzione europea del paesaggio, trattato internazionale adottato nel 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, rappresenta il primo strumento giuridico che tratta, in modo diretto e specifico il tema del paesaggio e la questione della sua qualità in ambito sovranazionale. Oltre a costituire un trattato giuridico di natura vincolante per gli Stati che vi aderiscono, la Convenzione concretizza un *disegno politico* riformatore dei rappresentanti delle comunità locali e regionali della quasi totalità del Continente europeo.

della Convenzione in Italia soltanto il 1° settembre dello stesso anno. La Convenzione è stata firmata da trentacinque Stati della Comunità Europea e ratificata da ventinove Stati. Si applica all'intero territorio degli Stati firmatari (articolo 2) e ha l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l'adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore. Oltre al Preambolo, la Convenzione si compone di 18 articoli ed è suddivisa in 4 capitoli. Questi capitoli comprendono le Disposizioni generali (I), i Provvedimenti nazionali (II), la Cooperazione europea (III) e le Clausole finali (IV). Il capitolo relativo alle Disposizioni generali riguarda le definizioni, il campo di applicazione e gli obiettivi; quello riguardante i Provvedimenti nazionali si riferisce alla ripartizione delle competenze, ai provvedimenti generali e alle misure specifiche. Il capitolo concernente la Cooperazione europea comprende le politiche ed i programmi internazionali, l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni, i paesaggi transfrontalieri ed il controllo dell'applicazione della Convenzione. L'ultimo capitolo contiene le clausole finali relative ai rapporti della Convenzione con gli altri strumenti giuridici, la firma, la ratifica, l'entrata in vigore, l'adesione, l'applicazione territoriale, la denuncia, gli emendamenti e le notifiche. L'innovazione principale della Convenzione è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull'idea che il paesaggio rappresenti un "bene", indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. È stata così affermata una distinzione tra il concetto di paesaggio ed i vari paesaggi che danno forma al territorio europeo. In altre parole, il paesaggio è stato riconosciuto dalla Convenzione alla stregua di una categoria concettuale da riconoscere e proteggere giuridicamente come tale. In questo senso, l'Articolo 5.a della Convenzione impegna le Parti contraenti a *"(...) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità"*.

Il confronto tra la disciplina giuridica relativa al paesaggio e quella relativa ad un altro importante elemento dell'ambiente può aiutare a capire la portata innovativa di questa impostazione concettuale: nessuno si è mai sognato

di dire che l'aria debba essere tutelata giuridicamente solo quando è perfettamente pura o che occorra farsi carico della qualità dell'aria in funzione del suo valore specifico. In effetti, le misure protettive dell'aria sono adottate soprattutto quando questa è inquinata o minacciata, e non solo quando è integra e totalmente pura. Per il paesaggio, purtroppo, questa saggezza, per lunghi anni, è mancata. Si è infatti detto e ripetuto (e c'è ancora chi si ostina a sostenere) che il paesaggio è giuridicamente tutelabile soltanto quando assume una valenza particolare o presenta un valore eccezionale; altrimenti non è paesaggio; e se non è paesaggio, non può essere tutelato e valorizzato come tale. La Convenzione ribalta questa concezione elitista e stabilisce una volta per tutte che il paesaggio, quale bene della collettività, va salvaguardato, gestito e/o progettato indipendentemente dal suo valore concreto.

Sul piano pratico, questo salto concettuale ha avuto una conseguenza molto importante. Grazie alla Convenzione è stato infatti finalmente accettato che, dato che il paesaggio deve essere considerato un bene indipendentemente dal suo valore, tutto il territorio è paesaggio. In altre parole, l'intero territorio europeo ha e deve avere una rilevanza paesaggistica. L'Articolo 2 della convenzione stabilisce in tal senso che *"(...) la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati"*.

Allo scopo di farsi carico dell'intera dimensione paesaggistica nazionale, le responsabilità, pubbliche e private, devono essere largamente condivise, e questo, sulla base di procedure democratiche, a partire dalle popolazioni direttamente interessate.

A questo riguardo, la Convenzione ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di proteggere e promuovere, innanzitutto, la relazione sensibile che le popolazioni stabiliscono con il proprio territorio, vale a dire la dimensione soggettiva dello stesso paesaggio. La Convenzione sottolinea così fin dal suo preambolo che *"Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione (...) [desiderano] soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un*

paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione” ma anche che “Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione, e la sua progettazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. In questo senso è forse oggi possibile cominciare a parlare di democratizzazione del paesaggio e di diritto al paesaggio.

L'importanza della componente soggettiva del concetto di paesaggio è affermata anche dalle disposizioni generali relative ai processi di sensibilizzazione delle popolazioni al bene paesaggio ed alla loro partecipazione alle decisioni pubbliche che lo riguardano (Articolo 5.c). A conferma definitiva dell'importanza della componente soggettiva del paesaggio, all'Articolo 1 dedicato alle definizioni, la Convenzione stabilisce che *“il paesaggio designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, e/o umani e dalle loro interrelazioni”.*

La questione della definizione del concetto di paesaggio merita secondo noi un commento specifico. Si sente spesso parlare di “paesaggio culturale”; questa definizione non è a nostro modo di vedere compatibile con il concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione; e questo non perché sia sbagliato parlare di “paesaggio culturale” – il paesaggio, infatti, come esperienza umana è sempre un fatto culturale – ma perché nella pratica amministrativa l'aggettivo “culturale” si presta ad interpretazioni fuorvianti. In una definizione, se non correttamente interpretato, quest'aggettivo rischia infatti di far attribuire un valore specifico aggiuntivo al sostantivo “paesaggio”, e questo indipendentemente dal dato reale; siffatta interpretazione potrebbe spingere a ritenere che se il paesaggio non è culturale, non è paesaggio. Nell'articolo della Convenzione relativo alle definizioni, l'aggettivo “culturale” è stato quindi volutamente evitato.

A livello mondiale, invece, il Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nel 1992, nel riferirsi al paesaggio, ha scelto l'espressione “paesaggio culturale”.

La concezione di paesaggio introdotta nella Convenzione del patrimonio

mondiale culturale e naturale dell'UNESCO appare così antitetica rispetto a quella introdotta nella Convenzione del Consiglio d'Europa. A questo riguardo, la Relazione esplicativa della Convenzione europea – paragrafo 78 – riferendosi alla relazione della Convenzione con altri strumenti giuridici, spiega le ragioni di questo apparente conflitto facendo apparire che i due trattati hanno vocazioni ben distinte, al pari delle due Organizzazioni internazionali sotto i cui auspici sono stati elaborati. Uno è a vocazione regionale, l'altro mondiale. La Convenzione dell'UNESCO non si riferisce infatti a tutti i paesaggi ma solo a quelli che hanno un valore universale eccezionale. Il suo principale obiettivo è quello di stabilire un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale. Gli obiettivi della Convenzione europea, come visto, sono diversi.

Dall'insieme di queste considerazioni, appare evidente che l'applicazione del nuovo concetto di paesaggio, al contempo olistico e sociale, su cui si fonda la Convenzione – coniugato all'importanza attribuita da quest'ultima alla componente soggettiva – nella realtà istituzionale degli Stati impone modelli particolari di ripartizione delle competenze. In questa prospettiva, l'Articolo 4 della Convenzione afferma che *“Ogni Parte applica la presente Convenzione (...) nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale (...)”*. Questo significa che nell'estendere il campo di applicazione all'intero territorio nazionale, la Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad una ripartizione delle competenze istituzionali, in materia di paesaggio, che avvicini il più possibile le decisioni pubbliche ai cittadini, rispettandone la loro volontà, così come espressa a livello locale. La Carta europea dell'autonomia locale⁴¹, riferendosi alla sussidiarietà, stabilisce che *“L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in maniera generale, incombere, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini. L'attribuzione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze d'efficacia e d'economia”*⁴² e che *“Per autonomia locale, si intende il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali*

⁴¹ Trattato internazionale del Consiglio d'Europa in vigore in Italia dal 1988.

⁴² Articolo 4.3 della Carta europea dell'autonomia locale.

di regolare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio delle proprie popolazioni, una parte importante degli affari pubblici"⁴³.

Facendo riferimento alla sussidiarietà ed all'autonomia locale, la Convenzione mira a far sì che la sua applicazione avvenga tenendo conto delle esigenze legate alla diversità che il paesaggio europeo esprime nelle variegata realtà locali che lo compongono, e questo nel rispetto dei principi costituzionali e dell'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato.

Allo scopo di determinare il livello istituzionale competente è necessario riferirsi al livello di pubblico interesse riconosciuto al paesaggio concretamente considerato. In altre parole, prima di intervenire su un paesaggio occorre stabilire qual è il suo grado di interesse collettivo; su questa base si potrà decidere qual è l'autorità istituzionalmente competente ad agire. Il confronto di due paesaggi molto diversi tra di loro, per non dire agli antipodi, può aiutare a capire come questo principio possa essere concretamente applicato: nel caso di un paesaggio relativo ad una zona di industrie dismesse, data la rilevanza esclusivamente locale della dimensione sua paesaggistica, l'autorità direttamente competente sarà probabilmente il comune nel cui territorio si trova l'area in questione.

Nel caso invece di un paesaggio composto essenzialmente da scavi archeologici, o monumenti naturali, rappresentativi di una cultura o di un'identità di rilevanza nazionale, europea se non addirittura mondiale, le autorità competenti saranno probabilmente quelle dello Stato (eventualmente in cooperazione con le autorità delle organizzazioni internazionali interessate). Considerato il fatto che i paesaggi a rilevanza nazionale, europea o mondiale sono, in termini assoluti, abbastanza limitati, in pratica, nella stragrande maggioranza dei casi, saranno i poteri locali ad essere istituzionalmente chiamati ad occuparsi di paesaggio, nel rispetto dei principi fissati, a livello europeo, dalla Convenzione e, a livello nazionale, dalle politiche, dalle leggi dello Stato e dai piani adottati dai singoli enti regionali nel quadro della propria legislazione o regolamentazione territoriale.

⁴³ Articolo 3.1 della Carta europea dell'autonomia locale.

L'apparente linearità di questo ragionamento non deve far dimenticare che, in realtà, in svariati Stati europei le esigenze pubbliche legate alla soddisfazione degli interessi paesaggistici entrano spesso in conflitto con altri interessi legati al territorio. Molte autorità territoriali, infatti, soprattutto a livello locale, sono ancora particolarmente esposte alle pressioni (che subiscono) da parte degli amministratori (in funzione dei loro interessi particolari) e talvolta non dispongono ancora di una maturità civica sufficiente per rigettare tali pressioni in nome dell'importanza sociale, politica ed economica di una risorsa delicata quale il paesaggio. Le conseguenze, almeno in Italia, sono sotto gli occhi di tutti.

Malgrado queste difficoltà, questa situazione non dovrebbe spingere le autorità centrali di nessuno Stato ad accentrare permanentemente le competenze istituzionali relative al paesaggio e tantomeno a farlo, unicamente o soprattutto, attraverso misure a carattere vincolistico. Lo Stato dovrebbe infatti poter continuare a contare su enti locali e regionali che, anche se sottomessi a forti pressioni territoriali, sono le autorità più vicine a coloro che vivono ed animano il paesaggio, e conseguentemente, almeno in linea di principio, quelle che possono meglio rispondere alle aspettative dei cittadini in questo ambito.

In questa prospettiva, pur riconoscendo che anche se, applicando il principio di sussidiarietà, una larga parte dei paesaggi italiani può essere più efficacemente salvaguardata, gestita o progettata sotto la responsabilità diretta delle autorità centrali dello Stato, sarebbe tuttavia irrealistico voler attribuire, in maniera permanente, la competenza in materia di paesaggio esclusivamente o principalmente a queste autorità. Ci sembra infatti che, come in molte altre zone del continente europeo, un gran numero di paesaggi italiani rappresenti un valore soprattutto per le popolazioni locali che ci vivono e che li frequentano; questi paesaggi – che la Convenzione chiamerebbe ordinari – esprimono un interesse, di certo pubblico, puramente locale, o, tutt'al più, regionale.

Se si accetta questa impostazione, nel riferirsi a questi paesaggi, l'intervento

delle autorità dello Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbe rivestire, di preferenza, un carattere sussidiario o sostitutivo, in ogni caso limitato nel tempo.

Coerentemente a questa visione, la Convenzione spinge le autorità dello Stato a responsabilizzare gli enti territoriali sul valore del paesaggio e, parallelamente, a sviluppare delle attività di sensibilizzazione delle popolazioni su questi stessi temi. Queste attività sono suscettibili di creare una domanda sociale di paesaggio (di qualità) di cui le autorità elette a livello locale e regionale dovranno necessariamente farsi direttamente carico se vorranno essere rielette.

Questo processo può innescare un circolo virtuoso atto a determinare l'insorgenza di una vera e propria coscienza paesaggistica diffusa, fondamento essenziale, secondo la Convenzione, di tutte le decisioni pubbliche relative al territorio.

Sarebbe quindi auspicabile di uscire il più presto possibile da situazioni, per così dire, di emergenza paesaggistica permanente che, in paesi come l'Italia, seppure il più delle volte totalmente comprensibili e giustificabili, tendono a radicare la generica convinzione che la maggioranza degli enti autonomi, siano questi locali o regionali, per definizione, non siano all'altezza dei compiti di tutela o valorizzazione loro affidati in materia di paesaggio.

Per questo, accettando l'impostazione concettuale della Convenzione, le autorità competenti dello Stato dovrebbero sforzarsi di far nascere – e laddove già esista, di stimolare ed incoraggiare – quella coscienza paesaggistica base e fondamento di qualsiasi azione territoriale pubblica che desideri mettere il paesaggio ai primi posti nella lista delle risorse nazionali sulle quali investire in vista del benessere e dello sviluppo generale della nazione. Molto spesso, questa coscienza è frutto di interessi economici ben precisi, nel senso che un buon numero di imprenditori, anche in Italia, ha già compreso che, in molti luoghi, il paesaggio – aldilà dei guadagni derivanti dalle rendite fondiari dirette e dalle attività turistiche che sfruttano le sue qualità intrinseche – costituisce di per sé una risorsa territoriale essenziale in vista della produzione di determinati beni ad alto valore aggiunto (di tipo agricolo-alimentare,

artigianale ed industriale) di cui altri (potenziali competitori) non dispongono e che non potranno mai copiare o ricreare artificialmente. Da questo punto di vista, il paesaggio può permettere straordinari vantaggi competitivi a coloro che, in maniera oculata e lungimirante, sapranno tutelarne e valorizzarlo quale risorsa territoriale propria⁴⁴.

Allo scopo di estendere la coscienza paesaggistica a tutti gli enti e comunità locali dei paesi interessati su scala continentale, la Convenzione obbliga gli Stati che la ratificano ad elaborare dei veri e propri programmi politici dedicati al paesaggio che comprendano, prima di tutto, attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione, destinate a responsabilizzare gli attori, siano questi pubblici o privati, che vivono e agiscono nei paesaggi oggetto di considerazione. L'estensione di questa coscienza dovrebbe anche permettere a certi Stati – tra cui l'Italia – seppure gradualmente, di passare dalla logica dei vincoli a quella della responsabilizzazione e della collaborazione nel quadro di una fiducia inter-istituzionale in grado di costituire una barriera permanente a fronte delle pressioni territoriali sopraccitate e capace di aiutare a superare le divergenze legate ai diversi orientamenti politici nell'interesse della collettività.

In questa prospettiva, il Consiglio d'Europa, ed in particolare, il suo Congresso – organismo, lo si ricorda, all'origine della Convenzione – ha considerato che, negli Stati interessati dalla Convenzione, è essenziale sviluppare fin d'ora una forte comunicazione inter-istituzionale tra le autorità centrali e le autorità territoriali competenti. Allo scopo di facilitare questa comunicazione, il Congresso ha recentemente proposto la creazione di una Rete europea di enti locali e regionali per l'applicazione della Convenzione⁴⁵.

Tale organismo che, in Italia, a seguito dell'iniziativa della Regione Campania, ha già ricevuto l'avallo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

⁴⁴ In questo campo, è significativo notare che nella sua recentissima Legge n. 1 del 3 gennaio 2005 sulle "Norme per il governo del territorio", (Bollettino ufficiale n. 2, del 12 gennaio 2005), Articolo 2.c, la *Regione Toscana* ha specificamente stabilito che il paesaggio costituisce una delle risorse essenziali del suo territorio.

⁴⁵ Risoluzione del Congresso 178 (2004), adottata in occasione della sua 11^a Sessione plenaria, Strasburgo, 27 maggio 2004.

Province autonome italiane⁴⁶, dovrebbe servire a motivare e sostenere, politicamente e scientificamente, gli enti locali e regionali chiamati ad applicare i principi della Convenzione a livello territoriale nei rispettivi Stati.

La Convenzione europea intende il paesaggio come *“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*. Il che equivale a dire che l’intero territorio nazionale, nei suoi vari ambiti, è “paesaggio”, nella accezione puramente geografica del termine, ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso, e delle sue diverse specificità, hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell’azione di fattori naturali ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni. Infatti, la formula adoperata in sede europea sancisce un punto di svolta nel modo di intendere il territorio in quanto “paesaggio”: esso, anche al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela per il loro particolare valore culturale, non è più una realtà indifferenziata, sfruttabile senza limiti, salvo quelli imposti dalle sole esigenze dello sviluppo economico, ma costituisce comunque un “bene” finito e consumabile, che richiede azioni di governo consapevoli “al fine di orientare e di armonizzare le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali” (art. 1, lett. e, della Convenzione). E non solo: le caratteristiche “paesaggistiche” di tali contesti, ancorché meno significative sotto il profilo culturale, vanno in ogni caso individuate, in quanto costituiscono un dato di conoscenza imprescindibile per le competenti autorità pubbliche, chiamate a definire, per tali contesti, gli “obiettivi di qualità paesaggistica” necessari a renderli compatibili con “le aspirazioni delle popolazioni” che in essi vivono, al conseguimento di una migliore qualità della vita (art. 1, lett. c, della Convenzione). Quindi, in tale ottica, tutte le aree territoriali vanno gestite in modo da armonizzarne le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali “in una prospettiva di sviluppo sostenibile” (art. 1, lett. e, della Convenzione).

⁴⁶ Decisione dell’11 novembre 2004.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si adegua in larga misura sul solco della tradizione giuridica nazionale (estetico/percettiva/vedutistica legata alla “Legge Bottai”).

Le analogie che, pur in alcune parti, caratterizzano i due testi, non testimoniano infatti un'identità di prospettiva di oggetto e di metodo. *“L'ubi consistam della Convenzione, infatti, è contenuto, ma non esaurito dal Codice che, anche nelle parti più vicine al testo convenzionale, resta comunque saldamente legato alla tradizione nazionale”*⁴⁷.

Sono diversi i principi meritevoli di costituire oggetto di riflessione espressi dalla CEP. Gli aspetti definatori contenuti nell'art. 1 si articolano in: la “Politica del paesaggio”, intesa quale formulazione di principi, strategie ed orientamenti preordinati all'adozione di misure finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio; gli “obiettivi di qualità paesaggistica”, intesi quale formulazione da parte delle autorità pubbliche delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; la “gestione dei paesaggi”, concepita quale insieme di azioni volte a garantire il governo del paesaggio (si sottolinea come il termine “paesaggio” nell'impianto globale della CEP è utilizzato come sostitutivo, integrativo e comprensivo dei termini “territorio” e “ambiente” in coerenza con la visione olistica del paesaggio stesso), al fine di ricondurre le trasformazioni provocate dai processi sociali, economici ed ambientali in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Anche la formula giuridica “più familiare” al contesto italiano, quale quella relativa alla pianificazione, in realtà risulta suscettibile di modificare, là dove assume le finalità di ripristino e di creazione di paesaggi, molti dei postulati su cui è cresciuta ed incardinata l'esperienza giuridica nazionale.

Tra i principi fondamentali destinati ad allargare ulteriormente il solco che divide il Codice e la Convenzione merita di richiamare la disposizione di cui

⁴⁷ In G. F. Cartei (a cura di), *Convenzione Europea del Paesaggio e governo del territorio*, Ed. Il mulino, Bologna.

all'art. 2, secondo cui la disciplina si applica *“a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”*⁴⁸.

⁴⁸ Testo ufficiale della Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000, traduzione del testo a cura di Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici.

Capitolo 2. Paesaggio e Beni Culturali

2.1 La nuova concezione di paesaggio nello scenario contemporaneo

2.1.1 Paesaggio come Bene Culturale

*“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.”*¹ Questa è la definizione pronunciata dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oggi al centro di un articolato e complesso dibattito che coinvolge dall’interno discipline differenti. Il paesaggio ha acquisito centralità e rilevanza al di fuori dei tradizionali canoni culturali delle materie proprie dell’architettura e dell’urbanistica, coinvolgendo molteplici settori del sapere contemporaneo.

La disciplina in materia di paesaggio arriva ai giorni nostri con questo assunto, ma in materia legislativa il concetto è particolarmente mutato rispetto a come nelle legislazioni precedenti l’abbiamo visto protagonista. La concezione di paesaggio muta, anche se propriamente non compare il termine paesaggio, ma quello di bellezza naturale, legato a caratteri di valore inteso come concezione di veduta, che definiscono esclusive e determinate porzioni di territorio, nate come concetto estetico e che per lungo tempo prima di valore ambientale, assume significato di purezza naturale.

Pertanto l’ultimo decennio risulta caratterizzato da un profondo rinnovamento metodologico che ha gradualmente oltrepassato le chiusure disciplinari e gli approcci specialistici, spesso tra loro non comunicanti, per indirizzarsi verso articolazioni e sguardi differenti, alimentando approcci disciplinari differenziati, corrispondenti alla natura olistica dell’oggetto, naturale e culturale, storico e immemorabile, estetico e geografico, ecologico e spirituale. Il nuovo pensiero sul paesaggio, oggi non più ad appannaggio esclusivo di scienze “dure” e di approcci esclusivamente umanistici, favorisce un pensiero unitario che infrange lo sterile specialismo e la settorialità del sapere, per

¹ Cap. I, art.1; in *Convenzione Europea del Paesaggio* (CEP) predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Firenze 20 Ottobre 2000.

conformarsi alla totalità di senso e di realtà integrate che esso rappresenta. Talerivisitazionedipensieroinnescaunaseriedivirtuosericadutechecoinvolgono variabili multiscalari e transdisciplinari, riconducibili ad aspetti di natura:

- *epistemologica*: tramite l'apertura ad una pluralità di prospettive, retoriche, e linguaggi che corrispondono alla multi-scalarità e alle diverse esperienzialità connesse al singolo territorio. Da una concezione "statica", che coincideva con un particolare ed "eccezionale" paesaggio definito e concluso in sé, si è passati ad una concezione "dinamica" del paesaggio, una sorta di *continuum* spazio-temporale in cui "tutto è paesaggio", comprendendo ambiti e territori degradati, in cui attivare processi complessi di riqualificazione, valorizzazione e tutela;
- *socio-culturale*: ciò implica una ridefinizione decisiva del significato del termine "paesaggio", che dal campo estetico - rappresentativo diviene espressione fisiognomica e culturale del luogo, manifestazione di culturalità e "luogo di vita delle popolazioni". In questa ricollocazione concettuale viene meno il persistente equivoco terminologico esistente tra "ambiente" (che concerne il discorso biologico dell'ecologia) e "paesaggio", costituito da un'interpretazione culturale di possibilità naturali in un dato luogo. Nella gestione del paesaggio emerge anche la questione della memoria culturale, destinata anch'essa ad un'attenzione sempre più significativa, tanto nell'indagine teorica, quanto nella consapevolezza delle comunità, che progressivamente tornano a scoprire che i luoghi, ancor prima dell'individuo, trattengono ricordi. Come ha mostrato efficacemente James Hillman², "*la memoria non è tanto e solo nelle nostre teste, ma è primariamente inscritta nel mondo*". Massimo Venturi Ferriolo ribadisce con forza l'importanza, nella percezione e nella valutazione della qualità di un paesaggio, della componente identitaria che scaturisce dalla "profondità" e dallo

² In J. Hillman, *Politica della bellezza*, Ed. Moretti&Vitali, Bergamo, 2002.

“spessore” della memoria³. Stabilità e riconoscibilità dell'identità dei luoghi e possibilità di riattivare forme di memoria che sostanziano identità personali e comunitarie, fino alle più ampie dimensioni culturali, costituiscono condizioni reciprocamente inscindibili;

- *politico-giuridica*: a partire dalla Convenzione Europea, parlare di paesaggio significa anche affrontare un inedito tema di *governance* e di esercizio democratico, in cui non solo il diritto dei cittadini a luoghi salutaris, significativi, armoniosi, ma anche la responsabilità verso di essi, come patrimonio spirituale, identitario, memoriale e conoscitivo da trasmettere incrementato a generazioni future, viene posta in primo piano come cita la Convenzione Europea del Paesaggio: *“riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”*⁴.
- *estetico-filosofica*: un'esteticità diffusa copre ogni singolo paesaggio e offre una rappresentazione visiva più o meno estesa, dove è leggibile la storia di una comunità. Questa realtà non è solo estetica, ma soprattutto etica, poiché è connessa all'azione, al progetto dell'individuo all'interno dell'ambiente e della comunità che lo comprendono. Di qui il valore “etico” del paesaggio che esprime le esigenze e le complessità sottese ai nuovi paradigmi culturali contemporanei;
- *progettuale*: attraverso approcci multi-disciplinari e multi-sistemici si ridefiniscono gli orizzonti progettuali relativi al governo e alla valorizzazione del paesaggio e del territorio. Tale progettualità innesta azioni tra loro integrate e interrelate, dotandosi di architetture

³ In M.Venturi Ferriolo, *Etiche del paesaggio. Il progetto del mondo umano*, Ed. Riuniti, Roma, 2002.

⁴ Cap. II, art. 5 In *Convenzione Europea del Paesaggio* (CEP) predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Firenze 20 Ottobre 2000.

tecnologiche avanzate e molteplici, in cui il paesaggio stesso diviene primo strumento di indagine ed interpretazione della realtà complessa al fine di applicare strategie di *governance*, dentro ad una logica di processualità circolare che consente continui feedback tra teoria e pratica.

In quest'ottica il paesaggio viene visto correttamente come paesaggio culturale (definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). I caratteri del paesaggio derivano “*dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni*”⁵, ed eminentemente culturali sono i valori di cui è portatore. Ciò significa senza dubbio che il paesaggio non può essere confuso con l'ambiente o con il territorio in quanto tale, essendo sempre costitutivo del paesaggio il modo in cui esso viene percepito da chi lo vive e lo osserva. Normato solo a partire dalla legge dell'11 giugno del 1922, n. 778, si passa alla legge del 29 giugno 1939, alle riforme della Commissione Parlamentare Franceschini e Papaldo, quando viene introdotta un'importante critica in seno alla quale il paesaggio viene sostanzialmente attratto in una visione culturale, in un nuovo concetto di bene culturale ambientale, risultante dalla fusione dei profili estetico-naturalistici con quelli storico-artistici dell'interazione della cultura dell'uomo sul territorio, nel quadro della più ampia nozione di testimonianza avente valore di civiltà.⁶

Successivamente l'introduzione di questi importanti capisaldi della legislazione, la nozione di paesaggio si arricchisce ulteriormente tramite la stipulazione firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 della Convenzione Europea del Paesaggio, entrata poi in vigore in Italia nel 2006, al cui comma 1, nel quale, oltre alla citazione della definizione di paesaggio, in precedenza scritta,

viene a costituirsi un primo passo per la sua attuazione, desumendone quale criterio orientativo fondante la relativa definizione e mutuandone la logica di

⁵ Capo I, art. 131, comma 1. In *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

⁶ In F. Franceschini, *Relazione della commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, in Riv. Trim. dir. Pubbl., Roma, 1966. La nozione è stata ripresa nell'articolo 148, comma 1, lettera b) del d.lg. 112 del 1998, ove si intendono per «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali.

fondo della pianificazione paesistica articolata nella individuazione dei valori paesistici, nella definizione degli obiettivi di tutela e nella esplicitazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle azioni di tutela.

A sancire e modificare la suddetta Convenzione viene pertanto a delinearsi un altro strumento, tutt'oggi il principale e di fondamentale importanza, ovvero il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio entrato in vigore nel 2004, successivamente visto e rivisitato nel 2006 e nel 2008. Abrogando gran parte delle leggi precedenti, il Codice ha proposto un'innovativa revisione della legislazione italiana in materia di paesaggio.

Tra i punti cardine della Convenzione, richiamati anche nel Codice, un aspetto importante lo ricopre l'aspetto identitario: *"Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali"*⁷. Il paesaggio è dunque considerato patrimonio culturale, globale e collettivo, alla cui fruizione tutti hanno diritto, poiché esso è uno degli elementi fondamentali che concorrono a definire la qualità della vita e quindi il benessere delle popolazioni e dei singoli. Appare pertanto imprescindibile perseguire la sua tutela e la sua valorizzazione, sia nel caso di opere che mirano alla conservazione o al restauro della sua identità, sia nel caso di interventi che provochino alterazioni e che, quindi, dovranno essere implicitamente qualificanti e mai lesivi della qualità del paesaggio stesso.

Il titolo stesso del Codice si riferisce espressamente al paesaggio, facendo intendere che l'attenzione non è esclusivamente ricondotta a beni di particolare valore estetico - culturale ma si estende all'intera dimensione paesaggistica nazionale compresi i paesaggi degradati, abbandonati e della quotidianità.

Il paesaggio come bene culturale, dunque perché culturale, oltre che naturale, ne è sempre l'origine; ed è bene culturale (particolarmente, si potrebbe dire, in un paese come l'Italia) perché costituisce non lo sfondo o la cornice, ma lo spazio essenziale di tante creazioni artistiche e assetti urbanistici.

Costruire e coltivare sono le azioni fondamentali e inscindibili attraverso le

⁷ Art.131, comma II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

quali l'uomo modella i luoghi che abita. L'esito di queste azioni è la formazione di un paesaggio espressione visibile e percepibile della vita di una comunità nel suo rapporto con una determinata porzione di natura. In quanto tale è manifestazione di una cultura, che esprime contemporaneamente rapporti tra società e natura, e rapporti intersoggettivi.

Il paesaggio come dimensione culturale⁸ esprime due tipi di significato:

- è espressione della cultura della società che lo abita o lo ha abitato. Costituisce la memoria artificiale di una civiltà, espressa nel complesso di segni impressi dall'uomo sul territorio;
- è un fenomeno di significazione e comunicazione. Tutto il territorio costituisce un sistema di segni che viene percepito dalle popolazioni.

Il paesaggio quindi, indipendentemente dall'essere abitato, è cultura, in cui anche la coscienza civica e la sensibilità culturale dell'intera popolazione sono coinvolte.

⁸ Il termine "paesaggio culturale" viene introdotto dal Conseil de L'Europe,(1997)

2.1.2 Paesaggi contemporanei: l'approccio integrato ed olistico

Oggi i ritmi e le modalità di abitare i territori sono in rapida trasformazione e incidono sulla costruzione del rapporto uomo/spazio, che si sviluppa in un arco temporale spesso ristretto e secondo un registro variabile di usi possibili. Tali condizioni inducono nel territorio contemporaneo una serie di trasformazioni che spingono la pianificazione a cercare percorsi innovativi.

Lo stesso territorio è "elemento di convergenza" di interessi e politiche che lo considerano sotto profili differenti (ambiente, paesaggio, rischio...) spesso in maniera disgiunta e settoriale.

Il paesaggio è più della somma delle parti, è più della sensibile comprensione, perché racconta ed esprime il visibile delle infinite concatenazioni che si instaurano tra elementi ed eventi, fino a rivelarsi in espressioni unitarie. Esprime una realtà etica appartenente alla vita dell'uomo ed a quel sistema complesso, specifico, che lo ha generato; ogni epoca ed ogni popolo ha prodotto culturalmente il proprio paesaggio.

Si rinnova così la sua definizione, che si arricchisce fino al punto da far proprio il concetto di patrimonio universale; si amplia aggiungendo un ulteriore valore: il valore dei luoghi di vita; valore sommo, determinato dallo svolgersi dell'esistenza delle popolazioni che hanno vissuto i loro territori, costruendo i loro luoghi e partecipando alla loro edificazione, con le semplici azioni quotidiane e con gli interventi speciali decisi dagli eventi storici, generando l'immenso patrimonio delle risorse identificative dei luoghi.

Inoltre, il paesaggio diventa elemento chiave per il benessere individuale e sociale, rappresenta il primo significativo riferimento per le politiche di governo del territorio e dei suoi strumenti progettuali; chiede un particolare impegno alle amministrazioni pubbliche per definire le strategie, gli orientamenti e le misure specifiche per la sua salvaguardia, gestione e pianificazione.

Senza essere totalmente consapevoli, viviamo in sistemi complessi caratterizzati da elementi più o meno significativi che definiscono località e caratterizzano i contesti territoriali. Il paesaggio è l'espressione visibile di questi spazi veri; non è la foto panoramica di visioni pittoriche prive di consistenza, valore e significato; esso è l'espressione tangibile di tutto

ciò che si è concretizzato sul territorio e che nel suo insieme costituisce il sistema complesso determinato dalle nostre scelte ed azioni, e che ci avvolge travolgendosi nelle sue trasformazioni, generate da ogni possibile combinazione tra elementi e fenomeni, in reciproco rapporto funzionale, così da costruire espressioni di unità organica. Tutto ciò che esiste, tutto, nella sua presenza, interferenza, evoluzione, costituisce il paesaggio.

In un contesto così segmentato i valori di identità e patrimonio sono richiamati da più discipline come elementi cardine ai quali ancorare processi di sviluppo. In particolare alcuni documenti sottolineano il ruolo che tali valori possono avere per la pianificazione territoriale, associandoli al concetto di paesaggio.

Il paesaggio si propone come una realtà polisemica che può essere interpretato come un sistema di segni materiali, sedimentatisi nel corso del tempo, oggi collegati da una molteplicità di nuove relazioni.

L'azione progettuale agendo su tali relazioni può rivalutare quelle "radici ancorate al passato" che hanno vitalità e significato nel presente. Può agire ponendo attenzione contemporaneamente al lascito della storia e al modo di costruire contesti contemporanei in un'ottica olistica, quale chiave di lettura e strumento di governo delle trasformazioni dei paesaggi. Risulta di fondamentale importanza pertanto, ai fini di ribadire l'ampiezza culturale della nozione di paesaggio, la necessità di un rinnovamento globale degli strumenti, delle tecnologie e delle metodologie, che operano in un ambito ad elevata complessità ed articolazione tematico - semantica, quali innovative chiavi di lettura su cui incardinare le azioni di trasformazione dei paesaggi.

Nella condivisa consapevolezza della necessità di una comprensione olistica della oggettiva polisemia del concetto di paesaggio, le sintesi dottrinarie più recenti approdano a una visione patrimoniale del paesaggio inteso come patrimonio di risorse identitarie di base storico-culturali, fisico naturalistiche e sociali - simboliche. Si afferma l'idea che il paesaggio – sul piano conoscitivo - descrittivo, non è passibile di una *reductio ad unum* semplicistica, ma assomma in sé, sempre e contestualmente, i caratteri identificativi storico-culturali, morfologico -naturalistici ed estetico - percettivi e i paesaggi, spesso

connotati come paesaggi della periferia e degradati ma comunque soggetti, secondo la CEP, a tutela e valorizzazione in quanto facenti parte a tutti gli effetti del patrimonio culturale quali fonti di identità culturale e materiale per le popolazioni che vivono un determinato territorio.

Si cerca pertanto di promuovere un'azione di sensibilizzazione e promozione di un approccio integrato ai paesaggi contemporanei, interpretati come bene culturale specchio di una civiltà, che può esprimerne appieno la complessità dei valori e delle dinamiche, attraverso l'utilizzo di tecnologie e progettualità innovative che possano scardinare i tradizionali processi di costruzione e gestione dei paesaggi stessi *“L'esigenza del rapporto con la natura e il paesaggio è oggi amplificata, diffusa, estesa a tutti gli oggetti afferenti al territorio: riflessione critica, questa, che induce a coinvolgere differenti figure imprenditoriali e a promuovere innovativi modelli di pensiero e di produzione, attraverso lo scatenarsi di nuove progettualità. I sistemi urbani, le architetture, le tecnologie adottate non perimetrano la loro essenza nell'atto costruttivo, bensì il loro modo di reagire o essere pianificati nel tempo costituisce il nuovo confine entro il quale contestualizzare l'artificio, dall'atto concettuale, attraverso il loro rapporto con l'ambiente, al fondersi con esso in modo conforme e culturalmente idoneo (...)”*⁹

Tramite un approccio di questo tipo la nozione olistica impone di estendere l'attenzione a tutti i paesaggi, anche quelli fatti di qualità minime o addirittura privi di qualità perché trasfigurati dalle pressioni dello sviluppo contemporaneo, non solo perché invita a considerare come un valore il mutamento, evitando soluzioni di arbitrario, quanto impossibile, congelamento delle forme tramandate dalla storia, ma anche, e soprattutto, perché pone l'accento sulle politiche, cioè sulle azioni, sugli attori e sulle risorse necessarie per preservare, mantenere o riqualificare i paesaggi esistenti. Non più solo vincoli (legati ad un'estetica “statica”, definita e conclusa in sé, rispetto ad una natura “oggettuale” e “monumentale” del paesaggio eccezionale), ma forme

⁹ E. Faroldi in E. Faroldi, D. Allegri, P. Chierici, M.P. Vettori, *Paesaggi Tecnologici. Gli stadi per il calcio: progettazione costruzione gestione di strutture multifunzionali integrate*, Ed. Maggioli, Rimini, 2007.

di gestione attiva ed integrata che coinvolgono i molteplici soggetti istituzionali che a vario titolo intervengono nella costruzione del paesaggio e che sono chiamati al dialogo e alla concertazione per coniugare con successo i modi dello sviluppo e progettualità innovative per il raggiungimento della qualità dei paesaggi.

2.2 Beni Culturali “minori”: elementi identitari del paesaggio contemporaneo

2.2.1 Storia ed evoluzione dell’infrastruttura stradale

Le origini dell’approccio italiano all’infrastruttura viaria, che avrà il suo sbocco più visibile e notevole proprio nel grande progetto delle autostrade, va cercato nella situazione preesistente. Per comprendere le ragioni che portarono l’Italia a sviluppare un piano originale e grandioso di viabilità, con risultati ben presto ammirati in tutta Europa, è necessario perciò un inquadramento storico.

Non si può certo parlare di una grande tradizione italiana per quanto riguarda le strade in epoca sette - ottocentesca: se si vuole ritrovare l’origine dell’“amore per le grandi strade” in Italia bisogna risalire all’antica Roma con le sue strade consolari, che hanno tracciato la direttrice tuttora esistente di tutta la rete stradale italiana. Fu nel medioevo che le strade cominciarono a non essere più battute, a deteriorarsi, a sparire inghiottite dalla vegetazione. Fenomeno non dovuto soltanto a un processo di decadenza generale e spopolamento dei territori ma a una logica difensiva razionale benché distruttiva. Nel Medioevo il meraviglioso ed efficiente sistema stradale messo a punto dai romani fu ridotto in pessime condizioni, derivato dal fatto che a quell’epoca la distruzione delle strade costituiva un valido mezzo di difesa contro le invasioni barbare che calavano dalle Alpi.

Tuttavia, per quanto riguarda la storia più recente, il dato di fatto è che l’Italia Unita si trovò di fronte a un panorama viario nel complesso abbastanza povero, e connotato da quegli squilibri fra Nord e Sud che ancor oggi continuano a far sentire il loro peso.

Ripercorrendo le origini della storia dell’infrastruttura viaria si accentua subito l’eredità lasciatoci dall’Italia preunitaria per la sua scarsa brillantezza in materia di dotazione e di manutenzione stradale. Erano pertanto necessarie nuove leggi che regolassero e indirizzassero la costruzione di nuove infrastrutture a partire da un sistema conoscitivo che permettesse, tramite lo studio del territorio, una migliore programmazione delle opere.

Infatti, dal 1860 al 1864 fu promossa e realizzata un’importante serie di studi



Bordighera. Una strada sterrata testimone delle condizioni delle strade dello Stato, 1870-1880



Asfaltatura di una strada statale, anni '50



Lavori di manutenzione stradale

sul territorio che rappresentò uno sforzo organico e inedito di documentare la situazione generale dell'Italia. Lo scopo era definire nei dettagli la situazione della viabilità nell'intera penisola, particolarmente per quanto riguardava il Sud, dove molte zone erano ancora del tutto isolate.

Successivamente con la legge del 20 marzo 1865 n. 2248 ci fu la prima e basilare classificazione delle strade in nazionali, provinciali, comunali e vicinali la cui competenza era affidata rispettivamente allo Stato, alle province e ai comuni e si cominciava a parlare dell'importanza dei collegamenti stradali nel quale le ferrovie rimanevano le più tutelate dall'ordinamento giuridico dell'epoca, tanto che si dovette attendere nel 1928, con l'istituzione dell'Aass, Azienda Autonoma Statale della Strada, l'abolizione dell'articolo 11 della legge del 20 marzo 1865, in cui si stabiliva che non poteva esserci strada nazionale tra due punti del territorio nazionale collegati da una linea ferroviaria, fatta eccezione per i tronchi appenninici e alpini. Il bilancio del nuovo Stato era comunque fortemente provato dalle spese sostenute nelle guerre conclusive del Risorgimento che, in quegli anni, ebbe gravi perdite.

Negli anni successivi, il problema della realizzazione di un sistema viario sufficientemente diffuso ed efficiente risultava di importanza secondaria rispetto a quello della rete ferroviaria, tanto che nel decennio successivo lo Stato diede agli enti locali il maggior peso possibile per la costruzione di nuove strade e la manutenzione di quelle esistenti, a tutto vantaggio degli interventi a favore delle ferrovie, considerate, appunto, di importanza prioritaria. Nel 1868 ci si rese conto, però, che le ferrovie, per alimentare i propri traffici, dipendevano dalla viabilità minore, per cui, data l'impossibilità degli enti locali a provvedere alle opere stradali, si rese necessario l'intervento, prima occasionale, poi sistematico, dello Stato nella viabilità comunale e in quella provinciale. La legge 30 agosto 1868 n. 4613 rese obbligatoria la costruzione, da parte dei comuni, di determinate strade di importanza rilevante nell'ambito comunale e intercomunale, ma stabilì che una parte dei fondi necessari doveva essere fornita da sussidi erogabili dallo Stato alle province date le scarse possibilità economiche di quest' ultime.

Nonostante i problemi la crescita della rete viaria aumentò tramite diversi

programmi di costruzioni. L'effettiva resa delle nuove strade risultò buona anche in confronto alle strade straniere. Tecnicamente, le nuove strade rispettavano in genere i seguenti standard: larghezza media di 7 metri, mai inferiore ai 5 metri (in corrispondenza di ponti o strettoie); pendenza massima del 5%, in casi particolari del 7%, e del 15% in montagna; pavimentazione in macadam. La manutenzione era affidata a lavoratori specializzati dipendenti dallo Stato, chiamati "cantonieri" e alloggiati in apposite case dislocate a intervalli regolari lungo le strade stesse, le "case cantoniere", ancor oggi elemento caratteristico del paesaggio italiano.

Con il XX secolo, il questione stradale cominciò a creare nuove esigenze anche dal punto di vista tecnico. Le crescenti esigenze socioeconomiche, le inedite caratteristiche dei mezzi di trasporto e la loro allargata diffusione resero necessario trasformare le sedi del traffico per renderle adeguate alle nuove realtà. C'era bisogno di un nuovo tipo di strade, da realizzare secondo canoni differenti dal passato. Le principali esigenze erano di ordine tecnico e comportavano la creazione di collegamenti più diretti, secondo tracciati razionali e agevoli, con leggere pendenze e curve a largo raggio, senza attraversamenti di centri abitati o incroci a livello, con sezioni di ampiezza sufficiente e pavimentazioni solide e di poca resistenza al rotolamento. Un altro problema era anche l'obsolescenza del macadam, un metodo di pavimentazione che pure, solo pochi decenni prima, veniva considerato estremamente utile e d'avanguardia. Esso era costituito da una pavimentazione di pietrisco, costipato mediante rollatura e amalgamato col suo stesso detrito. Il macadam, che pavimentava tutta la rete stradale italiana, fu posto in crisi dall'avvento del trasporto automobilistico. Il traffico di automobili creò infatti gravi ostacoli a tutto il sistema di manutenzione delle strade, le quali "accusarono un eccessivo logorio delle massicciate con la conseguente formazione di buche profonde e pericolose se non riparate in tempo. A ciò bisogna aggiungere il grave disagio provocato dal sollevamento della polvere originato dall'aumentata velocità di traslazione dei veicoli a motore". Si iniziò dunque una ripavimentazione delle strade con il catrame, che in Italia venne usato per la prima volta nel 1900. Lo sviluppo della rete

infrastrutturale italiana, che doveva sfociare nel progetto delle autostrade, risponde dunque prima di tutto a una logica di razionalizzazione dei trasporti e degli spostamenti.

Con la ripresa economica dei primi anni del dopoguerra, sull'onda di un rinnovato sviluppo economico, prese corpo un progetto altamente innovativo: l'autostrada, ovvero "una nuova strada riservata esclusivamente al traffico a motore", strada a pedaggio, a concessione quinquennale ideate e costruite per un traffico veloce. Nel 1922 l'ing. Piero Puricelli elaborò il progetto dell'autostrada Milano - Laghi e il 21 settembre del 1924 ne fu inaugurata la tratta iniziale, Milano - Varese.

Il progetto di Puricelli sufficientemente dettagliato da consentire di comprendere le caratteristiche ed i costi dell'opera, trovò subito un notevole sostegno negli ambienti milanesi legati all'automobile (Touring Club Italiano e Automobile Club di Milano), che promossero la nascita di un comitato per sostenere l'opera presso il potere pubblico. La salita al potere di Mussolini, desideroso, dopo la marcia su Roma (ottobre 1922) di trovare occasioni per consolidare il consenso al suo Partito, accelerò l'iter degli avvenimenti, così che all'inizio di dicembre il Ministero dei Lavori Pubblici poteva già stipulare con la neo costituita "Società Anonima Autostrade", con sede a Milano, la concessione per la costruzione di una rete stradale "riservata esclusivamente agli autoveicoli con ruote a rivestimento elastico", d'allacciamento fra Milano ed i laghi Maggiore, di Como e di Varese. Nel breve volgere di un anno si era quindi passati dal lancio dell'idea all'inizio dei lavori.

Lo sviluppo della rete stradale, obiettivo privilegiato, anche per ragioni propagandistiche, del governo fascista, fu perseguito però non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal lato dell'organizzazione giuridico - amministrativa.

Nel 1923 il Regio Decreto n. 2506 modificò la precedente classificazione delle strade, ripartendole in cinque classi:

- 1) strade di prima classe, di competenza dello Stato (circa 20.000 km di strade importanti, molte delle quali, nel Mezzogiorno, finivano per costituire la sola risorsa viaria);

- 2) strade di seconda classe, che collegavano tra loro i capoluoghi di provincia e questi con i capoluoghi di circondario e con le città portuali; queste strade erano cogestite dallo Stato e dalle province;
- 3) strade di terza classe, che collegavano i capoluoghi comunali con i capoluoghi provinciali, di competenza delle province;
- 4) strade di quarta classe, che collegavano i vari centri comunali, di competenza dei comuni;
- 5) strade di quinta classe;
- 6) strade militari, di competenza dello Stato.

Successivamente nasceva così, nel 1928, l'Aass, Azienda Autonoma Statale della Strada, sul modello dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Il nuovo organo avrebbe dovuto essere funzionale, agile, con finanziamento assicurato e indipendente dalle possibili variazioni del bilancio statale. Il compito dell'A.A.S.S. era quello di gestire le strade più importanti, rinominate "statali" e numerate da 1 (la via Aurelia) a 137, per un totale di 20.622 chilometri. In pratica, si trattava di provvedere alla manutenzione ordinaria, alle riparazioni straordinarie e alle sistemazioni generali. La situazione che si trovò in mano la neonata Aass. era, come risulta chiaro da quanto detto finora, alquanto complessa tanto che nel 1929 l'Azienda presentò un piano di riordinamento e ricostruzione per circa 6000 km di strade.

In seguito con un decreto del 27 giugno 1946 si istituiva l'Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali. Con Decreto Legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, l'Anas si trasforma in Ente Nazionale per le Strade, ente pubblico economico, pur mantenendo la stessa denominazione. Sono gli anni della ricostruzione del paese e l'Anas è in prima fila, operando su ben 21.146 km di arterie per riparare la rovina di strade e ponti. Meno di dieci anni dopo, sarebbe iniziato il fenomeno della motorizzazione di massa e, con l'inizio degli anni '60, quelli del miracolo economico che vide l'esplosione dei consumi privati: dal 1954 al 1964 le automobili passarono da 342.000 a 4.670.000 e le

motociclette da 700.000 a 4.300.000.

Negli anni Ottanta l'Anas rivoluziona l'organizzazione di presidio delle Strade Statali, basata precedentemente su cantoni (e dunque capi cantonieri, case cantoniere, ecc.), passando alla rete dei centri e nuclei di manutenzione.

Negli anni seguenti la rete stradale aumenta e il miglioramento delle infrastrutture è sempre più evidente e permesso tramite programmi per la sicurezza specie nelle gallerie, appositi sistemi informativi territoriali, investimenti nei settori del controllo tecnologico e di qualità e della previsione delle condizioni di circolazione fino ad arrivare ai giorni nostri con le tecnologie e i moderni sistemi infrastrutturali.

2.2.1.1 Dinamiche territoriali tra paesaggio e infrastrutture

Il termine infrastruttura racchiude in sé un'ampia gamma di oggetti di forte interesse pubblico che, per il loro compito di erogare servizi, hanno la capacità di produrre effetti a scala territoriale sia a livello economico, funzionale, spaziale e ambientale. Strade, canali, ferrovie ed elettrodotti sono per alcuni aspetti le opere infrastrutturali più visibili all'interno del paesaggio e proprio per le conseguenze che esse inducono nell'ambiente (che possono essere positive per alcuni aspetti ma negative per altri) sono attualmente oggetto di interesse nei dibattiti riguardanti la complessità della pianificazione e della progettazione.

Le infrastrutture lineari formano così generalmente delle organizzazioni reticolari che inevitabilmente vanno a sovrapporsi ad altri sistemi esistenti, essendo difatti il paesaggio permeato da un delicato intreccio di reti diverse in cui fluiscono le energie utili a determinare il suo stato di salute.

Il ruolo delle infrastrutture come elemento di riorganizzazione dello spazio urbano e territoriale si impone con la crisi della città di antico regime e l'attenzione al ruolo delle infrastrutture non è nuova. A partire dall'Ottocento, si cominciano ad avere elementi come strade, ponti, tracciati ferroviari e canali, che diventano strumenti di pianificazione ed elementi strutturanti il

nuovo territorio e già nella seconda metà dell'Ottocento la loro importanza diventa sempre più notevole e le infrastrutture diventano come elementi a cui ci si affida per la riorganizzazione della città. In questo periodo è la ferrovia l'elemento su cui si punta per dare un nuovo assetto alle relazioni spaziali e alle comunicazioni, anche all'interno dei centri urbani. La città comincia ad essere raccontata dalle infrastrutture che la attraversano, ne riconnettono le parti e con la loro imponenza trasformano il territorio. Tessuti densi e compatti, strutture chiaramente leggibili, componenti antropiche e naturali che costituivano il paesaggio e convivevano insieme in un complesso, ma spontaneo equilibrio, vanno a modificarsi. Il territorio diviene supporto e spazio subordinato di scelte economiche e le nuove periferie della città conquistano la campagna circostante senza rispettare né le regole proprie dell'urbanizzazione né quelle del tessuto agricolo, producendo un mosaico di ambienti frammentati e privi di identità.

Nell'immaginario collettivo sta nascendo una nuova presa di posizione nei confronti della città contemporanea, che risulta divisa tra il rinnovato bisogno di radicamento nello spazio e la crescente appartenenza al fuori, tra l'esperienza dello stare e quella del transito. Questo valore attribuito alla contraddizione di abitare le distanze, sembra essere motivo di nuove interpretazioni di significati attribuiti alle infrastrutture, proposte come generatrici di nuove spazialità e di esperienze metropolitane. Si definiscono gli spazi di vita degli abitanti dove le infrastrutture tendono sempre più ad essere configurate come nuovi luoghi urbani, dando forma a nuovi paesaggi e a nuove concentrazioni funzionali.

Con le infrastrutture cambia modo di pensare lo spazio, esse infatti tendono a modificare le connessioni e, di conseguenza, le relazioni di senso tra segni dell'esistente e segni del nuovo. In questa nuova situazione diviene evidente l'esigenza di collegare le varie aree urbanizzate e quindi la necessità di attuare urgentemente pesanti opere di infrastrutturazione. Così nei progetti di nuove strade, realizzate per lo più per singoli interventi piuttosto che tramite progetti consapevoli attraverso strategie a lungo termine, il paesaggio, quale soggetto referenziale del progetto o almeno da valutare all'interno dei processi di

pianificazione, viene completamente omesso e dimenticato.

Nonostante la sua dimenticanza negli anni, il paesaggio ha continuato a modificarsi con ritmi sempre più rapidi e repentini e molto più profondamente di quanto abbia fatto precedentemente proprio in ragione di questi nuovi componenti introdotti, subendo conseguentemente profondi cambiamenti che ne hanno alterato gli equilibri e minacciato la sua sopravvivenza.

Il ruolo funzionale, primario ma purtroppo sovente anche l'unico, delle grandi infrastrutture viarie è divenuto oramai quello di collegare-connettere due punti con la minima distanza e la maggior velocità a discapito di un paesaggio. Esse sono concepite di norma in modo univoco e completamente avulso dal suo contesto, specie nel territorio extraurbano sembrano trascurare gli elementi del paesaggio che vanno ad intaccare, ad eccezione dei caratteri morfologici che vengono vissuti come impedimenti da forzare grazie alle sempre più sviluppate e nuove tecnologie costruttive.

Eppure le strade, da quelle minute della tessitura agricola a quelle delle grandi vie di comunicazione, disposte funzionalmente e gerarchicamente a sistema, costituivano un tempo risorsa fondamentale dei luoghi. Esse erano lo strumento principe che l'uomo utilizzava per appropriarsi e per assoggettare a lui parti di natura e costituivano la misura che risiedeva alla base della futura trasformazione del luogo, in cui ogni elemento aveva un determinato ruolo e una precisa collocazione.

Si ritiene pertanto importante considerare il paesaggio come un organismo vivente composto da differenti elementi e sistemi a rete aventi un ruolo importante all'interno del suo funzionamento poiché in ognuno di essi fluiscono energie specifiche e diversificate tra loro, ma è anche utile sottolineare che la qualità dell'insieme dei sistemi è quella che permette di garantirne una corretta efficacia.

2.2.2 Architetture di servizio alle infrastrutture nel paesaggio contemporaneo

Le architetture, che ci stiamo accingendo ad introdurre, nascono con l'avvento del movimento moderno intorno agli anni '30-'40 del XX secolo, e sono architetture che si sviluppano per dare una risposta alle necessità dell'uomo e delle civiltà che vivono e si evolvono su di un territorio in continuo cambiamento.

Tutto parte dalla richiesta di spostamento, nascono le strade e con esse, l'uomo ha nuove esigenze. Sono esigenze legate ai suoi ripetuti e prolungati spostamenti che lo costringono ad avere uno stretto rapporto con la strada, con le architetture e il paesaggio che lo circondano. Esigenze di ristoro, esigenze di primaria necessità, ma anche di futile importanza, come una breve sosta o una semplice passeggiata. La strada diventa pertanto un bene con un ruolo importante che unisce i popoli, permette alle merci e anche ai servizi di raggiungere ogni luogo e valorizzare l'economia, diventa l'arteria pulsante di vita in grado di unire paesaggi, persone e culture, strumento sociale importante per la realtà economica del paese.

Diversi sono gli esempi di architetture di servizio alle infrastrutture facenti parte del patrimonio moderno, dalle case cantoniere disposte su strade urbane ed extraurbane a quelle ferroviarie lungo i binari della ferrovia, dai distributori di benzina fino ad arrivare alle strutture di ristoro e sosta che si trovano lungo i tratti autostradali. E' importante e curioso leggere i caratteri che accomunano queste differenti tipologie di strutture a ridosso della strada, a servizio della strada e del suo viaggiatore, perché sono architetture che giocano un ruolo fondamentale. Captano lo sguardo del viaggiatore in movimento, cercano di apparire e in un certo senso sorprendere e si fanno spazio nei pensieri dell'automobilista, nella natura e il paesaggio viene immediatamente percepito 'diverso' e un elemento di 'disturbo' si insinua nel panorama. Tutte hanno questo carattere, quello di stupire il viaggiatore che anche in velocità deve saper cogliere l'essenza e il messaggio che quell'architettura vuole trasmetterle. Tutto questo è vero, è un carattere che le accomuna, ma è anche vero che sono architetture differenti concepite per assumere ruoli

differenti e in quanto tali diverso è l'approccio.

Le case cantoniere hanno il carattere di stupire con il loro colore amaranto, catturano lo sguardo, ma non sono luoghi pubblici, rimangono a servizio di un personale specializzato, che lavora per cercare di mantenere efficiente la strada e permette al viaggiatore di sentirsi sicuro durante i suoi spostamenti. Tutte le altre architetture, dalle stazioni di servizio, agli autogrill, oltre ad essere strutture aventi caratteri riconoscibili e di forte impatto e come tali riconoscibili, sono luoghi pubblici a servizio della strada, ma anche utili al soddisfacimento dei bisogni del viaggiatore.

2.2.2.1 Esempi: arredo autostradale, stazioni di servizio e case cantoniere

Con l'avvento della motorizzazione si impose anche la questione dell'arredo autostradale, ossia di quelle strutture disposte lungo l'autostrada e destinate a garantire conforto e assistenza ai viaggiatori. Nasce pertanto la prima grande area di servizio costruita presso il casello di Genova, dove oltre ad ampie zone adibite alle operazioni di smistamento e trasporto merci (molte delle quali dovevano passare dai camion alle navi del porto), e al rifornimento di carburante, venne realizzato un fabbricato destinato al ristoro dei viaggiatori ed alle attività direzionali. Questa struttura comprendeva ristorante, albergo diurno, ufficio di posta e telegrafo, rivendita di giornali, bar, stanze di riposo, uffici di controllo e alloggio dei dirigenti della stazione. Vi era la tendenza a raggruppare tutte le funzioni: nelle prime autostrade anche la riscossione del pedaggio veniva effettuata presso le aree di servizio.

Ma il primo vero luogo che poteva chiamarsi ristoro nasce nel 1947, un nuovo luogo di consumo specificatamente destinato agli automobilisti. Ad "inventarlo" è Mario Pavesi, che proprio per vendere i 'pavesini', crea questo punto vendita concepito come 'stazione di ristoro del biscottificio Pavesi' dove si specchia tutta l'Italia del boom economico: la rete autostradale, la motorizzazione di massa e i nuovi consumi. E' un 'locale bar' situato all'altezza di Novara sull'autostrada Milano - Torino con grande nicchia per camino tipo

'paesano', un locale mostra di prodotti dolciari e un pergolato esterno con tavoli e poltroncine. Ma di paesano nel 1952 rimase ben poco quando al bar si aggiunse un ristorante rosticceria. Preceduto da un'arcata pubblicitaria alta 14 metri, l'ambiente venne concepito come veicolo promozionale per il vicino biscottificio, che nel 1952 lanciò il marchio Pavesini. Nasce pertanto il primo 'ristorante per automobilisti' o 'auto-grillroom', termine subito abbreviato nel neologismo 'autogrill'. Questo luogo così particolare, nuovo, entra a far parte di un percorso verso nuovi stili di vita e nuovi consumi alimentari, invade il territorio rurale e rilegge la modernizzazione del secondo dopoguerra. L'autogrill si diffonde a macchia d'olio con il boom delle costruzioni autostradali, gli italiani sembrano entusiasti di questo luogo, si fermano a fare rifornimento, fanno una semplice sosta, pranzano e alcuni addirittura offrono il pranzo di nozze. Un luogo legato intrinsecamente alla strada e all'autostrada che diventa una delle icone più significative della modernità. Nel corso del tempo in tema architettonico cambiano anche gli autogrill, meritevoli di essere osservati come opere d'arte, almeno per due ragioni. In primo luogo il gradiente tecnologico nell'esposizione delle travature, negli aggetti delle mensole, nelle leggere e trasparenti vetrate continue, negli esili telai metallici, ben disegnati a sostenere le insegne pubblicitarie, segue i criteri di una sperimentazione di forme e di telai strutturali ben dentro a una storia dell'architettura che fonda le proprie radici in una continuità del pensiero e dello spirito del tempo moderno più spregiudicato ed emotivo. In secondo luogo si coglie una proiezione territoriale dell'architettura, attratta dalle grandi dimensioni (geografiche e mercantili) e da una certa poetica delle 'megastrutture' che si fanno spazio nel paesaggio.

Le architetture risvegliano l'attenzione dell'affrettato viaggiatore, che le vede sorgere da una grande distanza per poi scomparire all'improvviso alle proprie spalle. E questa sensazione la si ha ancora di più quando nascono i nuovi autogrill cosiddetti 'a ponte', tipologia a cavalcavia, rappresentando non solo un'occasione di sperimentazione architettonica e di ricerca ma anche il principio ordinatore della città in crescita, degli affari e del piacere. Il primo della catena Pavesi, nonché primo in Europa e forse al mondo, sarà quello di



Autogrill Pavesi, Novara 1947/48



Autogrill Pavesi, Lainate (Milano, 1958)



Autogrill a ponte Fiorenzuola d'Arda (Piacenza, 1959)

Fiorenzuola d'Arda, inaugurato il 21 dicembre 1959.

Un vero boom economico che continua ad esistere oggi, anche se con qualche cambiamento perché la sosta diventa sempre più puramente funzionale e breve e l'autogrill ci offre sempre di più uno spaccato di modernizzazione tra consumi, motori e paesaggio ormai post-moderno.

Le prime stazioni di servizio iniziano a diffondersi durante i primi decenni del 1900. In precedenza, durante i primi anni di diffusione dei veicoli con motore a combustione interna, i carburanti erano infatti venduti in confezioni sigillate nelle drogherie ed in altri negozi generici. La nascita della stazione di servizio corrisponde quindi con l'invenzione dei primi erogatori, dispositivi in grado di sollevare il prodotto petrolifero dal serbatoio interrato nel quale è stoccato e pomparlo attraverso una tubazione flessibile ed una pistola erogatrice sino al serbatoio dell'autoveicolo da rifornire. Le prime stazioni di servizio presentavano caratteristiche molto differenziate tra loro e lasciavano quindi molto spazio alla creatività dei progettisti che in questo modo hanno realizzato alcuni esempi significativi di una vera e propria architettura specifica. Nel corso del tempo, con la progressiva razionalizzazione delle reti di distribuzione e della conseguente riduzione del loro numero, si è assistito ad una sempre più spiccata standardizzazione della stazione di servizio che, nel caso di alcune grandi compagnie petrolifere multinazionali utilizzano gli stessi elementi tecnici e di comunicazione pubblicitaria in decine di diversi Paesi in tutti i continenti.

Attualmente in Italia esistono circa 21.000 stazioni di servizio distribuite tra strade e autostrade (dove vengono meglio definite come Area di servizio). Il loro erogato medio, che è in progressivo aumento, è ancora inferiore alla media europea mentre il loro numero è tuttora in costante diminuzione. In Italia, anche a seguito dell'impennata del costo del petrolio e della conseguente diminuzione dei consumi, è prevista, ad oggi, una crescita del livello di competitività tra i diversi punti vendita. Questo sta facendo sì che, accanto ai tradizionali impianti "colorati", di proprietà o convenzionati con le società petrolifere vere e proprie, stiano consolidando la loro presenza sulle strade i

Stazioni di servizio



Stazioni di servizio a Sabino (Bergamo, 1962)



Autobar Alemagna, Santhia (Vercelli, 1964)

punti vendita indipendenti o “bianchi”, gestiti da privati o come spesso accade in Francia, direttamente dai gruppi che controllano la grande distribuzione commerciale.

Nella categoria delle architetture di servizio alle infrastrutture è possibile citarne un'altra di notevole importanza: la casa cantoniera.

Nata e concepita con la fine del XIX secolo, la casa cantoniera rappresenta una tipica architettura di servizio distinguibile in due principali categorie:

- casa cantoniera ferroviaria;
- casa cantoniera stradale.

La prima categoria di architettura rappresenta le tipiche case cantoniere situate lungo i tratti ferroviari e poste ad una distanza modulare in modo tale che gli addetti ferroviari alla manutenzione, potessero in questo modo dedicare la necessaria attenzione al proprio tratto di competenza.

Tutt'oggi questi edifici nella maggior parte dei casi sono dismessi e non più utilizzati come abitazioni, ma solamente come depositi attrezzi e macchinari necessari alla manutenzione dei binari. In rari casi alcune di queste sono ad oggi abitate.

Allo stesso modo, le case cantoniere stradali sono architetture nate allo scopo di fungere da abitazione per i capi cantonieri e da luoghi di deposito attrezzi, ma non solo, perché quelle edificate a fine '800 fungevano inoltre da punti di assistenza e ristoro per i viaggiatori. Anch'esse si collocano a ridosso della strada, competenti di un tratto di strada a loro assegnate. Il compito del cantoniere è pertanto quello di provvedere alla manutenzione e alla gestione del tratto stradale di sua competenza per garantirne una sicura e corretta fruibilità da parte del viaggiatore.

Case Cantoniere



Casa cantoniera ferroviaria (ferrovia Belluno Cadore , Stazione di Ponte delle Alpi, 1938).



Casa cantoniera stradale (Strada Statale 52 'Carnica' Comune di Venzone, Udine 1929-1940).

Capitolo 3. Analisi del contesto territoriale

3.1 Il Comune di Piacenza

3.1.1 Il territorio e la sua morfologia

Il territorio della provincia di Piacenza si estende per 2500 kmq, occupando la punta occidentale del triangolo individuato dai limiti amministrativi dell'Emilia Romagna. I confini provinciali, ad eccezione di quello orientale, coincidono così con quelli di regione. Quello settentrionale segue le anse sinuose del fiume Po, oltre il quale si estende la pianura lombarda, da ovest verso est, nelle province di Pavia, Milano, Cremona, quello occidentale, ad eccezione di un limitato lembo del crinale appenninico separante la provincia di Piacenza da quella piemontese di Alessandria, segna il limite con il settore montano e collinare della provincia di Pavia, quello meridionale confina con il settore montano della provincia di Genova, mentre quello orientale con la provincia di Parma.

Il territorio provinciale passa, dunque, da una situazione di massima depressione altimetrica a nord, dove scorre il Po, il collettore principale del vasto bacino idrografico padano, arrivando verso sud, a comprendere le cime dello spartiacque appenninico che in questo settore sfiorano i 1800 metri di altitudine sul livello del mare. Si nota pertanto un'estrema varietà di situazioni morfologiche comprendenti la pianura, la collina e la montagna, in sfumato passaggio transazionale tra loro.

Il perché di una simile disposizione del paesaggio fisico è da ricercarsi nelle vicende geologiche che hanno portato alla formazione della catena appenninica e nella struttura geologica del territorio piacentino, cioè nella natura delle rocce costituenti, nei loro reciproci rapporti geometrici e di giacitura, nella presenza di particolari linee strutturali che individuano la disposizione delle principali deformazioni duttili (le pieghe) e fragili (le faglie e i sovrascorrimenti) delle formazioni rocciose. La montagna rappresenta la zona di massimo ispessimento della catena appenninica, che deve la sua formazione alle spinte di compressione che hanno portato alla sovrapposizione delle diverse formazioni geologiche che la costituiscono. I quadri ambientali e paesistici distinguono cinque ambiti principali: la fascia fluviale del Po,

la pianura piacentina, la collina piacentina, la montagna Piacentina e una piccola parte della dorsale appenninica emiliana.

La fascia fluviale del Po, risorsa di inestimabile valore, è costituita da una striscia di territorio fissata dalla costante degli argini che seguono l'andamento molto tortuoso del fiume e dove ritroviamo la presenza dell'antica consolare via Postumia che funzionava come asse di aggregazione e distribuzione lineare dell'insediamento. Qui vi si affaccia una sequenza di piccoli e medi centri che si alternano a meandri abbandonati con lanche vive e mortizze, isole fluviali, ampie zone golenali, sfruttate quasi costantemente da pioppeti specializzati e aree di interesse naturalistico.

La pianura piacentina si incunea nella parte nord-occidentale del parmense tra Busseto e Polesine Parmense occupando quindi un ampio territorio limitato a sud dal profilo delle colline. Elemento morfologico caratterizzante è il generale piatto andamento del piano di campagna che degrada verso il Po in un insieme paesaggistico multiforme, servita da una fitta rete di fiumi, torrenti, canali irrigui e di bonifica e ricca di colture promiscue. Sull'asse via Emilia - Padana Inferiore importanti centri storici, quali Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda, costituiscono gli elementi antropici emergenti di una struttura territoriale che comprende centri minori, anche di una certa rilevanza urbanistica, siti in ambito prevalentemente agricolo, talora di impianto di fondazione medievale o rinascimentale.

La collina piacentina occupa le propaggini dell'Appennino verso la pianura, separate dalle valli alluvionali, in parte imposta sui depositi fluviali e in parte su antichi sedimenti marini. Un paesaggio irregolare, in relazione alle vicissitudini geologiche e ai forti movimenti orogenetici che ha subito, dove si concentrano i fenomeni di erosione e le singolari conformazioni, (sabbie di Vernasca, argille di Lugagnano) andando a incidere sulla plasticità dei rilievi talvolta anche a carattere termale (Castell'Arquato, Bacedasco, Bobbio). Ricche di vegetazione, con coltivazioni alternate a incolti e scarsi cedui, nel paesaggio si fissano alcuni diversi borghi e castelli tra più suggestivi, Castell'Arquato, Vigoleno, Rocca d'Olgisio, Rezzanello, Gazzola e Agazzano. La montagna è caratterizzata da un complesso mosaico geologico composto

da dominanti formazioni calcareo - marnosi, arenaceo – siltosa, ofiolitica e argilloso – marnosa, tra cui l'imponente del singolare profilo come la Pietra Parcellara e Perduca.

Dalla dorsale appenninica, appartenente per la maggior parte all'ambito ligure, si diparte l'alternarsi di valli e crinali secondari digradanti verso la pianura. Quattro sono le valli principali con un andamento sud-ovest/nord-est percorse dal torrente Tidone, dal fiume Trebbia, dal torrente Nure e dal torrente Arda. L'insediamento tende progressivamente a concentrarsi distribuendosi in nuclei di modeste dimensioni dalla tipica architettura montana, dove ampie sono le zone in cui l'asperità e la bassa produttività agricola del paesaggio e la sua bassa antropizzazione hanno consentito la conservazione dello stato naturale.

3.1.2 Cenni storici

Piacenza è situata nella pianura padana ad un'altitudine di 61 metri sul livello del mare e sorge sulla riva destra del fiume Po, raggiunto dal fiume Trebbia a ovest e dal torrente Nure a est della città per proseguire a sud verso i "colli piacentini" e salire verso le vette dell'Appennino emiliano. Questa posizione geografica, particolarmente favorevole dal punto di vista delle comunicazioni, ne ha da sempre determinato le sorti economiche e militari rendendo la città un importante nodo autostradale e ferroviario.

Piacenza fu fondata nel 218 a.C. in posizione strategica a controllo del guado del Po posto più a valle e venne a far parte, con la gemella Cremona, di un sistema in funzione antigallica. Accolse seimila abitanti con le loro famiglie ed ebbe lo statuto di colonia di diritto latino con il nome augurale di *Placentia*. La guerra annibalica, l'assedio di Asdrubale e i continui attacchi dei Celti, che si conclusero con il saccheggio e l'incendio del 200 a.C., ne segnarono pesantemente i primi anni di vita, impedendo la costruzione di difese stabili e un organico sviluppo urbano. A quest'epoca venne strutturato l'impianto urbano su un terrazzo del Po, sovrastante di parecchi metri le acque del fiume e delimitato dalle prime fortificazioni in muratura. L'abitato, pianificato con attenzione ai prevedibili sviluppi, non pare aver subito sostanziali ampliamenti, anche se conoscerà successive sistemazioni e modifiche, determinate, almeno in parte, dal mutare delle condizioni giuridiche, in particolare dalla trasformazione in *municipium* nell'89 a.C., che significò per i suoi abitanti la conquista della piena cittadinanza. L'assetto urbanistico definitivo si configurò probabilmente al termine delle guerre civili quando la città ricevette veterani dell'esercito di Ottaviano e il titolo di *colonia Augusta*. Nel tempo Piacenza perse il ruolo di primo piano che aveva giocato all'inizio della sua storia e risentì della crisi che colpì tutta la penisola già dal tardo II secolo d.C..

La città, comprensiva delle difese perimetrali, copriva un'estensione di circa un km² ed era divisa dai cardini e dai decumani (assi viari tra loro ortogonali posizionati rispettivamente in senso N-S ed E-O) in una scacchiera regolare di isolati quadrati, ancora ben leggibile nell'attuale tessuto urbano. Il foro,

centro della vita civile, non è ancora stato identificato archeologicamente, ma si ipotizza che occupasse la superficie di due isolati all'incrocio tra cardo e decumano massimi.

L'edilizia abitativa, riconducibile al tipo della domus monofamiliare, si concentrava prevalentemente lungo il cardo massimo e nella zona settentrionale della città e ai margini delle strade che uscivano dal centro urbano, si estendevano le necropoli. Un cospicuo numero di testimonianze viene da quella orientale che fiancheggiava la via Emilia nell'immediato fuori mura.

I confini territoriali dell'*ager placentinus* furono probabilmente riconosciuti con la riorganizzazione augustea che, a seguito dell'abolizione della provincia Cisalpina, assegnò la città alla *VIII regio*, l'Emilia. Piacenza amministrava un territorio molto vasto che si estendeva ad ovest fino al torrente Staffora, comprendendo buona parte dell'attuale Oltrepò pavese, e a est fino a Cremona, raggiungendo a sud i primi rilievi. Contestualmente gran parte della collina e della montagna, che era forse stata attribuita a Piacenza intorno alla metà del II secolo a.C. dopo la sconfitta dei Liguri Veleiati, fu posta alle dipendenze di Veleia, divenuta municipio tra il 49 e il 42 a.C. ottenendo così la cittadinanza romana. L'attuale provincia di Piacenza faceva capo a due centri amministrativi diversi, riflesso di realtà storiche e ambientali distinte, che anche in epoca romana mantennero la loro individualità quanto a densità demografica, modalità insediative e tipologia della proprietà agraria. Dopo la rifondazione di Piacenza del 190 a.C. vennero create in tempi ravvicinati le infrastrutture territoriali, innanzitutto i tracciati viari e la centuriazione. Nel 187 a.C. era ormai compiuta la Via Emilia che metteva in comunicazione la città con Rimini e quindi con la penisola e i collegamenti locali erano garantiti da una serie di strade che si dipartivano a raggiera dalle mura cittadine e risalivano le vallate appenniniche.

In tema di territorio l'occupazione stabile dell'agro di pertinenza della città avvenne per gradi a partire dall'alta pianura e dal pedecolle verso la bassa pianura, in gran parte coperta da boschi e acquitrini. Fondamentale strumento per l'assegnazione di terre ai coloni fu la centuriazione, ossia la suddivisione

del terreno in lotti quadrati di 200 iugeri (circa 50 ettari), chiamati appunto centurie, avente non solo funzione catastale, ma, comportando spesso disboscamenti e lavori idraulici, anche di miglioramento dello sfruttamento agricolo. Per l'esigenza di adeguarsi alla pendenza naturale del terreno, allo scopo di favorire il deflusso delle acque, questa imponente opera agrimensoria assunse nel piacentino orientamenti leggermente diversi da zona a zona. L'assetto territoriale ne fu profondamente segnato, sopravvivendo, almeno in parte, nel paesaggio odierno dove vie, canali e appezzamenti coincidono spesso con quelli antichi e numerosi toponimi derivano dall'organizzazione fondiaria romana. Il popolamento della campagna si attuò il più delle volte per piccoli nuclei sparsi, benché siano testimoniate alcune concentrazioni demiche di un certo rilievo. Il territorio centuriato ed anche la fascia pedecollinare, che iniziano ad essere insediati stabilmente nel I secolo a.C., nel seguente risultano fittamente disseminati di edifici di solito di piccole dimensioni e a destinazione agricola. Le aree di alta collina e di montagna furono meno soggette al forte impatto antropico causato dalla romanizzazione: conobbero un insediamento piuttosto rarefatto e mantennero sostanzialmente le caratteristiche del paesaggio naturale. Spesso, le terre costituirono proprietà indivise riservate al pascolo e al legnatico di piccole comunità o della *respublica* da cui dipendevano.

Alla fine del IV secolo, anche se Piacenza visse alcune difficoltà, queste non portarono a una vera e propria destrutturazione; anzi, nel V e anche nel VI secolo fino alla guerra greco - gotica, la città conobbe una sensibile ripresa. L'ampiezza del perimetro murario tardoantico, la persistenza nel tessuto urbano odierno degli isolati d'impianto romano, una frequentazione abbastanza diffusa, almeno nelle zone periferiche, offrono la riprova che la città e l'immediato suburbio erano ancora vivi e vitali, forse anche per la precoce creazione della diocesi che scongiurò l'indebolimento istituzionale. Inoltre, la costruzione di edifici cristiani venne a costituire un elemento di integrazione e novità nella topografia tardoantica. Tra quelli importanti eretti alla fine del IV secolo, nell' immediato suburbio, ritroviamo due basiliche cimiteriali, le odierne S. Antonino e S. Savino, su aree occupate in precedenza

da necropoli romane. Ai primi tempi della cristianità risale la fabbrica entro mura dell'originario gruppo episcopale di cui solo il battistero è testimoniato archeologicamente al centro di Piazza Duomo. Databile alla prima metà del V secolo d.C., era molto simile per dimensioni e planimetria a quello di Cremona scoperto pochi anni or sono.

Sul territorio si osserva una rarefazione dell'insediamento rispetto alla prima età imperiale, benché, dopo la crisi del II-III secolo, si sia verificata una certa ripresa demografica. Passate le dominazioni ostrogota e bizantina, la comunità riacquista un ruolo come capoluogo di un ducato longobardo anche se la vera ripresa della città coincide, con il predominio dei Franchi, a partire dal IX secolo. Posta lungo il percorso della via Francigena, antica strada di pellegrinaggio, che da Canterbury portava a Roma e costituiva una delle più importanti vie di comunicazione europee in epoca medievale, Piacenza assiste intorno al Mille alla sua rinascita demografica, civile ed economica, in cui ha un peso la sua collocazione strategica sulle grandi direttrici che scendevano dalle Alpi e che alimentavano un forte transito di mercanti e di pellegrini. Nell'età dei vincoli feudali e del potere dei vescovi conti, accanto alla nobiltà di sangue, sorge un intraprendente ceto mercantile ed artigiano, nuovo potere finanziario che permetterà alla città, secoli dopo, di essere annoverata tra i grandi centri d'Europa.

La fine del 1000 vede una ripresa dello spirito filo papale: Urbano II annuncia a Piacenza l'intenzione di bandire la prima Crociata per la liberazione della Terra Santa (1095) e la città diventa libero Comune nel 1126 scendendo in campo con la lega Lombarda contro Federico Barbarossa, che firma qui gli accordi preliminari per la pace di Costanza (1183) ed in continuo progresso anche economico della città, Piacenza sviluppa la sua vocazione mercantile, si ingrandisce e si arricchisce dei monumenti più importanti. Vengono eretti in questa fase i due emblemi cittadini: prima il Duomo nel 1122 e più tardi Palazzo Gotico, nel 1281. Il Duomo è tra i maggiori esempi della sensibilità artistica romanica e uno dei monumenti religiosi più insigni dell'Italia settentrionale. Si tratta della terza Cattedrale di Piacenza, dopo la prima di Sant'Antonino e

la seconda di Santa Giustina, sulle fondamenta della quale venne eretto un nuovo tempio, dopo che la preesistente chiesa crollò a causa di un terremoto. Dopo il periodo medievale, l'avvenimento storico fondamentale per la città di Piacenza fu la costituzione del "Ducato di Parma e Piacenza" da parte di Papa Paolo III Farnese che ne attribuì il possesso al figlio, primo degli otto duchi Farnese che, fino al 1731, governeranno la città. Nel 1732 il Ducato di Parma e di Piacenza cadde sotto il dominio borbonico, sino alla loro dipartita (1859). Ai Farnese succederanno i Borbone, sino alla loro dipartita avvenuta nel 1859. Ma il ducato conosce, a più riprese, le dominazioni austriaca, francese, napoleonica, e il governo di Maria Luigia d'Austria (1816-1847). Successivamente, Piacenza è fra le prime città a partecipare ai moti insurrezionali del 1848. Il 21 marzo il Vescovo benedice il tricolore e a maggio la cittadinanza si esprime a favore dell'adesione al Regno di Sardegna, atto che vale alla città il titolo di "Primogenita".

Dal '500 all'800 gli interventi a livello urbanistico assumono delle caratteristiche nettamente distinte rispetto ai secoli precedenti, le grandi trasformazioni urbanistiche cinquecentesche che hanno impresso alla città un volto ancor oggi ben riconoscibile vanno dunque condotte alla volontà dei Papi, poi dei Farnese.

3.1.3 Il contesto architettonico

Nella storia di Piacenza riveste un ruolo fondamentale l'architettura laica e l'architettura sacra che hanno lasciato in città numerose testimonianze dal Medioevo in poi. Il patrimonio edilizio della città di Piacenza, quantificato durante il governo austriaco (1737) in 3422 edifici, contava, prima delle soppressioni napoleoniche dei conventi e la fine dell'istituto del fedecommesso e maggiorascato, 28 complessi conventuali, 40 chiese parrocchiali e 149 palazzi appartenenti alla nobiltà titolata. Nel complesso, nonostante qualche distruzione e alcune riconversioni, la consistenza del patrimonio architettonico di pregio artistico può dirsi conservata anche grazie alle campagne di restauri condotte tra XIX e XX secolo.

Piacenza medioevale inizia da Piazza Cavalli, che sorge sull'area dell'antico campo marzio romano, il campo militare. Lo attesta l'iscrizione su pietra "haec est ara Bellonae" rinvenuta durante gli scavi delle fondamenta di Palazzo Comunale detto il "Gotico" dominando lo spazio principe del centro cittadino. Fu voluto nel 1281 da Alberto Scoto, capo dei mercanti e signore ghibellino della città, discendente da un cavaliere scozzese sceso a Piacenza al seguito di Carlo Magno e progettato da maestranze locali e forse comacine. Per farvi posto vennero abbattuti un convento e la chiesa dedicata a San Bartolomeo. Di stile lombardo ogivale, con la cornice ornata di archetti, la merlatura ghibellina a coda di rondine, la torretta centrale che racchiude il campanone e le due torrette laterali, è un insigne esempio di architettura civile medioevale, la cui limpida struttura si impone per qualità di proporzioni a molti palazzi consimili del Nord. Su un basamento marmoreo, aperto da una loggia gotica con archi a sesto acuto, si imposta il piano superiore, dalle forme romaniche, con archi a pieno centro traforati da snelle trifore. Il contrasto tra il marmo rosa del piano inferiore e il cotto decorato a motivi geometrici dei finestroni superiori crea un effetto di sorprendente eleganza. Sul lato corto, a tre arcate, da notare il rosone e la cornice a spioventi quasi a suggerire un influsso ecclesiastico. Particolare dell'edificio di notevole rilevanza è il prolungamento ribassato da un lato e rimasto interrotto.

Medioevo



Palazzo Gotico, Piacenza

A poca distanza dal Gotico sorge la chiesa di San Francesco che presenta caratteristiche che l'avvicinano alla omonima basilica bolognese in cui si sentono gli influssi dell'architettura monastica borgognona cistercense, come la planimetria absidale con cappelle radiali. Fu costruita tra il 1278 e il 1363 per volontà del ghibellino Ubertino Landi, in stile gotico lombardo con facciata in cotto. Presenta in facciata due contrafforti, rosone, cuspide e guglie, nonché un portale mediano quattrocentesco (più tardi i laterali), e sui fianchi poderosi archi rampanti. Sul lato destro si trovava il chiostro, di cui è rimasto solo un porticato.

Da Piazza Cavalli, attraverso via XX Settembre si raggiunge Piazza del Duomo, l'altro polo della vita cittadina. Fu creata, nel suo assetto attuale a metà del Cinquecento, sotto il papato di Papa Paolo III Farnese, che voleva ammodernare la città in vista dell'assegnazione dei ducati di Piacenza e Parma al figlio Pier Luigi. Qui si erge il Duomo che è tra i maggiori esempi della sensibilità artistica romanica e uno dei monumenti religiosi più insigni del Nord Italia. La costruzione viene iniziata nel 1122 dal vescovo Aldo, e ultimata nel 1233 da Rainaldo Santo da Sambuceto, vi concorse tutta la comunità piacentina, dal clero ai nobili al popolo. Si tratta della terza cattedrale di Piacenza, dopo la prima di Sant'Antonino e la seconda di Santa Giustina (856), sulle fondamenta della quale venne eretto il nuovo tempio, dopo che la preesistente chiesa crollò a causa di un terremoto, nel 1117. Il complesso architettonico si presenta con una grandiosità dai tratti semplici e maestosi, improntata ad una austera ed equilibrata eleganza artistica. La facciata a capanna di arenaria e marmo rosa nella parte inferiore - è segnata da due contrafforti e da gallerie cieche con sottili colonnine.



Duomo, Piacenza

Un'altra importante architettura sacra è la chiesa di Sant'Antonino è tra le più singolari, per la sua complessità iconografica. Antica basilica paleocristiana, eretta fra il 350 e il 375 da San Vittore, primo vescovo di Piacenza, è consacrata al legionario che fu martirizzato nei pressi di Travo, patrono della città, i cui resti sono conservati in un'urna sotto l'altare maggiore. Fu cattedrale di Piacenza dal IV al IX secolo. Quasi del tutto distrutta durante le invasioni barbariche, venne ricostruita nel 1014, e più volte rimaneggiata.

Il Rinascimento fu dominato dalle conseguenze dovute al processo di espansione edilizia e di trasformazione planimetrica della città. Agli inizi del '500 si rese indispensabile rafforzare, ammodernare ed ampliare la cinta difensiva che, provata da continue vicissitudini, si rivelava ormai inadeguata alle nuove tecniche belliche basate sull'uso dell'artiglieria. La costruzione delle rinnovate difese, dovute più a necessità di carattere militare che civile, fu iniziata a partire dal 1525 per volontà del Papa Clemente VII e di Paolo III Farnese nel 1535 e il perimetro urbano si allargò ulteriormente soprattutto a est e a ovest mentre a nord il corso del fiume Po non consentì l'ampliamento del tracciato primitivo. Entro un'ampia cinta di forma ellittica si inglobarono pertanto i vecchi quartieri medievali prolungando il percorso di alcune vie, rifacendo o tracciando nuove strade.

Il Rinascimento a Piacenza si presenta, sotto il punto di vista architettonico -artistico ancora molto legato al decorativismo e al linearismo gotico, ben lontano quindi dal nuovo linguaggio del Rinascimento toscano. Il Rinascimento giunge, dunque, a Piacenza con pittura e architettura che si fondono con esiti straordinari nel santuario di Santa Maria di Campagna. Capolavoro della piena maturità dell'architetto piacentino Alessio Tramello, l'opera fu costruita tra il 1522 e il 1528 per poter più degnamente conservare e offrire al culto dei fedeli l'immagine lignea policroma, a grandezza naturale, di una miracolosa "Madonna della Campagnola", precedentemente custodita in una modesta cappella. La fabbrica, contraddistinta dal maestoso tiburio ottagonale e dalla lanterna, presentava in origine una pianta a croce greca, secondo un modello caro al Bramante e allievi, il presbiterio fu però allungato nel 1791.

Non solo per ragioni di carattere storico, ma anche per l'apporto dato all'architettura piacentina con il loro palazzo, i Farnese hanno rappresentato per Piacenza una tra le discendenze più importanti. Palazzo Farnese, che oggi riveste un ruolo di primo piano nella cultura piacentina essendo sede dei musei civici, vede iniziare la sua storia a metà del '500, quando il figlio di Pier Luigi Farnese, Ottavio e la moglie Margherita diedero il via alla costruzione del palazzo-reggia, facendo abbattere quasi per intero il castello visconteo. I lavori iniziarono nel 1558, su progetto dell'urbinate Francesco Paciotti,

Rinascimento



Santa Maria di Campagna, Piacenza



Palazzo Farnese, Piacenza

Seicento



Statua equestre in Piazza Cavalli, Piacenza

continuando, dal 1564, sotto la direzione del celebre Jacopo Barozzi, detto il Vignola, architetto ufficiale di casa Farnese. L'immenso complesso non fu però terminato e quanto se ne vede oggi è la metà del progetto originale. Si tratta di un gigantesco "incompiuto", costituito da tre piani e da un vasto seminterrato. A pianterreno e al primo piano, due eleganti logge si affacciano sul cortile interno, con nicchie angolari ed esedre. Preziosa è la cancellata in ferro battuto del '600 con i gigli farnesiani e corona ducale, frutto della perizia tecnica della scuola artigiana piacentina, esso introduce allo scalone e quindi alla sala del trono. Una cappella ducale ottagonale, ornata con stucchi, è opera del piacentino Bernardino Panizzari, detto il Caramosino, presenta un'elegante calotta interna e un piccolo presbiterio su cui si affacciano due balconi. Nell'insieme si apprezzano del palazzo le ariose volumetrie ben valorizzate dal restauro architettonico. Solo nel 1965 iniziò la difficile e onerosa opera di recupero.

A partire dal '600 la fisionomia della città mutò notevolmente allorché antiche strutture vennero rimodernate secondo il nuovo stile architettonico. Non furono risparmiati neppure Palazzo Gotico e la Cattedrale. Sul finire del '600 e per tutto il '700, si formarono nella struttura urbana, che ancora rispettava il grandioso impianto cinquecentesco, i cosiddetti "quartieri alti", ossia zona dove si concentrarono i Palazzi nobiliari. Rara fu la costruzione di nuovi edifici ecclesiastici dato che già esistevano numerosi antichi sacelli, basiliche e monasteri con le adiacenti abbazie. Solitamente barocche e settecentesche sorsero nelle zone periferiche della città, alcune edificate per adempiere un voto, altre addirittura ricostruite su impianti preesistenti.

Il più visibile segno che l'arte barocca ha lasciato a Piacenza sono i due monumenti equestri farnesiani in bronzo posti ad ornamento in Piazza Cavalli. Proprio su questa piazza principale si affacciano alcune notevoli architetture. La prima, alla sinistra del Gotico, è Palazzo dei Mercanti, così detto perché voluto nel 1676 dal Collegio dei Mercanti, oggi sede del Comune. Di fronte, invece, si allunga l'armoniosa ed elegante facciata del Palazzo del Governatore interrotta dall'ingresso di una galleria. L'edificio costruito fra il 1787 e il 1790 su progetto dell'architetto Lotario Tomba, ospita la Camera di Commercio.

Nel Secolo dei Lumi l'attività edilizia fu particolarmente fruttuosa, come pure quella di risistemazione di più antiche dimore, e oggi nelle vie cittadine balza agli occhi la ricchezza dei palazzi, spesso corredati di suggestivi giardini e cortili.

All'800 appartiene un'ulteriore trasformazione del centro cittadino allorché le facciate di numerosi edifici, originariamente in mattoni a vista, furono ricoperte da variegati intonaci e lo stile neoclassico si impose con determinatezza nei nuovi complessi architettonici. Camillo Morigia e soprattutto Lotario Tomba si rivelarono i diretti interpreti del neoclassicismo piacentino che si può riconoscere nel Palazzo del Governatore e nel teatro Municipale.

La prima pietra del nuovo teatro cittadino venne posata dall'amministratore generale dei ducati Moreau de Saint-Méry, per nome della Francia, e inaugurato nel 1804. Il precedente teatro della Cittadella era andato distrutto a causa di un incendio nel 1798. Il progetto del nuovo si deve all'architetto Lotario Tomba e voluto da una società di nobili piacentini costituitasi a tale scopo nel 1803, progetta una facciata ispirata a quella del Piermarini della Scala di Milano, risalente al 1830. Autore delle decorazioni interne fu proprio lo scenografo scaligero, Alessandro Sanquirico. Negli ultimi decenni, il Teatro Municipale è stato sottoposto a numerosi lavori di restauro, ricavandovi, nella parte superiore, la spaziosa e accogliente Sala degli Scenografi.

Dal punto di vista urbanistico il piano regolatore della seconda metà dell'800 preannunciò quello degli anni '30 e '60 del XX secolo. Si sviluppò il settore terziario della città con la comparsa di edifici pubblici, a carattere burocratico - amministrativo o scolastico, e di strutture private con la nascita di Istituti di Credito.

In sostituzione alle porte urbane si realizzarono le prime "barriere" di S. Raimondo (1869) e S. Lazzaro (1871), e si costruì la stazione ferroviaria a ridosso dell'antica cinta muraria farnesiana. La "riscoperta" del centro storico, dopo l'espansione dei quartieri extraurbani a partire dagli anni '20 del XX secolo, ha innescato un processo di recupero del patrimonio edilizio: dopo alcuni malaugurati interventi di inserimento di condomini nel tessuto storico, prassi che si protrae fino alla fine degli anni '70, agli inizi degli anni

Ottocento



Teatro Municipale, Piacenza

'80 si registra una inversione di tendenza che documenta la nascita della moderna cultura dell'intervento sul centro storico a norma della disciplina particolareggiata contenuta nel Piano Regolatore Generale. Il recupero prende l'avvio del processo di terziarizzazione del centro storico, mentre si confermano le zone storiche per il commercio al dettaglio, che vede la riconversione d'uso dei maggiori palazzi nobiliari in sedi di istituti di credito seguita, in un secondo momento, dal recupero della funzione residenziale per le tipologie più prestigiose a spese della loro trasformazioni in condomini. La moderna cultura dei restauri può dirsi avviata a partire dal cantiere del palazzo Gotico che, attraverso distinte fasi di intervento, ha portato al recupero della struttura architettonica (1984) e alla sua destinazione d'uso come sede espositiva e di eventi cittadini.

Ma è soprattutto nella applicazione della Legge n. 512 del 1982, che favorisce la partecipazione alla conservazione del patrimonio storico e della tutela dei beni dell'arte e della cultura in cambio di agevolazioni fiscali, che sponsor privati hanno contribuito all'attività degli uffici pubblici deputati alla tutela e al recupero.

3.2 Strumenti di pianificazione del territorio alla scala provinciale

3.2.1 Il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo a disposizione della comunità Provinciale e costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

Il suo scopo è orientare le scelte e mettere ordine nel territorio attraverso una proposta complessiva che riguarda specificamente la grande rete delle infrastrutture, che riconosce l'esistenza di un sistema ambientale con le sue articolazioni e individua un sistema insediativo, fissando gli indirizzi per lo sviluppo dei centri urbani e delle aree produttive. Il piano si rivolge ai Comuni, agli enti di governo del territorio e a tutti i cittadini e promuove l'identità e la coesione sociale attraverso un sistema di obiettivi strategici condivisi.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano persegue i seguenti obiettivi:

- favorisce la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, all'informazione;
- valorizza le peculiarità del territorio locale;
- preserva e migliora la qualità dell'ambiente e del paesaggio;
- migliora la competitività del sistema produttivo.

In particolare, il fine di preservare e migliorare la qualità del paesaggio viene perseguito:

- conservando i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantendo la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurando la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuando le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

3.2.1.1 Visione, strategie, obiettivi e azioni

Tramite il piano territoriale di coordinamento provinciale la Provincia di Piacenza punta sull'idea che il territorio piacentino abbia le carte in regola per puntare ad essere un territorio leader, rispetto ai suoi sistemi regionali di riferimento, che sono quello lombardo e quello emiliano, nel garantire "buona organizzazione, efficienza, ricchezza di valori ambientali e di qualità urbana". Un territorio cioè in grado di proporsi in chiave moderna e dinamica di sviluppo e capace di trasformare l'antica questione dell'appartenenza all'Emilia o alla Lombardia, frutto di un complesso di inferiorità delle forze sociali e politiche piacentine, in una risorsa da giocare in positivo, sfruttando centralità geografica e risorse peculiari. Affermare pienamente questa concezione significa lavorare per superare, anche nelle Istituzioni e negli Enti Locali, residui conservatorismi, pigrizie culturali e mentali che ancora oggi fanno emergere a tratti percezioni impropriamente pessimistiche del presente del nostro territorio, e inducono a sotto valutare il nesso tra prospettive di sviluppo e capacità di progettualità degli attori locali. Nel quadro di questo orientamento gli obiettivi, le scelte e i

progetti che compongono il Piano, seguono il filo di una sintesi equilibrata tra la competitività del sistema territoriale e la sostenibilità ecologica e sociale dei processi di crescita.

Il concetto di fondo che si vuole esprimere per una visione di successo per Piacenza, puntando sulle potenzialità di uno strumento normativo di pianificazione e programmazione, è basato sulla capitalizzazione di quei tratti peculiari che già oggi le sono propri e che vanno opportunamente potenziati e valorizzati. A due passi da Milano, sempre nelle posizioni di testa delle graduatorie nazionali delle provincie relative ad indicatori di qualità della vita e di efficienza della Pubblica Amministrazione, Piacenza può credibilmente proporsi, forse come nessun'altra realtà del bacino metropolitano milanese, un obiettivo ambizioso. Quello di affermarsi, sia sul mercato nazionale che internazionale, come un territorio leader nel garantire "buona organizzazione, efficienza, ricchezza di valori ambientali e di qualità urbana". E' chiaro che non bisogna confondere quella che è una prospettiva verso la quale lavorare con una realtà già presente. Le analisi dimostrano che sono ancora molti i tasselli da completare in un mosaico che per ora può essere solo intravisto. In altri termini non siamo di fronte soltanto alla necessità di vendere con una certa immagine un prodotto già pronto si tratta invece di progettare e costruire un prodotto nuovo, per il quale si dispongono in misura ragionevole del know how e delle materie prime necessarie.

La visione di successo identificata, può essere ulteriormente esplicitata da cinque concetti chiave, che possono anche essere intesi come linee di indirizzo che hanno guidato l'identificazione degli obiettivi strategici, dei progetti e degli schemi di azione descritti nei paragrafi:

1. **Apertura:** nel molteplice significato di costruire una società aperta alla competizione, all'innovazione, ai rapporti con i sistemi territoriali esterni, alla connessione con le reti. Si tratta non solo di ricercare un fattore di sviluppo economico, di potenziare la gamma delle economie esterne ma anche di rafforzare un dato culturale che è ancora troppo debole nella realtà locale.

2. Identità: aprirsi significa anche esporsi al pericolo che si approfondiscano i limiti strutturali che alimentano la dipendenza di Piacenza da sistemi territoriali e da centri di direzione esterna. L'antidoto sta nel trovare le vocazioni del sistema Piacenza, tenendo conto che stanno venendo meno o verranno meno alcune risorse che in passato hanno aiutato la nostra realtà (energia, pubblica amministrazione, militare, terziario tradizionale). Occorre allora trovare nuove aree da esplorare, sapendo comunque che il futuro piacentino non potrà prescindere da un irrobustimento del sistema produttivo. Per quanto, come abbiamo visto, la valorizzazione dell'ambiente ed il turismo possano rappresentare motivo di interesse per Piacenza, essi non possono essere più che un utile complemento rispetto ad uno sviluppo che dovrà trovare nella crescita del tessuto industriale e terziario locale il suo motore. Le filiere produttive più promettenti da questo punto di vista sono già state evidenziate nell'ambito delle numerose analisi dell'economia piacentina e sono confermate dagli approfondimenti del PTCP.

Si tratta in sostanza dei seguenti comparti:

- Filiera della logistica
- Ciclo della meccanica
- Turismo culturale, ambientale, gastronomico
- Agroalimentare

3. Qualità: perseguire la visione di fondo delineata richiederà particolare attenzione al tema della qualità ai diversi livelli (della pubblica amministrazione come delle imprese) e nelle diverse dimensioni (del sistema ambientale, del sistema urbano, del sistema produttivo, del vivere nel suo insieme).

4. Cooperazione: la mancanza di una cultura di sistema degli attori locali è nota come uno dei limiti storici del territorio piacentino. La

capacità di competere nell'era della globalizzazione, ed insieme la scarsità di risorse che caratterizza questa particolare contingenza del nostro Paese, impongono che all'individualismo si sostituisca, ad ogni livello, sia in senso orizzontale che verticale, la capacità di concertare e di cooperare.

5. Strategie: cioè operare tenendo conto della necessità di:

- elaborare ed attuare progetti ed azioni in funzione di obiettivi coerenti e raccordati;
- evitare di attivare solo progetti di piccola entità, di breve termine, rinunciando a quelli più ambiziosi per mancanza di capacità di gestire situazioni complesse;
- evitare di compromettere grandi risorse utilizzabili per progetti ambiziosi a vantaggio di obiettivi particolaristici;
- avere la capacità di concentrare gli interventi, e quindi di scegliere le priorità evitando gli interventi a pioggia.

La traduzione in programmi di azione della visione strategica descritta avviene mediante tre passaggi successivi:

1. identificazione degli obiettivi strategici da conseguire;
2. articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi programmatici;
3. identificazione degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi programmatici.

Gli obiettivi strategici individuati sono quattro, che volutamente richiamano gli orientamenti fondamentali della Unione Europea in materia di politiche territoriali, espressi in vari documenti programmatici ed in particolare nell'ambito dello "Schema di sviluppo dello spazio europeo":

- migliorare la competitività del sistema produttivo;

- favorire la coesione sociale favorendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, alla conoscenza;
- preservare e migliorare la qualità dell'ambiente naturale e dei sistemi urbani;
- valorizzare le peculiarità del territorio locale.

Si tratta di obiettivi perseguiti in modo integrato ed equilibrato come il perseguire in modo esclusivo o preponderante la tutela dell'ambiente che determinerebbe il rischio di un ristagno dell'economia locale, puntare esclusivamente all'incremento della competitività che porterebbe a costi sociali ed ambientali insostenibili nel medio e lungo termine, avere la capacità di valorizzare le peculiarità locali che richiederebbe, come preconditione, il supporto di un sistema economico sociale dinamico.

Si impone a questo punto una precisazione circa i *limiti* dei contenuti del PTCP. Va chiarito infatti che mentre la visione e gli obiettivi strategici inevitabilmente sottendono una considerazione globale del sistema locale, il Piano Territoriale di Coordinamento non è onnicomprensivo nella individuazione degli obiettivi programmatici e degli strumenti per conseguirli.

Sulla base del quadro normativo che ne definisce i compiti il Piano Territoriale di Coordinamento individua infatti gli schemi di azioni strategiche aventi rilevanza territoriale e correlati interventi per il conseguimento degli obiettivi fissati. I contenuti operativi del Piano non sono dunque stati elaborati assumendo come riferimento non tanto confini di carattere settoriale quanto piuttosto il tema del rapporto con l'assetto del territorio provinciale.

Ciò premesso, gli obiettivi strategici sono stati articolati in obiettivi programmatici, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla programmazione regionale ed in particolare degli indirizzi per l'aggiornamento del PTR. Gli obiettivi programmatici rappresentano il riferimento operativo al quale sono riconducibili i diversi elementi costitutivi del Piano. Essi dunque hanno guidato la definizione delle scelte di Piano, ispirando l'impianto progettuale e fornendo la griglia di riferimento per le necessarie valutazioni di coerenza.

Capitolo 4. Case cantoniere

4.1 Differenti tipologie di case cantoniere

4.1.1 Le case cantoniere: l'inquadramento storico

Molti si chiedono cosa sono, molti le vedono, le ammirano e ne parlano ma solo in pochi le conoscono, come se fossero quasi entità cariche di mistero, elementi ricorrenti e riconoscibili nel paesaggio italiano, sono le case cantoniere, realtà quasi ambigue che forse quei pochi che conoscono sanno che cosa e quanto hanno rappresentato nella storia. Il nostro intento è pertanto quello di capire e di spiegare quello che queste architetture sono state, hanno vissuto e hanno rappresentato nelle vite di molti, poco conosciute e poco considerate ma cariche di storia, potenzialità e personalità.

Il territorio extraurbano oggi interessato da rilevanti movimenti insediativi ha nel suo insieme forme di paesaggio che presentano complessità e varietà notevoli. Dal punto di vista del patrimonio edilizio esistente, i territori extraurbani sono caratterizzati dalla presenza di molti edifici, a volte completamente abbandonati ed inutilizzati come nel caso delle case cantoniere.


Le case cantoniere sono da vari anni interessate da completo abbandono dovuto alla scomparsa della figura del cantoniere, che era incaricato della manutenzione e della gestione delle strade e si suddividono in due tipi: quelle a servizio della strada di proprietà dell'Anas e quelle a servizio della ferrovia di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Nascono come alloggi del personale di queste due istituzioni, che gestiscono rispettivamente la manutenzione delle strade statali e delle ferrovie. Una storia, quella delle case cantoniere, che ha origine già sul finire del XIX secolo e che in pieno periodo fascista acquista una maggiore visibilità con l'istituzione dell'Aass.

Quelle dell'Anas sono le più conosciute, caratterizzate tutte dal tipico colore rosso amaranto e distribuite su tutte le strade statali storiche italiane. Vengono qui custoditi i mezzi e le attrezzature utilizzate per espletare le operazioni di manutenzione delle strade statali, sono in genere affiancate da autorimesse o depositi, e, fino a qualche decennio fa, erano adibite a residenza del capo cantoniere di zona. Il nome deriva dal sito dove sono ubicate, spesso in luoghi impervi, nei punti più elevati delle strade, in luoghi chiamati "cantoni". Nel

CASA-CANTONIERA.A.



CASA-CANTONIERA.B.




CASA-CANTONIERA.C.




Disegni prospettici di case cantoniere di montagna

CASA-CANTONIERA.D.



CASA-CANTONIERA.E.
VISTA PROSPETTICA.



VISTA PROSPETTICA.



Disegni prospettici di case cantoniere di montagna

corso degli anni '80, per eccessivi costi, ne sono state dismesse numerose. Successivamente, a seguito del processo di declassificazione di numerose strade statali avvenuto nel 2001, ne sono state dismesse molte altre; alcune sono state semplicemente chiuse, altre sono invece passate agli enti regionali o provinciali. Ne rimangono aperte ancora, specie nel Sud o nei centri principali. Nel caso in cui le case cantoniere sono state chiuse, la gestione manutentiva e antigelo è affidata, in genere, a ditte appaltate dall'Anas.

Stessa cosa è successa per quelle delle Ferrovie dello Stato, ora passate all'RFI; (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), una delle aziende che costituiscono il Gruppo Ferrovie dello Stato alla quale è affidata l'attività gestione e manutenzione della rete ferroviaria, che hanno subito maggiormente un processo di dismissione.

Nello specifico delle case cantoniere ex Anas questi edifici rappresentano una particolare categoria di fabbricati di notevole importanza storico-culturale e paesaggistica, la cui storia è strettamente connessa a quella della rete stradale italiana. Tale infrastruttura territoriale manifesta tuttora chiari segni dell'appropriazione dei territori da parte dell'uomo sin dai tempi della civiltà dell'antica Roma, i cui tracciati stradali ripercorrono l'andamento delle antiche strade consolari.

All'inizio del secolo scorso, le strade in Italia, così come in altri paesi europei, presentavano quasi nella loro totalità le pavimentazioni realizzate con sistemi costruttivi definiti a "macadam". Tale strato di finitura era costituito di pietrisco costipato mediante rullatura ed amalgamato con il suo stesso detrito. Questa soluzione è presente ancora oggi, anche se con minore diffusione nelle cosiddette "strade bianche" depolverizzate.

La manutenzione del patrimonio stradale che veniva specificamente affidata a lavoratori specializzati dipendenti dello Stato, chiamati "cantonieri". Tali pubblici ufficiali, noti anche come "stradini", alloggiavano in appositi edifici, le "case cantoniere" appunto, localizzate lungo i bordi delle strade secondo intervalli regolari di 5 - 10 Km. Queste figure professionali svolgevano costantemente un lavoro sia di manutenzione manuale delle strade, sia

di vigilanza sui relativi beni. Successivamente, con l'avvento di materiali innovativi come il conglomerato bituminoso, in alcune aree sin dai primi anni del 1900 fu possibile ottenere pavimentazioni stradali più lisce, meno soggette ad usura e dunque molto meno bisognose di manutenzione. Tale evento diminuì immediatamente l'importanza del cantoniere e dal 1928, la manutenzione ordinaria, le riparazioni straordinarie e le sistemazioni generali furono affidate a squadre di persone assegnate ai singoli tratti stradali.

Le case cantoniere sono numerose su tutto il territorio italiano, si possono trovare esempi di questi edifici a partire dalla fine dell'800.

La figura del cantoniere nasce grazie all'ingegnere Giovanni Antonio Carbonazzi che nel 1820, in Sardegna, quando, nell'ambito delle proprie funzioni di tecnico del Corpo di Ponti e Strade del Regno destinato in Sardegna per dare la migliore prova di sé nell'incarico ricevuto di terminare la costruzione della strada principale dell'Isola tra Cagliari e Sassari, una strada, il cui collegamento fondamentale tra il Sud e il Nord dell'Isola possedeva una storia importante già all'epoca romana, si rende conto che la manutenzione delle strade era carente. Proprio lui, "l'Ingegnere" Giovanni Antonio Carbonazzi, piemontese, nato a Felizzano in provincia di Alessandria, ma formatosi alla scuola francese dell'École Polytechnique di Parigi e specializzato in Inghilterra, non si dava pace per quella manutenzione stradale approssimativa, garantita, ma solo sulla carta, dal solo obbligo imposto agli abitanti dei villaggi che si susseguivano lungo quella che doveva essere la carreggiabile più importante nella Sardegna dei Savoia. Soleva ripetere al suo aiutante, un bravo disegnatore al servizio dell'Azienda Reale Ponti e Strade, che "una strada senza cantonieri era come un ospedale senza medici". Ci vollero quattro anni di pensieri, di raccolta di idee e di progetti, spesso respinti dalla farraginoso burocrazia sabauda. Ma, alla fine, l'Ingegnere Carbonazzi riuscì nel suo intento di far nascere quella figura essenziale per la manutenzione stradale: il cantoniere.

La nascita della figura del cantoniere



Spandimento di emulsione bituminosa



Un cantoniere al lavoro, 1930 ca.

La scuola francese, già sotto il Re Sole, ma soprattutto durante gli anni di Napoleone che, non dimentichiamolo, era artigliere, cioè per studi ingegnere, e aveva straordinaria sensibilità logistica e strategica, aveva insegnato che i cantonieri e i pontonieri erano figure fondamentali non solo per la normale manutenzione delle carreggiabili e dei ponti, ma anche e soprattutto per il controllo generale del territorio: l'essenziale cioè dell'impostazione strategica del successo, in pace e in guerra. Nel 1824, un ragionevole numero di cantonieri già operava lungo le strade del Regno Sardo. Con il Regio Editto del 1830 questa figura di operatore divenne insostituibile per la manutenzione della rete viaria rotabile. Per il riconoscimento sociale definitivo di questa determinante risorsa umana certamente influì il giudizio positivo che il Re Carlo Felice ebbe ad esprimere sull'utilità del nuovo corpo, forse anche dietro le insistenze e i suggerimenti dell'ingegner Carbonazzi che lo accompagnava nel memorabile viaggio da Cagliari a Porto Torres per inaugurare quella Strada Reale che da allora prese il nome dell'illuminato sovrano: tanto da essere ancora oggi conosciuta, da residenti e turisti, con il nome di Strada Statale n. 131 "Carlo Felice". Fatto tanto più notevole se si pensa che Carbonazzi aveva convinto il Re a ricopiare un istituto caro al suo arcinemico Napoleone, morto da poco a Sant'Elena. In unica soluzione, ci furono quindi le due innovazioni, quella della Strada Reale, la più notevole realizzazione stradale del primo quarto di secolo dell'Ottocento in Italia, e il nuovo Corpo dei cantonieri stradali.

Ci volle però ancora un secolo (e una Guerra Mondiale sanguinosissima) prima della piena visibilità esistenziale del cantoniere e del suo inserimento in una collocazione aziendale corretta e moderna. Nata l'Aass nel 1928, dopo una gestazione di alcuni anni, con la legge 17 maggio 1928 n. 1094, nel 1929 l'avv. Giovanni Giuriati, primo Presidente dell'Azienda, nonché Ministro dei Lavori Pubblici, promulgava la fondamentale circolare riguardante le Norme fondamentali per la buona gestione dei servizi tecnici riguardanti l'ordinaria manutenzione. Sempre nel 1928 era anche nato, come costola dell'Aass, alle dirette dipendenze del Direttore Generale dell'Azienda, il Corpo della Milizia Nazionale della Strada. L'abbinamento al Corpo dei cantonieri di un tale organismo, che si rese subito noto per la sua mobilità a bordo di veloci

moto uscite da fabbriche italiane, risultò una combinazione efficace e di grande modernità e realizzò insieme, lungo l'intera estesa viaria nazionale, un controllo specifico della circolazione stradale, dello stato di conservazione e manutenzione delle strade, delle cause che ne inducevano il deterioramento. Dopo un'altra Guerra Mondiale, ancora più devastante della Prima, in Italia partiva l'avventura aziendale più importante del settore infrastrutturale: con il Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946 n. 38 rinasceva l'Azienda per le Strade con l'acronimo Anas. L'Anas. si portava dietro la solida esperienza dei Cantonieri per garantire la manutenzione delle strade. I cantonieri presero parte al fervore nazionale per la ricostruzione di quanto andato distrutto che, per il patrimonio stradale dello Stato, sfiorava la proporzione dell'80%. L'anno successivo, presagio dell'avvento della motorizzazione di massa, rinasceva anche la Polstrada, senza più alcuna parentela con l'Anas. Con Decreto Legge 17 aprile 1948 n. 547 furono precisate e adeguate le funzioni della Azienda Stradale dello Stato, stabilendo chiaramente anche le competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, che riguardavano da vicino la vita dei Cantonieri. Dal 1966, veniva attribuita ai cantonieri la qualifica di Agente giurato dello Stato. Impiegati statali a tutti gli effetti e rimasti tali fino alla penultima trasformazione dell'Anas. in cui, con Decreto Legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, l'azienda veniva riconosciuta come Ente Pubblico Economico. Oggi i cantonieri, così come tutti gli altri dipendenti della S.p.A. Anas, operativa dal 1° gennaio 2003, vedono disciplinata la loro attività lavorativa da un Contratto Collettivo Nazionale, inserito in un regime contrattualistico regolato dal Codice Civile. Al tempo d'oggi, fatto della ricerca di significative economie di scala e dell'efficienza a tutti i costi in un mercato aspramente competitivo, quando non mancano nemmeno le spinte in direzione di un certo qual ridimensionamento dell'opera manutentoria, appare appropriato segnalare l'opinione di uno scienziato del XIX secolo, Alberto Ferrero della Marmora, cartografo e fondatore del moderno Catasto. Per esigenze di bilancio non poi così dissimili da quelle attuali, il Corpo dei Cantonieri era stato temporaneamente soppresso, ma poi frettolosamente ricostituito. Egli così si esprimeva: "purtroppo questi



Capo cantoniere in motocicletta, 1928-1938

servizi di manutenzione furono apprezzati solo al momento della temporanea soppressione del Corpo, decisa per un malinteso spirito di economia, sotto il quale si celavano delle lotte personali; solo da pochi mesi il Corpo è stato ricostituito, ma i cantonieri non sono molto numerosi e il danno provocato dalla soppressione potrà essere riparato solo con il tempo". Dall'Ottocento, la figura del cantoniere ha avuto notevoli evoluzioni. L'Anas, dal 1928, anno della sua fondazione, ne ha fatto l'emblema stesso della sua esistenza. L'azienda che da 75 anni si occupa di costruire e di mantenere le strade dello Stato in Italia, anche oggi non può fare a meno dell'opera quotidiana, essenziale e produttiva dei cantonieri. Quasi due secoli di storia separano le prime figure di questi operatori stradali dai moderni Agenti della Viabilità Nazionale. Molti provvedimenti legislativi si sono succeduti. La stessa recentissima trasformazione societaria dell'Anas ha inciso non poco sulla gestione delle risorse umane impegnate sulla rete viaria nazionale. Oggi ci si appresta a vivere la nuova epoca del "cantoniere elettronico". Lungi dall'essere un robot sostitutivo, come nelle fiction di fantascienza, si tratta delle attrezzature da strada "intelligente", che estenderanno la capacità di controllo e di intervento diretto dei cantonieri, trasformando questi ultimi, ma forse anche il loro storico appellativo, in una sorta di "camici bianchi" che avvertiranno come un lontano ricordo la necessità di misurarsi sempre con un'endemica scarsità di risorse materiali a fronte di eventi naturali di portata esorbitante, o anche di origine artificiale come gli incidenti più disastrosi; eventi ai quali in precedenza non si poteva che opporre, prima ancora della professionalità, l'abnegazione "a mani nude", fattore vincente del personale dell'Anas per garantire con successo la continuità del servizio, la transitabilità, la sicurezza.


4.1.1.1 Case cantoniere ex Fs (Ferrovie dello Stato)

Le case cantoniere ferroviarie sono dislocate lungo i binari della ferrovia e si trovano ad una distanza modulare tra una e l'altra (circa 1 Km) e sono concepite come case di residenza e di deposito per gli addetti alla manutenzione ferroviaria specificamente di quel tratto di cui è competente.

Tutti gli edifici abitativi, come stazioni e case cantoniere, sono costruiti con la tecnica antisismica dell'epoca che prevedeva fondazioni ben consolidate nel terreno.

Secondo alcune testimonianze, tratte da fonti multimediali, l'attuale proprietaria di una casa cantoniera situata sulla linea ferroviaria Treviso - Ostiglia, il cui padre, che aveva assistito alla costruzione della linea, ricordava che per la costruzione del fabbricato, lo scavo per le fondamenta, era tanto profondo quanto l'altezza dell'alzato, ricordano l'inusitata profondità degli scavi eseguiti per la costruzione del ponte sul fiume Bacchiglione. Ciò che colpisce percorrendo il tracciato della linea, è il numero (forse eccessivo) delle case cantoniere poste ad una distanza media di un chilometro una dall'altra. La maggior parte di esse risulta collocata in corrispondenza di un passaggio a livello con funzione di casello o anche di fermata. Altre sono completamente isolate nel mezzo della campagna coltivata, prive addirittura di una strada di comunicazione che ora possa raggiungerle. Non vi è dubbio che con un numero così elevato di addetti fissi impiegati nella ferrovia, i cosiddetti cantonieri ferroviari o casellanti, che quasi si vedevano l'uno l'altro, la linea poteva essere costantemente controllata e tenuta in perfetta manutenzione. E' probabile che, dato il fine strategico per cui le autorità militari avevano visto di buon occhio la sua realizzazione, la linea venne costruita senza lesinare troppo sulle spese preferendo sicurezza e affidabilità anche in vista di un suo possibile raddoppiamento.

Le case cantoniere che troviamo lungo la linea ferroviaria in origine, erano tutte identiche, tutte costruite con lo stile tipico della casa cantoniera Fs degli anni '20 del secolo scorso, che si può osservare anche oggi lungo molte altre linee ferroviarie ancora in esercizio (Vicenza - Treviso). Solitamente non hanno una colorazione tipica, come nel caso delle case cantoniere stradali ma nella maggior parte delle circostanze assumono colorazione giallo ocra. Rispetto alle caratteristiche dell'organismo architettonico, il suo alzato è a due piani, piano terra, a livello di campagna, e primo piano. Il fabbricato a pianta rettangolare è diviso in due metà uguali nel senso della lunghezza,



Esempi progettuali di case cantoniere ferroviarie


corrispondenti ad altrettanti appartamenti di abitazione in cui vivevano i “cantonieri” con le proprie famiglie. Nei due lati più lunghi paralleli alla linea sono aperte alcune finestre: quattro (due per piano) nella facciata del lato binari, otto (quattro per piano) in quella rivolta verso la campagna. Due di queste ultime, quelle centrali (una per abitazione), servivano a dare luce alle scale che portavano al piano superiore. I lati corti presentano facciate perfettamente speculari, ognuna con terrazzino rientrato e porta d'accesso da una parte e finestra dall'altra al primo piano, porta d'ingresso e finestra al piano terra. La porta d'ingresso dei due alloggi era sempre lato binari in entrambi i lati. Il tetto, aggettante solo nel lato corto rivolto verso nord, solitamente è di tegole tradizionali con travi di legno. Sulle facciate rivolte verso i treni compariva sempre l'indicazione della progressiva chilometrica della casa cantoniera e sulla facciata lato binari della casa era anche pitturata una lettera T indicante la presenza del telefono con cui il casellante scambiava comunicazioni telefoniche con le stazioni. Ogni casa è provvista di un modesto appezzamento di terreno, usato come orto o giardino, e di una casetta in cemento ad uso di forno per cuocere il pane.

Le case cantoniere, oltre che caselli per passaggi a livello, potevano anche fungere da piccole stazioni per le fermate. I passaggi a livello lungo la linea possono essere numerosi, alcuni senza barriere ma provvisti di croce di S. Andrea, altri con barriere. Esse erano di due tipi: a cancelli o a sbarre con comando a distanza. I cancelli venivano chiusi a mano dal casellante in entrambi i lati della strada e assicurati con un chiavistello bloccato con chiave di servizio. Le barriere manovrate a distanza invece venivano azionate con comando a filo per mezzo di arganelli posti in stazione o presso case cantoniere. I passaggi a livello con barriere avevano regime di chiusura “a orario”, il casellante cioè aveva il compito di chiudere le barriere dieci minuti prima dell'orario di passaggio del treno; a meno che non avesse ricevuto particolari comunicazioni al riguardo (ritardo, soppressione del treno, ecc.). Altri passaggi a livello, posti su strade poco trafficate, avevano un regime di chiusura permanente e venivano aperti dal casellante solo a richiesta.

Tra le fonti bibliografiche riguardanti i progetti di case cantoniere ferroviarie,

possiamo menzionare una documentazione, risalente al 1898, come unico documento ritrovato da apporre ad esempio.

La tavola, sotto riportata, fa parte di una raccolta di 85 tavole, alquanto dettagliate, che riguardano il tema delle stazioni e delle case cantoniere, ma di quest'ultima categoria solo questa tavola ne riproduce un esempio. Il testo citato, intitolato: " Fabbricati delle stazioni e case cantoniere", in seguito alla Convenzione 20 giugno 1888 , mediante la quale fu concessa dal Governo alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, la costruzione delle linee, Rocchetta S. Venere – Gioia del Colle , Rocchetta S. Venere – Potenza, Barletta – Spinazzola, Lecco – Colico, Sulmona – Isernia, la Direzione dei lavori della Società stessa, compilò e raccolse in questo album i tipi dei diversi fabbricati per stazioni e delle case cantoniere che si dovevano costruire sulle dette nuove linee. In prefazione l'album indica che i lavori di queste furono terminati nel settembre 1897.



Tratto da: " Fabbricati delle stazioni e case cantoniere", Società Italiana per le strade ferrate meridionali, Esercizio della rete adriatica, Direzione dei lavori, Opere in muratura, coperture e pensiline, Ancona 1898

n ambito amministrativo le case cantoniere ferroviarie gestite e nate tramite il gruppo Ferrovie dello Stato, passano la loro gestione e tutela alla

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) costituita il 1° luglio 2001, come Società dell'Infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, per rispondere alle Direttive comunitarie recepite dal Governo italiano sulla separazione fra il gestore della rete e il produttore dei servizi di trasporto, e a completamento del processo di societizzazione del Gruppo FS. La missione di RFI è, in primo luogo, quella di assolvere al ruolo di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, secondo quanto attribuitole dall'Atto di Concessione ed in base al Contratto di Programma, il documento che regola i rapporti con lo Stato. In particolare il Decreto legislativo 188/2003, che disciplina l'attuazione delle direttive comunitarie in materia, ha confermato al Gestore le seguenti aree di responsabilità:

- sviluppare la tecnologia dei sistemi e dei materiali;
- assicurare la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;
- destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari
- presidiare il comparto navigazione;
- provvedere alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, degli ambienti di lavoro, dei servizi offerti e dei luoghi aperti alla clientela;
- coordinare le attività di ricerca dell'Istituto sperimentale sui materiali, sui prodotti e sull'ambiente;
- promuovere l'integrazione dell'infrastruttura italiana nella Rete Ferroviaria Europea, coordinandosi con i Paesi dell'UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi.

A decorrere dalla data della sua costituzione, Rete Ferroviaria Italiana acquisisce gli effetti della concessione rilasciata a F.S. S.p.A., con Decreto Ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000 e riveste il ruolo di Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

4.1.1.2 Case cantoniere ex Anas (Azienda Nazionale Autonoma Stradale)

Le case cantoniere ex Anas sono edifici concepiti tra la fine dell'800 e il gli anni 30 - 40 del '900, si trovano lungo i tratti stradali storici italiani e in quegli anni ricoprivano il ruolo di case adibite alla residenza dei cantonieri, il personale specializzato e addetto alla manutenzione di un tratto stradale che gli veniva assegnato e in più erano i luoghi di deposito di apposite strumentazioni, mezzi per il rifacimento dell'asfalto, cartelli stradali e ogni qualsiasi altro strumento che sia utile alla salvaguardia del tratto stradale che le competeva. Sono dislocate a ridosso della strada, in posti impervi, nei punti più elevati delle strade chiamati 'cantoni' e solitamente ad una distanza regolare tra una e l'altra, diventano nuovi luoghi riconoscibili e punti di riferimento definiti e di risalto per la tipica colorazione amaranto che assumono, inconfondibile segno localizzativo.

È prevalente la muratura portante con spessori variabili da 40 a 80 cm, mentre la copertura è realizzata con ordito di legno o metallo, impalcato di incannucciato o di tavelle laterizie e finitura di coppi laterizi. Gli schemi distributivi sono anch'essi variabili: l'unità abitativa si sviluppa su due piani, a volte anche su tre. In termini architettonici generalmente differiscono dalle case cantoniere ferroviarie per alcuni aspetti. L'alzato è a due piani, piano terra, a livello di campagna, e primo piano. Il fabbricato a pianta rettangolare e ogni piano è occupato da un solo appartamento adibito ai "cantonieri" con le proprie famiglie ad eccezione del piano seminterrato adibito a garage e deposito attrezzi. L'indicazione della progressiva chilometrica e il nome della strada sulla quale era ubicata la casa era posta sempre su entrambe le facciate laterali e sulla facciata principale, al di sopra della porta d'ingresso c'era sempre la presenza di una targa di materiale lapideo con riportante la "Anas, casa cantoniera" e il relativo simbolo dell'ente stradale. Ogni casa è inoltre provvista di un modesto appezzamento di terreno, usato come orto o giardino, e di una casetta in cemento ad uso di forno per cuocere il pane.

Le case cantoniere esistenti in Italia, circa 2320, rappresentano un patrimonio immobiliare ragguardevole e sono disseminate in tutto il territorio.



Casa cantoniera ex Anas sulla strada Padana Inferiore



Casa cantoniera ex Anas sulla strada Padana Superiore

La gestione amministrativa delle case cantoniere stradali



Casa cantoniera ex Anas sulla strada Alemagna



Casa cantoniera ex Anas sulla strada della Cisa

In particolar modo risultano notevolmente presenti in Sardegna, dove se ne trovano 193, di cui il poco meno del 40 % è localizzato in provincia di Sassari, numerose anche in Toscana e in Emilia Romagna nella zona del Passo Cisa.

Le case cantoniere stradali, hanno avuto nella storia un iter amministrativo un po' differente dalle case cantoniere ferroviarie, perché in alcuni casi le case stradali sono nate prima dell'avvento dell'attuale Anas, ex Aass e costruite da parte di Comuni o Province come edifici a sostegno dell'attività stradale manutentiva del capo cantoniere di zona. Successivamente, con la nascita di un ente predisposto esclusivamente alla manutenzione della strada, la sopra citata Aass, le ha acquistate e gestite in proprio.

“Progettare, costruire, vigilare, mantenere, adeguare, in una parola gestire le strade è un servizio essenziale che coinvolge uomini, macchine e risorse finanziarie, nel perseguimento di un obiettivo che, dallo sviluppo della comunicazione, passa per lo sviluppo del sistema economico e porta allo sviluppo delle civiltà”.

In un unico pensiero questo assunto assorbe quello che rappresenta il concetto fondamentale che sta alla base dell'attività dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade, il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, sottoposta al controllo, alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero di indirizzo, il Ministero delle Infrastrutture.

La strada diventa il luogo pulsante di vita, di scambio di merci e di servizi e in questo modo permette l'unione dei popoli e la valorizzazione dell'economia. Con l'obiettivo di dare importanza all'infrastrutturazione stradale considerata un importante realtà economica e sociale, l'Anas svolge differenti funzioni e competenze al quale è sottoposto, tra cui quelle di:

- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade;
- adeguamento e progressivo miglioramento delle rete delle strade e delle autostrade e della relativa segnaletica;
- costruzione di nuove strade e autostrade, anche a pedaggio, sia direttamente che mediante concessione a terzi;

- servizi di informazione agli utenti, a partire dagli apparati segnaletici;
- vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione e controllo della gestione delle autostrade;
- attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e autostrade e tutela del traffico e della segnaletica;
- adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade;
- realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.



Casa cantoniera ex Anas sulla strada Flaminia

Importanti sono i nuovi obiettivi che l'Anas si prefissa, cambiano le vedute, cambiano i paesaggi e le culture e con questo la società di gestione delle strade intende realizzare una nuova generazione di infrastrutture, di qualità e sensibili al contesto territoriale e ambientale.

Il contributo dell'Anas al rilancio delle opere pubbliche in Italia, non esaurisce, la funzione e i compiti della società, la nuova ambizione è quella di prestare un'attenzione strategica anche alla questione della qualità progettuale, ambientale e paesaggistica. Vuole rilegittimare il valore della strada aggiornando la nozione di infrastruttura, migliorando la qualità dei progetti e delle realizzazioni, promuovendo le loro integrazioni con il territorio, con i beni storici e con l'ambiente. La strada va vista come un valore paesaggistico, come un manufatto di qualità nel disegno del territorio.



Casa cantoniera ex Anas sulla strada Settentrionale Sicula

4.1.1.3 Case cantoniere d'Italia: archivio fotografico

Nelle pagine successive sono state raccolte una serie di immagini che ritraggono diverse case cantoniere, incontrate lungo un tragitto, in parte effettuato personalmente. Le case illustrate sono dislocate in tutta Italia e più precisamente si trovano nelle seguenti regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,

Sardegna e Sicilia e sono organizzate in ordine da nord a sud.

Dall'analisi di queste immagini oltre ad evidenziarsi la notevole presenza e capillarità su tutto il territorio italiano, si notano alcune diversità stilistiche e materiche in base al territorio nel quale sono ubicate, motivazioni legate alla tipicità architettonica del luogo.

I profili esterni risultano essere simili in tutti i casi presentati, gli edifici si sviluppano in altezza su basi rettangolari e, se non in alcuni esempi di montagna, non si discostano da forme regolari, ma le differenze sono in prevalenza dettate dalla presenza o dall'aggiunta di porticati, tipologie di finestre, coperture e lucernai.

Nella maggior parte dei casi, gli edifici non sono decorati ma solamente tinteggiati del colore tipico rosso amaranto. Le uniche aggiunte sulle superfici murarie esterne che compaiono indiscutibilmente in ogni casa cantoniera, sono rappresentate dalla targa che riporta la scritta: "Anas, Casa cantoniera", posto al di sopra dell'ingresso e da un'altra targa posta sulla parete laterale dell'edificio che indica la denominazione della strada sulla quale insiste e riporta l'indicazione del kilometro sul quale si trova. Sono tutte dotate di orti e giardini retrostanti alla casa e di un deposito in muratura anch'esso posizionato nel retro dell'edificio.

Chiaramente ogni casa, a seconda del luogo in cui è collocata, avrà un inserimento paesaggistico differente e quindi contesti profondamente mutati l'una rispetto l'altra.



archivio fotografico
Trentino Alto Adige



SS 41 Val Monastero - località Rivaira (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 41 Val Monastero - località Rivaira (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 41 Val Monastero - località Rivaira (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 40 Passo Resia - località Tarces - Val Venosta (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 40 Passo Resia - località Tarces - Val Venosta (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 38 Passo dello Stelvio - località Franzenshohe (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 38 Passo dello Stelvio - località Trafoi (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 38 Passo dello Stelvio - località Trafoi (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 38 Località Vezzano (Tn) - Trentino Alto Adige



archivio fotografico
Trentino Alto Adige



SS 52 Carnica (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 52 Carnica (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 52 Carnica - San Candido (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 52 Carnica (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 52 Carnica - Sesto Val Pusteria (Bz) Trentino Alto Adige



SS 49 Via Vecchia - Pusteria Sudtirolo (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 49 Via Vecchia - Pusteria Sudtirolo (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 49 Via Vecchia - Pusteria Sudtirolo (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 49 Via Vecchia - Pusteria Sudtirolo (Bz) - Trentino Alto Adige



archivio fotografico
Trentino Alto Adige



SS 42 del Tonale della Mendola localit  Commezzadura (Tr) - Trentino Alto Adige



SS 42 del Tonale della Mendola localit  Commezzadura (Tr) - Trentino Alto Adige



SS 42 del Tonale della Mendola localit  Commezzadura (Tr) - Trentino Alto Adige



SS 40 Passo Resia - localit  Tarces - Val Venosta (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 238 Passo Palade - Val di Non (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 238 Passo Palade - Val di Non (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 238 Passo Palade - Val di Non (Bz) - Trentino Alto Adige



SS 238 Passo Palade - localit  Caprile (Bz) - Trentino Alto Adige



archivio fotografico
Veneto



ss 51 Alemagna km 29 - Santa Croce sul Lago (BI) - Veneto



ss 51 Alemagna km 34 - Cadola (BI) - Veneto



ss 51 Alemagna - San Vito (BI) - Veneto



ss 51 Alemagna - San Vito (BI) - Veneto



ss 51 Alemagna - Km 92 San Vito (BI) - Veneto



ss 53 Postumia km 84 - Oderzo (Tv) - Veneto



ss 203 Agordina km 16 - Agordo (BI) - Veneto



ss 48 delle Dolomiti- km 142, San Marco di Auronzo (BI) - Veneto



SS 48 Passo del Falzarego - località Cortina d'Ampezzo (BI) - Veneto



archivio fotografico Friuli-Venezia Giulia



ss 14 San Giorgio di Nodaro
(Ud) - Friuli-Venezia Giulia



SS 14 Basovizza (Ts) - Friuli-Venezia
Giulia



SS 52 Carnica - Passo della Mauria
(Ud) - Friuli-Venezia Giulia



ss 14 Cervignano (Ud) - Friuli-Venezia
Giulia



ss 14 della Venezia Giulia, località Pese
di Grozzana (Ts) - Friuli-Venezia Giulia



ss 13 km 35 Pontabbana, Spresiano (Tv)
- Friuli-Venezia Giulia



ss 202 Triestina, località Cattinara (Ts)
- Friuli-Venezia Giulia



archivio fotografico
Liguria - Piemonte



SS 370 Litoranea delle Cinque Terre (Sp) - Liguria



ss 1 Aurelia Km 428, Sarzana (Ls) - Liguria



ss 370 Litoranea delle Cinque Terre (Sp) - Liguria



ss 11 Padana Superiore, Novara - Piemonte



ss 34 del Lago Maggiore - Verbania (Vb) - Piemonte



archivio fotografico
Lombardia



SS 38 Passo dello Stelvio - Bormio (So)
- Lombardia



SS 38 Passo dello Stelvio - Bormio (So)
- Lombardia



SS 38 Passo dello Stelvio - Bormio (So)
- Lombardia



SS 42 del Tonale e della Mendola -
San Paolo d'Argon (Bg) - Lombardia



SS 42 del Tonale e della Mendola -
località Villini (Bs) - Lombardia



SS 42 del Tonale e della Mendola -
località Villini (Bs) - Lombardia



SS 42 del Tonale e della Mendola -
località Villini (Bs) - Lombardia



SS 42 del Tonale e della Mendola -
località Villini (Bs) - Lombardia



SS 301 Passo del Foscagno - Bormio
(So) - Lombardia



archivio fotografico
Lombardia - Emilia Romagna



ss 36 del Lago di Como e dello Spluga (Bg) - Lombardia



ss 38 Passo dello Stelvio - Bormio (So) - Lombardia



ss 38 Passo dello Stelvio - Bormio (So) - Lombardia



ss 16 Adriatica Km 208, Rimini - Emilia Romagna



ss 67 Tosco Romagnola Km 156, Casanova (Fo) - Emilia Romagna



archivio fotografico Emilia Romagna



ss 10 Padana Inferiore, Cazoldo degli Ippoliti (Mn) - Emilia Romagna



ss 16 Adriatica Km 111, Portomaggiore (Fe) - Emilia Romagna



ss 62 della Cisa km 138 Brescello (Re) - Emilia Romagna



ss 65 Passo della Futa (Bo) - Emilia Romagna



ss 65 della Futa località Sabbioni, Loiano (Bo) - Emilia Romagna



ss 62 della Cisa, Parma - Emilia Romagna



ss 62 della Cisa, Parma - Emilia Romagna



ss 62 della Cisa, Parma - Emilia Romagna



ss 62 della Cisa, Parma - Emilia Romagna



archivio fotografico
Toscana



ss 1 Aurelia Km 395, Massa (Mc) - Toscana



ss 1 Aurelia Km 389, Massa (Mc) - Toscana



ss 2 Cassia Km 146, Siena - Toscana



ss 65 Vaglia (Fi) - Toscana



ss 65 Vaglia (Fi) - Toscana



ss 68 Volterra (Pi) - Toscana



Sieci - Pontassieve (Fi) - Toscana



ss 1 Aurelia Km 176, Orbetello (Gr) - Toscana



ss 1 Aurelia Km 428, Massa (Mc) - Toscana



archivio fotografico
Toscana



ss 1 Aurelia Km 156, Orbetello (Gr)
- Toscana



ss 2 Cassia Km 146, località Sorano
(Gr) - Toscana



ss 1 Aurelia Km 136, Orbetello (Gr)
- Toscana



ss 69 Val d'Arno km 3, località Pelago
(Fi) - Toscana



ss 1 Aurelia Km 375, Massa (Mc) -
Toscana



ss 1 Aurelia Km 265, Massa (Mc) -
Toscana



ss 71 Umbro Casentinese km 155,
località Giovi (AR) - Toscana



archivio fotografico
Marche



ss 77 della Val di Chienti km 36,
 Gelagna (Mc) - Marche



ss 73 Porto Potenza Picena (Mc) -
 Marche



ss 73 Cupra Marittima (Ap) - Marche



ss 73 Bocca Trabaria Fano (An) -
 Marche



ss 73 Bocca Trabaria, Fano (An) -
 Marche



ss 73 Pedaso (Fm) - Marche



archivio fotografico
Umbria



ss 3 Flaminia Km 121 (Pg)- Umbria



ss 3 Flaminia Km 189 (Pg) - Umbria



ss 73 bis Bocca Tribaria (Pg) - Umbria



ss 3 Flaminia Km 182, località Gaifana (Pg) Umbria



ss 73 bis Bocca Tribaria (Pg) - Umbria



ss 77 Cofiorito, Foligno (Pg) - Umbria



ss 77 Cofiorito, Foligno (Pg) - Umbria



archivio fotografico
Lazio



ss 5 Tiburtina Valeria Km 167, Roma - Lazio



ss 5 Tiburtina Km 48, Roma - Lazio



ss 6 Casilina Km 121, Roccasecca (Fr) - Lazio



ss 2 Cassia Km 60 località Arsoli (Roma) - Lazio



ss 1 Aurelia Km 66, Ladispoli (Roma) - Lazio



ss 1 Aurelia Km 87, Civitavecchia (Roma) - Lazio



ss 6 Casilina Km 130, Ceprano (Fr) - Lazio



ss 1 Aurelia Km 59, Ladispoli (Roma) - Lazio



Oma Km 24 Roma - Lazio



archivio fotografico
Abruzzo



ss 84 km 2 Frentana (Aq) - Abruzzo



ss 263 di Val di Foro Km 9, località Chieti - Abruzzo



ss 17 dell'Appennino Abruzzese km 63 - Abruzzo



ss 17 Appennino Abruzzese - Abruzzo



ss 5 Tiburtina Valeria Km 25, Pescara - Abruzzo



ss 16 Adriatica km 450, Pescara - Abruzzo



ss 5 Tiburtina Valeria Km 134, località Avezzano (Aq) - Abruzzo



ss 17 Appennino Abruzzese - Abruzzo



archivio fotografico
Basilicata



ss - Basilicata



ss106 Jonica km 439, Bernalda (Mt) - Basilicata



ss 19 delle Calabrie Km 115, Lagonegro (Pz) - Basilicata



ss 19 delle Calabrie Km 129, Lagonegro (Pz) - Basilicata



ss 19 Lauria (Pz) - Basilicata



ss 19 delle Calabrie Km 23, Lagonegro (Pz) - Basilicata



ss 19 delle Calabrie Km 123, Lagonegro (Pz) - Basilicata



archivio fotografico
Puglia



ss 90 delle Puglie , Orsara di Puglia (Fg) - Puglia



ss 90 delle Puglie , Bovino (Fg) - Puglia



ss 90 delle Puglie, Troia (Fg) - Puglia



ss 89 Garganica km 178, Manfredonia (Fg) - Puglia



ss 89 Garganica km 178, Manfredonia (Fg) - Puglia



ss 90 delle Puglie , Orsara di Puglia (Fg) - Puglia



ss 104 Sapri-Ionio, Sapri (Sa) - Campania



ss 104 Sapri-Ionio (Sa) - Campania



ss 104 Sapri-Ionio (Sa) - Campania



archivio fotografico
Calabria



ss 19 delle Calabrie km 313, località Scigliano (Cs) - Calabria



ss 19 delle Calabrie, località Marzi (Cs) - Calabria



SS 19 delle Calabrie Km 144 Lauria (Vv) - Calabria



ss 106 Ionica km 131, Lamezia Terme (Cz) - Calabria



ss 18 Tirrenia Inferiore, Colamazza (Vv) - Calabria



ss 18 km 457 Tirrenia Inferiore, Colamazza (Vv) - Calabria



sp 162 km 14, località Cortale (Cz) - Calabria



ss 183 Aspromonte-Jonio km 150 - Calabria



ss 179 km 33, Cotronei (Kr) - Calabria



archivio fotografico
Calabria



SS 19 delle Calabrie Km 23
- Calabria



ss 182 km 38, località Soverato (Cz) -
Calabria



ss 19 delle Calabrie km 313, località
Curinga(Cs) - Calabria



ss 108 bis Silana di Cariati km 28,
Colosimi (Cs) - Calabria



ss 19 di M. Cucco e di M. Pecoraro km
28, Serra San Bruno (Vv) - Calabria



archivio fotografico
Sardegna



ss 125 San Gregorio - Sinnai (Ca) - Sardegna



ss 125 passo di Genna Silana, Urzulei (Nu) - Sardegna



ss 125 Località Dorgali - Noce Secca (Nu) - Sardegna



ss 126 sud Occidentale Sarda Km 25 Carbonia (Si) - Sardegna



ss 195 km 54 Nuraxi de Mesu, Teulada (Ca) - Sardegna



ss 125 passo di Genna Silana, Urzulei (Nu) - Sardegna



ss 134 di Castelsardo km 1, San Giovanni (Si) - Sardegna



ss 292 S. Caterina di Cuglieri (Or) - Sardegna



archivio fotografico
Sardegna - Sicilia



ss 125 Orientale sarda, San Vito (Ca) - Sardegna



ss 125 Orientale sarda, Burcei (Ca) - Sardegna



ss 387 Villasalto (Ca) - Sardegna



ss 131 Carlo Felice, Serrenti (Ca) - Sardegna



ss 195 San Giovanni Suergiu (Ci) - Sardegna



ss 387 San Nicolò Gerrei (Ca) - Sardegna



ss 113 Settentrionale Sicula km 112, Cefalù (Pa) - Sicilia



ss 114 Orientale Sicula km 69, Messina (Sr) - Sicilia



ss 115 S km 18, Trapani - Sicilia

4.2 Le case cantoniere ex Anas di proprietà della Provincia di Piacenza

4.2.1 Le case cantoniere di proprietà della Provincia di Piacenza

Il punto di partenza delle principali linee di mandato che fanno capo alla Provincia di Piacenza sono assoggettate ad un desiderio di bene e di costruzione da cui si sviluppa un dinamismo in grado di incidere con forza sulla realtà. La Provincia di Piacenza intende quindi riaffermare ed esercitare con impegno e convinzione il ruolo che le compete, ossia il coordinamento, la regia politica nell'individuare e valorizzare soggetti e temi chiave per lo sviluppo positivo del territorio e nell'intraprendere e attuare azioni finalizzate alla crescita della comunità locale.

Pertanto, tra tutti gli obiettivi citati nei paragrafi precedenti, vogliamo menzionare in particolare l'ambito a cui questa tesi fa riferimento, ovvero la gestione del patrimonio di proprietà della Provincia. Per questo motivo si specificano gli obiettivi per una migliore gestione del patrimonio:

- analisi e valutazioni rispetto alla cessione di beni patrimoniali, che non hanno interesse strategico, da concretizzare nei piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegarsi ai bilanci di previsione;
- analisi delle possibilità di riqualificazione degli immobili provinciali o di altri soggetti pubblici per acquisire nuovi spazi da destinare agli uffici provinciali e ad altre iniziative di sviluppo e di pubblico interesse.

In quest'ottica, tramite un recente incontro tenutosi presso la Provincia di Piacenza, il suddetto ente provinciale ha dimostrato la necessità di organizzare, gestire, tutelare, mantenere e valorizzare tutto il comparto delle ex case cantoniere di proprietà provinciale. Questa volontà rientra tra gli obiettivi di mandato dell'attuale organico politico facente parte dell'amministrazione ed è determinata dall'obiettivo di amministrare le proprietà in oggetto, tuttora per la maggior parte in stato di abbandono, traendone un maggior valore d'uso. Affrontando il tema del valore d'uso viene a crearsi il contesto ideale per

esporre, oltre a quelli già in precedenza elencati, gli obiettivi che hanno portato la Provincia di Piacenza alla gestione e ad un percorso di tutela. Gli obiettivi sono concentrati all'interno del significato di valore d'uso e diversamente interpretati.

Partendo dal presupposto che per un ente provinciale è importante e necessario amministrare il proprio patrimonio traendone il maggior valore d'uso in termini economici risulta pertanto, tra i suoi obiettivi, importante gestire tutte quelle azioni che porteranno da uno sfruttamento economico una più efficace rendita dei beni posseduti.


D'altro canto il maggior valore d'uso ha anche un'altra differente interpretazione, non di secondaria importanza e in un'ottica di gestione dinamica del patrimonio, ovvero trarre il maggior valore d'uso sotto l'aspetto della promozione e della valorizzazione del territorio tramite azioni di tutela, acquistando un valore ed un'importanza strategica in termini territoriali.

Le azioni di tutela delle case cantoniere di proprietà provinciale permettono pertanto di portare a compimento tutti questi obiettivi, in termini economici e di valorizzazione e, costituendo un processo di novità per quanto riguarda il territorio piacentino, maggiori sono le motivazioni che aumentano la consapevolezza e la convinzione di intraprendere questo percorso.

Secondo un rapporto di censimento, di analisi e di verifica le case cantoniere di proprietà della provincia di Piacenza risultano essere 11, sono tutte case cantoniere stradali e sono dislocate in modo sparso su tutto il territorio piacentino e più precisamente si trovano:

- n. 2 case cantoniere a Piacenza;
- n. 3 case cantoniere su territori di montagna localizzate nel comune Cortebrugatella, nel comune di Ferriere e nel comune di Farini;
- n. 2 case cantoniere nel comune di Rottofreno;
- n. 1 case cantoniere nel comune di Castel San Giovanni;

- n. 1 case cantoniere nel comune di Castelvetro;
- n. 1 case cantoniere nel comune di Castelvetro;
- n. 1 case cantoniere nel comune di Caorso;
- n. 1 case cantoniere nel comune di Castelvetro;
- n. 1 case cantoniere nel comune di Lugagnano.



SCHEDA n.4.2.1.1

CASA CANTONIERA COMUNE DI PIACENZA



Vista della casa cantoniera da via Cremona



Scorcio laterale



Prospetto della facciata a nord-ovest


Informazioni generali	
localizzazione	via Cremona n.1
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 72 del Comune di Piacenza, mappale 165 sub. 1,2,3,4
altitudine	61 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'0"N 9°42'0"E
anno di esecuzione	1936
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	area di trasformazione: servizi pubblici (art.32)
accessibilità/infrastrutture	diretta dalla ex strada Statale n.10 Padana Inferiore

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	discreto
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetria catastale che viene presentata in questa pagina risale al 10 giugno 1940, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

L'edificio qui illustrato, appartenente alla Provincia di Piacenza, è ubicato a Piacenza, in via Cremona.



Planimetria catastale del piano rialzato



Vista della facciata a sud-ovest



Vista della casa cantoniera a sud-ovest



Vista della facciata a sud-ovest

La casa cantoniera in oggetto è stata costruita nel 1936 dall'Aass (Azienda Autonoma Statale della Strada), poi diventata Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) ed è un tipico esempio di casa cantoniera che si può ritrovare sulla strada Padana Inferiore e come nella maggior parte delle case cantoniere, sul lato più corto è apposta la targa con il nome della suddetta strada e il preciso chilometro in cui si trovano. Un altro elemento che accomuna queste case è il caratteristico colore rosso amaranto. La casa cantoniera è nata con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere.



Vista della facciata a sud-ovest



Vista dell'ingresso



Vista della facciata principale

La casa cantoniera è collocata a ridosso della ex strada Statale n.10 Padana Inferiore, una delle più importanti strade che attraversa Piacenza. Si trova prima del cavalcavia che porta alla strada Caorsana e che conduce, a sua volta, all'ingresso delle autostrade. La posizione è strategica in quanto la casa è dislocata nei pressi di un importante nodo stradale; qui giunge il traffico veicolare dal centro della città, dalle autostrade e dalle strade provenienti dalle province di Parma e Cremona.

L'edificio è collocato su un'area di 1630 mq e presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 15x8,5 metri, costituita da un corpo principale di 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti e di magazzino, di dimensioni inferiori di 4x8,5 metri. Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a nord-ovest, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani. Per ogni piano abbiamo la presenza di un appartamento, dal quale vi si accede tramite un vano scala centrale comune.

La casa cantoniera ha una altezza complessiva di 8,75 m.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq. E' composto da cucina, 3 vani e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo due vani (cantine), tutt'ora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso nella parte posteriore dell'edificio.

Per quanto riguarda l'esterno, sulla facciata si trova una cornice marcapiano (a livello del calpestio) di colore bianco sulla quale è collocata la targa con il simbolo dell'Anas.

Vincolo conservativo

Bene tutelato “*ope legis*” ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.

Documentazioni fotografiche.

Disegni tecnici non rinvenuti.


Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione generale dell'edificio risulta discreto.

Secondo le testimonianze dell'ex cantoniere, tuttora residente in questa casa, non sono state apportate modifiche all'impianto distributivo del corpo principale ma sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diversamente, all'esterno sono state realizzate delle tamponature a chiusura delle arcate del portico annesso.

Le funzioni dei vani non sono variate.

L'esterno dell'edificio risulta ritinteggiato da poco tempo.



SCHEDA n.4.2.1.2

CASA CANTONIERA COMUNE DI PIACENZA



Vista dell'ingresso



Vista della facciata a nord



Prospetto della facciata principale a est

Informazioni generali	
localizzazione	strada Valnure n.9
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 57 del Comune di Piacenza, mappale 124 sub. 4,5,6
altitudine	65 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'23"N 9°42'12"E
anno di esecuzione	1978
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	area di trasformazione: superficie edificabile produttiva polifunzionale (art.34)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada provinciale Valnure

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	discreto
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	in comodato d'uso alla Protezione Civile

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale e terziario

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 7 aprile 1986, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

Al momento la casa cantoniera è in comodato d'uso alla Protezione Civile.




Vista prospettica da nord-ovest




Vista della facciata a ovest



Vista della facciata a sud



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del deposito




Vista prospettica della facciata a est




Vista prospettica da est



Vista prospettica da nord-ovest



Planimetria catastale del piano terra del magazzino



Planimetria catastale dell'autorimessa

L'edificio in oggetto è nato come casa cantoniera per volere dell'amministrazione provinciale di Piacenza con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente questa è passata in gestione all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (Anas) ed infine ceduta nuovamente all'amministrazione provinciale di Piacenza.

Questa particolarità sta a giustificare il colore della tinteggiatura esterna della casa, un giallo paglierino, che non rispecchia quello adottato e sempre utilizzato per le case cantoniere opere dell'Anas, ovvero il rosso amaranto. La casa cantoniera è collocata a ridosso della strada provinciale Valnure che rappresenta un importante collegamento con il territorio provinciale piacentino e si trova nella parte sud del comune di Piacenza, al limite del confine comunale.

L'edificio insiste su una vasta area di 4200 mq e all'esterno, vede la compresenza di due diversi tipi di finiture, un rivestimento ad intonaco, con tinteggiatura di colore giallo paglierino e l'altro con materiale lapideo che riveste per tutta altezza gli spigoli dell'edificio.

Presenta una tipologia a pianta quadrata di dimensione 12x12 metri, costituita da un unico corpo principale e si sviluppa su un piano fuori terra e un piano seminterrato. L'ingresso principale si trova a est sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso.

Questa costruzione si differenzia da quelle nate con l'Anas da alcune evidenti caratteristiche che accomunano quelle progettate in origine da enti pubblici.

Le caratteristiche principali di questi edifici sono: il rivestimento esterno in pietra, la copertura di tipo tradizionale a quattro falde e il colore della tinteggiatura esterna.

Inoltre, nell'area, vi è la presenza di altri due edifici: un piccolo deposito a pianta quadrata che si trova nella parte a ovest e un grande magazzino a pianta rettangolare con annessa un'autorimessa che è collocato a nord dell'area.



Vista della casa cantoniera dal piazzale



Prospetto della facciata a nord

Vincolo conservativo

Bene tutelato "ope legis" ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004..

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.


Documentazione fotografica.

Disegni tecnici non rinvenuti.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione della struttura risulta essere buono, in quanto recentemente sono stati effettuati interventi di risanamento dell'apparato murario esterno e di manutenzione.

Attualmente l'edificio è occupato dalla Protezione Civile di Piacenza e secondo alcune testimonianze non sono stati effettuate modifiche all'impianto distributivo interno ma solo interventi manutentivi.



SCHEDA n.4.2.1.3

CASA CANTONIERA COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA



Vista della casa cantoniera dalla strada



Vista panoramica



Vista del porticato

Informazioni generali	
localizzazione	strada statale della Val d'Aveto, località Ortigà
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 100 del comune di Farini Mappale 146 sub. 1,2,3,4,5,6
altitudine	486 m s.l.m.
coordinate geografiche	44°43'0"N 9°23'0"E
anno di esecuzione	1956
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	Il Prg non comprende l'area su cui insiste l'edificio perchè considerata zona boschiva
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada Statale della Val d'Aveto

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	mediocre
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	dismesso

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089, del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 12 luglio 1969, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

Planimetrie catastali




Vista dell'ingresso dalla strada statale




Vista della facciata a est



Vista della facciata a ovest



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del piano seminterrato e rialzato

La casa cantoniera qui illustrata, fa parte del Comune di Corte Brugnatella, un piccolo comune di 750 abitanti. Il centro più importante e sede dell'amministrazione comunale è Marsaglia. Il nome del comune (che non corrisponde a quello del capoluogo) deriva dal fatto che il territorio storicamente apparteneva al feudo della famiglia Brugnatelli.




Vista panoramica dell'area




Vista dalla terrazza porticata



Vista dalla terrazza porticata




Planimetria catastale del corpo laterale annesso




Planimetria catastale del piano primo

La casa è nata come casa cantoniera per volere dell'amministrazione Provinciale di Piacenza con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente questa è passata in gestione all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (Anas) ed infine ceduta nuovamente alla Provincia di Piacenza. Come già espresso in precedenza queste case, nate con gli enti pubblici, in origine erano tinteggiate di verde chiaro ma solo in questo caso è stata ritinteggiata del colore tipico rosso amaranto delle case cantoniere nate con l'Anas


Rilievo planimetrico dello stato di fatto



Pianta piano rialzato



Pianta piano primo



Pianta piano seminterrato



Vista dalla strada dalla terrazza al primo piano



Vista panoramica dell'ambiente circostante



Corridoio al piano terra



Vista di un interno



Vano scala

Il comune di Corte Brugnatella è situato in alta Val Trebbia nella catena dell'Appennino Ligure (di cui fa parte l'Appennino piacentino), nei pressi della confluenza tra il fiume Trebbia e il torrente Aveto. Il paesaggio della Val Trebbia e del territorio comunale è ordinatamente coltivato fino alle altitudini in cui i boschi ricoprono fittamente le pendici dei monti. Il fiume Trebbia è uno dei pochissimi fiumi italiani ancora balneabili. La casa cantoniera è situata a ridosso della strada statale della Val d'Aveto, in località Ortigà e si trova ad una distanza dal centro abitato di 8 km. L'edificio presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 17,11x11metri, costituita da un corpo principale 12,43x11 metri e da un corpo, annesso lateralmente di un solo piano, avente funzione di deposito automezzi pesanti (mezzi spargisale e spartineve), di dimensioni inferiori ovvero 4,68x7,20 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello. L'ingresso principale si trova a nord, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani. Per ogni piano abbiamo la presenza di un appartamento, dal quale vi si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 104 mq, si sviluppa a partire da un corridoio centrale dal quale si accede a tutti i vani. E' composto da cucina, 4 vani (avente funzione di camere da letto o soggiorno), un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani. In aggiunta l'appartamento è dotato di una grande terrazza posta a sud-est, avente metratura di 27 mq e collocata al di sopra della struttura che ospita l'autorimessa.

Al piano seminterrato si trovano due vani, tutt'ora utilizzati come deposito di attrezzature e cartellonistica stradale, al quale è possibile accedervi solo tramite il vano scala centrale. Accanto ai suddetti vani vi è un'altra autorimessa di 63 mq, a cui si accede solo tramite la basculante posta a nord-ovest, sulla parte laterale dell'edificio.

Vincolo conservativo

Bene tutelato “*ope legis*” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie originali, firmate e datate dell'opera.

Planimetrie catastali e visure.

Documenazioni fotografiche.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche


L'appartamento ha uno stato di conservazione pessimo per quanto riguarda soprattutto i serramenti interni e i pavimenti, nonostante siano ancora quelli che erano stati posati in origine.

Come all'esterno, anche all'interno dell'edificio, gli intonaci dimostrano un evidente stato di degrado, dovuto alla mancanza di manutenzione e a cause di agenti atmosferici; inoltre, si rileva l'avanzato deterioramento materico dei serramenti esterni e delle chiusure di tipo avvolgibile.

La casa non presenta notevoli differenze tra quello che era lo stato originario delle opere, in quanto non vengono riscontrate modifiche allo stato attuale dei rilievi effettuati dello stato di fatto.

Le uniche consistenti variazioni apportate risultano essere:

- la copertura dell'intero edificio;
- la copertura, risalente all'anno 2000 posta al di sopra della terrazza;
- la chiusura, tramite tamponatura, dell'accesso che dal vano scala del piano seminterrato permette la comunicazione direttamente all'autorimessa;
- il tamponamento di un apertura, localizzata sulla parete posta a sud-est dell'autorimessa per mezzi pesanti, probabilmente in origine utilizzata a portico;
- la tinteggiatura dell'intera costruzione.



SCHEDA n.4.2.1.4

CASA CANTONIERA COMUNE DI FERRIERE



Vista della facciata sud-ovest



Prospetto della facciata a sud-ovest



Veduta della casa cantoniera dalla strada


Informazioni generali	
localizzazione	località Folli di Ferriere
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 105 del comune di Ferriere Mappale 85 sub. 1,2,3,4,5
altitudine	704 m s.l.m.
coordinate geografiche	44°39'0"N 9°30'0"E
anno di esecuzione	1939
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	zona classificata come frane quiescenti (rischio elevato R3)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada provinciale Ferriere-Gambaro

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	mediocre
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	ricovero attrezzature


Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089, del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie presentate in questa pagina e nella successiva rappresentano gli unici documenti storico - iconografici reperibili e consultabili riconducibili alla casa cantoniera in oggetto. Nella dettagliata ricerca di documenti quali planimetrie e atti amministrativi, che interessano l'edificio non sono stati rinvenuti documenti che riportassero la data di compilazione delle fonti sotto riportate. Tramite un colloquio avuto con diversi funzionari comunali e con cantonieri stradali, è stato dichiarato che la data di costruzione dell'edificio risale intorno agli anni 1936/'37.

Planimetrie di proprietà dell'ufficio tecnico provinciale di Piacenza



Frontespizio delle planimetrie



Planimetria del piano seminterrato

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina e nella successiva, risalgono al 2 agosto 1963, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.




Vista panoramica dell'area circostante




Insegna sovrastante l'ingresso principale



Vista della casa cantoniera dalla strada



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del piano seminterrato e rialzato

La casa cantoniera qui illustrata, fa parte del Comune di Ferriere, un piccolo comune di 1700 abitanti situato in alta Val Nure sull'Appennino Ligure, di cui fa parte l'Appennino piacentino. La casa cantoniera è collocata a ridosso della strada denominata Ferriere-Gambaro, in località Follì e si trova ad una distanza dal centro abitato di 5 km. Il territorio nel quale è inserita è tipicamente montano e di notevole spicco per la sua posizione.




Vista della facciata nord-est




Vista panoramica del contesto



Vista panoramica dalla terrazza al piano primo




Planimetria catastale del piano primo



Planimetria catastale del porticato

L'edificio all'esterno vede la compresenza di due diversi tipi di finiture, un rivestimento ad intonaco con tinteggiatura e l'altro con materiale lapideo tipico della tradizione montana.


Rilievo planimetrico dello stato di fatto



Pianta piano rialzato




Vista dell'ingresso carrabile



Pianta piano primo



Facciata sud-est



Pianta piano seminterrato



Facciata nord-ovest



Vano scala



Corridoio dell'appartamento al piano rialzato



Vano al piano primo

L'edificio presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 17,11x11metri, costituita da un corpo principale 12,43x11 metri, due piani fuori terra e un piano seminterrato e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori 4,68x7,20 metri.


L'ingresso principale si trova a sud-ovest sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani, collegati tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 104 mq, si sviluppa a partire da un corridoio centrale dal quale si accede a tutti i vani ed è composto da: cucina, 4 vani (avente funzione di camere da letto o soggiorno), un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani, a differenza di una grande terrazza posta a sud-est al di sopra del deposito avente metratura pari a 27 mq. Questo spazio è una delle caratteristiche più rilevanti dell'edificio perchè costituisce uno dei punti con la migliore vista panoramica della casa.

Al piano seminterrato troviamo due vani, tutt'ora utilizzati come deposito attrezzature e cartellonistica stradale, ai quali è possibile accedervi solo tramite il vano scala centrale. Accanto ai suddetti vani si trova un'altra autorimessa di 63 mq, a cui si accede solo tramite la basculante posta a nord-ovest, sulla parte laterale dell'edificio.

Vincolo conservativo	Bene tutelato “ <i>ope legis</i> ” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.
Documentazioni iconografiche	<p>Planimetrie originali, firmate e datate dell’opera.</p> <p>Planimetrie catastali e visure.</p> <p>Documentazioni fotografiche.</p>
Stato di conservazione ed eventuali modifiche	<p>L’interno dell’alloggio posto al piano primo sembra in condizioni migliori rispetto a quello sottostante, pavimenti e serramenti interni, nonostante siano ancora quelli posati in origine, risultano interessati da una manutenzione saltuaria ma rimangono comunque in condizioni pessime.</p> <p>In generale gli appartamenti hanno uno stato di conservazione mediocre per quanto riguarda soprattutto i serramenti interni e i pavimenti, poichè questi risultano essere ancora quelli che erano stati posati in origine. Come all’esterno, anche all’interno dell’edificio, gli intonaci dimostrano un evidente stato di degrado, dovuto alla mancanza di manutenzione e a cause di agenti atmosferici.</p> <p>L’edificio non presenta notevoli differenze tra quello che era lo stato originario delle opere, in quanto non vengono riscontrate modifiche allo stato attuale dei rilievi effettuati dello stato di fatto.</p> <p>Le uniche variazioni apportate risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiusura dell’ingresso tramite tamponatura che, dal vano scala del piano seminterrato, collega il vano destinato all’autorimessa; - il tamponamento di un’apertura, localizzata sulla parete posta a sud-est dell’autorimessa per mezzo pesanti, probabilmente in origine utilizzata a portico. <p>Mantiene il rivestimento esterno di materiale lapideo come in origine.</p>



SCHEDA n.4.2.1.5

CASA CANTONIERA COMUNE DI FARINI



Vista della casa cantoniera dalla strada



Vista complessiva dell'edificio




Scorcio laterale


Informazioni generali	
localizzazione	località Boli di Farini
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 99 del comune di Farini Mappale 36 sub. 2
altitudine	512 m s.l.m.
coordinate geografiche	44°43'0"N 9°34'0"E
anno di esecuzione	1936
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	area esclusivamente residenziale (art. 72)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada provinciale di Ferriere

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	3
struttura verticale	continua
stato di conservazione	mediocre
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	dismesso


Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089, del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale




Planimetria del piano primo



Planimetria del piano secondo




Sezione A-A




Sezione B-B




Prospetto principale




Prospetto laterale




Planimetria dell'impianto fognario




Planimetria del piano terra




Planimetria del piano primo



Planimetria del piano secondo



Sezione B-B



Prospetto facciata principale

L'edificio è nato come casa cantoniera per volere dell'amministrazione Provinciale di Piacenza con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente questa è passata in gestione all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (Anas) ed infine ceduta nuovamente all'amministrazione provinciale di Piacenza.



Vista della strada




Vista del magazzino collocato a est della casa cantoniera



Vista della casa cantoniera dalla strada

Rilievo planimetrico dello stato di fatto



Pianta piano terra



Pianta piano primo



Pianta piano secondo



Vista dei balconi della facciata a nord



Vano scala a piano terra



Vano al piano primo

L'edificio presenta una tipologia a pianta rettangolare costituita da un corpo principale di 12,60x11,60 metri e da un corpo, collocato lateralmente ma distaccato dal corpo principale, avente funzione di deposito automezzi pesanti e ricovero attrezzature, di dimensioni 6,80x5,40 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 3 piani fuori terra mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello. L'ingresso principale si trova a sud, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani. Per ogni piano abbiamo la presenza di un appartamento, dal quale vi si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 146 mq, si sviluppa a partire da un ingresso centrale dal quale si accede a tutti i vani. E' composto da cucina, 3 vani (avente funzione di camere da letto o soggiorno) e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

L'appartamento al secondo piano ha le stesse caratteristiche di quelli sottostanti, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Vincolo conservativo	Bene tutelato “ <i>ope legis</i> ” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.
Documentazioni iconografiche	<p>Planimetrie originali, firmate e datate dell’opera.</p> <p>Planimetrie catastali e visure.</p> <p>Documentazioni fotografiche.</p>
Stato di conservazione ed eventuali modifiche	<p>L’appartamento ha uno stato di conservazione buono per quanto riguarda soprattutto i serramenti interni e i pavimenti, nonostante siano ancora quelli che erano stati posati in origine.</p> <p>Come all’esterno, anche all’interno dell’edificio, gli intonaci risultano avere un evidente stato di degrado, dovuto alla mancanza di manutenzione e a cause di agenti atmosferici; di notevole degrado si rileva, l’avanzato deterioramento materico dei serramenti esterni e delle chiusure di tipo avvolgibile.</p> <p>Pavimenti e serramenti interni sono ancora quelli posati in origine e dimostrano un evidente stato di degrado.</p> <p>L’edificio presenta notevoli differenze tra quello che era lo stato originario delle opere, in quanto vengono riscontrate modifiche allo stato attuale dei rilievi effettuati dello stato di fatto, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’innalzamento del piano sottotetto in origine con la creazione di un piano abitabile (èiano secondo); - la creazione di nuove aperture quali porte e finestre; - il prolungamento del balcone del piano primo posto sul retro dell’abitazione e la creazione di quello al piano secondo; - l’ampliamento delle finestre poste al piano rialzato e al piano primo. <p>Mantiene il rivestimento esterno di materiale lapideo come in origine.</p> <p>Nei disegni originari del progetto di sistemazione risulta un porticato annesso all’edificio, posto sul retro della costruzione, che allo stato di fatto attuale non è presente.</p>



SCHEDA n.4.2.1.6

CASA CANTONIERA COMUNE DI ROTTOFRENO



Prospetto della facciata a nord



Vista della Casa Cantoniera dalla strada



Facciata a sud

Informazioni generali	
localizzazione	via Emilia n.118
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 58 del Comune di Rottofreno, mappale 58 sub.1,2,3,4,5
altitudine	65 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'28"N 9°32'56"E
anno di esecuzione	1946
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	edificio residenziale esistente in zona agricola (art. 24)
accessibilità/infrastrutture	diretta da via Emilia Pavese

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	mediocre
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 10 giugno 1940, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

La casa cantoniera qui illustrata, appartenente alla provincia di Piacenza, si trova nel comune di Rottofreno.




Vista dell'ingresso



Facciata a sud



Magazzino annesso alla casa cantoniera



Planimetria catastale del piano terra

La casa cantoniera in oggetto è stata costruita nel 1936 dall'Aass (Azienda Autonoma Statale della Strada), poi diventata Anas ed è un tipico esempio di casa cantoniera che si può ritrovare sulla strada Padana Inferiore. Nata con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, è successivamente passata di proprietà all'amministrazione provinciale di Piacenza nel 2001, quando le strade statali sono passate in gestione alle amministrazioni provinciali.



Facciata a sud



Ingresso sulla facciata principale a nord



Facciata a est

L'edificio è collocato a ridosso della ex strada Statale n.10 Padana Inferiore, si trova dopo il paese di Rottofreno sulla strada in direzione Castel San Giovanni.

L'edificio è collocato su un'area di 1750 mq presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 15x8,5 metri, con altezza complessiva di 8,75 m, e costituita da un corpo principale 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori ovvero di 4x8,5 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a nord-ovest, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani. Per ogni piano abbiamo la presenza di un appartamento, dal quale vi si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq ed è composto da cucina, 3 vani, un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo due vani (cantine), tuttora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso posto nella parte retrostante l'edificio.

Vincolo conservativo

Bene tutelato "ope legis" ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.


Documentazione fotografica.

Disegni tecnici non rinvenuti.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione generale dell'edificio risulta mediocre poichè la condizione degli intonaci esterni, della copertura e dei serramenti è in stato di degrado.

Secondo le testimonianze dell'ex cantoniere, tuttora residente in questa casa, non sono state apportate modifiche all'impianto distributivo del corpo principale ma sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diversamente all'esterno sono state realizzate delle tamponature a chiusura delle arcate del portico annesso.



SCHEDA n. 4.2.1.7

CASA CANTONIERA COMUNE DI ROTTOFRENO



Prospetto della facciata principale a ovest



Vista dell'ingresso



Veduta della casa cantoniera dalla strada

Informazioni generali	
localizzazione	via Agazzano n. 129 - località San Nicolò di Rottofreno
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 30 del comune di Rottofreno mappale 704 sub. 4,5,6,7,8
altitudine	64 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'28"N 9°32'22"E
anno di esecuzione	1941
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	zona B1: di completamento (art. 11)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada provinciale di Agazzano

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	2 corpi
numero di piani fuori terra	2 per ogni corpo
struttura verticale	continua
stato di conservazione	mediocre
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089, del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie presentate in questa pagina e nella successiva rappresentano gli unici documenti storico - iconografici reperibili e consultabili riconducibili alla casa cantoniera in oggetto. Nella dettagliata ricerca di documenti quali planimetrie e atti amministrativi, che interessano l'edificio non sono stati rinvenuti documenti che riportassero la data di compilazione delle fonti.

Tramite un colloquio avuto con diversi funzionari comunali e con cantonieri stradali, tutt'oggi in attività, è stato dichiarato che la data di costruzione dell'edificio risale intorno agli anni 1940/41.

Le prime due planimetrie mostrano lo stato di fatto prima della sistemazione della casa cantoniera in oggetto.


Non è presente alcuna planimetria che rappresenta il primo piano.

I successivi disegni (planimetrie, sezioni, prospetti) riguardano il progetto di sistemazione della casa e di costruzione di un magazzino.


I disegni originali non riportano alcuna datazione.

Questa casa cantoniera si discosta dalla tipologia architettonica tipica delle case cantoniere realizzate dall'Anas e da quelle nate con le amministrazioni provinciali.


Planimetrie di proprietà dell'ufficio tecnico provinciale di Piacenza




Frontespizio delle planimetrie




Planimetria del piano seminterrato




Planimetria del piano rialzato




Frontespizio




Planimetria del piano rialzato




Planimetria del magazzino




Sezione a-b del magazzino



Sezione a-b della casa cantoniera



Sezione c-d della casa cantoniera




Prospetto principale del magazzino



Prospetto ovest della casa cantoniera



Prospetto sud della casa cantoniera



Prospetto ovest d'insieme

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina e nella successiva, risalgono al 5 febbraio 1986, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

L'anno di accatastamento risulta successivo alla documentazione storico - iconografica di proprietà della Provincia di Piacenza.




Vista della facciata a sud




Vista dell'ingresso carrabile



Facciata a sud



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del piano primo

L'edificio è nato come casa cantoniera per volere dell'amministrazione Provinciale di Piacenza con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente questa è passata in gestione all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (Anas) ed infine ceduta nuovamente all'amministrazione provinciale di Piacenza.




Targa collocata all'ingresso




Prospetto ovest



Edificio annesso alla casa cantoniera



Planimetria catastale del piano primo



Planimetria catastale del piano rialzato



Vista dell'ingresso carrabile



Scorcio laterale della facciata principale



Ingresso

La casa cantoniera è collocata a ridosso della strada provinciale di Agazzano in località San Nicolò nel comune di Rottofreno e si trova nella parte terminale (a sud) del paese, sulla direttrice che conduce al comune di Borgonovo Val Tidone.

L'area su cui sorge la casa cantoniera ha una superficie di 1820 mq sulla quale insistono tre corpi di fabbrica: quello principale, che presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 10x11metri, uno retrostante annesso a quello principale avente dimensione 17x4,60 metri e un magazzino di dimensione 16,80x11,20 metri, collocato nella parte est dell'area con funzione di ricovero veicoli e deposito attrezzature.

Antistante la casa (quella che affaccia sulla strada provinciale) una vasta area è destinata a verde.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato. L'ingresso principale si trova a ovest sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani, dal quale vi si accede tramite un vano scala comune posto lateralmente. L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 110 mq, si sviluppa a partire da un atrio centrale dal quale si accede ai vani: soggiorno, cucina, due camere da letto, ripostiglio e un bagno. Dalla cucina si può poi accedere al terrazzo che si affaccia sul l'area verde.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato si accede attraverso una scala che si trova nella parte posteriore la casa ove si trovano due cantine (di altezza 2,30 m) alle quali si ha accesso da un disimpegno comune.

Il corpo retrostante, annesso alla casa cantoniera, che si sviluppa su 2 piani fuori terra, ha funzione residenziale e dispone di una superficie di 64 mq per piano.

Il magazzino, posto a est dell'area, è composto da un unico locale disposto su un livello.

Vincolo conservativo

Bene tutelato " *ope legis*" ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie originali, firmate e datate dell'opera.


Planimetrie catastali e visure.

Documentazione fotografica.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione è discreto, diversi sono gli interventi di manutenzione che andrebbero effettuati sull'apparato murario, sui serramenti e sulla copertura.

Non sono state apportate modifiche a carattere architettonico sull'intero corpo edilizio.



SCHEDA n.4.2.1.8

CASA CANTONIERA COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI



Prospecto sud



Prospecto nord



Vista dell'area circostante

Informazioni generali

localizzazione	via Emilia n.190
referimenti cartografici catastali	foglio censuario 16 del Comune di Castel San Giovanni mappale 88 sub. 1,2,3,4
altitudine	74 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'0"N 9°26'0"E
anno di esecuzione	1937
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	zona a prevalente destinazione residenziale (art. 35)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada asfaltata via Emilia

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione

tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	discreto
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso

vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 27 ottobre 2008, data in cui è stato presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

La casa è stata costruita nel 1937 dall'Aass ed è un tipico esempio di casa cantoniera che si può ritrovare sulla strada Padana Inferiore.




Vista della facciata a est




Vista laterale della casa cantoniera



Vista del corpo annesso alla casa cantoniera



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del piano primo



Vista a nord



Insegna collocata sulla facciata a est



Vista della casa cantoniera dalla strada

L'edificio è nato con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente è passata di proprietà all'amministrazione provinciale di Piacenza nel 2001, quando le strade sono passate in gestione alle amministrazioni provinciali. La casa cantoniera è collocata a ridosso della ex strada Statale n.10 Padana Inferiore e si trova a Castel San Giovanni sulla direttrice che porta all'Oltrepò Pavese.

L'edificio è collocato su un'area di 1200 mq e presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 15x8,5 metri, avente altezza complessiva di 8,75 metri e costituita da un corpo principale 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori ovvero di 4x8,5 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a sud, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani, ai quali si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq ed è composto da cucina, 3 vani, un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo, invece, due vani (cantine), tuttora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso posto nella parte posteriore l'edificio.

L'intera area è interessata da una vasta zona, retrostante l'edificio, adibita ad orto e giardino.

Vincolo conservativo

Bene tutelato “*ope legis*” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.


Documentazione fotografica.

Disegni tecnici non rinvenuti.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione generale dell’edificio risulta mediocre poichè la condizione degli intonaci esterni, della copertura e dei serramenti è in stato di degrado.

Secondo le testimonianze dell’ex cantoniere, tuttora residente in questa casa, non sono state apportate modifiche all’impianto distributivo del corpo principale ma sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diversamente all’esterno sono state realizzate delle tamponature a chiusura delle arcate del portico annesso.



SCHEDA n.4.2.1.9

CASA CANTONIERA COMUNE DI CASTELVETRO P.NO



Prospetto nord-ovest



Vista della facciata a sud-est



Ingresso

Informazioni generali	
localizzazione	strada Padana Inferiore n.23
referimenti cartografici catastali	foglio censuario 6 del Comune di Castelvetto Piacentino, mappale 158 sub.3,4,5
altitudine	39 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°6'0"N 9°59'0"E
anno di esecuzione	1938
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	zona F2: destinata alla viabilità (art. 78)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada asfaltata statale n°10


Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	buono
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale


Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina e nella successiva, risalgono al 21 gennaio 1997, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.

La casa è stata costruita nel 1938 dall'Aass ed è un tipico esempio di casa cantoniera che si può ritrovare sulla strada Padana Inferiore.


L'edificio, appartenente alla Provincia di Piacenza, si trova nel comune di Castelvetro Piacentino.



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del portico



Planimetria catastale del piano primo



Vista laterale



Vista della Casa Cantoniera dalla strada



Vista della facciata a nord-est



Vista laterale



Prospetto nord-est



Vista dell'area verde circostante

L'edificio è nato con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente è passata di proprietà all'amministrazione provinciale di Piacenza nel 2001, quando le strade sono passate in gestione alle amministrazioni provinciali. La casa cantoniera è collocata a ridosso della ex strada Statale n.10 Padana Inferiore e si trova a Castelvetro, sulla direttrice stradale che conduce a Cremona.

Il lotto su cui è inserita la casa è a V, in quanto determinato dalla convergenza di due assi stradali, l'ex strada Statale n.10 e la strada comunale per Castelvetro.

L'edificio è collocato su un'area di 1500 mq e presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 15x8,5 metri, avente altezza complessiva di 8,75 metri e costituita da un corpo principale 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori 4x8,5 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a sud, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani, ai quali si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq ed è composto da cucina, 3 vani, un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo, inoltre, due vani (cantine), tuttora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso nella parte posteriore dell'edificio.

L'intera area è interessata da una vasta zona, che circonda l'edificio, adibita ad orto e giardino.

Vincolo conservativo

Bene tutelato “*ope legis*” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.


Documentazione fotografica.

Disegni tecnici non rinvenuti

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione generale dell'edificio risulta mediocre poichè la condizione degli intonaci esterni, della copertura e dei serramenti è in stato di degrado.

Secondo le testimonianze dell'ex cantoniere, tuttora residente in questa casa, non sono state apportate modifiche all'impianto distributivo del corpo principale ma sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diversamente all'esterno sono state realizzate delle tamponature a chiusura delle arcate del portico annesso.



SCHEDA n. 4.2.1.10 CASA CANTONIERA COMUNE DI CAORSO



Vista della casa cantoniera dalla strada



Area verde circostante



Prospetto sud

Informazioni generali	
localizzazione	strada Padana Inferiore n°7
riferimenti cartografici catastali	foglio censuario 31 del Comune di Caorso mappale 425 sub.3,4,5
altitudine	46 m s.l.m.
coordinate geografiche	45°3'0"N 9°52'0"E
anno di esecuzione	1945
proprietario	Provincia di Piacenza
vincoli da PRG	- zona D1_ produttive interne alla zona urbana - zona D_ destinazione specifica, attrezzature per la viabilità - zona B7_ verde privato
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada asfaltata statale n°10

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	buono
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	residenziale


Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	residenziale

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 21 gennaio 1997, data in cui veniva presentato l'accatastamento della casa cantoniera in oggetto.


L'edificio è stato costruito nel 1938 dall'Aass ed è un tipico esempio di casa cantoniera che si può ritrovare sulla strada Padana Inferiore.

La casa cantoniera qui illustrata, appartenente alla Provincia di Piacenza, si trova nel comune di Caorso.


Planimetrie catastali



Planimetria catastale del piano rialzato



Planimetria catastale del piano primo



Planimetria catastale del portico



Prospetto nord



Vista della facciata a ovest



Vista dell'ingresso

La casa cantoniera è nata con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente è passata di proprietà all'amministrazione provinciale di Piacenza nel 2001, quando le strade sono passate in gestione alle amministrazioni provinciali .

L'edificio è collocato a ridosso della ex strada Statale n.10 Padana Inferiore e si trova a Caorso, sulla direttrice stradale che conduce a Cremona.

L'edificio è collocato su un'area di 1200 mq e presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 15x8,5 metri, avente un' altezza complessiva di 8,75 metri e costituita da un corpo principale 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori 4x8,5 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a sud, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani, ai quali si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq ed è composto da cucina, 3 vani, un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo inoltre due vani (cantine), tuttora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso nella parte posteriore l'edificio.

L'intera area è interessata da una vasta zona, in prevalenza retrostante l'edificio, adibita ad orto e giardino.



Vista dell'area verde circostante




Prospetto nord



Insegna collocata sulla facciata a est

Vincolo conservativo	Bene tutelato “ <i>ope legis</i> ” ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.
Documentazioni iconografiche	<p>Planimetrie catastali e visure.</p> <p>Documentazione fotografica.</p> <p>Disegni tecnici non rinvenuti.</p>
Stato di conservazione ed eventuali modifiche	<p>Lo stato di conservazione generale dell’edificio risulta mediocre poichè la condizione degli intonaci esterni, della copertura e dei serramenti è in stato di degrado.</p> <p>Secondo le testimonianze dell’ex cantoniere, tuttora residente in questa casa, non sono state apportate modifiche all’impianto distributivo del corpo principale ma sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Diversamente all’esterno sono state realizzate delle tamponature a chiusura delle arcate del portico annesso.</p>



SCHEDA n.4.2.1.11

CASA CANTONIERA COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA



Vista dell'ex Casa Cantoniera dalla strada



Prospetto ovest



Vista della facciata principale

Informazioni generali	
localizzazione	via Piacenza n. 76
referimenti cartografici catastali	foglio censuario 19 del Comune di Lugagnano Val d'Arda, mappale 306 sub. 6
altitudine	229 m s.l.m.
coordinate geografiche	44°49'0"N 9°49'0"E
anno di esecuzione	1976
proprietario	Provincia di Piacenza, in comodato d'uso al Comune di Lugagnano Val d'Arda
vincoli da PRG	zona D1: di completamento a prevalente destinazione produttiva (art. 43)
accessibilità/infrastrutture	diretta da strada asfaltata provinciale

Classificazione tipologica, descrizione e stato di conservazione	
tipologia	monoblocco
numero di piani fuori terra	2
struttura verticale	continua
stato di conservazione	buono
funzione originaria	residenziale e ricovero attrezzi
uso attuale	adibito a Caserma dei Carabinieri

Vincoli conservativi e destinazioni d'uso	
vincolo vigente	"ope legis" ai sensi della Legge n. 1089 del 1939
destinazioni d'uso ammesse	terziario e residenziale



Ingresso



Vista dell'ex Casa Cantoniera dalla strada



Vista dell'ingresso



Planimetrie catastali dei tre piani

Le planimetrie catastali che vengono presentate in questa pagina risalgono al 2 luglio 2008, data in cui è stato presentato l'accatastamento della ex casa cantoniera in oggetto.

L'edificio fa parte del Comune di Lugagnano Val d'Arda, un piccolo comune di 4500 abitanti, in provincia di Piacenza, situato lungo il corso del torrente Arda nell'omonima valle ed è collocata a ridosso della strada provinciale.

Attualmente l'edificio è stato ceduto dalla Provincia in comodato d'uso all'Arma dei Carabinieri

L'edificio all'esterno vede la compresenza di due diversi tipi di finiture, un rivestimento ad intonaco con tinteggiatura e l'altro con materiale lapideo.

L'edificio è nato come casa cantoniera per volere dell'amministrazione Provinciale di Piacenza con la funzione di alloggio e deposito attrezzi per l'addetto alla manutenzione stradale, il cosiddetto cantoniere, successivamente questa è passata in gestione all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (Anas) ed infine ceduta nuovamente all'amministrazione provinciale di Piacenza.

Questa particolarità sta a giustificare il colore della tinteggiatura esterna della casa, giallo chiaro, che non rispecchia quello adottato e sempre utilizzato per le case cantoniere opere dell'Anas.

L'edificio è collocato su un'area di 1400 mq e presenta una tipologia a pianta rettangolare di dimensione 12,40x11 metri, avente un' altezza complessiva di 8,75 metri e costituita da un corpo principale di 11x8,5 metri e da un corpo, annesso lateralmente, avente funzione di deposito automezzi pesanti, di dimensioni inferiori ovvero di 4x8,5 metri.

Il corpo principale si sviluppa su 2 piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il corpo più piccolo laterale è concepito su di un unico livello a piano terra.

L'ingresso principale si trova a sud, sulla facciata rivolta verso la strada e rappresenta l'unico accesso ai piani ai quali si accede tramite un vano scala centrale comune.

L'appartamento al piano rialzato ha una metratura di 90 mq ed è composto da cucina, 3 vani, un ripostiglio e un bagno.

L'appartamento posto al piano primo ha le stesse caratteristiche dell'appartamento posto al piano rialzato, compresa la metratura e la distribuzione dei vani.

Al piano seminterrato troviamo inoltre due vani (cantine), tuttora utilizzati come deposito di attrezzature e un deposito comune ai quali è possibile accedervi solo tramite un ingresso nella parte posteriore l'edificio.



Insegna collocata sulla facciata a ovest



Facciata principale

Vincolo conservativo

Bene tutelato “*ope legis*” ai sensi del D. Lgs. n.42 del 2004.

Documentazioni iconografiche

Planimetrie catastali e visure.

Documentazione fotografica.

Disegni tecnici non rinvenuti.

Stato di conservazione ed eventuali modifiche

Lo stato di conservazione dell'edificio è buono in quanto recentemente risultano effettuati vari interventi di ristrutturazione.


4.2.2 Aspetti, caratteri e valori delle case cantoniere: lo studio degli aspetti tipologici, architettonici, infrastrutturali e territoriali

Studiare ed analizzare un'architettura tramite lo studio delle sue caratteristiche tipologiche, architettoniche, infrastrutturali e territoriali è un'operazione difficile, ma alquanto importante per comprenderne gli aspetti e dar luogo ad una formulazione generalizzabile delle riflessioni sui casi studio prescelti, nella costruzione di una griglia di 'indicatori' che può senz'altro fungere da 'coscienza critica' del progetto di tutela e da strumento di verifica di un percorso condiviso.

Tutte le case cantoniere, secondo lo studio e le analisi effettuate, presentano caratteristiche tipologiche omologhe: sono, infatti, tutte dotate di impianti di base a forma rettangolare con l'affaccio stradale dal lato maggiore mentre sul lato minore si erge generalmente un porticato, in alcuni casi chiuso tramite tamponature o basculanti metalliche ed utilizzato in chiave moderna come autorimessa. L'intero lotto è interessato anche dalla presenza di un altro fabbricato, sempre presente, di medie dimensioni, che alle origini era destinato al ricovero degli attrezzi o dei macchinari utili al soddisfacimento delle operazioni di manutenzione stradale. Il restante terreno è utilizzato come orto e giardino, principalmente localizzato sulla parte posteriore dell'edificio.

Aspetti tipologici

Esempio planimetrico di una casa cantoniera



Particolari costruttivi



Casa cantoniera a Piacenza



Casa cantoniera a Ferriere (Pc)



Casa cantoniera a Mantova

Caratteristica spesso ricorrente è il particolare rivestimento esterno delle superfici murarie, differente a seconda dell'ubicazione territoriale, ovvero in base alla Regione o più specificatamente, al tipo di morfologia del territorio (pianura, collina, montagna). Quello che cambia con più frequenza sono le caratteristiche costruttive, la tipologia di rivestimento con il quale sono rifinite, scelte materiche stabilite in base alla prevalenza del materiale che rispetta la tradizione architettonica locale. Questa caratteristica è prevalente nei piani terra o in alcuni casi risulta distribuita a tutta altezza sugli angoli degli edifici. Ad esempio si nota che nelle case cantoniere di montagna il materiale che viene maggiormente utilizzato è il legno, per la numerosa presenza di boschi, sasso o mattoni con faccia a vista in terreni a prevalente giacitura pianeggiante. In tutti i casi l'edificio ha sempre parti rifinite con intonacatura e successiva tinteggiatura del tipico colore rosso amaranto, che si ritrova sempre nei piani superiori.

Si nota, spesso, anche una cornice marcapiano all'altezza dei solai dei vari piani, che percorre l'intero perimetro dell'edificio, di colore bianco e al di sopra della ricorrente targa di materiale lapideo riportante la scritta: "Anas, casa cantoniera". Posto sul lato corto dell'edificio, per una maggiore visibilità dalla strada, ricorre sempre una targa, simile a quella posta sopra alla porta d'ingresso, in materiale lapideo e riportante le indicazioni del nome della strada, sulla quale insiste l'edificio, con l'indicazione del km.

Altre particolarità dell'apparato murario esterno sono le ricorrenze delle cornici delle finestre tinteggiate di colore bianco oppure in molti casi, incorniciati da architravi rettilinei o curvilinei in mattoni a vista talvolta mascherati dalla presenza di questo materiale di rivestimento che compare su tutto il piano terra dell'edificio.

Le finestre, a loro volta sono differenti nei caratteri stilistici che variano da edificio a edificio dalla tipologia ad arco a quella tradizionale.

Entrando nel merito delle case cantoniere di proprietà della Provincia di Piacenza anche qui ritroviamo alcune delle caratteristiche sopra descritte, ma meglio esplicitate nelle schede inserite in precedenza. Ci sembra pertanto

opportuno definire in alcune parole chiave le peculiarità principali cui sono soggette.

Tra gli aspetti importanti ne identifichiamo alcuni tra i più significativi:

1. riconoscibilità;
2. capillarità ;
3. specificità;
4. dimensione;
5. localizzazione;
6. autenticità.

1. Riconoscibilità: la riconoscibilità consiste nell'interezza del suo messaggio e nei suoi dati costituenti che determinano un'appartenenza alla cultura della comunità. Il progetto comunica una serie di elementi connotativi che nel loro insieme fanno l'opera architettonica, l'interpretazione dei dati è correlata alla cultura della comunità.

Le architetture che ci apprestiamo ad analizzare nell'ambito della riconoscibilità rappresentano in questo senso elementi con un forte carattere e la dimostrazione del fatto è rappresentata da una delle caratteristiche principali, ovvero il colore rosso amaranto delle pareti esterne degli edifici che ritroviamo nella quasi totalità dei casi. Questa applicazione del colore porta a ritenere questo come il primo spontaneo esempio italiano di "corporate identity" applicato all'architettura e nato ciò che in modo più consapevole fece Peter Behrens nel 1907¹.

La riconoscibilità è una caratteristica importante per queste tipologie di edifici, perché dovevano essere ben visibili dalla strada, anche in lontananza, per i viaggiatori che transitavano lungo essa, poiché in tempi remoti alcune di queste venivano anche utilizzate come luoghi di sosta e ristoro per i viandanti.



La tipica colorazione rosso amaranto delle case cantoniere

¹ La "corporate identity" nasce con la figura di Peter Behrens nel 1907 quando, incaricato dall'azienda AEG, l'azienda storica nel mondo dell'elettrodomestico, si trovò di fronte alla necessità di risolvere alcuni problemi promozionali dovuti alla grande concorrenza, da cui differenziarsi, e, soprattutto, di una produzione fin troppo variegata che richiedeva di essere uniformata da un'immagine forte.

La riconoscibilità si contraddistingue anche da un carattere più locale, poiché facendo parte di una comunità, sono rappresentativi di una memoria storica locale per tutto quel territorio e per tutte quelle comunità che le hanno vissute e tuttora le vivono.

2. Capillarità: la capillarità è rappresentata dalla presenza di una certa rilevanza, circa 2320, case cantoniere su tutto il territorio italiano.

3. Specificità: le case cantoniere sono state concepite per svolgere un ruolo, quello di case adibite a residenza del cantoniere e deposito di attrezzi utili al soddisfacimento della propria attività di cantoniere. Svolgono pertanto un ruolo specifico all'interno di una comunità e sono riconosciute come tali.

4. Dimensione: nell'analisi dimensionale degli edifici risulta che le case cantoniere hanno tutte lo stesso impianto di base. Attraverso alcune testimonianze si è appreso che un funzionario dello Stato ideava un solo progetto di casa cantoniera e lo stesso veniva poi utilizzato sui terreni che solo successivamente erano individuati come possibili edificabili.

Pertanto le costruzioni erano tutte identiche. Assunta questa realtà, tramite un'analisi delle case cantoniere, facenti parte delle proprietà della Provincia, si è potuto appurare la verità di questo assunto.

5. Localizzazione: tutte le case cantoniere occupano la stessa medesima posizione all'interno del territorio, ovvero quella a ridosso delle strade in precedenza statali, attualmente passate sotto la tutela provinciale.

6. Autenticità: tra gli edifici analizzati ogni costruzione risulta autentica, nel senso che nessuna è stata riedificata o modificata nel suo complesso ma, in alcuni casi, sono solo stati effettuati lavori di manutenzione o restauro.

Capitolo 5. Il processo di tutela e valorizzazione

5.1 La verifica di interesse di un Bene Culturale

5.1.1 Il ruolo della Soprintendenza nella tutela del patrimonio storico architettonico

Sin dai suoi esordi, la tutela pubblica delle opere si è fondata sulla loro conoscenza, che inizia con l'atto del riconoscimento dell'interesse. Trattandosi di un atto pubblico, è necessaria l'adozione di un criterio intersoggettivo, in grado di superare l'apprezzamento personale del conoscitore. In particolare, nel corso dell'Ottocento, questa necessità si è affiancata alle ricerche enciclopediche che, nel tentativo di selezionare modelli stilistici condivisibili e utilizzabili per i diversi "stili nazionali", hanno ripercorso la storia dell'arte di Paesi europei, a partire dal Medioevo. Oggi si può riscontrare che il criterio è cambiato più volte, determinando a ogni svolta un parallelo cambiamento sia nella dimensione media dell'oggetto dichiarato interessante sia nel numero degli oggetti coinvolti. Dato che il subentrare di una nuova concezione non ha mai annullato le precedenti, il processo si è risolto in un continuo ampliamento delle cose tutelate.

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del successivo ha prevalso una selezione "estetica" dei monumenti, a cui hanno corrisposto, nella legge del 20 giugno 1909, n.364 (legge "Rosadi"), dichiarazioni che raramente coinvolgevano interi complessi architettonici. Più spesso enucleavano, per proporli come modello, le parti "artisticamente" più significative, come portali, cornici, decorazioni, facciate. In generale non si andava mai oltre gli aspetti immediatamente apprezzabili, anche in considerazione del fatto che l'organizzazione cantieristica dell'epoca, sostanzialmente coerente con la tradizione, sembrava permettere agevolmente ogni sostituzione di materiali e strutture. Pertanto anche le parti che venivano sostituite o integrate "in stile", ritrovate in tanti restauri a cavallo della prima guerra mondiale, non erano sottratte dal riconoscimento dell'interesse monumentale.

Successivamente la legge dell' 1 giugno 1939 n.1089 (legge "Bottai") ha raccolto e codificato le esperienze degli anni '30, quando da un lato gli storici d'arte hanno cominciato ad affinare la nozione di "autenticità" e dall'altro gli

architetti hanno scoperto il contesto storico e la produzione minore. Crescono le esigenze di documentazione e il cambiamento si avverte nelle relazioni che accompagnano i provvedimenti.

Con l'allargarsi della tutela nasce anche l'esigenza di chiarire passaggi e meccanismi burocratici di quelli che a partire da allora si sono chiamati "vincoli". Si evidenzia la necessità di limitare molto precisamente l'arbitrio dei proprietari e, a fronte di tale compito, le procedure si dividono a seconda che si tratti di proprietà pubbliche o private. Nel primo caso il vincolo è scontato, purché sussista il presupposto dei cinquant'anni di anzianità e della morte dell'autore e l'azione da intraprendere non è volta a dimostrare l'interesse del bene, semmai l'assenza di tale interesse, che ne permetta la liberazione, nel secondo caso è invece necessaria una dichiarazione documentata, a prova del valore storico e artistico. Questa dicotomia, utile per semplificare l'azione amministrativa, capace di imporsi ai privati e di pretendere dagli enti pubblici una presentazione di quegli elenchi delle loro proprietà, si è rilevata molto pericolosa nella gestione post-bellica, quando i privati hanno avuto maggiori possibilità di opporsi ai provvedimenti e gli enti hanno generalmente disatteso l'obbligo degli elenchi.

L'azione vincolistica non è quindi stata in grado, nonostante gli avanzamenti normativi, di contrastare una vasta azione di trasformazione dei complessi monumentali e soprattutto dei contesti ambientali, non sufficientemente tutelati dagli sporadici vincoli della legge del 29 giugno 1939, n.1497 e quindi aggrediti dalla febbre edificatoria della ricostruzione.

D'altra parte, col diffondersi di tecniche edilizie distanti dalle tradizioni e basate su un uso incontrollato del calcestruzzo armato, anche i monumenti più famosi e ampiamente protetti sono stati alterati da una prassi che, a dispetto di alcune affermazioni teoriche, sembrava ignorare l'importanza delle strutture.

L'inadeguatezza della coscienza filologica di fronte alle spinte trasformative del territorio deve essere apparsa evidente anche all'epoca. Si fa quindi strada, a partire dai dibattiti sui centri storici, una coscienza sociale dell'architettura storica, considerata un corpo vivo, che per conservarsi ha bisogno dell'azione

partecipe dei suoi abitanti. Per altro, in assenza della nuova legge che, auspicata e prefigurata negli anni Sessanta dalla Commissione Franceschini, vedrà la luce dopo cinquant'anni, la coscienza di un nuovo e più decisivo allargamento della tutela non trova in quegli anni un adeguato riscontro nell'azione vincolistica.

Il riflesso più evidente del cambiamento di prospettiva va ricercato in un uso più frequente di uno strumento già previsto dalla legge 1089, il vincolo "indiretto". All'articolo 21 la legge del 1939 prevedeva infatti la possibilità di dettare, nelle zone limitrofe al monumento, norme che impedissero di alterarne la prospettiva, la luce e il decoro. E' subito evidente che si tratta di cosa ben diversa dalle considerazioni del valore sociale di un insieme ma, col perdurare dell'ostilità politica, tuttora vigente, a considerare i centri storici unità complesse da tutelare nel loro insieme, l'articolo 21, si presentava come l'unico mezzo per accedere a una protezione più vasta. Il suo uso è ancora più esteso dopo il DPR n. 616 del 1977, quando ogni controllo "urbanistico" delle trasformazioni territoriali è passato alle Regioni, privando così gli organi statali di tutela anche di quel minimo potere che gli era stato sino allora concesso. Inoltre, con l'applicazione intensa del vincolo "indiretto" ne sono apparsi più evidenti anche i limiti. E' infatti implicito che l'area sottoposta a questo provvedimento ha solo un interesse subordinato al monumento di riferimento e che tale limitato valore trova la sua soddisfazione nell'imposizione di precise misure normative.

Il passaggio dalla filologia al valore sociale del patrimonio può aprire la strada ad una concezione "popolare" dell'architettura storica, suscettibile di generare due tipi di equivoci. Da una parte l'enfasi posta alla necessità di riutilizzare gli edifici antichi con funzioni simili a quelle originali ha provocato spesso, considerati i diversi cambiamenti che tali funzioni hanno subito nel tempo, notevoli sacrifici nell'organizzazione interna degli spazi, salvando solo un'immagine esterna, svuotata dai suoi contenuti proprio quando, paradossalmente, la principale produzione teorica era quella di mantenere inalterata la vitalità dei fabbricati. Se si osservano i vincoli "indiretti" si può notare che raramente si fa menzione di distribuzioni interne e di funzioni,

mentre per la maggioranza dei casi le condizioni imposte riguardano limiti di altezze, distanze e forme esterne in perfetta sintonia con la concezione di “quadro paesistico” presente nella legge anteguerra.

Dall'altra parte, sin dalle prime esperienze di ristrutturazione urbana, si è riscontrato che le iniziative proposte in tal senso, condizionate da criteri pianificatori limitati e da domande prestazionali eccedenti le caratteristiche storiche, tendevano a semplificare la complessità delle stratificazioni epocali e a integrare le preesistenze con nuove edificazioni.

L'obiettività dello strumento vincolistico, sia diretto che indiretto, si limita a individuare gli oggetti che fanno parte del patrimonio culturale, senza intervenire sulla modalità della loro conservazione. Persino l'obbligo di provvedere alla conservazione del bene, che il vincolo comporta per il proprietario, non riesce, a partire dagli anni '70, a divenire un efficace strumento di controllo del degrado. Infatti la facoltà di intervenire a risanare un monumento in pericolo a spese della proprietà inadempiente, attribuita dalla legge agli organi di tutela, perde efficacia e diviene quasi teorica quando tali organi non dispongono più di mezzi di intervento diretto né di tempestive capacità impositive per recuperare i fondi alle opere.

Più efficaci a dare ai vincoli il valore di concreti strumenti per diffondere la coscienza del patrimonio culturale sono quei provvedimenti che, a partire dal 1966, dispongono la concessione di contributi per il valore del restauro. Nate dalla concezione che i beni, proprio per il loro carattere sociale, sono patrimonio di tutti, queste disposizioni ne desumono che la finanza pubblica ha il dovere di aiutare i proprietari che si assumono l'onere di provvedere a una buona manutenzione. Si avverte, però, che le dichiarazioni di interesse, di fronte alle più aggiornate concezioni dell'eredità culturale, stanno perdendo il loro ruolo di centro propulsore della tutela.

Negli anni '70 si affaccia, in Italia, un nuovo criterio, proveniente dagli studi americani: l'interesse economico della cultura, direttamente legato alla funzione, con speciale attenzione all'uso turistico. Il nuovo orizzonte concettuale che si profila provoca un'importante evoluzione amministrativa, anche se questa avviene in una forma diversa da quella auspicata dieci

anni prima dalla Commissione Franceshini con intenti più appropriati con la materia. Nel 1975 nasce il Ministero per i Beni Culturali, dal momento che un campo di riconosciuto interesse anche economico non poteva più essere considerato mera appendice del Ministero per l'Istruzione. Il valore economico della cultura è alquanto particolare e quindi la sua spendibilità va gestita con attenzione e servendosi di strumenti appositamente calibrati.

Non solo i beni culturali non sono equiparabili alla merce, soprattutto se si tratta di immobili, ma presentano caratteri opposti. Grazie alla loro peculiarità e singolarità, che ne determinano il valore, non sono scambiabili né consumabili. Un'economia sempre più fondata sui valori mutevoli determinati del mercato, si trova quindi abbastanza impreparata a gestire oggetti che producono ricchezza solo se accuratamente conservati nella loro integrità, pur rendendoli adatti ad un uso contemporaneo. In questo caso non è il bene che si riplasma a secondo della domanda economica, ma quest'ultima che, se non vuole distruggerne il valore, deve piegarsi alle esigenze conservative del bene. L'operazione richiede un'appropriata opera di valorizzazione, affrontata con strumenti educativi e gestita nei tempi lunghi, perché deve radicare nuovamente nella popolazione valori che, a partire dalla ricostruzione post-bellica, sono stati sostituiti dalla corsa all'immediato arricchimento prima e della precarietà poi.

A simili difficoltà gestionali si aggiungono quelle che derivano da una progressiva estensione dell'oggetto di tutela, che, col progredire degli studi sul paesaggio, sopporta sempre meno delimitazioni e gerarchie e tende a coincidere con l'intero territorio. Il passaggio dell'urbanistica alle Regioni, che segue di due anni la creazione del Ministero, priva quest'ultimo di ogni aggancio alla pianificazione. Lo strumento vincolistico, così, resta sostanzialmente immutato e perciò legato alle concezioni filologiche degli anni '30 e tenta un collegamento al nuovo disegno degli insediamenti solo mediante un'estesa applicazione della tutela indiretta.

L'esigenza di redigere progetti capaci di delineare in concreto la tutela ambientale è alla base di quel provvedimento transitorio, ma ancora vigente, che è la "Legge Galasso" del 1985. Nel tracciare limiti di protezione basati

solo su condizioni generali, la legge Galasso sancisce la crisi della nozione di confinamento e perimetrazione di un'area protetta. Si torna a riflettere, a proposito dei centri storici, sul fatto che ogni delimitazione finisce per definire un ghetto protezionistico e quindi si trasforma in un permesso di invasione per tutto quello che ne sta fuori. Le difficoltà incontrate nella gestione di una tutela finalmente estesa a intere zone, ma purtroppo sporadica e derivata dalla fragilità dello strumento normativo, spingono per un rinnovo della legge fondamentale che tenga conto della nuova posizione assunta dal patrimonio culturale.

Con il "Codice Urbani"¹ si risponde alle aspettative delineando un piano paesaggistico di estensione regionale, che dovrà essere redatto in concreto dalle regioni e dagli organi ministeriali. Cambia così sostanzialmente, per la prima volta dalla fine della guerra, la posizione dello Stato, che abbandona il ruolo di controllore per piani auspicati ma mai condivisi, e inizia a cooperare con gli uffici regionali per arrivare a una comune strategia territoriale. Si riconosce che la protezione di beni, proprio per il loro particolare carattere economico, è inscindibile dalla loro valorizzazione e che pertanto le due azioni vanno condotte insieme a tutti i livelli di intervento. Ogni riconoscimento di interesse comporterà quindi un impegno a seguire la via del suo oggetto in tutti i suoi risvolti anche amministrativi e in particolare su cambiamenti di proprietà.

Carattere fondante dal piano previsto dal "Codice Urbani" è l'inesistenza dei confini per la sua applicazione, poiché al successo dell'operazione è chiamato a contribuire tutto il territorio, con compiti diversi e complementari delineati dalla legge per aree eccellenti, intermedie e degradate. Sarà il documento pianificatorio a definire vocazioni e prospettive di ogni singola zona, sulla base di analisi delle loro condizioni, determinanti per individuare il tipo di protezione, per le presenze qualificate e i provvedimenti da assumere per migliorare i paesaggi del degrado. In questa strategia i vincoli dovrebbero

coordinarsi in aree d'eccellenza, superando ogni isolamento puntuale e

¹ Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42.

quindi anche la rigida partizione tra dichiarazioni “dirette” e “indirette”. La loro delimitazione perderà così il paventato profilo di riserva per reperti del passato in via d'estinzione e servirà solo ad individuare i luoghi che vanno rispettati e quelli dove è possibile, anzi doveroso, esercitare un'azione, anche energica, di riforma.

Sarà necessario affrontare un lungo periodo di sperimentazione delle modalità di gestione, da modulare con paziente accuratezza perché il passaggio da un regime d'imposizione vincolistica burocratica a quello di una progettazione partecipata avvenga con gradualità. In questo lungo periodo, che potrà essere esaltante se Stato e Regioni sapranno coordinare le loro risorse tecniche in modo da formare una compagine istituzionale affidabile di fronte ai cittadini, abbandonare quel controllo dei beni culturali sinora assicurato, sia pure con i limiti già evidenziati dai vincoli, potrebbe essere estremamente rischioso. Se infatti non si costruisce in concreto una valida prassi alternativa di progettazione concertata dagli interventi, l'allentarsi del controllo vincolistico ambientale, con l'istituzione dei pareri puramente consultivi da parte della Soprintendenza, può abbandonare gli insediamenti urbani e rurali alle divoranti spinte speculative, sempre più indisturbate da un'azione di tutela che si ricondurrebbe alla protezione dei monumenti secondo la prassi antecedente al conflitto mondiale, ulteriormente indebolita dall'affievolirsi dell'autorità statale. Un simile arretramento può trasformarsi inoltre in un segnale di sfiducia sulla progettabilità di un futuro in armonia col passato e quindi in un incoraggiamento dell'avidità alimentata dal discredito dei valori duraturi e dalla crescita della precarietà.

È un rischio che un Paese come l'Italia, ricco soprattutto di risorse storico-artistiche diffuse nel tempo, non può non correre senza snaturarsi e quindi il “Codice Urbani”, con apparente contraddizione, mentre da un lato prefigura una tutela fondata sulla pianificazione paesaggistica, concordata, dall'altro lascia intatto un meccanismo di vincoli fondato sull'assenza di tale pianificazione. Si tratta in realtà di non abbassare il livello di guardia finché non si ha certezza che l'alternativa è pienamente accettata e funzionante, tenendo presente che un simile esito non è affatto scontato e perciò, in

attesa di un suo eventuale superamento, la dichiarazione di interesse va non solo mantenuta, ma anche aggiornata nelle procedure. Pur non arrivando a delineare un unico procedimento per le proprietà pubbliche e private, la nuova legge avvicina le prassi, contribuendo così a superare una dicotomia che ha sempre ostacolato la conoscenza dei beni. Scompaiono i vecchi elenchi, ormai superati da tempi in cui il pubblico e privato non sono sempre chiaramente distinti, e acquista valore di relazione attestante la consistenza culturale di un immobile la declaratoria, un tempo puramente formale e generica. Le motivazioni che sono all'origine della tutela vengono in tal modo sempre chiarite, indipendentemente dal regime proprietario, evitando il costituirsi di servitù occulte e rendendo possibili elenchi esaustivi degli oggetti protetti. Inoltre, tenendo conto delle difficoltà delle istituzioni nell'imporre la salvaguardia, il procedimento di vincolo è stato aperto alla partecipazione del proprietario sin dal suo avvio, che viene immediatamente notificato agli interessati. La possibilità di intervenire con osservazioni e modifiche, alle quali l'autorità è tenuta a rispondere, rende il processo effettivamente democratico e partecipato, garantendo al vincolo che ne scaturisce una maggior solidità e condivisione.

L'appesantimento che ne deriva per la pubblica amministrazione è compensato da una compartecipazione alle responsabilità di tutela necessaria proprio per cominciare a costruire intorno al patrimonio culturale un consenso capace di avviare una difesa anche da parte dei cittadini. Gli organi di tutela dovrebbero allora sentirsi meno soli ed essere percepiti dalla popolazione non come nemici del progresso ma come garanti di una ricchezza collettiva, vera base testimoniale su cui è possibile costruire una vita civile memoria delle sue radici.

In questo processo di avvicinamento tra istituzioni e cittadini è essenziale la collaborazione anche sull'apposizione dei vincoli, espressamente raccomandata dal "Codice". Perché questa intesa non resti episodica e unicamente dettata dalla convenienza di percepire contributi al restauro o facilitare finanziamenti pubblici per le iniziative, occorre operare perché la strategia vincolistica risulti complementare alla pianificazione. I vincoli, nella

logica del piano paesaggistico, dovrebbero divenire capisaldi della conoscenza del territorio, orientativi per stabilire i caratteri di ogni singolo ambito. Allora non si limiterebbero a costituire presidi della conservazione ma potrebbero trasformarsi in generatori di stimoli progettuali, capaci di espandere nelle aree circostanti una coscienza dei reali componenti delle specificità locali, al di là di ogni stereotipata modellistica imitativa.

Per arrivare a questo risultato ambizioso e difficile da ottenere, ancora fondato sulla dicotomia tra restauro e ideazione del nuovo, sostanzialmente estraneo al rispetto e alla valorizzazione dell'esistente, i vincoli dovrebbero assumere in futuro alcune caratteristiche. Innanzitutto il loro insieme deve tendere a confermarsi come una rete abbastanza omogenea, i cui nodi non possono essere solo manufatti di occasionale valore ma, nell'intento di rappresentare efficacemente un'area, è utile che includano anche elementi significativi della tradizione costruttiva, della storia insediativa e del disegno degli spazi aperti. E' evidente che, proseguendo in una direzione tracciata dall'inizio della storia della tutela, il loro numero e la loro diffusione tenderanno ad allargarsi.

In questa espansione, che va accompagnata con l'inizio di una programmazione paesaggistica partecipata, deve restare ben saldo il concetto di unicità della dichiarazione di interesse. La differenziazione dell'importanza del bene e quindi dell'entità della protezione, già sperimentata con i gradi di tutela operanti sui piani urbanistici, porta infatti a stabilire gerarchia d'intervento per categorie, contrarie a ogni seria prassi conservativa, fondata sempre sulle specificità di ogni singolo bene. È chiaro

d'altronde che, considerata la necessità di occupare gli immobili per garantirne la conservazione, quest'ultima non può intendersi come imbalsamazione intransigente ma comporterà una progettazione che sappia coniugare rispetto dell'esistente e apertura al nuovo.

Una simile attitudine progettuale sarà facilitata da condizionamenti capaci di connettere i diversi aspetti di un insediamento, dai suoi rapporti con le strade ai caratteri costruttivi e impiantistici. In questo senso la relazione storico-artistica, con la sua predilezione per gli aspetti decorativi e per la pura e semplice descrizione visiva, risulta insufficiente a documentare l'interesse

e, soprattutto, gli interventi. L'estensione dei confini dovrà poi essere tale da consentire di esaurire le implicazioni territoriali del bene, almeno sino a un limite che consenta una pertinente conservazione e valorizzazione. Non solo quindi andranno inclusi annessi minori, giardini e broli ma anche, dove esistenti, sistemazioni agricole e infrastrutture che ne hanno condizionato la nascita e le positive evoluzioni.

Se accuratamente motivata, tale dilatazione del vincolo "diretto" può fortemente limitare il ricorso a quello "indiretto", evitando equivoci.

La storia degli insediamenti non può d'altronde limitarsi alle trasformazioni risalenti a cinquant'anni fa, ma dovrà avvicinarsi quanto più possibile al presente. In questo senso la casistica dei vincoli offre oggi maggiori possibilità di andare oltre le tradizionali limitazioni cronologiche, aprendosi a una valutazione dei manufatti più recenti quando l'interesse, soprattutto documentale, non necessita di un certo distacco dall'attualità per essere valutato. E' una possibilità che consente di superare una tutela a "macchia", ma principalmente di avvicinare i conservatori all'architettura contemporanea, un tempo considerata dai responsabili della tutela unicamente negativa per l'armonia del paesaggio.

Nell'itinerario che conduce a un progetto integrato e sostenibile, anche il riconoscimento dei valori della cultura del nostro tempo rappresenta una tappa essenziale, persino se, paradossalmente, si tratta di storicizzare realizzazioni che hanno a loro tempo disconosciuto le continuità culturali. In questo modo l'attività vincolistica potrà essere considerata, non solo conciliabile con il piano paesaggistico, ma a esso propedeutica e perfezionatrice. Sempre più si accentuerà il carattere conoscitivo delle dichiarazioni che forse cesseranno di essere chiamate "vincoli" quando non saranno più avvertite dagli interessati come impaccio alle loro iniziative.

5.1.2 Il vincolo quale mezzo di tutela e conservazione del patrimonio culturale

Il vocabolo “vincolo” va assunto nella accezione generica di atto amministrativo di rilevanza generalizzata che rappresenta lo specifico provvedimento conclusivo di un procedimento informato - come qualsiasi altra attività amministrativa di natura decisionale - ai principi di partecipazione, efficacia e tempestività prefigurata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concretizzante la volontà dell'amministrazione pubblica riguardo all'accertamento dell'interesse culturale delle cose².

Il termine “strumento” va inteso nel senso dell'apparato dei precetti e comportamenti, volti alla salvaguardia e utilizzazione del bene, rappresentati dal complesso degli elementi individuativi, conoscitivi, valutativi e prescrittivi riportati nell'atto amministrativo (il vincolo) completo degli allegati, dichiarati parte integrante dello stesso.

Lo “strumento”, quindi, si concretizza con il sistema operativo previsto per il raggiungimento dello scopo rappresentato dalla “tutela e conservazione” ma che comporta anche l'assunzione di atteggiamenti consapevoli, riguardo alla “valorizzazione”, di scelte consone e rispettose in ragione sia dell' “uso”, da parte dei titolari di diritti reali sul patrimonio culturale, sia della sua “fruizione” da parte del pubblico.

Circa il senso da attribuire ai termini “tutela” e “conservazione” e alla locuzione “patrimonio culturale” si deve fare riferimento al decreto legislativo del 2004³. La “tutela del patrimonio culturale” viene presentata dal decreto come un processo complesso e articolato che “*consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione*”⁴.

La tutela, quindi, viene configurata come un programma dinamico di iniziative,

² Cfr. M. Ainis, M. Fiorillo, *I beni culturali*, in Trattato di diritto amministrativo, tomo II, S. Casese, Milano, Giuffrè editore, 2000.

³ D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n.42, così come modificato dai DD. LLgs. 24 marzo 2006 n. 156 e n. 157 e dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

⁴ Comma 1 dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

fondato non sulla conoscenza statica ed accademica ma sul progressivo consapevole evolversi del sapere contemporaneo nel campo del patrimonio culturale; questo innovativo sistema comporta - da parte dei soggetti pubblici e privati cointeressati a tale evoluzione - l'assunzione di decisioni ed atti sia per assolvere compiutamente ai compiti attribuiti loro dal Titolo V della Costituzione, sia per dar corso alle regole ed ai processi comportamentali diretti ad identificare univocamente i *"beni costituenti il patrimonio culturale"* assicurando così la loro salvaguardia, parte anch'essa del programma dinamico di iniziative, allo scopo di renderli godibili a tutti. Salvaguardia intesa anch'essa come attività complessa rappresentata dall'insieme costituito da qualsiasi provvedimento preventivo e protettivo che non implichi interventi diretti sull'oggetto, fatta eccezione delle azioni di mantenimento, sicurezza e funzionamento dell'attuale uso e fruibilità.

Il programma dinamico di iniziative da assumere da parte dei soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri cointeressati *"a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione"* del patrimonio culturale deve avere, quindi, la capacità e la forza di imprimere, ai compiti loro attribuiti da assolvere e all'azione da intraprendere, una strategia di coinvolgimento partecipato e di cooperazione⁵.

Tale strategia si concretizza anche *"attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale"*⁶, che trova, o meglio dovrebbe trovare, proprio nei provvedimenti di *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico"*⁷, per i beni paesaggisti, e di *"Verifica dell'interesse culturale"*⁸, di *"Dichiarazione dell'interesse culturali"*⁹, per i beni culturali, il fondamentale strumento di attuazione della tutela del patrimonio culturale allo scopo di renderlo godibile a tutti, assicurando in primo luogo la salvaguardia ma anche prefigurando gli specifici provvedimenti di protezione e conservazione sugli oggetti in ragione delle situazioni esterne e delle condizioni intrinseche riscontrate per le diverse tipologie di beni

⁵ Art.4 e art. 5 del Codice dei beni culturali del paesaggio.

⁶ Art. 3, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁷ Art. 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁸ Art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁹ Art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

costituenti il patrimonio culturale.

Il Codice sancisce infatti che:

“Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.”

(art. 2, comma 1); e che sono:

- beni culturali *“le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”* (art. 2, comma 2);
- beni paesaggistici *“gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.”* (art. 2, comma 3).

Ne consegue che la salvaguardia, cioè la custodia e difesa del patrimonio culturale, la protezione e la conservazione dovranno essere perseguite applicando le linee di indirizzo operativo costituite:

- per i beni culturali, dalle “Misure di protezione” e dalle “Misure di conservazione” dettate rispettivamente dall’art. 20 all’art. 28 e dall’art. 29 all’art. 44 nella Parte Seconda del Codice;
- per i beni paesaggistici, dalla “Pianificazione paesaggistica” (art. 132) e dal Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146, 147, 149 e 150) fissate nella Parte Terza del Codice.

Le predette linee di indirizzo operativo rappresentano di fatto un palinsesto per ricomporre le fasce di interferenza e contrapposizione fra le esigenze rappresentate dagli interessi diffusi della tutela del patrimonio culturale e le pretese della piena e completa sua utilizzazione da parte dei titolari dei diritti reali sullo stesso.

Situazioni di contrapposizione caratterizzanti da sempre il contenzioso ma che, dall’entrata in vigore del decreto Bassanini¹⁰, delle modifiche al Titolo V

¹⁰ Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112.

della Costituzione¹¹, del Testo Unico¹² e del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio ed anche in esito alle intervenute sanatorie edilizie, hanno subito un incremento notevole ed una vasta diversificazione casistica dei ricorsi.

I provvedimenti di “*Verifica dell’interesse culturale*” (art.12), di “*Dichiarazione dell’interesse culturale*” (art. 13) e di “*Prescrizioni di tutela indiretta*” (art. 45), concernenti solo i beni culturali, possono rappresentare lo strumento fondamentale per l’attuazione della tutela che riguarda però nella sua totalità la “*Conservazione del patrimonio culturale*” (art. 29, comma 1), e che perciò vede anche coinvolti i beni paesaggistici.

E’ inevitabile, quindi, che si debbano prefigurare nei contenuti del dispositivo di vincolo dei beni che costituiscono il patrimonio culturale tutti gli elementi per individuare e prescrivere la “*coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro*”.

Questa attività di studio non può, quindi, che essere in gran parte propedeutica all’ emanazione del provvedimento di riconoscimento dell’interesse culturale dei beni che costituiscono il patrimonio culturale poiché da essa scaturiscono le motivazioni oggettive ed inoppugnabili a supporto della decisione di sottoporre a tutela il bene.

Per questa ragione l’attività di studio, in esito alla presunta appartenenza della cosa ad una delle categorie di beni culturali individuate negli articoli 10 e 11 e delle loro ulteriori specifiche, dovrà fornire congrue ed adeguate conoscenze circa: le caratteristiche tipologiche; le qualità materiali e formali; lo stato e le condizioni intrinseche ed ambientali; le vicende storiche ed il valore culturale che hanno caratterizzato l’oggetto ed il suo contesto.

Bisogna giungere alle conoscenze derivanti da ricerche d’archivio e/o da documentate indagini, analisi e valutazione sui comprovati avvenimenti che hanno interessato in passato il bene. Da questa documentazione, costituente di fatto l’allegato tecnico-scientifico a supporto delle motivazioni per il “*riconoscimento dell’interesse culturale*”, deve scaturire il provvedimento di

¹¹ Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3.

¹² Decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.490.

“accertamento dell’interesse culturale” (vincolo) che in forma innovativa possa prefigurare il complesso di operazioni congrue da adottare, per garantire la salvaguardia del bene tutelato, e di conseguenza individuare anche quale, fra le “attività di prevenzione, manutenzione e restauro” (tutte iniziative previste ed adottabili per assicurare la conservazione del patrimonio culturale), sia la più “*coerente, coordinata e programmata*” ai fini della fruibilità, in ragione di uno scrupoloso apprezzamento critico circa le qualità e le condizioni attuali del bene culturale, emerse dalla indagine conoscitiva, con l’intento di ridurre al minimo gli interventi sulla materia “autentica” quale testimonianza, quest’ultima, del pregio e del valore storico, artistico e, in ultima analisi, culturale nella sua totalità e consistenza attuale comprendendo perciò anche l’espressione tangibile della cultura materiale frutto di conoscenze e di tecniche operative costruttive e decorative del passato.

Anche se in modo limitato e fortemente condizionato alle finalità di protezione civile per gli edifici pubblici strategici, questa politica di “conservazione guidata” trova una conferma nella emanazione della “Circolare applicativa” della Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, delle procedure volte alla applicazione delle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” procedendo alla verifica della sicurezza sismica degli immobili in loro consegna, immediatamente e, con gradualità, di tutti gli edifici compresi nel programma pluriennale dei lavori pubblici.

Non essendo confutabile che negli ultimi quindici anni gli organi di governo nazionali e locali hanno di fatto adottato programmi di lavori pubblici improntati prevalentemente ad una politica di gestione economico-funzionale degli immobili demaniali e del patrimonio pubblico anche “di interesse culturale” secondo una scala delle priorità sviluppata gerarchicamente in ragione della “riutilizzazione, valorizzazione e tutela”, e’ proprio in questa fase di accertamento e verifica finalizzata alla “conservazione guidata” che deve emergere la sensibilità ed attenzione degli organismi preposti alla tutela dei

beni culturali perché, in questo campo, si proceda, in antitesi ad una visione di gestione preminentemente finanziaria del settore della “cultura”, secondo una gerarchia della priorità che privilegi, in ordine, “la tutela, la valorizzazione e la fruizione” assegnando alla strategia della conservazione la protezione delle “cose di interesse storico-artistico” con il fondamentale obiettivo di preservare, nella loro accezione di tangibile documentazione da trasmettere al futuro, le consistenze e connotazioni materiali e formali dei beni culturali ed, in particolare, degli immobili monumentali.

Superando la locuzione “opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento” - formulata nell’art. 14 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 - che già portava ad includere nell’insieme delle “opere necessarie” tutti gli interventi, diretti ed indiretti, utili a garantire la protezione della cosa, nell’art. 29 del Codice il termine “conservazione” infatti assume il significato di macrocategoria di riferimento per le “misure” nel Capo III “Protezione e conservazione” per cui il contenuto concettuale del termine è espresso in forma di definizione nella “azione programmata di attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro” ed in forma di indicazione operativa nelle specificazioni funzionali formulate dalle tre distinte tipologie d’intervento che dettagliano quanto era disposto dall’art. 34 del Testo Unico per la sola attività del “restauro”.

La necessità di procedere in questo modo deriva in particolare dalle stesse descrizioni delle “attività di prevenzione, manutenzione e restauro” formulate dal Codice in base ad una necessaria genericità del “complesso” di interventi, operazioni, esigenze potenzialmente prevedibili per corrispondere ai diversi obiettivi fissati per ognuna delle tre tipologie di “intervento”, riconosciute e assunte come misura di conservazione ammissibile, che letteralmente corrispondono a:

- prevenzione: *“il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto”.* (art. 29 comma 2).
- manutenzione: *“il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento*

dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.” (art. 29 comma 3).

- *restauro: “l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro*
- *comprende l'intervento di miglioramento strutturale.” (art. 29 comma 4).*

A conferma dell'importanza che la conservazione assume per la protezione del patrimonio d'interesse culturale lo stesso l'articolo 29 al comma 5, in esito all'art. 118, comma 3 del Titolo V della parte seconda della Costituzione, affida al Ministero il compito di individuare le linee di indirizzo e la normativa tecnica in materia di conservazione dei beni culturali, con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti fra le quali rientrano le *“Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni”* di cui si è fatto cenno in precedenza.

Le formulazioni delle definizioni dettate dall'art. 29 riguardano interventi su beni “vincolati” mentre operazioni, individuate con le stesse denominazioni in strumenti legislativi concernenti lavori di altri settori, prefigurano definizioni e contenuti non pienamente aderenti alle aspettative di tutela e valorizzazione dei beni culturali dettate dal Codice.

Il procedimento finalizzato all'accertamento dell'interesse culturale di un bene appartenente ad un ente pubblico o ad un ente morale (nella prassi denominato “verifica”), pur accomunato all'accertamento dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche lucrative (nella prassi denominato “vincolo”) dall'identità del provvedimento finale, che ha identici effetti e forma¹³ se ne differenzia sotto il profilo procedurale.

L'interesse culturale: la verifica e il vincolo

¹³ Art. 12, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Infatti, il procedimento per la verifica dell'interesse dei beni di cui all'art. 10, comma 1, riguarda cose che, qualora siano eseguite da più di cinquant'anni e siano opera di autore non più vivente, sono sottoposte ex lege a tutela come beni culturali, per la loro appartenenza ad enti pubblici o ad enti morali. L'art. 12, comma 1, come già detto, sancisce, infatti, la sottoposizione a tutela finché non ne venga accertato l'interesse culturale, con provvedimento espresso, a norma dell'art. 13 del Codice.

L'interesse culturale richiesto dal Codice per confinare un bene come d'interesse storico artistico è un interesse, semplice, privo di aggettivazioni, meno "forte", dell' "interesse culturale particolarmente rilevante" previsto dal Codice per sottoporre a tutela i beni appartenenti a persone fisiche.

Inoltre, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 12 è di centoventi giorni, anziché duecentodieci, come per gli immobili appartenenti alle persone fisiche. Questo termine è stato indicato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n.269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed è stato assunto dal vigente art. 12, ultimo comma, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 15612006. Stante tale regime, la maggior parte dei procedimenti di verifica della sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti agli enti di cui all'art. 10, comma 1, ha avvio su istanza dell'ente proprietario, con l'obbligo per il Ministero di provvedere, con provvedimento espresso, positivo o negativo, all'accertamento richiesto.

Infine, le modalità ed i presupposti del procedimento di verifica di cui all'art.12 sono stati puntualmente disciplinati dall'articolo 27 della legge 326/2003 (ora abrogato) e dai D.D. 6 febbraio 2004 (modificato dal D.D. 28 febbraio 2005) per i beni di utilità pubblica e D.D. 25 gennaio 2005, per i beni appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.

5.1.3 L'atto amministrativo che sancisce la verifica dell'interesse culturale

L'introduzione al tema dell'interesse culturale necessita di una premessa importante che evidenzia la differenza tra procedimenti, a carattere giuridico – amministrativo, dedicati ai beni di proprietà di enti pubblici, piuttosto che a quelli di proprietà privata e più precisamente risulta rilevante evidenziarne all'interno del Codice, gli articoli che ne riguardano una loro precisa collocazione.

Nel caso di beni di proprietà di enti pubblici all'art. 12 con le modifiche introdotte alla Parte seconda del Codice sussiste il procedimento di "Verifica d'interesse culturale", nel quale vengono dettate le disposizioni per procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare (in casi di vendita o di qualsiasi attività di tipo manutentivo/conservativo) di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, allo scopo di riscontrare l'effettiva sussistenza e persistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nel predetto patrimonio così da distinguere i beni di riconosciuto interesse culturale, da sottoporre a tutela, dalle cose che, non presentando tale requisito, non sono assoggettabili alle disposizioni del Codice.

A differenza dei beni di proprietà di enti pubblici, quelli di proprietà privata riguardano l'articolo 13 con la "Dichiarazione d'interesse culturale" che regola il provvedimento con cui si concretizza l'accertamento della sussistenza di un aspetto caratterizzante i beni oggetto di tutela ascrivibile al "particolarmente importante" o "eccezionale interesse" richiesto per le categorie tipologiche elencate all'articolo 10, comma 3 e comma 4 appartenenti a soggetti privati o ad istituzioni pubbliche.

Tutti gli enti pubblici territoriali e funzionali, fatta eccezione delle amministrazioni dello Stato, e le persone giuridiche private senza fine di lucro erano obbligati ad inviare l'elenco descrittivo delle "cose", come previsto dall'art 4 della Legge n.1089 del 1939, e dei "beni culturali", come poi prescritto dall'art. 5 del D. Lgs. n.490 del 1999, di loro appartenenza aventi presumibile interesse

Il sistema precedente nel caso della "Verifica dell'interesse culturale"

artistico, storico e archeologico per essere sottoposti alla norme di tutela dettate dall'ordinamento giuridico all'ora vigente.

L'invio dell'elenco descrittivo costituiva una semplice segnalazione al Ministero preposto alla tutela, poiché la giurisprudenza considerava che l'inclusione nell'elenco-descrittivo aveva carattere essenzialmente dichiarativo. Ne conseguiva che:

- l'inserimento nell'elenco descrittivo, predisposto dai soggetti obbligati prima citati, delle "cose" o dei "beni" non assicurava che questi possedessero, in realtà, i requisiti richiesti per essere soggetti alle norme di tutela vigenti anche se un riscontro della loro esistenza per il riconoscimento dell'interesse, se non effettuato e dichiarato esplicitamente, potesse ritenersi logicamente implicito con la redazione degli elenchi-descrittivi e nella ricezione dei predetti elenchi e della comunicazione di integrazione degli stessi da parte della amministrazione preposta alla tutela;
- la mancata presentazione dell'elenco-descrittivo delle "cose di interesse storico e artistico" o il loro mancato inserimento negli elenchi-descrittivi¹⁴ non precludeva l'applicazione della disciplina di tutela in presenza delle condizioni previste dalla legge vigenti al tempo.

Il sistema descritto è stato attuato in modo limitatissimo anche perché gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto pubblico, inadempienti all'obbligo di predisporre gli elenchi-descrittivi, sono state mai sanzionate¹⁵ e a tale adempimento non ha mai provveduto in via sostitutiva il Ministero¹⁶.

La mancata presentazione degli elenchi-descrittivi ha portato la giurisprudenza a chiedere al Ministero preposto alla tutela di provvedere, in ogni caso, ad un formale riconoscimento dell'interesse culturale ammettendo così solo in via provvisoria l'automatico assoggettamento del bene alla tutela considerando

¹⁴ Art. 4 della L. n. 1089/39 e art. 5 del D. Lgs. n.49/199.

¹⁵ Dall'art. 58, comma 1, della Legge 1089/39 - art. 130, comma I del D. Lgs. 490/99.

¹⁶ In ottemperanza all'art. 58, comma 2, della Legge 1089/39 e poi dall'art. 130, comma 2 del D.Lgs. 490/99.

che l'accertamento dell'interesse culturale del bene di proprietà pubblica rappresentava in ogni caso un provvedimento preliminare alla sottoposizione dello stesso alla tutela.

L'obbligo di trasmettere gli elenchi-descrittivi quindi non esonerava il Ministero dal dover accertare nella pratica la reale importanza ed interesse culturale del bene o della cosa che poteva concretizzarsi con la loro inclusione negli elenchi-descrittivi predisposti dagli enti obbligati, oppure con la emanazione di atti di "declaratoria" prescritti dalla giurisprudenza amministrativa.

L'accertamento dell'interesse culturale¹⁷ poteva infatti effettuarsi:

- in modo manifesto con un atto amministrativo, la c.d. "declaratoria", consistente nella dichiarazione esplicita, resa dagli organi periferici del Ministero in qualsivoglia forma e contesto che riconosceva espressamente l'effettiva rilevanza ed interesse culturale del bene;
- in modo implicito, indipendentemente da un provvedimento palese, in base alle caratteristiche intrinseche e alle qualità specifiche del bene, deducibili dai comportamenti messi in essere dalla autorità amministrativa responsabile nella gestione del bene. (Cassazione Sez. I n. 6522/2003)

Il DPR n. 283/2000 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico"¹⁸ con l'intento di sollecitare la compilazione degli elenchi-descrittivi degli immobili demaniali del ramo storico-artistico delle regioni, province e comuni ed estendendo tale obbligo anche alle amministrazioni statali, interessate tutte al processo di valorizzazione o dismissione del proprio patrimonio immobiliare, aveva disposto la inalienabilità degli immobili non inclusi negli elenchi stessi stabilendo, nel contempo, che il Ministero per i Beni Culturali, ricevuti gli elenchi, doveva procedere all'accertamento dell'interesse storico-artistico individuando "gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad

¹⁷ Cons. Stato, Sez. VI, n.1479/1998 e n. 678/2000, Cons. Stato, Sez. I, n.1775/1998, e n.263/2000.

¹⁸ Abrogato dall'art. 184 del D. Lgs. 42/2004.

autorizzazione”(art. 19).

Le polemiche e le effettive difficoltà di gestione del dispositivo normativo di dismissione ed alienazione dei “beni immobili del demanio storico-artistico”, confermando la generalizzata inadempienza degli enti pubblici, fra cui anche le amministrazioni statali non più escluse e delle persone giuridiche private senza fine di lucro all’obbligo di predisporre gli elenchi-descrittivi dei beni culturali di loro proprietà, tra l’altro ancora mai sanzionata, ha comportato il superamento del sistema degli elenchi-descrittivi con disposizioni specifiche finalizzate alla individuazione dei beni che appartengono al “demanio culturale”, sancito e configurato dall’articolo 53, costituito dai *“beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all’articolo 822 del Codice Civile”*.

I beni culturali di proprietà pubblica, infatti, possono far parte del:

- **“demanio culturale”** solo se:
 - I. possiedono l’indispensabile qualificante requisito di semplice interesse culturale;
 - II. appartengono nel contempo ad istituzioni territoriali pubbliche;
 - III. rientrano per l’art. 822 del Codice Civile fra:
 - “gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”
 - “le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche”
 - le cose immobili, indicate nell’art. 10 del Codice, “*da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini*” (art. 91 comma 1 del Codice)
 - le cose immobili “*che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante*” (art. 10, comma 3 lettera a del Codice), rinvenimenti fra i materiali di risulta da demolizioni

“procedute” per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico, di immobili appartenenti a privati (art. 91, comma 2 del Codice).

La demanialità culturale si estende alle “pertinenze” (art. 815 del Codice Civile) presentate dalle cose mobili ed immobili destinate all’esercizio e all’ornamento dell’immobile d’interesse culturale quali gli arredi e gli apparati decorativi e configurativi inamovibili per destinazione, e alle “servitù” ed ai “diritti reali” (art. 825 del Codice Civile) costituite a favore degli stessi e di finalità di pubblico interesse che possono influenzare la tutela, valorizzazione e fruizione del bene principale;

- **“patrimonio indisponibile”** se possedendo l’indispensabile qualificante requisito di semplice interesse culturale appartengono ad istituzioni territoriali pubbliche e rientrano per l’art. 826 del Codice Civile fra:
 - le cose mobili indicate nell’art. 10 *“da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini”* (art. 91. comma 1),
 - le cose mobili *“che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante”* (art. 10, comma 3, lettera a) rinvenuti nei materiali di risulta dalla demolizione, “proceduta” per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico, di immobili appartenenti a privati (art. 91, comma 2 del Codice).

Fra i beni di proprietà pubblica appartenenti al “demanio culturale” il Codice, con l’art. 54 comma 1, sancisce la inalienabilità incondizionata soltanto dei “beni culturali demaniali” rappresentati da tutti gli immobili di interesse archeologico o dichiarati monumento nazionale; da tutti gli archivi e raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche.

Il Codice con l'art. 54, comma 2 sancisce inoltre la inalienabilità:

- di archivi e di singoli documenti appartenenti ad enti ed istituti di diritto pubblico, non territoriali, e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- delle cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rivestono un interesse particolarmente
- importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- di singoli documenti appartenenti allo Stato, alle regioni o ad enti pubblici territoriali;
- di cose mobili, opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni se incluse in raccolte pubbliche, quando appartenenti allo Stato, alle regioni o ad enti pubblici territoriali.

Lo stesso art. 54, comma 2 prescrive inoltre la inalienabilità delle cose immobili e mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, fino alla conclusione del procedimento di "verifica dell'interesse culturale" che è una delle tre forme di individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica previste del Codice riferibili a:

- a. quella "*ope legis*", relativa ai beni indicati dall'art. 10, comma 2;
- b. quella della dichiarazione dell'interesse culturale, relativa ai beni che rilevano il proprio valore di interesse culturale per effetto di un accertamento ai sensi dell'art. 13;
- c. quella mediante la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, di tipo residuale, in quanto applicabile a tutti i beni di proprietà pubblica non rientranti nelle precedenti categorie¹⁹.

¹⁹ Pontrelli A., Commentario al codice di beni culturali e del paesaggio, acura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, p.78.

Ne consegue che soltanto per le sole categorie b. e c. il riconoscimento-vincolo può assumere il valore di strumento efficace per la tutela e la conservazione mentre per la categoria a. “*ope legis*” queste attività sono, o si ritiene siano, già formulate e regolamentate dal sistema di funzionamento delle istituzioni che gestiscono i beni indicati all’art.10, comma. 2, costituiti dalle:

- “a) *le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;* patrimonio di proprietà pubblica, indicato all’art. 10, comma 3, lettere d) ed e) così come modificato dal D. Lgs. 156/2006, costituito dalle:
- b) *gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;*
- c) *le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili*”²⁰.

Quindi per i beni indicati all’art.10, comma 2 non è prevista né la verifica né la dichiarazione dell’interesse culturale visto il combinato disposto degli artt. 12, comma 1) e 13, comma 2) che in particolare sancisce esplicitamente che “*Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.*”

Mentre è prescritta l’applicazione del procedimento della dichiarazione di interesse culturale dettata dall’art. 13 per la categoria b) rappresentata dal d) *cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;*

e) *collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale*

²⁰ Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006.

*interesse (artistico o storico)*²¹.

Quindi la “dichiarazione” è atto conclusivo del procedimento di accertamento del valore culturale di una cosa immobile o mobile ed è definito dall’articolo 13 come “l’atto che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse culturale particolarmente rilevante, così come definito dall’art. 10, comma 3” . Il procedimento è avviato su iniziativa del soprintendente competente per settore (art. 14, comma 1), anche su motivata richiesta della regione o di altro ente territoriale, tramite atto formale tipizzato (la comunicazione di avvio del procedimento). Il comma 2, dell’art. 14, precisa che tale comunicazione, in aggiunta agli elementi minimi già individuati per tutti gli atti amministrativi dall’art. 8 della legge 241/1990 (Legge generale sul procedimento amministrativo), deve contenere queste informazioni: gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa (così come risultanti dalle prime indagini) l’indicazione degli effetti cautelari conseguenti alla comunicazione stessa (art. 14, comma 4), e l’indicazione del termine (comunque non inferiore a trenta giorni) per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere trasmessa al proprietario, possessore o detentore del bene e, per i procedimenti che riguardino più beni, anche al comune e alla città metropolitana.

Competente ad emanare il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di una cosa mobile o immobile è il Ministero. Il D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e successive modifiche, recante “Regolamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” , all’art. 8, nell’assegnare tale competenza ai direttori generali, ha anche stabilito che questi devono, di regola, delegare la competenza attribuita, ai direttori regionali.

La delega è subentrata pressoché immediatamente all’entrata in vigore del Codice, cosicché l’emanazione del provvedimento di accertamento dell’interesse culturale dei beni, di cui all’art.13 e ss. del Codice dei beni culturali e paesaggistici, è competenza dei direttori regionali.

²¹ Comma così modificato dal D. Lgs. 156/2006.

Questi ultimi sono dirigenti generali, posti a capo delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, organi periferici del Ministero, di recente istituzione (agosto 2004), le quali hanno sostituito le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali, insediatesi, a loro volta, nel 2001.

Questi nuovi organi periferici sono stati previsti dalla legge 368/1998, che ha costituito l'attuale Ministero per i beni e le attività culturali, sostituendolo al precedente Ministero per i beni culturali e ambientali, le cui competenze erano ormai insufficienti, visto che le competenze in materia di spettacolo erano state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero in argomento.

L'accertamento dell'interesse culturale di un bene è, quindi, un procedimento complesso, in cui le Soprintendenze provvedono all'avvio del procedimento ed alla sua istruttoria, mentre le direzioni regionali esercitano la fase decisionale del procedimento, emanando il provvedimento finale. Trova, pertanto, applicazione l'articolo 6, lettera e), della legge 241/1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in base al quale l'organo competente all'emanazione di un provvedimento non può discostarsi dalle risultanze dell'organo preposto all'istruttoria, salvo che il primo indichi espressamente, nel provvedimento finale, le motivazioni del proprio dissenso.

Le misure di salvaguardia conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento decadono con lo spirare dei termini di conclusione del procedimento che, a norma dell'art. 2 della già citata legge 241/1990, sono fissate da ciascuna Amministrazione con apposito provvedimento regolamentare.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, a tal fine, ha emanato il D.M. 13 giugno 1994, n.495, recante, appunto "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti".

Il decreto, ora in fase di aggiornamento, stabilisce che i procedimenti di accertamento dell'interesse culturale dei beni appartenenti a privati devono

concludersi entro 210 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, se hanno ad oggetto beni immobili, ed entro 120 giorni, se hanno ad oggetto beni mobili.

Si tratta di termini ordinatori, ossia di termini il cui scadere non implica per l'Amministrazione la perdita del potere-dovere di provvedere, anche con ritardo, né di un silenzio cui è attribuito, dalla legge, un significato di assenso o dissenso. Si tratta, anzi, di una forma di inadempimento dell'Amministrazione: l'art.6, comma3, del regolamento 495/1994 sancisce che *"I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fono salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine"*.

Ne consegue quindi che per tutti i beni di proprietà pubblica, non rientranti nelle due forme di individuazione appena esaminate, trova applicazione in forma residuale il procedimento, formulato dall' articolo 12, dell'istituto della verifica dell'interesse culturale.

5.1.3.1 Istituto della verifica dell'interesse culturale vigente

Il Codice, con l'art. 12, di fatto omologa e regola la così detta "declaratoria", cioè la inusuale pratica procedura amministrativa, consistente nella dichiarazione esplicita dell'interesse "culturale" dei beni di proprietà pubblica o di soggetti giuridici a rilevanza pubblica, resa dagli organi periferici del Ministero in qualsivoglia forma e contesto, introducendo l'istituto della "verifica dell'interesse culturale".

L'istituto della "verifica" formalizza il procedimento per l'identificazione di quanto, del coacervo del patrimonio mobile ed immobile pubblico, presentando i requisiti di "interesse culturale", sia effettivamente da assoggettare alle disposizioni del Codice da quanto può restarne invece escluso non possedendo le qualità - richieste per imporre l'osservanza del regime giuridico concernente la tutela dei beni culturali - la cui presunzione di "culturalità" per le modifiche apportate dal D. Lgs 157/2006 al comma 1 dell'art. 12, sottopone

in via cautelare il patrimonio pubblico alle disposizioni dell'intera Seconda Parte del Codice e non più soltanto al Titolo I della tutela, operando però solo nelle more del perfezionamento della procedura della "verifica".

Per cui tutti i beni culturali, costituiti dalle cose mobili ed immobili opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali (comuni, province, comunità montane, ASL, ecc.) comprese le Regioni e le istituenti città-metropolitane e di ogni altro ente ed istituto di diritto pubblico od appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, sono assoggettate, provvisoriamente e in via cautelativa, alle disposizioni del Titolo I - Tutela - e del Titolo II - Fruizione e valorizzazione - fino all'esito dell'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale.

L'accertamento è condotto da parte degli organi del ministero, preposti per materia, territorio e competenza in esito alle procedure derivanti:

- dalle attribuzioni conferite all'amministrazione centrale e periferica - Direzioni generali, Direzione regionale e Soprintendenze – dalla regolamentazione vigente in materia di organizzazione;
- dagli atti di indirizzo di carattere generale stabiliti dalle Direzioni Generali al fine di assicurare uniformità di valutazione formulate ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 anche in base a specifiche intese interministeriali ed accordi con persone giuridiche private senza fine di lucro la cui operatività è garantita dalla decretazione dirigenziale.

La novità assoluta del procedimento di verifica è di aver indicato espressamente anche lo Stato (da intendersi in tutte le sue forme istituzionali, a cui è attribuita la proprietà dei beni degli organismi di rappresentatività nazionale, dalla Presidenza della Repubblica alle singole istituzioni ed amministrazioni espressione del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo) fra i soggetti che devono ottemperare al regime di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e, così come tutti gli enti pubblici e le persone giuridiche private

senza fine di lucro, sottoporre il proprio patrimonio mobile ed immobile all'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti.

Su richiesta dei soggetti proprietari dei beni - trasmessa e formulata secondo i precitati criteri e modalità sottoscritti - o con iniziativa d'ufficio, provvedendo in quest'ultimo caso:

- all'invio della comunicazione - da parte del soprintendente di settore - dell'avvio del procedimento secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990 (artt.7 e seguenti);
- a garantire la partecipazione alla procedura di accertamento dei soggetti interessati tenuto conto che tutte le misure cautelative di salvaguardia sono già operanti per legge (art. 72, commi 1 e 4): gli organi del ministero, in ragione delle attribuzioni e competenze attribuite loro dal regolamento, daranno corso al procedimento di verifica che si dovrà concludere²², entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza o della notifica dell'avvio della procedura d'ufficio.

Fino a dicembre 2007 la funzione di verificare la sussistenza dell'interesse culturale nel patrimonio appartenente a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, era stata delegata ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici con specifici decreti emanati, rispettivamente per il settore di rispettiva competenza, dal Direttore generale per i beni culturali e paesaggistici in data 5 agosto 2004 (G.U. 31 agosto 2004, n. 2004), dal Direttore generale per i beni archeologici in data 12 agosto 2004 e dal Direttore generale per i patrimonio storico artistico ed etnoantropologico il 2 settembre 2004.

Con l'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 233/2007 tale compito è stato attribuito direttamente agli stessi direttori regionali che possono tuttavia delegare tale incombenza, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo sempre che i provvedimenti non presentino rilevanza regionale o intersettoriale.

Se il procedimento di verifica è stato avviato su richiesta dell'ente proprietario è compito della direzione regionale e della soprintendenza di settore di

²² Per quanto dettato dall'art. 12, comma 10 così come modificato dal D. Lgs. 156/2006.

comunicare, previo coordinamento dei compiti e svolgimento delle rispettive attribuzioni secondo le modalità e tempi di rispettiva competenza, le motivazioni impeditive all'accoglimento della istanza in applicazione dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 aggiunto dalla Legge 1512005.

Se l'esito dell'accertamento è negativo, non essendosi riscontrato l'interesse culturale, la verifica si conclude con un provvedimento che sgrava la cosa e il soggetto titolare di diritti reali sulla stessa dall'applicazione delle norme del Titolo I-Tutela del Codice.

Le cose di proprietà di enti ed istituti di diritto pubblico o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, alle quali non è stato riconosciuto l'interesse culturale previsto dal Codice, sono esplicitamente escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela e il provvedimento negativo di accertamento rende le cose stesse immediatamente alienabili.

Nel caso la cosa appartenga al demanio dello stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali, il provvedimento, completo di scheda contenente i dati e le risultanze della verifica dell'accertamento, è trasmesso all'ufficio responsabile dell'istituzione proprietaria perché disponga la sdemanializzazione e, sempre che, per l'amministrazione proprietaria interessata, non sussistano altre ragioni ostative di pubblico interesse, essa procederà alla cessazione della demanialità adottando un atto dichiarativo, attestante il non più riscontrabile interesse pubblico del bene per le finalità istituzionali dell'ente proprietario, che rende la cosa liberamente alienabile.

Se l'accertamento (art. 12, comma 7) porta invece al riconoscimento dell'interesse culturale riferito, come espressamente dettato nel testo, al valore "*artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*" della cosa la formalizzazione ed emanazione del provvedimento equivale a una dichiarazione di interesse culturale del bene "*ai sensi dell'articolo 13*", il quale rimane assoggettato definitivamente al regime della tutela dettato dal Titolo I della Prima Parte del Codice prescrivendo inoltre, in modo esplicito,

l'applicazione dell'art. 15, comma 2 che "*Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare*" comporta a richiesta del soprintendente competente per materia e territorio:

- la trascrizione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale per gli immobili presso la Conservatoria dei registri immobiliari come già previsto dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, della Legge 1089/1939 e dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 490/1999.
- la trascrizione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, nei rispettivi registri pubblici, per alcuni beni mobili come gli autoveicoli, gli aeromobili, le navi e i galleggianti, ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile, o per quei beni mobili contemporanei derivanti da brevetti o diritto d'autore, ai sensi
- dell'art. 2696 del Codice Civile, rispetto ai quali si osservano le disposizioni che li riguardano.

La trascrizione è in realtà un obbligo per l'amministrazione dei beni culturali, da assolvere²³ dal soprintendente, trattandosi di garanzia richiesta dalla legge nell'interesse di tutti gli altri soggetti pubblici e privati e non dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali nei cui confronti, nel caso di non osservanza di tale incombenza, infatti è configurabile una responsabilità risarcitoria a favore del soggetto che abbia subito un danno per l'avvenuta transazione del bene tutelato ignorando, causa la mancata registrazione, l'esistenza del provvedimento dichiarativo di tutela. La trascrizione, costituendo lo strumento di pubblicità dichiarativa che rende il provvedimento di tutela opponibile ed operativo nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene riconosciuto di interesse culturale, è necessaria e sufficiente per rendere il provvedimento di tutela opponibile ai terzi indipendentemente dalla circostanza che questi abbiano avuto conoscenza effettiva del "vincolo" mentre al contrario, anche se i terzi siano a conoscenza del provvedimento di tutela, ma questo non sia stato trascritto, esso non è opponibile nei loro confronti.

La trascrizione rende superflua la notifica nei confronti di tutti, nel senso

²³ Ai sensi dell'art. 15 del Codice e come confermato dall'art. 18, comma I, lett. p) del D.P.R. n.233/2007.

che, se trascritto, il provvedimento di tutela può essere conosciuto da chiunque, compreso il soggetto titolare dei diritti reali sul bene al momento della dichiarazione, che non potrà invocare la mancanza o l'irregolarità della notifica della dichiarazione dell'interesse culturale, se non a fini risarcitori nei confronti della amministrazione statale che ha l'obbligo di notificare l'atto, dato che la stessa dichiarazione, quale atto limitativo della sfera giuridica dei soggetti privati titolari di dritti reali sulla cosa, non può essere considerato atto recettizio a decorre dall'entrata in vigore dell'art. 21-bis della Legge 241/1990.

L'art. 21-bis prevede in particolare che *“il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”*; la motivata precisazione a supporto della deroga alla regola della comunicazione è applicabile a tutti i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private senza fine di lucro, per cui le motivazioni a sostegno della scelta dell'amministrazione di dare esecutività immediata al provvedimento, in deroga all'obbligo di comunicazione, devono essere espresse chiaramente ed avere giustificazione in obiettive ragioni di tipo particolare ed eccezionale (cause di sicurezza, urgenza, precauzione ecc.) rendendo evidente che tale prerogativa, di tipo straordinario, ed il suo esercizio, rivestendo un carattere discrezionale, restano sindacabili dal giudice amministrativo.

Per assicurare al procedimento di verifica l'omogeneità ed unicità di indirizzo dell'azione amministrativa le indicazioni fissate a tale scopo nei precitati decreti, accordi e circolari del ministero con le istituzioni pubbliche concernenti *“Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale”* vanno correttamente osservate dato che la loro violazione può dar luogo ad illegittimità, per eccesso di potere, del provvedimento che nega od accerta l'interesse culturale.

Tali decreti ed accordi, infatti, essendo provvedimenti essenzialmente normativo - procedurali hanno natura regolamentare e quindi le disposizioni contenute vanno applicate ed osservate, a prescindere dalla qualificazione della legge o dal richiamo della stessa al procedimento dell'art. 17 L.

n.400/1988, ma se non aderenti e conformi al dettato della legge sono oggetto di disapplicazione anche da parte del giudice amministrativo²⁴.

I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione degli elenchi e schede, sono stabiliti, come si è visto, con i decreti del Ministero adottati, di concerto con l'Agenzia del demanio, se concernenti il patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, degli altri soggetti pubblici diversi dallo Stato o di concerto con la competente direzione generale dei lavori e del demanio militare, se riguardanti gli immobili in uso all'amministrazione della difesa, o per il tramite di intese ed accordi specifici con istituzioni pubbliche o persone giuridiche private senza fine di lucro.

Tali criteri costituiscono la base per formare, per ogni bene culturale soggetto a verifica, un "dossier" rispondente certamente all'esigenza, prospettata dal comma 8 dell'art. 12 specificamente per i beni immobili dello Stato, di confluire in un archivio informatico *"accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio,*

per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali".

I predetti provvedimenti amministrativi, dai contenuti tipicamente normativo - procedurali che fissano *"Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale"* per ognuna delle categorie obbligate, devono assicurare omogeneità e unicità di indirizzo nell'azione procedimentale degli organi del ministero chiamati a partecipare alla predisposizione dell'atto di riconoscimento e conferma del *"semplice interesse culturale"*, di natura costitutiva e senza aggettivazioni, già intrinseco e presente in base alla presunzione generale di culturalità del patrimonio di proprietà pubblica od appartenente a persone giuridiche senza fine di lucro.

Dato che tale tipo di accertamento, basato sul riconoscimento del *"semplice interesse culturale"* senza aggettivazioni costituisce la *"dichiarazione*

²⁴ Cons. St., Sez. V, n.154/1992, Cons. Stato, 1992, I, 250.

d'interesse culturale", ai sensi dell'articolo 13, per garantire e testimoniare che la procedura, l'attestazione di verifica, la scheda descrittiva e le documentazioni allegate, concretizzanti il procedimento, corrispondano ai "Criteri e modalità" prefissati ed ai minimi requisiti di merito e legittimità richiesti, assume fondamentale importanza la qualità e completezza delle informazioni fornite nella compilazione e formazione del "fascicolo" che confluirà nell'archivio informatico delle categorie obbligate alla verifica, accessibile al Ministero e agli enti interessati, per finalità di monitoraggio dello stato del patrimonio culturale tutelato e di "programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali".

La "programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali" riguarda sia il soggetto titolare dei diritti reali sul bene culturale sia gli organi del Ministero dei beni culturali e del paesaggio preposti alla vigilanza ed all'autorizzazione degli interventi. Interventi che per l'Amministrazione dei beni culturali devono essere finalizzati a garantirne, nell'ordine di priorità che più compiutamente risponde al dettato dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione invertendo la sequenza della precedenza utilizzazione, valorizzazione, conservazione e tutela che la dominante cultura finanziario-utilitaristica espressa dalla committenza pubblica e privata della globalizzazione imperante va proponendo nel settore dei beni culturali a giustificazione di ipotesi di sviluppo sostenibile e di crescita economica illimitati, da realizzarsi sempre con politiche di impegno di risorse pubbliche e di agevolazioni per l'imprenditoria privata supportate da fondi dell'UE o statali; politiche che tendono a proporre operazioni poco aderenti al dettato costituzionale ed improntato all'illusorio successo e all'insicura durata delle attività alla fine del sostegno disposto dalle istituzioni pubbliche.

Appare evidente l'importanza che dovrebbe assumere il "fascicolo" finalizzato ad acquisire la documentazione conoscitiva sicuramente utile all'accertamento dell'interesse culturale ma anche a supportare, con il riconoscimento di semplice interesse culturale del bene, le scelte di tutela e conservazione nonché le politiche di valorizzazione e fruizione dell'immobile, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in ragione della reale consistenza materiale

che in ogni caso è espressione degli aspetti storico-artistici e documentari, delle connotazioni estetico-formali, delle caratteristiche tipologico- costruttive e delle configurazioni architettonico-monumentali anche in aderenza alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa²⁵.

L'apparato dell'archivio informatico, costituito in modo che fornisca anche indicazioni riguardo all'indirizzo delle politiche di fruizione e gestione del bene soggetto a salvaguardia, risponde anche all'esigenza di garantire quanto stabilisce l'art. 12, comma 9 circa il permanere dell'applicazione del regime giuridico della tutela anche quando i soggetti pubblici o le persone giuridiche private senza fine di lucro, cui i beni riconosciuti di interesse culturale appartengono, mutino in qualunque modo la loro natura istituzionale come ad esempio quando un ente pubblico venga trasformato in s.p.a. o persone giuridiche private senza scopo di lucro si trasformino in soggetti con finalità di profitto.

L'opportunità di fornire tramite il "fascicolo" notizie riguardanti la consistenza materiale, formale e storico-critica, su cui si basano sia il riconoscimento di "semplice interesse culturale" sia le scelte di tutela e conservazione ma si configurano anche le possibili coerenti politiche di valorizzazione e fruizione degli immobili culturali, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, assume evidente rilevanza nel processo di dismissione ed alienazione delle proprietà di apparati pubblici, ascritte al demanio culturale, per le quali l'art. 55 prescrive, l'emanazione di un provvedimento ministeriale di autorizzazione, comportante la sdemanializzazione, nel quale siano indicate le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico dell'immobile in modo da non recare danno alla sua conservazione e assicurandone così la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione restando il bene definitivamente e specificamente sottoposto alle norme del Titolo I-Tutela del Codice.

Il Decreto dirigenziale del 6 febbraio 2004, come modificato, stabilisce che le

²⁵ Granada 3 ottobre 1985, ratificata con la Legge 15 febbraio 1989, n. 93 (G.U. 15 marzo 1989 S.G. n. 62).

domande di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica devono essere trasmesse dall'ente proprietario alla Direzione regionale è per conoscenza, alla Soprintendenza competente, unitamente ad una scheda descrittiva redatta esclusivamente utilizzando il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero (www.benitutelati.it). Tale scheda, oltre che trasmessa via web, deve essere stampata e trasmessa agli Uffici competenti. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento delle schede cartacee da parte della direzione regionale, il cui direttore è responsabile dell'intero procedimento.

L'art. 27 citato prevedeva termini perentori per la conclusione del procedimento: il comma 10 stabiliva che "La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla trasmissione della scheda equivale ad esito negativo della verifica". Con l'assunzione di questo termine dall'art.12 del D. Lgs. 421/2004, la perentorietà del medesimo è stata espunta. Per poter accedere al sistema informativo del Ministero ed al modello di scheda descrittiva, la direzione regionale rilascia all'ente richiedente una password, dopo che questo ha inserito i propri dati identificativi nel sistema informativo (che elabora la password stessa) è dopo che è stato concordato con la direzione regionale, il numero di verifiche che l'ente avrà la facoltà richiedere al Ministero. L'ente potrà, a questo punto, accedere con la propria password al sistema (è possibile chiedere più password) ed inserire gli elementi descrittivi e le fotografie (almeno dieci, comprensive dei prospetti e degli ambienti interni dell'edificio) degli immobili di competenza, così da formare un elenco (di uno o più immobili) da trasmettere al Ministero, sia via web, sia su supporto cartaceo.

L'iter procedurale

Pervenuta la scheda in direzione regionale, decorrono i termini per la conclusione del procedimento, mentre la soprintendenza provvede all'istruttoria. In tale fase è anche possibile che siano necessarie integrazioni. In questo caso, il termine è sospeso finché queste non pervengono agli uffici. È possibile per l'utente seguire le fasi procedurali dal sito web, ove la direzione regionale cura l'indicazione dell'iter della pratica (ricevimento dell'elenco, richiesta di integrazione, ricevimento delle medesime, istruttoria,

parere delle soprintendenze, eventuale correzione dei dati catastali ecc.).

Il procedimento si conclude con un decreto che dichiara che l'immobile non ha interesse storico-artistico e non ha quindi l'interesse richiesto per restare sottoposto a tutela come bene culturale; oppure con un decreto che, viceversa, accerta l'interesse culturale del bene e lo acquisisce al demanio culturale, sia esso di competenza dello Stato o di altri enti territoriali.

A norma dell'art. 15 del D. Lgs. 42/2004, il provvedimento deve essere notificato ai proprietari e trascritto nei registri immobiliari. Si tratta di condizioni per l'efficacia del provvedimento.

Di norma la notifica è effettuata dalla direzione regionale (responsabile del procedimento), mentre la trascrizione è effettuata dalla soprintendenza.

Il D.D. 6 febbraio 2004 prevede l'obbligo per l'Amministrazione di scansionare il provvedimento così da inserirlo nel programma web. L'obiettivo dell'Amministrazione è creare un archivio informatico dei beni d'interesse culturale, accessibile agli aventi diritto.

Qualora l'Amministrazione non provvedesse all'accertamento entro i termini indicati dall'art. 12, l'ente richiedente potrà adire il giudice amministrativo per chiedere che sia accertato l'inadempimento e si ordini all'Amministrazione di provvedere.

Per quanto attiene alla dichiarazione dell'interesse culturale di beni appartenenti a privati, il procedimento di dichiarazione è di solito avviato d'ufficio dalla soprintendenza, che ha a sua disposizione 210 giorni per terminarlo. Occorre dare comunicazione al proprietario dell'avvio del procedimento.

L'eventuale richiesta del privato non comporta per l'Amministrazione l'obbligo di provvedere, non sussistendo un diritto del singolo a vedere dichiarato l'interesse culturale del proprio bene, perché il provvedimento in questione è un provvedimento di natura pubblicistica, limitativo della proprietà privata. Si noti che il bene tutelato non può subire modificazioni di alcun tipo, senza la

preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Il procedimento di accertamento in questione è sottoposto alle norme sulla partecipazione al procedimento da parte del proprietario e di coloro che possono aver pregiudizio dal provvedimento, purché facilmente individuabili dall'Amministrazione.

Anche il decreto che dichiara l'interesse particolarmente rilevante di un immobile va notificato al proprietario e trascritto nei registri immobiliari, a norma dell'art. 15. Contro i provvedimenti di accertamento è sempre ammesso ricorso gerarchico al Ministero, entro trenta giorni dalla notifica, per motivi di legittimità o di merito (art. 16 del Codice).

Ovviamente, sono sempre ammissibili il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo.

Accanto alla dichiarazione dell'interesse culturale di un bene per il suo intrinseco valore storico artistico, archeologico, etnoantropologico, il Codice, come già la legge 1089/1939 e il T.U. 490/1990, prevede che la dichiarazione ex art. 13 per le cose immobili o mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Si tratta di un accertamento dell'interesse "estrinseco" di un bene che non rileva tanto o solo per il suo valore intrinseco ma anche, o solo, per il suo riferimento alla storia.

La disciplina di questa dichiarazione è identica all'altra ma diversi ne sono i presupposti e gli effetti. Innanzi tutto, l'interesse di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), non è mai presunto ex lege, ma occorre sia sempre preventivamente dichiarato, indipendentemente da quale sia il regime proprietario del bene. Quanto agli effetti, la dichiarazione dell'interesse di un bene, ai sensi del comma appena citato, comporta l'inalienabilità del bene che appartenga ad ente titolare di demanio. Tanto è disposto dall'art. 54, comma 2, lettera d).

Tale norma dispone anche la inalienabilità delle cose immobili e mobili

appartenenti agli enti di cui all'art. 10, comma 1, finché non ne sia concluso il procedimento previsto dal più volte citato articolo 12.

Infine, l'articolo 10, prevede al comma 3, lettera e), la possibilità che, con il provvedimento di cui all'art. 13, siano dichiarati beni culturali le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologico, rivestono come complesso un eccezionale interesse.

Queste sono le principali ipotesi di dichiarazione dell'interesse culturale di una cosa immobile o mobile, ma altre sono previste dall'art. 10 del D. lgs. 42/2004. L'unico limite, invalicabile, sancito per tutti i beni è, salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, che non possono essere tutelate come beni culturali le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni (art. 10 comma 5).

Infine, si ricorda che sono sottoposti a specifiche disposizioni di tutela, indipendentemente dalla dichiarazione in argomento, una serie di beni indicati all'art. 11 del D. Lgs. 42/2004. Per esempio, il comma 1, lettera a), sancisce che gli affreschi, gli stemmi, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, non possono essere distaccati (art. 50 del Codice).

5.2 I casi studio di tutela di beni culturali 'minori' in Italia

5.2.1 Introduzione

La definizione o il tramando della nozione di bene culturale ha radici lontane e per una maggiore chiarezza e come nodo introduttivo al tema è utile citare un passaggio storico. Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di *bene culturale*, fu sicuramente la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione Beni Culturali. Questo mutamento, attuato a livello europeo dalla Convenzione dell'Aia, risale, nel nostro ordinamento, al 1967, quando vennero pubblicati gli atti di una Commissione parlamentare chiamata, dal nome del suo presidente, "*Commissione Franceschini*" (istituita con legge n. 310/64), che per prima propose la sostituzione al termine "antichità e belle arti" di quello "beni culturali", definendo questi ultimi come "*testimonianze materiali aventi valore di civiltà*". Come la nozione di "bene culturale" si è venuta evolvendo da quella di "cosa d'arte" o di "antichità e belle arti", così quella di bene architettonico si è venuta evolvendo da quella di "monumento".

Nel corso degli anni si è passati alla nozione di bene diffuso, che riconosce valore anche all'architettura cosiddetta minore, ai legami tra i singoli beni architettonici e ai contesti e questa nuova concezione di bene architettonico si è venuta formando di pari passo con una visione della storia non più in senso idealistico, come riferimento ai soli eventi cruciali, ma intesa in modo più articolato, aperto allo studio della società nel suo complesso e attenta anche agli aspetti della cultura materiale. Di questa nuova elaborazione ampliata si trovano molti riferimenti negli atti della Commissione Franceschini. All'architettura minore è, ad esempio, dedicato un capitolo dell'indagine sui beni monumentali e ambientali, dove si richiama l'importanza degli edifici, anche umili ma comunque storici, che circondano le architetture monumentali;

ne consegue una implicita ammissione di valore dei contesti e delle relazioni storicizzate tra le parti.

Nella definizione di bene culturale è implicato pertanto che devono considerarsi insieme e sullo stesso piano i diversi aspetti dell'eredità del passato, non soltanto artistici, monumentali e archeologici, ma anche archivistici, librari e più largamente riportabili ad altre esperienze creatrici dell'uomo, alla musica, alle tradizioni etnografiche e linguistiche, alla storia della tecnica, e poi anche alle peculiarità dell'ambiente e della natura comunque costituenti espressioni e motivi d'interesse culturale. Non solo dunque puramente oggetti materiali, ma anche documenti perduranti nella vita di un popolo. In questo modo il tradizionale concetto di materialità dell'oggetto culturale viene integrato dal concetto di "bene immateriale".

Nello stesso tempo, è attribuita al bene culturale una valenza sociale, che presuppone un coinvolgimento più dinamico delle istituzioni pubbliche, chiamate a garantire la valorizzazione del bene culturale, nonché la fruibilità collettiva dello stesso. E' importante citare inoltre che nel Decreto è omesso il termine materiale e questo al fine di comprendere anche i beni culturali ed immateriali, nonché i beni culturali minori.

La stessa definizione viene esplicitata nel nuovo codice dei beni culturali definendo che i beni culturali sono le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Il concetto si evolve ma l'assunto principale riprende il tramando delle precedente Commissione Franceschini.

Tramite queste definizioni che prendono in considerazione il significato di patrimonio culturale nella sua concezione più ampia e dinamica, con la definizione di testimonianza avente valore di civiltà mette in campo l'importanza della cultura e le sue manifestazioni di bene collettivo, concorrono nella costruzione della memoria di un luogo, quale mezzo che solidifica i vincoli,

che legano la comunità al suo interno e con il territorio migliorano la qualità della vita.

Il patrimonio culturale diventa occasione di costruzione dell'identità territoriale e sociale del singolo e della comunità in cui egli vive, in una dialettica continua tra appartenenza/estraneità.

Il territorio italiano si caratterizza per la presenza di un ricco patrimonio diffuso, composto da beni culturali quali chiese, monumenti, castelli, centri storici, palazzi d'epoca e opere d'arte. Tale patrimonio comprende anche i luoghi dove si svolgevano (ed in alcuni casi ancora si svolgono) attività e mestieri che caratterizzano gli aspetti culturali di un'area legati a manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale: antichi acquedotti, fabbricati rurali, fabbricati industriali di valore storico, botteghe artigiane, esercizi commerciali tipici, librerie, farmacie, caffè, lavatoi, fontane, cappelle ed, in generale, le più varie testimonianze del "piccolo patrimonio rurale". Si tratta in effetti di un "patrimonio culturale minore" che si differenzia proprio per lo stretto legame con il contesto ambientale di appartenenza e per le caratteristiche di localizzazione diffusa. Spesso esso non è neppure censito e deve la sua esistenza unicamente alla cura delle popolazioni che con esso entrano in relazione nella vita quotidiana. D'altro canto, la sua localizzazione in aree spesso isolate e marginali, lo rende meno visibile e fruibile verso l'esterno, dal momento che, come è noto, i beni culturali tendono ad acquisire visibilità solo nei luoghi in cui si concentra l'offerta turistica, luoghi che garantiscono la presenza di risorse primarie eccellenti o servizi molto evoluti. E' difficile che un'emergenza isolata e non già nota, sia essa un museo o una chiesa, per quanto interessante e unica, riesca ad influire sui tragitti consolidati dei flussi turistici e a modificarli. La poca visibilità e fruizione del patrimonio minore, a sua volta, scoraggia gli investimenti per la conservazione e la manutenzione dei beni culturali, che finiscono così per degradarsi e distruggersi.


E' possibile concludere a fronte di questo tipo di analisi che un bene culturale, può anche non rappresentare il risultato di un collezionismo di eccellenze

artistiche architettoniche ma rappresentare ed essere portatore di civiltà e di memoria storica di un determinato territorio che è stato possibile salvare dall'incuria e dalla dispersione e diventare una nuova opportunità di sviluppo civile ed economico ed una conseguente valorizzazione del patrimonio architettonico del movimento moderno.


Nei paragrafi che seguono abbiamo inserito differenti esempi di beni cosiddetti 'minori' posti sotto la tutela da parte della Soprintendenza.

5.2.1.1 Stazione di servizio Agip, Milano

L'incarico di progettazione della stazione di servizio e distribuzione di carburanti con soprastanti uffici (AGIP), ubicato in Piazzale Accursio, è affidato all'architetto Mario Bacciocchi, professionista affermato e già impegnato con la Società nella realizzazione del Centro Direzionale ENI a San Donato Milanese.




Siamo all'inizio degli anni Cinquanta, tra il 1951 – 1953, periodo di intensa attività e creatività che consegnerà alla storia alcune delle immagini simbolo della ripresa economica del dopoguerra.



Con la direzione dei lavori dell'ingegnere Camillo Bianchi è avviata nel 1952 la costruzione dell'edificio, affidata all'impresa SILES. Le opere sono ultimate l'anno successivo con il completamento delle attrezzature di servizio.

La fase di esame presso gli Uffici del Comune passò attraverso la notifica alla proprietà del contrasto del progetto sia con il Piano Regolatore vigente che con il nuovo strumento urbanistico in corso di approvazione. Motivi di difformità erano individuati nell'eccessiva sporgenza della pensilina e nella previsione di determinare ampie murature cieche e "nude" con gli edifici confinanti verso il lotto a nord, in conseguenza della notevole altezza di questi rispetto ai due soli piani della stazione di servizio.



Il progetto, respinto per la "grave eccezione di carattere urbanistico", fu ripresentato con la variante che prevedeva la sistemazione richiesta della

Disegni originali della stazione di servizio Agip



muratura esistente a confine.

La Commissione Edilizia chiamata ad esprimersi in merito dette parere favorevole, senza dar seguito alla formulazione dell'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune che intendeva impegnare la società AGIP alla sistemazione a confine della muratura dell'edificio che avrebbe potuto essere costruito in futuro accanto a quello esistente.


In merito l'AGIP si impegnò a risolvere "in maniera adeguata al decoro" il limite della stazione in progetto verso l'edificio esistente a confine della proprietà, costruendo "a proprie spese un muro staticamente autonomo e di carattere architettonico". Sul lato opposto, verso viale Certosa, la previsione di una contenuta alberatura dalla quale si innalzava sveltante un pennone a quattro aste con il marchio della società.

Del progetto realizzato faceva parte un locale lavaggio delle automobili, una sala di attesa con bar, una officina elettrauto oltre all'abitazione e agli uffici cui era destinato il piano primo.

Rimasta in attività sino alla metà degli anni Ottanta, la stazione di servizio è tuttora legata al settore automobilistico ed ospita ora in una parte del fabbricato l'attività di un gommista.



Disegni originali della stazione di servizio Agip



Disegno prospettico della stazione di servizio Agip



Percorrendo viale Certosa in direzione nord, all'altezza di piazzale Accursio, sul cui rondò sino a pochi anni fa si affacciava la filiale dell'Alfa Romeo, si trova questo interessantissimo edificio dall'immagine fortemente plastica ed inusuale nell'anonimo contesto edilizio.

La particolarità del lotto a V determinata dalla convergenza sul piazzale degli assi stradali Certosa ed Espinasse ha condizionato il progetto che l'architetto Mario Baccocchi ha risolto con un edificio esemplare, la cui architettura ben esprime l'immagine dinamica dell'industria dei trasporti e il mondo dei motori al quale con fiducia ed aspirazione si guardava all'inizio degli anni Cinquanta. Dominano l'edificio e ne determinano l'immagine fortemente plastica la rotondità della testata, i poderosi sbalzi delle pensiline, lo svuotamento dei volumi alle testate dei due piani, i diffusi elementi di dettaglio con cui sono risolti angoli, sempre arrotondati, cornici e mensole. Tutto concorre alla definizione di un'architettura tanto perfettamente rispondente alla funzione quanto innovativa nel linguaggio. Osservando l'edificio non c'è punto di vista che non metta in evidenza l'originalità del progetto; sembra di essere di fronte alla tolda di una nave, ma le pensiline sono "ali" di un aereo, e tornano alla mente le linee fluide della carrozzeria di una automobile degli anni Cinquanta. Siamo in quegli anni e questa architettura ne rappresenta lo spirito come nessun'altra.



vista frontale della stazione di servizio Agip

L'edificio ha una pianta a forma poligonale mistilinea con struttura portante a pilastri di calcestruzzo su fondazione a plinti, murature d'ambito e partiture interne in mattoni, copertura piana a terrazza non praticabile e presenta un piano completamente interrato a cantina e due piani fuori terra: uno prettamente commerciale con la stazione di servizio, l'altro al primo piano, con un gruppo di uffici e l'abitazione del gestore, spazi in verità mai occupati. La copertura a terrazzo, impermeabilizzato con asfalto, non è mai stata praticabile per l'assenza di ringhiere di protezione.

La struttura portante è in cemento armato, con muratura di tamponamento in laterizio a doppio tavolato. Anche la gronda è in cemento armato: lo sbalzo della pensilina sul piano terra, già considerevole ai lati (m 7) diviene di ben 14 metri in testa. Il fabbricato ha fronti simmetriche di quasi 40 metri su viale Certosa e via Espinasse; al primo piano la pensilina è replicata con luce di 3 metri ai lati ed uno sbalzo massimo di quasi 9 metri verso la testata. Facciate e sottogronda sono rivestite in piccole piastrelle di gres vetrificato, esteso anche ai pavimenti del piano terra.

Ancora in buono stato di conservazione e seppur parzialmente utilizzato, il notevole edificio di Bacciocchi, del tutto ignorato dalla letteratura non solo specifica, merita ogni attenzione per la sua salvaguardia e valorizzazione.

Uso attuale: intero bene: officina e servizio pneumatici

Uso storico: intero bene: destinazione originaria

Condizione giuridica: proprietà privata



Stazione di servizio Agip

5.2.1.2 Garage Barnabone, Lodi

La costruzione di questo garage risale al 1933 e il progetto è attribuito a Giovanni Muzio. All'epoca il suo utilizzo era prevalentemente quello di stazione di servizio e garage – officina, attualmente l'edificio è adibito a distributore di benzina, officina (riparazione parti elettriche), uffici, magazzini, locale per la carica degli accumulatori e abitazione del gestore.





Il garage Barnabone a Lodi

Posizionato a ridosso di una curva, il garage Barnabone trova visibilità con l'invenzione di una bandiera segnaletica in muratura e tramite la decorazione piuttosto evidente dei prospetti aventi fasce alternate di colore. Non meno evidente è la forma curvilinea della pensilina di notevoli dimensioni.

Uso attuale: intero bene: abitazione/ negozio/ stazione di servizio

Uso storico: intero bene: destinazione originaria

Condizione giuridica: proprietà privata

5.2.1.3 Autogrill Dorno Ponte



Autogrill Dorno Ponte

Dorno, comune della Lomellina tra Terdoppio, Ticino e Po, è avvicinato dall'autostrada A7 che ne attraversa il territorio. Provenendo da Milano e superata l'uscita di Gropello Cairoli, dopo circa 30 km si giunge a questa stazione di servizio – ristorante Dorno Ponte, meta gradita di sosta non solo per i viaggiatori ma anche per appassionati di architettura. Questa infatti è una delle opere più significative di Carlo Casati, negli anni Sessanta progettista per la società Pavese dell'edificio a ponte con ristorante e stazione di servizio. Tra i requisiti richiesti, ma certo anche espressa attitudine del progettista Carlo Casati, che lavora per la Società Autostrade, il corretto inserimento dell'edificio nel paesaggio, tematica cara all'architetto dimostrata con l'esperienza e l'attenzione mai venuta meno al rapporto tra architettura e natura. L'autogrill presenta evidenti segni del tempo passato, soprattutto per quanto riguarda l'immagine architettonica, troppo condizionata dalle mutate esigenze commerciali e dalle conseguenti risposte. Nel 2006 è stato scelto per ambientarvi le trame del cortometraggio Esterno notte, con la regia di Carlo Venerus.

Il complesso, costruito tra gli anni 1961 e 1964, è costituito dall'edificio centrale che ospita il ristorante e da corpi minori ai lati in cui si sviluppano i collegamenti verticali: ascensori e scale con le pensiline a protezione degli sbarchi. Vi corrispondono a livello seminterrato due piastre nelle quali trovano posto le centrali impianti, magazzini e depositi, spogliatoi e servizi.

La poderosa struttura è slanciata, l'immagine orizzontale si allunga e accentua nel contrasto con il dinamismo che si sviluppa sul sottostante rettifilo. Il ponte, collegamento reale tra due sponde di un immaginario fiume, ha 100,00 metri di lunghezza e 16 di larghezza, col ristorante a oltre 7 metri sull'autostrada. Dalla scelta progettuale di non nascondere la struttura con materiali di rivestimento derivava l'originaria caratteristica dell'edificio con le murature in cemento a vista.



Stato attuale dell'Autogrill Dorno Ponte

L'immagine odierna dell'autogrill è molto condizionata dalle trasformazioni messe in atto nel corso degli ultimi anni. Al di là degli inevitabili e normali adattamenti degli spazi propriamente commerciali, è sui corpi di collegamento ai lati del ponte che si evidenziano le modifiche e le alterazioni. Esigenze prettamente commerciali da un lato, attraverso le quali veicolare marchio e prodotto (le superfici a vetro specchiato dei corpi di collegamento a lato, usate senza parsimonia negli edifici a destinazione terziaria) e il probabile degrado delle superfici in cemento sono alla base delle modifiche e delle aggiunte che hanno non poco alterato l'architettura dell'edificio, privo dell'originario equilibrio compositivo. Se rispondente ad esigenze funzionali è la chiusura con vetri della passerella di accesso al ristorante, meno scontata è la perdita



Autogrill Dorno Ponte

di gran parte dei graffiti murali di Fulvio Nardis, progettista delle decorazioni, che caratterizzavano il corpo delle scale del lato ovest, dei quali rimane solo un frammento non più grande di un paio di metri quadrati. Alterato in tutti i modi possibili lo spazio, dalla balaustra ai massicci serramenti sino alla finitura delle superfici, con la tinteggiatura bianca stesa sulle rampe in cemento e il prevedibile color arancio sulle pareti. Altri tempi quelli in cui all'attenzione del viaggiatore si poteva offrire il senso compiuto di un'opera artistica, nell'omologazione finisce tutto, il luogo è di passaggio, di temporanea aggregazione di tipi qualunque. Nell'attesa, o già consumando la colazione, si guarda giù, sull'autostrada dove sfrecciano veloci le automobili. Poi il viaggio continua.

Uso attuale: intero bene: autogrill con ristorante

Uso storico: intero bene: destinazione originaria

Condizione giuridica: proprietà privata

5.2.1.4 Case cantoniere nella regione Lombardia: archivio fotografico

Diversi sono gli esempi nella regione Lombardia di case cantoniere poste sotto tutela, che grazie al Sistema Informativo Regionale, sono di facile consultazione e reperimento.

Il Sistema Informativo Regionale Beni Culturali è stato avviato dalla Regione Lombardia nel 1992 per realizzare uno strumento di conoscenza, di documentazione e di supporto alle decisioni in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Dal 1998 il sistema è stato allineato agli standard catalografici nazionali elaborati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione con il compito di promuovere e realizzare il catalogo unico dei beni culturali.

Il SIRBeC concorre quindi, insieme alle Soprintendenze distribuite sul territorio e ai sistemi informativi di altre Regioni, alla realizzazione del Catalogo Unico nazionale. Sino ad oggi hanno partecipato all'implementazione del sistema circa 200 partner tra cui oltre 100 tra musei e raccolte pubbliche e private sul

territorio lombardo.

Complessivamente tra il 1992 ed il 2005 sono stati realizzati quasi 350 progetti riguardanti campagne di catalogazione.

Il SIRBeC è cresciuto annualmente in maniera considerevole: sono attualmente catalogati quasi 500.000 beni mobili, di cui circa 400.000 già presenti nella banca dati centrale, e oltre 12.000 immobili, di cui 2002 con scheda conservativa Carta del Rischio.

Nella consultazione dei materiali archivistici abbiamo pertanto rinvenuto nelle sezioni architetture, alcune case cantoniere poste sotto tutela e meritevoli di citazione e ne illustriamo fotograficamente il contenuto.



archivio fotografico

Sergnano (CR), ss 591 km 33 + 140





archivio fotografico

Soncino (CR) sp 235 km 66 + 150





archivio fotografico

Calvatone (CR) sp 10, ex ss 10 km 256 + 260





archivio fotografico

Martignana di Po, località Cascina Bastia (CR), sp 343, ex ss 343





archivio fotografico

Mantova, via Parma n. 12





archivio fotografico

Località Sparafucile, via Legnago 1 (MN)





archivio fotografico

Suzzara, località Salletto, strada Nazionale 48 (MN)





archivio fotografico

Bigarello, via Gazzo n. 8 (MN)



Capitolo 6. L'obiettivo di valorizzazione delle case cantoniere

6.1 La casa cantoniera dal riconoscimento di un'identità storico - culturale alla valorizzazione di Bene Culturale

6.1.1 Le testimonianze come valori di memoria storica e identità del paesaggio

Riconoscere il valore intrinseco e assoluto della cultura di un luogo significa riconoscere che essa è radicata su un territorio che ha una propria dimensione geografica, un proprio spazio fisico. Identificare e rappresentare

la cultura di una comunità nel patrimonio di simboli costruiti nel corso della sua storia dà modo di esplorare la sua identità più profonda e tracciare visioni d'insieme dell'umanizzazione di una comunità e dei suoi valori. Questo è un cardine teorico che, trasferito nella prospettiva della costruzione di regole condivise, conduce a rappresentare la cultura come una storia di simboli attribuiti ai luoghi e agli spazi di vita da parte delle comunità. Luoghi, simboli e condizioni esistenziali costituiscono, dunque, il terreno concettuale entro il quale procede la rappresentazione culturale dei paesaggi locali. Rinnegare oggi, nell'ambito della costruzione di un processo di valorizzazione di un territorio, la dimensione spaziale dell'uomo vuol dire scioglierne i sentimenti di appartenenza sociale, che vanno dalle relazioni affettive al senso di appartenenza alla comunità, vuol dire reciderne le radici che lo legano alla terra, conducendolo sulla via del depauperamento ambientale. Ci troviamo, quindi, di fronte alla necessità di dotarci di nuovi sguardi, nuovi strumenti, "mappe" sensibili ai valori di una comunità, per ritrovare la dimensione locale, per evidenziare la trama e l'ordito delle relazioni tra i luoghi e le persone in un dato ambito territoriale.

Un sorta di 'mappa' di comunità in particolare è un percorso attraverso il quale essa può ricostruire e condividere come vede, percepisce e attribuisce valore al paesaggio, alle sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e come vorrebbe che fosse in futuro.

La comunità locale sviluppa un approfondito processo di conoscenza degli elementi identitari del proprio territorio in una profonda fusione di natura – storia - cultura. Questo processo di analisi permette di riconoscere i luoghi ed identificarli, collocandoli all'interno della propria geografia vissuta.

“...Bevette, scosse le gambe, e si guardò attorno. Era già notte: una notte chiara senza luce, senz’aria, senza orizzonte: una nuvola. Ma la muraglia là, in fondo, era diventata grigia, con un punto rosso nel centro. Il cavallo, che ora affondava fin quasi a metà gamba nella neve morbida come spuma, si dirigeva verso il punto rosso. Era la cantoniera.”

Tratto dal libro :”Novelle, I giochi della vita”

Novella: Freddo.

“...tutti i viandanti vi sostavano e vi si giocava anche alle carte: e quella sera appunto due uomini giocavano e parlavano di quella donna vecchia che dava denaro ai giovani...”

Tratto da: “Novelle” di Grazia Deledda
Novella: Il fanciullo nascosto

“la casa cantoniera”

Poesie di Michelangelo Zizzi

L’esserci dell’individuo esperisce ed esplicita attraverso di esse il proprio “spazio vissuto”. La realtà di cui le “mappe” culturali parlano è quella caduta nell’oblio che parte dalla riflessione, dal confronto, dal mettere assieme le relazioni esistenti ed esistite tra gli elementi, quella che privilegia la centralità dell’espressione dei valori, soprattutto quotidiani, riconosciuti da una comunità. Mettono in evidenza un aspetto specifico di un territorio in un periodo storico ben preciso, non solo perché cambiano gli elementi che insistono fisicamente su di un territorio, ma perché cambiano le modalità con cui ognuno si rapporta al proprio ambiente e gli attribuisce valori e importanza. E’ un percorso collettivo di ricerca che è in grado di rinsaldare e ricostruire in termini attuali il legame fondamentale tra le persone e i luoghi. Le “mappe” di comunità in particolare sono sistemi di narrazione delle relazioni tra persone e luoghi che generano una democratizzazione della conoscenza, consentendo di lavorare in termini formativi ed educativi sul rapporto tra sapere depositato nella conoscenza e nello spazio vissuto dai soggetti della comunità locale e la conoscenza detenuta dai professionisti di varia estrazione che sono chiamati ad intervenire su un ambito territoriale. Ma se costruire una rappresentazione culturale del paesaggio locale significa provare a costruire in maniera partecipata la conoscenza del territorio, la lettura e la pianificazione di un territorio dovrebbero essere ripensate e riorganizzate attorno ad una multidisciplinarietà trasversale degli attori preposti alla sua interpretazione e ad un sistema partecipativo che trovi nel “capitale sociale” il vero impulso all’azione.

Un territorio presenta specifici elementi di identità, che affondano le loro radici nella storia, nella cultura, nella organizzazione sociale, nei modi e nelle forme di utilizzo del territorio e conseguentemente nella storia della presenza e della attività dell’uomo. La rappresentazione dell’insieme dei simboli e valori che caratterizzano il rapporto esistenziale con la natura, la società sono stati considerati nel loro insieme in modo da creare una visione unica, integrata della cultura della comunità.

La rappresentazione culturale del paesaggio locale attraverso un’ottica dinamica che privilegia la memoria storica, il radicamento delle tradizioni

culturali è un processo utile a far emergere i patrimoni locali di un territorio, ma rappresentano anche il raggiungimento di un primo grande obiettivo dato da una maggiore e condivisa conoscenza del patrimonio locale, dal lavorare assieme con uno scopo comune.

Una valorizzazione del territorio che passa attraverso il recupero dei luoghi peculiari e le relazioni interpersonali con esso per recuperare la perdita delle conoscenze puntuali dei luoghi, quelle che sono espressione di saggezze sedimentate, raggiunte con il contributo di generazioni e generazioni.

A diventare luogo deputato di precise attenzioni sono allora gli ambiti territoriali che assumono un significato particolare per la comunità, dei quali si ha personale conoscenza, nei riguardi dei quali la comunità si sente protettiva e attenta, quelli che, in qualche modo, esercitano sulla popolazione la capacità di identificarsi

Privilegiando queste forme di memoria storica si sollecita la comunità locale a guardare oltre i confini del tessuto storico e dei manufatti d'eccellenza per aprirsi a una nuova dimensione, fisica e immateriale, che investe il paesaggio come risultato presente della stratificazione di tutte le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. Nel corso della presentazione è stato sottolineato quanto sia importante imparare a leggere ed apprezzare queste diversità; quanto sia gratificante e determinante nella costruzione del senso di appartenenza comprendere la ricchezza dei valori sedimentati nel

luogo di cui si fa parte. Alla morfologia determinata dalla configurazione del territorio si affiancano le storie e i saperi, specifici per i singoli luoghi. Il processo di valorizzazione di un territorio in questo modo acquisisce un senso più profondo, mettendo insieme luoghi e persone ed evidenziando le molteplici relazioni.

Le testimonianze di un popolazione che ha vissuto quel territorio portano a costruire un'identità di quel luogo e a radicarla nelle vite delle persone che quel luogo l'hanno vissuto. In questo modo si suscita nelle popolazioni un maggior senso di appartenenza a quel territorio, a quel paesaggio che per anni è stato la scena della loro vita, suscitando sensazioni di appartenenza che meglio permettono loro di amare e di riconoscersi all'interno di quel contesto.

*"...si siede la regina sul parapetto
cullata dal rombo del fiume arrotato
la rossa casa, casa cantoniera
superba dimora per lei col Re scelto..."*

Tratto da "Casa rossa, casa cantoniera"
(oltre il ponte ove vivono amori persi, un
bacio a princess Shelly)

Poesie di Claudio Arzani

*"...mi piacciono le case cantoniere. Così
colorate, così rosse in mezzo al grigiore
e alla ruggine dei viaggi abbandonati in
progetti mai partiti"*

*"...mi piacciono le case cantoniere. Sono
come un naso rosso su un volto pallido.
Fanno sorridere. E agitano i capelli di
grano"*

Tratti dal libro: " Casa Cantoniera, Km 45"
di Cristina Cardone

Individuare, salvaguardare, conservare, fruire in modo sostenibile gli spazi fisici legati ai culti, riti, eventi e personalità che hanno determinato tappe significative nella storia, nella cultura e nella tradizione di un territorio, si riconoscono le radici di una identità e memoria collettiva, che deve considerarsi irrinunciabile perché fornisce un contributo insostituibile alla valorizzazione diffusa di un particolare luogo.

Le case cantoniere sono luoghi che portano il “peso” di un popolazione che le ha vissute, intorno al quale sono ruotati momenti di vita, più o meno significativi, ma non solo, ad una casa cantoniera è legato anche un vecchio mestiere, ormai non più esistente, il cantoniere. E proprio a quella memoria storica e civile, si legano i pensieri, la voglia di risuscitare le stesse emozioni e gli stessi ricordi, magari di un’infanzia.

6.1.1.1 “Salvalarte”: l’iniziativa di recupero e valorizzazione dei Beni Culturali ‘minori’

Salvalarte è la “veterana” tra le iniziative di Legambiente nel settore beni culturali. Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni '70. Tratto distintivo dell'associazione è stato sempre l'ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell'ambiente su una solida base di dati scientifici, che hanno permesso di accompagnare le battaglie con l'indicazione di alternative concrete, realistiche, praticabili. Questo, assieme all'attenzione costante per i temi dell'educazione e della formazione dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella società, fino a farne l'organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio: oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 3.000 giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 aree naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali.

Tra le iniziative ambientali, Legambiente si occupa anche, ormai da 15 anni, ad una campagna di sensibilizzazione in materia di beni culturali, alla scoperta dei tesori d'arte da salvare, realizzata con il contributo di Montedison, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell'Ambiente, Salvalarte, anche inserita nella campagna “L'Europa: un patrimonio comune”, promossa dal Consiglio d'Europa e con questa intende promuovere un duplice obiettivo: da una parte, segnalare le emergenze monumentali più a rischio e promuovere una campagna di sensibilizzazione per attivare i meccanismi per il loro recupero, dall'altra, far conoscere, promuovere e valorizzare anche quei beni culturali cosiddetti “minori”, al di fuori degli itinerari turistici tradizionali e sconosciuti al “grande pubblico”, ma non per questo meno importanti. Volontari di Legambiente, amministratori, soprintendenti, studenti e cittadini tutti insieme in prima linea, dunque, in difesa di un patrimonio che rappresenta l'unica ricchezza di cui

l'Italia dispone più d'ogni altro Paese al mondo. Una sfida per trasformare il nostro patrimonio artistico da ingombrante eredità del passato a investimento produttivo, per costruire uno sviluppo solido e ambientalmente compatibile e per rafforzare il senso di identità nazionale. Quasi tre millenni di storia hanno configurato il volto monumentale d'Italia che, con i suoi circa settemila comuni fondati prima del XVI secolo, è di gran lunga il Paese più ricco e vario. Un patrimonio di inestimabile valore difficilmente quantificabile che comprende tante opere minori, tra cui acquedotti, fontane, vecchi edifici come le masserie pugliesi e tanti altri, a cui spesso non siamo neppure in grado di dare la giusta importanza. *Salvalarte*, con la sua campagna itinerante, vuole contribuire alla scoperta dei tesori nascosti, alla loro tutela e valorizzazione, nella convinzione che è possibile trasformare il nostro patrimonio artistico da pesante eredità del passato in un reale investimento per il futuro. Spesso la scarsa manutenzione, gli atti vandalici, la cementificazione selvaggia del territorio distruggono quell'immenso patrimonio di arte e di cultura che rende unico il nostro paese. L'obiettivo di *Salvalarte* è di accendere i riflettori sul patrimonio minore spesso abbandonato e trascurato, cercando, attraverso interventi mirati, di recuperare e restituire alle città pezzi di storia sconosciuti o dimenticati. La riscoperta di questi tesori nascosti e la loro tutela rappresenta la carta vincente per creare nuove forme di occupazione durevoli, per costruire uno sviluppo economico solido e ambientalmente compatibile, per trovare forza e fiducia nelle nostre radici culturali.

Ogni fase storica, per positiva o negativa che la si voglia considerare produce una realtà materiale che ne riflette la fisionomia culturale e sociale. Salvaguardare i beni cosiddetti minori non significa altro che agire in direzione di una consapevolezza culturale che pensa la conservazione mirando al senso delle cose, non ai valori che, nella mutevolezza della storia, sono di volta in volta attribuiti ad esse dagli uomini. La ricerca di Legambiente dimostra che siamo di fronte ad un patrimonio importante che va valorizzato come merita, destinato ad ospitare iniziative culturali e sociali e non depauperato a fini meramente immobiliari.

6.1.1.2 L'associazione "Strada della Cisa"

Nell'ambito della tutela e della valorizzazione delle case cantoniere, ci sembra consono portare a conoscenza quanto questa realtà sia diventata importante per molti e nel farlo vogliamo citare la nascita di un'associazione che opera in merito al recupero di questi edifici e si presta alla loro valorizzazione, l'associazione "Strada della Cisa".



Casa cantoniera di fine '800 lungo la strada della Cisa



Casa cantoniera di fine '800 lungo la strada della Cisa



Casa cantoniera lungo la strada della Cisa

La nascita di questa realtà parte dal notevole interesse riscontrato da 3910 cittadini che, nell'estate dell'anno 2007, firma una petizione rivolta all'Anas e alle Istituzioni, per restaurare la Strada della Cisa e recuperare le magnifiche case cantoniere poste lungo questo tratto stradale. A fronte di queste dichiarazioni si costituisce l'associazione nel Febbraio del 2008 che a quella data vanta molti iscritti, circa 2.464.827.

Un'associazione apolitica e senza scopo di lucro, che vuole continuare a stimolare e sensibilizzare l'Anas e le Istituzioni che, ormai da decenni, hanno abbandonato la Strada della Cisa e le storiche case cantoniere che le appartengono. La campagna di sensibilizzazione non funge da protesta, ma intende intraprendere un percorso d'aiuto alle Istituzioni per realizzare un grande ed innovativo progetto. Il nodo centrale sul quale si incentra l'obiettivo dell'associazione parte principalmente dalla poca importanza che l'ente stradale Anas e le Istituzioni dedicano alla storica strada della Cisa fatta progettare, in chiave moderna, da Napoleone con il decreto del 5 luglio 1808, quando troppe volte risorse e finanziamenti hanno portato ad una



Casa cantoniera lungo la strada della Cisa



Casa cantoniera di montagna

spesa pubblica elevata per il solo ammodernamento stradale a discapito di un paesaggio, di un ambiente e di un microclima. Ma, secondo l'associazione, la distruzione è avvenuta anche con la dismissione di tante attività turistico – ricettive, ristoranti, alberghi ed altre attività commerciali, fonti di turismo, facendo nascere disoccupazione ed emigrazione verso altre città. Rimane a rischio concreto un paesaggio, un territorio agricolo, poco tutelato e talvolta non organizzato.

6.1.2 Le case cantoniere riconosciute come Bene Culturale da tutelare e valorizzare

La volontà di costruire un percorso che porti al riconoscimento di un bene culturale che tutt'oggi non è dichiarato come tale, nasce dall'integrazione di alcune motivazioni che portano alla volontà di esaltare tutte quelle caratteristiche e tutte quelle potenzialità che in un bene, come in questo caso le case cantoniere, non vengono valorizzate. L'iter di costruzione di questo percorso nasce tramite la conoscenza di cosa e di come nella storia e nell'evoluzione normativa venivano considerati i beni culturali, oggi oggetto di notevoli modifiche e di interessanti approcci. Il bene culturale non è più visto, come storicamente lo si considerava, come un bene avente prettamente valori estetizzanti, ma il termine, oggi rielaborato e approfondito, assume ricchezze quali testimonianze materiali aventi valori di civiltà. Nel dibattito vediamo pertanto acquisire centralità e rilevanza al di fuori dei tradizionali canoni culturali, il termine paesaggio di cui lo scenario contemporaneo ne fa parte. Pertanto si assumono termini che cadono in nuove rivisitazioni di pensiero coinvolgendo variabili multiscalari e transdisciplinari, il concetto di bene culturale si amplia e da una concezione statica se ne apre una nuova dinamica e ricca di prospettive e significati che si adeguano al paesaggio contemporaneo.

Proprio tramite questa introduzione e nell'ottica di un nuovo concetto di bene culturale, i significati e i valori di una società contemporanea assumono un'importanza strettamente correlata ai luoghi e ai simboli che la città moderna ci restituisce, luoghi e simboli che tramite una lettura trasversale trovano una loro collocazione nell'ambito dei beni culturali. I 'nuovi' beni culturali vengono letti come testimoni di una civiltà, portatori di un'identità e appartenenza territoriale viste come variabili strategiche nei processi di sviluppo locale integrato.

Le città contemporanea si caratterizza per la presenza di un ricco patrimonio diffuso, composto da beni culturali quali chiese, monumenti, castelli, centri storici, palazzi d'epoca e opere d'arte non musealizzate. Tale patrimonio

comprende anche i luoghi e le architetture dove si svolgevano attività e mestieri che caratterizzano gli aspetti culturali di un'area legati a manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale: antichi acquedotti, fabbricati rurali, fabbricati rurali e industriali di valore storico, botteghe artigiane, esercizi commerciali tipici, case cantoniere, librerie, farmacie, caffè, lavatoi, fontane, cappelle ed, in generale, le più varie testimonianze del "piccolo patrimonio".

Parliamo di un "patrimonio culturale minore", a volte non censito e che deve la sua esistenza unicamente alla cura delle popolazioni che con esso entrano in relazione nella vita quotidiana. D'altro canto, la sua localizzazione in aree spesso isolate e marginali, lo rende meno visibile e fruibile verso l'esterno, dal momento che, come è noto, i beni culturali tendono ad acquisire visibilità solo nei luoghi in cui si concentra l'offerta turistica, luoghi che garantiscono la presenza di risorse primarie eccellenti o servizi molto evoluti. Nel caso delle case cantoniere questo rimane un punto di forza, perché i luoghi in cui sono collocate, chiamati "cantoni", sono luoghi di notevole visibilità, a ridosso della strada, in punti facilmente visibili, di noto passaggio e facilmente individuabili dal loro colore rosso amaranto.

Rimangono però edifici di poco interesse da parte delle amministrazioni provinciali per le non spiccate caratteristiche artistiche, architettoniche e storiche che ricoprono ma non per questo non sono edifici meritevoli di tutela e valorizzazione. Hanno caratteri riconoscibili, sono numerose su tutto il territorio italiano, hanno caratteri omogenei e hanno fortemente un carattere identitario a livello territoriale, per le popolazioni che lo hanno vissuto e tuttora lo vivono. Sono diventati edifici simbolo, di cui nessuna città non ne porta il segno e la loro riconoscibilità e tante volte la scarsa fruizione del patrimonio minore, scoraggia gli investimenti per la conservazione e la manutenzione dei beni culturali, che finiscono così per degradarsi e distruggersi.

Perché i beni culturali locali diventino meta di potenziali visitatori, e di conseguenza una risorsa sulla quale investire, è necessario che essi facciano parte integrante di un processo di valorizzazione dell'intero contesto territoriale al quale essi appartengono.

L'attenzione, quindi, va associata dal singolo bene culturale che si vuole valorizzare alla risorsa "territorio", inteso come matrice storica di beni culturali locali, come chiave esplicativa della loro formazione. Così, in un percorso che è diventato ormai generalmente accettato nelle politiche di promozione dei prodotti tipici, anche per i beni culturali è necessario enfatizzare il nesso fra emergenza culturale e territorio.

Investire sulla risorsa "territorio" significa presentare lo stesso come sistema integrato, frutto delle relazioni fra le varie dimensioni che lo compongono: da quelle ambientali a quelle storico-culturali (quali le testimonianze e i manufatti storici, i beni culturali mobili e immobili, le tradizioni artigianali ed eno-gastronomiche, i vecchi mestieri), tali da fare perno su un tema unico e centrale, che rappresenti l'aspetto più tipico o il momento storico culminante o il fattore paesistico predominante, tema che possa costituire una chiave comunicativa forte.

Alla risorsa patrimonio culturale va dato un significato ampio, che va al di là del solo aspetto materiale del "monumento". Tale significato fa riferimento all'identità ed all'immagine di un territorio, ai modi di vivere associato, ed è intimamente legato ai processi di apprendimento, trasmissione ed uso delle conoscenze: l'arte, l'ambiente, l'artigianato, l'architettura, il paesaggio, la gastronomia, il turismo, le tradizioni popolari. L'idea base è che il patrimonio culturale non si presenta come uno spazio fisicamente delimitato (il museo, il monumento), ma al contrario come una continuità di arte e cultura diffusa sul territorio. Ciò, a sua volta, comporta l'abbandono dell'antica e consolidata abitudine di pensare all'oggetto "cultura" in termini statici, di concepirlo sotto una veste prevalentemente estetica che ne fa un oggetto inanimato, di pura conservazione ed eventuale esposizione, bisogna operare, quindi, per favorire la connessione tra i differenti aspetti del patrimonio culturale, in modo da utilizzare le diverse opportunità intrinseche nel patrimonio culturale nel suo complesso, e garantire la funzione trasversale dei beni culturali di un territorio.

In secondo luogo, il patrimonio culturale va inteso come parte integrante (e

quindi interagente) di un sistema complesso di coordinamento e raccordo finalizzato alla valorizzazione dell'identità di un territorio sia al suo interno che verso l'esterno. Questo comporta collocare le risorse culturali all'interno di una visione strategica che le renda utili, e nello stesso tempo le ridefinisca e le valorizzi, in funzione di un percorso di sviluppo locale integrato, intersettoriale e partecipato. La logica da adottare è che la capacità di creare impresa e redditività risiede sempre più nell'aggregazione di oggetti e percorsi diversi in grado di comunicare una visione più ampia e visibile dei caratteri peculiari di un ambiente. Una visione in cui ogni elemento valga a spiegare e a far conoscere meglio gli altri: per esempio, una particolare tradizione artigianale locale può essere sostenuta da scritti di autori locali, da manufatti o opere d'arte conservate nei musei, dalle carte degli archivi storici o ancora da stampe o fotografie.

Le case cantoniere hanno diverse potenzialità sul territorio piacentino, e si presentano come emergenze architettoniche fortemente legate alla risorsa "territorio", portatrici di civiltà e di identità culturale. Spesso sono localizzate in luoghi aventi notevole spessore paesaggistico e facendo parte di piccole realtà territoriali sono vissute dalle popolazioni come luoghi di memoria, legati a esperienze e vissuti ricchi di storia di vita di ogni persona.

6.1.3 Linee guida di intervento

L'identificazione del sistema di valori di un bene culturale e l'assunzione di questi come risorsa da riutilizzare per soddisfare nuovi bisogni, costituiscono le premesse per la ricerca di un equilibrio tra conservazione e trasformazione, tutela e valorizzazione, nella definizione delle scelte che nel tempo si è chiamati ad operare.

In tale ambito il principio della tutela dell'identità di un bene culturale come le case cantoniere è finalizzato al riconoscimento di un sistema integrato di vincoli e prescrizioni atti a garantire il patrimonio storico della struttura oggetto di possibili interventi. È importante esprimere come l'approccio, da un lato vincolistico e dall'altro prescrittivo, non concerne la volontà di creare chiavi di lettura di regole estremamente restrittive che si oppongono alla trasformazione, anzi la volontà è quella di permettere a questo sistema di gestire al meglio le naturali potenzialità di sviluppo che il bene possiede, orientando l'intervento di tutela e valorizzazione ad un loro migliore e condiviso progetto di recupero. La lettura di beni architettonici come le case cantoniere è condotta a partire dalla loro materia e dai segni che su di esse hanno lasciato innumerevoli azioni naturali ed antropiche, quale depositari dei caratteri peculiari dell'oggetto, portatori della qualità ed espressi attraverso un sistema di valori. Ciò esprime che le attività di recupero devono essere orientate nell'ottica della tutela delle "qualità" proprie di un sistema complesso, attraverso un processo di riconoscimento delle potenzialità che il patrimonio oggetto di intervento rappresenta e delle relazioni sottese che accreditano e qualificano i caratteri di unicità del bene.

Riferire, secondo quest'accezione, all'organismo edilizio il concetto di identità, significa, pertanto, ascrivere le valenze costruttive, ambientali, sociali, economiche e culturali, al sistema di relazioni localizzative ed ambientali, dimensionali, geometriche, costruttive e strutturali, distributive e funzionali che lo individuano nel contesto di appartenenza.

L'aver riconosciuto alle case cantoniere il ruolo di bene culturale permette di identificare una nuova risorsa affidata al recupero del territorio, riconducibile alla messa a punto di strategie di investimento e di valorizzazione affinché,

attraverso la creazione di nuovi legami tra luoghi, abitanti, culture materiali, sia in grado di prefigurarne lo sviluppo in termini di qualità territoriale. La consapevolezza degli aspetti, dei caratteri e del riconoscimento come identità culturale delle case cantoniere ci ha permesso di definire un percorso di valorizzazione di queste realtà architettoniche.

Si tratta di percorso che mira a creare una linea progettuale basata su una strategia che permetta di tutelare, valorizzare e gestire questo patrimonio e il suo territorio, attraverso una collaborazione integrata tra alcuni enti pubblici (Comuni, Provincia, Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio). Per poter fare questo la Provincia si dota di uno strumento, ovvero di un Programma di Valorizzazione e Promozione del Territorio (PVPT) coerente con il Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il principale strumento a cui fare capo, è pertanto il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 3875 del 7 agosto 2007 dalla Commissione europea, che mette a disposizione risorse pari a 347 milioni di euro, finalizzate prioritariamente all'avvicinamento della nostra regione agli importanti obiettivi di Lisbona e di Göteborg, obiettivi di crescita della spesa in ricerca e sviluppo, di creazione della società della conoscenza e di affermazione di condizioni diffuse di sviluppo sostenibile.

I parametri in termini di occupazione, crescita della spesa in ricerca e sviluppo, numero dei brevetti, livello di inclusione sociale, orientamento delle politiche pubbliche ai nuovi obiettivi comunitari, delineano un impegno crescente del sistema regionale verso la costruzione della nuova Europa dinamica, innovativa e competitiva individuata dalla nuova strategia di Lisbona. Il Programma Operativo a livello regionale si pone l'obiettivo di caratterizzare sempre più l'Emilia-Romagna per dinamismo socio-economico, capacità di innovazione e qualità dello sviluppo.

Tale obiettivo globale si articola in diversi obiettivi specifici di fondamentale

importanza per l'economia e la società regionale, che presenta elevati livelli di sviluppo e di industrializzazione, un buon posizionamento competitivo e una buona strutturazione di servizi a supporto dello sviluppo. Pertanto il Programma Operativo ha come obiettivo trasversale ai singoli assi di intervento la collocazione dell'Emilia-Romagna nel contesto delle regioni europee di eccellenza.

Gli obiettivi specifici del Programma vertono su quattro assi principali:

- Asse 1: ricerca industriale e trasferimento tecnologico;
- Asse 2: Sviluppo innovativo delle imprese;
- Asse 3: qualificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile;
- Asse 4: valorizzazione e qualificazione del patrimonio ambientale e culturale.

L'asse di nostro interesse è identificato con l'asse 4 e punta alla valorizzazione di elementi ambientali e culturali del territorio rappresentando sempre più un fattore chiave per la qualità della vita e la competitività, in particolare nelle aree urbane, dove si sviluppano le maggiori opportunità di crescita della nuova economia della conoscenza e delle nuove attività terziarie. È quindi necessario creare uno spazio attraente dove investire, lavorare e vivere: si tratta di promuovere il recupero e la valorizzazione ambientale, culturale, la fruibilità dei servizi anche a fini turistici, attraverso interventi integrati che coinvolgano gli operatori pubblici e privati, consentendo di:

- riqualificare e promuovere aree e beni pubblici a valenza culturale ed ambientale destinandoli a luoghi di servizio alla popolazione ed al turista;
- favorire la qualificazione dell'offerta di servizi finalizzati ad innalzare il livello di fruibilità del patrimonio naturale e culturale

Gli interventi che intendiamo attivare rientrano nell'ambito del POR FESR e verranno definiti attraverso specifici Programmi di Valorizzazione e Promozione dei Territori (PVPT) che le Province saranno chiamate a

Programma di Valorizzazione e Promozione del Territorio (PVPT)

predisporre. I PVPT riguarderanno porzioni definite di territorio provinciale o, sulla base di accordi specifici, anche interprovinciale, caratterizzate dalla presenza di risorse culturali ed ambientali la cui rilevanza può rappresentare un potenziale volano per lo sviluppo socio-economico dell'area. I programmi identificheranno i beni/risorse naturali e culturali su cui si intende intervenire, le modalità di promozione e le eventuali attività/servizi da qualificare per garantire una maggiore fruibilità delle risorse in un'ottica di turismo sostenibile. Per la predisposizione dei Programmi, la Regione elaborerà delle linee guida finalizzate a fornire il quadro strategico che le Province declineranno sulla base delle specificità territoriali, in coerenza ed in sinergia con gli altri strumenti di programmazione di livello locale e comunitario con particolare riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, ai Piani Paesaggistici, ai Programmi Turistici di Promozione Turistica, al FEASR ed alla definizione di programmi di intervento che le Province dovranno predisporre nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale.

Tra gli interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale in termini generali è importante citare la progettazione integrata di interventi materiali ed immateriali di valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali con la finalità di accrescerne l'attrattività in termini di sviluppo economico e di fruibilità dell'area.

In particolare sono previsti interventi mirati alla riqualificazione e valorizzazione di luoghi e siti, il recupero di aree e porzioni del territorio da destinarsi esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

Nell'ambito della presente attività vengono sostenuti interventi di tutela e valorizzazione, sia in termini strutturali che di servizi, del patrimonio culturale (beni mobili e immobili d'interesse artistico, storico, culturale), dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) e del patrimonio ambientale.

Gli interventi ipotizzati riguarderanno prioritariamente:

- recupero, a fini di fruibilità pubblica del patrimonio culturale ed ambientale (restauri, ristrutturazioni, allestimenti museali, etc.);

- interventi di riqualificazione ambientale;
- qualificazione e valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali;
- realizzazione di percorsi naturalistici;
- realizzazione e recupero di strutture e spazi destinati ad attività culturali ed ambientali;
- valorizzazione delle risorse naturalistiche in un'ottica di turismo sostenibile.

Nello specifico del Programma di Valorizzazione e promozione del Territorio della Provincia di Piacenza è collocato l'obiettivo strategico che identifica nel territorio e nella sua competitività, un fattore determinante dello sviluppo in senso innovativo del sistema economico, ovvero il contributo che la ricchezza del patrimonio ambientale e culturale può apportare alla costruzione di un nuovo profilo di competitività, basato su una rete organizzata di strutture, servizi e attività in grado di alimentare un processo di miglioramento della qualità delle proposte di accoglienza turistica.


Si tratta di un approccio in cui il territorio viene visto non come un semplice elemento di efficienza localizzativa, ma come un fattore propulsivo dello sviluppo e del cambiamento attraverso la creazione di ambienti in grado di interagire con gli operatori economici e con la comunità locale in una prospettiva di tipo turistico. Tale prospettiva, contenuta nelle indicazioni regionali, trova la massima sintonia nelle linee di programmazione provinciale in materia di turismo e valorizzazione del territorio (Programma Turistico Promozione Locale, PTPL), infatti l'impegno di valorizzare e promuovere le risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo economico sono al centro di tutte le attività che la Provincia ha promosso in questi anni. Nello specifico del PTPL della Provincia di Piacenza è importante citare i dati più significativi e rilevanti per una valorizzazione e uno sfruttamento delle risorse emergenti sul territorio mirate ad elevare sviluppi ed evoluzioni di tutto il territorio piacentino.

All'interno di questo programma si evidenziano alcuni dati interessanti relativi al turismo come quello del 2009 in cui sono stati registrati presso le strutture


Programma Turistico di Promozione
Locale (PTPL)

ricettive della provincia di Piacenza 244.186 arrivi per un totale di 666.961 presenze, ed una permanenza media di 2,7 giorni (2,9 per i turisti italiani e 2,5 per gli stranieri; 2,8 nel 2008) per ciascun turista.

Le caratteristiche e l'evoluzione del movimento turistico: gli arrivi



Le caratteristiche e l'evoluzione del movimento turistico: le presenze



Fonte: Provincia di Piacenza - Servizio Turismo e Attività Culturali

Analizzando i grafici sopra riportati, è interessante notare come dal 2000 al 2009 si sia registrato un complessivo incremento degli arrivi del 55% e del 72% delle presenze. Le considerazioni ricavate dall'esame dei dati raccolti

convergono, dunque, verso un aumento nel tempo della notorietà del territorio piacentino quale meta turistica anche se di viaggi brevi, tendenza che trova riscontro, del resto, nelle abitudini del turista di oggi.


La città, in buona sostanza, mantiene abbondantemente, in riferimento agli arrivi, il ruolo di principale attrattore come destinazione prescelta e nel suo complesso si va consolidando, in buona sostanza, sotto un duplice profilo:

da un lato si afferma quale meta di turismo d'affari e di transito per quanto attiene all'area di città e di pianura, dall'altro, acquisisce la propria capacità attrattiva come destinazione di turismo più orientato all'enogastronomia, alla cultura, allo sport o al benessere.


Le strutture ricettive preferite rimangono quelle alberghiere per i soggiorni brevi (circa 2,4 giorni di permanenza media), mentre per le vacanze più prolungate (4,8 giorni di permanenza media pari al 9,33% in meno dell'anno precedente) la scelta cade sulle strutture extra - alberghiere, dall'agriturismo al Bed and Breakfast, all'affittacamere ecc., dato censito di notevole importanza in quanto rientrante nella tipologia di struttura scelta per il nostro progetto di recupero.

Di notevole rilevanza attinente al nostro campo di ricerca, risulta essere il dato che durante il decennio scorso ha visto la nascita di nuove forme di offerta: la ricettività extra-alberghiera alternativa al tradizionale albergo ha dato l'opportunità di completare il panorama delle strutture dell'ospitalità piacentina, connotandosi di un riconoscibile e più forte legame con il territorio, di ambienti proponenti particolari atmosfere e di una buona qualità complessiva. Proprio con questa chiave di lettura va interpretato, in particolare, l'incremento degli agriturismi (+10,2% in termini di numero di esercizi, ma -1,7% in termini di posti letto rispetto al 2008) e degli affittacamere, categoria ricomprendente, oltre agli appartamenti, anche le locande ed i Room&Breakfast (+7,5% in termini di numero di esercizi e -9,2% in termini di posti letto rispetto al 2008), che insieme ricoprono ben il 38% dell'insieme delle strutture costituenti l'offerta turistica piacentina ed un significativo 62% del complesso extra-alberghiero.

Le strutture ricettive extra-alberghiere 2009



I posti letto delle strutture extra-alberghiere 2009



*Altre = ostelli, case per ferie, rifugi e case vacanze

Fonte: Provincia di Piacenza - Servizio Turismo e Attività Culturali

Nella configurazione dello scenario del turismo piacentino le dinamiche dell'offerta e della domanda portano a sottolineare la presenza di un quadro di opportunità che si articola nei seguenti principali fattori:

- possibilità di disporre di diversi "segmenti" (cultura, turismo business, agriturismo, prodotti tipici, enogastronomia, siti ambientali di pregio, turismo sportivo), sfruttabili in modo integrato per lo sviluppo del turismo locale;

- presenza di alcuni casi di successo nel settore turistico (es. circuito dei Castelli, borghi storici);
- buona, discreta accessibilità per tutto il territorio;
- qualità ambientale della collina e della montagna.

L'obiettivo primario da perseguire per una politica di sviluppo del turismo piacentino deve essere, primariamente, quello di accrescere costantemente il numero di arrivi e, per quanto possibile, i tempi di presenza dei turisti. Per andare nella direzione di tale risultato è necessario ribadire, innanzitutto, i principi base dell'organizzazione ospitale dei servizi, dei prodotti, della loro qualità e dello sviluppo integrato delle azioni di promozione e di commercializzazione. Fondamentale risulta essere, quindi, una proposta che sia qualitativamente elevata, vista la forte concorrenza del mercato, fortemente orientata alla domanda e in grado anche di valorizzare, organizzare e presentare tutto ciò che è legato a cultura, spettacolo, natura, relax ed enogastronomia come offerta turistica sistemica e unitaria, ricercata attraverso le più adeguate collaborazioni tra privati e fra pubblico e privato.

Decisivo è quindi il concorso di soggetti diversi che finalizzano i comportamenti al raggiungimento di obiettivi di interesse complessivo.

Tramite questo progetto la Provincia ha la possibilità di dotarsi di uno strumento normativo e urbanistico che permette di sviluppare, coerentemente con gli obiettivi del PTCP e quelli del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL), una strategia mirata che consenta al territorio di dotarsi di vincoli e prescrizioni studiate nel particolare di un determinata zona considerata strategica.

Il progetto

A fronte dell'esame del Programma turistico possiamo evidenziarne determinate e notevoli esigenze legate al territorio in tema turistico che sono state la chiave di lettura di un aspetto in crescita e fortemente evolutivo che prende in causa il nostro progetto coinvolgendo realtà architettoniche come le case cantoniere in grado di interagire e sviluppare dinamiche territoriali di forte impatto in termini di crescita.

Le principali azioni si dotano di indirizzi strategici che orientano il progetto di

recupero delle case cantoniere ad una condizione migliore e più idonea in tema di destinazione d'uso, mirate e valutate in base a fattori quali il contesto paesaggistico, l'inserimento urbanistico, le caratteristiche architettoniche e tipologiche e le necessità evolutive del territorio su cui sono inserite.

L'obiettivo è quello di valorizzare e recuperare queste case cantoniere attraverso la realizzazione di una rete di strutture ricettive che possano soddisfare parte del fabbisogno turistico nel territorio piacentino, esigenza espressa da parte dell'ente provinciale nel suo ultimo report del programma turistico di promozione locale dell'anno 2011. I motivi di tale considerazione nell'ambito del progetto di sviluppo derivano da alcune considerazioni e potenzialità insite nelle proprietà delle case cantoniere analizzate, quali:

- le posizioni strategiche lungo le vie di comunicazione principali;
- le posizioni di notevole spicco in ambito paesaggistico (prevalente in quelle localizzate in ambiti di montagna);
- la presenza di caratteristiche distributive interne idonee all'accoglienza di turisti;
- la dotazione di aree verdi di pertinenza all'edificio atte al coinvolgimento di attività ricreative.

In quest'ottica il progetto intende avviare collaborazioni tra enti provinciali, enti comunali e Soprintendenza in modo da istituire un programma mirato e finalizzato alla tutela e valorizzazione delle case cantoniere, quali strutture ricettive atte ad ospitare il turismo.

Uno dei principali aspetti di differenziazione delle destinazioni turistiche è dato dagli standards qualitativi dei loro prodotti ed in questo contesto i prodotti locali diventano elemento discriminante per diversificare con successo le località nell'ambito competitivo delle destinazioni. Per rendere maggiormente competitiva l'attività turistica, è necessario quindi valorizzare, organizzare e presentare tutto ciò che è legato a cultura, spettacolo e tempo libero come offerta turistica sistemica attraverso una proposizione unitaria dell'offerta, creando sinergie e valore aggiunto, una proposta turistica focalizzata sui segmenti di mercato, un'elevata competitività di offerta, un

marcato orientamento dei servizi alla domanda, una peculiarità dei servizi informativi; una specificità dei pacchetti di offerta, una forte coerenza tra azioni promozionali e commerciali. Lo sviluppo di un sistema turistico integrato muove dall'importanza di un'"azione complessiva" e cioè capace di determinare il concorso di soggetti diversi che, superando la logica settoriale, finalizzano i comportamenti al raggiungimento di obiettivi di interesse più complessivo.

Il sistema locale di offerta turistica piacentino punta, per costruire una effettiva prospettiva di crescita, al riconoscimento dell'evoluzione del profilo del turista, che oggi sempre più fa dipendere il proprio grado di soddisfazione dalla qualità, complementarietà ed integrazione dei diversi servizi di cui intende fruire. Le azioni contenute nel progetto dovranno rappresentare non solo lo strumento per definire le scelte del PTPL, ma anche e soprattutto il riferimento per tutti i soggetti pubblici e privati per tutte le iniziative di promozione, comunicazione e marketing che verranno messe in atto per la valorizzazione turistica del territorio.

Per fare questo sarà necessario attivare per la Provincia di Piacenza un percorso di:

- coordinamento degli operatori, delle loro rappresentanze, degli enti del territorio;
- concertazione degli interventi, seguendo le indicazioni delle azioni;
- compartecipazione dei vari soggetti;
- flessibilità nell'adeguare azioni e interventi anche in corso d'opera a seconda delle opportunità;
- creatività nella valorizzazione del territorio e dei prodotti, perché l'elemento creativo diventa distintivo.

Nello specifico del progetto i vincoli e le prescrizioni generali sui quali verte sono:

- sistema vincolistico in tema architettonico: il progetto di recupero vieta modifiche sostanziali all'intero involucro edilizio, quali nuove aperture o tamponature delle superfici finestrate, la sostituzione del colore tipico e originario rosso amaranto sulle superfici esterne, la

sostituzione dei serramenti e in generale ogni tipo di intervento che provochi un cambiamento dell'aspetto esteriore dell'edificio. Ogni intervento sull'esterno dovrà pertanto essere sottoposto a controllo e supervisione da parte degli organi preposti e competenti al ripristino e a un loro corretto recupero;

- prescrizioni in tema di destinazione d'uso.

Un'attenta valutazione sarà poi dispensata alla qualità intrinseca dei progetti, in termini di coerenza delle azioni previste con gli obiettivi del PTCP e del PTPL, rapporto tra costi e benefici-obiettivi, precisione nell'individuare il mercato di riferimento, capacità di attrarre finanziamenti aggiuntivi anche di privati (il comarketing), contributi e sgravi fiscali, previsti per legge ed erogati dal Ministero per i Beni e per le Attività Culturali, capacità di innovazione (per esempio, il ricorso alle tecnologie informatiche), capacità di promuovere il territorio in una prospettiva multidisciplinare (cioè, inserendo il turismo in azioni utili anche alla valorizzazione della cultura, delle produzioni tipiche ecc.), capacità di far crescere anche professionalmente l'imprenditoria turistica, favorendo la destagionalizzazione del prodotto e aumentando l'efficienza e la flessibilità nell'utilizzo delle strutture. L'obiettivo è quello di proiettare l'offerta turistica piacentina nel quadro ampio del mercato nazionale e europeo, sprovvincializzando e professionalizzando l'approccio al mercato anche nel comparto del turismo.

Conclusioni

Affrontare la gestione di un bene culturale, riconoscerlo come tale e valorizzarlo comporta una successione di azioni tali da incontrare difficoltà di analisi, di riconoscimento e di valutazione fortemente complesse.

La volontà di tutelare e valorizzare realtà architettoniche, quali le case cantoniere, nasce da un desiderio espresso dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza, di gestire il loro patrimonio di beni pubblici esistenti sul territorio piacentino. La necessità espressa da parte dell'Ente pubblico non risulta mostrare solo un carattere economico ma l'obiettivo si concentra maggiormente sull'impegno di tutela e valorizzazione di un patrimonio che presenta notevole degrado e abbandono e non una consona destinazione d'uso.

La sfida pertanto di poter restituire un'identità e un carattere perduto a questi edifici, ci sembrava un'esperienza interessante, un percorso in cui dimostrare quell'importanza inespressa di un bene portatore di memoria, di storia e di civiltà, in grado di accrescere il livello di qualità propria dei beni e del proprio territorio, inquadrato in un nuovo e sinergico contesto normativo.

Il percorso intrapreso parte, pertanto, da una volontà di tutelare, sotto l'aspetto culturale e conseguentemente architettonico, le case cantoniere, trasferendo loro l'attribuzione di bene culturale e tramite l'apposizione di vincoli e prescrizioni, che identificano nel bene un valore riconoscibile sul territorio, non permettono, non solo una demolizione fisica del bene, ma nemmeno cambiamenti radicali architettonici che ne compromettano un'immagine da tempo affermata.

In secondo luogo la volontà di valorizzarle è l'altro aspetto che presenta un'importanza notevole sotto il punto di vista della destinazione d'uso, poiché i caratteri e la loro localizzazione, portano a considerarle strutture atte ad essere utilizzate a scopi turistici con la conseguente che il territorio possa beneficiare di notevoli vantaggi sotto differenti profili. Questa valorizzazione è mirata e studiata a partire dalle esigenze del territorio, dalle sue peculiarità e dalle necessità di una comunità in continua evoluzione.

Le case cantoniere, quali strutture ricettive, offrono al territorio prestigio, vantaggi economici, promozione e conoscenza delle tradizioni locali, migliorano gli standard qualitativi dell'offerta turistica e li differenziano, permettendo la conoscenza e la condivisione di un bene storicamente importante.

Allegati

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantire la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice. 7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA Beni culturali

TITOLO I Tutela

Capo I Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

- c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - j) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5.
- Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indizi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del pre-sente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemianizzazione qualora, se-condo le valutazioni

dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdeamianizzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo

II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Articolo 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,

scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di protezione

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi non possono essere smembrati.

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Articolo 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

Articolo 23

Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra

il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25

Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Articolo 26

Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

Articolo 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

Sezione II

Misure di conservazione

Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio commesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere

su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Articolo 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la

conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

Articolo 31

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 32

Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. 2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Articolo 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Articolo 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Articolo 38

Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 39

Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimo, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.

Articolo 40

Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinatamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Articolo 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Articolo 43

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 44

Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III

Altre forme di protezione

Articolo 45

Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46

Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 47

Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48

AutORIZZAZIONE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI

È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111

Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio

nazionale, gli accordi indicati al comma 4.

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Articolo 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. 4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114

Livelli di qualità della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Bibliografia

Monografie

AA.VV., *L'Italia dei Pavesini: cinquant'anni di pubblicità e comunicazione* Pavesi, Archivio storico Barilla, Parma, 1997.

Angiuli A., Caputi Jambrenghi V. (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli editore, Torino, 2005.

Baldacci V., *Il sistema dei beni culturali in Italia: valorizzazione, progettazione e comunicazione culturale*, Giunti Editore, Firenze, 2004.

Barbati C., Cammelli M., Scullo G. (a cura di), *Il diritto dei beni culturali, Il mulino*, Bologna, 2003.

Besio M., *Rappresentare l'identificazione fra paesaggi e comunità*, in Magnaghi A. (a cura di), *La rappresentazione identitaria del territorio. Atlanti, codici, figure, paradigmi per il progetto locale*, Alinea, Firenze, 2005.

Bilancia P.(a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Franco Angeli, Milano, 2006.

Boldon Zanetti G., *La fisicità del bello. Tutela e valorizzazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia , 2005.

Cantarelli F., *Aemilia : una via una regione : evoluzione di un territorio*, Rotary club Parma Est, Parma, 1989.

Carta M., *L'armatura culturale del territorio. Il Patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Franco Angeli, Milano, 1999.

Cartei G. F. (a cura di), *Convezione Europea del Paesaggio e governo del territorio*, Ed. Il mulino, Bologna, 2007.

Casadei G., *L'architettura del ventennio: piccola guida ad architetture significative del ventennio fascista nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini*, Legambiente Emilia Romagna, Bologna, 2009.

Casarin R., Sicoli S., *Legislazione dei beni culturali. Dalla riforma della Pubblica Amministrazione alla riforma dei beni culturali. Fonti e materiali*, CUEM, Milano, 2007.

Casati C., *Architettura sulle autostrade, edifici per mostre, chiese, ville, case nel verde : nuovi simboli e vecchie eredità vissute nell'oggi*, Hoepli, Milano, 1980.

Cassese S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in "L'amministrazione dello

Stato", Milano, 1976.

Chiarante G., D'Angelo U. (a cura di), *Beni culturali, nuovo codice e riforma del ministero*, Graffiti, Roma, 2004.

Ciucci G., *Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944*, Einaudi, Torino, 1989.

Clement G., *Manifesto del Terzo paesaggio*, Quod Libet, Macerata, 2005.

Clementi A., Pavia R., *Territori e spazi delle infrastrutture*, Edizioni Transeuropa, Ancona, 1998.

Clementi A., *Infrastrutture e piani urbanistici*, Edizioni Palombi, Roma, 1996.

Clementi A., Dematteis G., Palermo P. (a cura di), *Le forme del territorio italiano*, Laterza, Roma, 2006.

Colafranceschi S., *Autogrill: una storia italiana*, Il Mulino, Bologna, 2007
Curtis W. J. R., *L'architettura moderna del Novecento*, Mondadori, Milano, 2002.

De Martini A., *L'architettura piccola: per una definizione dell'ambiente italiano*, F. Angeli, Milano, 2004.

De Sessa C., *Luigi Piccinato architetto*, Dedalo editore, Bari, 1985.

Donato S., *Architettura del paesaggio di natura e d'artificio*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2008.

Durbiano G., Robiglio M., *Paesaggio e architettura nell'Italia contemporanea*, Donzelli editore, Roma, 2003.

Falcone P., *Codice dell'urbanistica e dell'edilizia*, annotato con la giurisprudenza, vol II, UTET, Torino, 1998.

Fariello F., *Architettura delle strade: la strada come opera d'arte*, Ed. della pace, Roma, 1963.

Ferrara G., Rizzo G., Zoppi M. (a cura di), *Paesaggio. Didattica, ricerche e progetti*, Fup, Firenze, 2007.

Ferretti A. (a cura di), *La riforma dei beni culturali. Le nuove forme di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Decreto Urbani*, Gruppo Editoriale EsseLibri Simone, Napoli, 2004.

Gambino R., *Conservare, innovare. Paesaggio, ambiente, territorio*, Utet,

Torino, 1997.

Gentili M. (a cura di), *On the move. Nel paesaggio di Autogrill*, Skira, Milano, 2007.

Giannini M.S., *Introduzione*, in *Ricerca sui beni culturali*, Vol. I, Camera dei deputati, Roma, 1975.

Greco N., *Stato di cultura e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 1980.

Hilman J., *Politica della bellezza*, Edizioni Moretti&Vitali, Bergamo, 2002.

Leone G., Tarasco A.L. (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2006.

Maffioletti S., *Paesaggi delle infrastrutture*, Il Poligrafo, Padova, 2005.

Maffioletti S., Rocchetto S., *Infrastrutture e paesaggi contemporanei*, Edizioni Il Poligrafo, Padova, 2002.

Magnaghi A., *Il Patrimonio territoriale: un codice genetico per lo sviluppo locale autosostenibile*, in Magnaghi A. (a cura di), *Il territorio degli abitanti. Società locali e autosostenibilità*, Zanichelli, Bologna, 1998.

Magnaghi A., *Una metodologia analitica per la progettazione del territorio*, in Magnaghi A. (a cura di) *Rappresentare i Luoghi – Metodi e Tecniche*, Alinea Editrice, Firenze, 2001.

Magnaghi A. (a cura di), *La Rappresentazione Identitaria del territorio – Atlanti, codici, figure, paradigmi per il progetto locale*, Alinea Editrice, Firenze, 2005.

Maniglio Calcagno A., *Architettura del paesaggio. Evoluzione storica*, Franco Angeli, Milano, 2006.

Maniscalco F. (a cura), *La tutela dei beni culturali in Italia*, Massa Editore, Napoli, 2002.

Martini G., *Disciplina urbanistica e tutela del patrimonio storico, artistico e paesistico*, Giuffrè, Milano, 1970.

Mattaliano E., *Il movimento legislativo per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico dal 1861 al 1939*, in *Ricerca sui beni culturali*, vol. I, Camera dei deputati, Roma, 1975

Minichilli A., *Autogrill: un viaggio di valori. Corporate Governance e sviluppo*

internazionale, Egea, Milano, 2008.

Miozzi E., *Allargamenti stradali, gallerie artificiali, ponticelli e ponti in legno, case cantoniere*, in *Manufatti stradali : cinquecento tavole di disegni esecutivi con prospettive, particolari, computi metrici di opere costruite e collaudate*, U. Hoepli, Milano, 1929.

Montella M., *Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico*, Mondadori Electa, Milano, 2009.

Monti G., Crova C. (a cura di), *Tutela e conservazione del patrimonio culturale: lo strumento del vincolo: dalle ville palladiane alla conservazione del paesaggio: regime giuridico e regime fiscale*, Il Prato, Saonara, 2008.

Morelli M., *Disegnare linee nel paesaggio. Metodologie di progettazione paesistica delle grandi infrastrutture viarie*, Fup, Firenze, 2005.

Norberg Schulz C., *Genius loci. Paesaggio Ambiente Architettura*, Electa, Milano, 1979.

Papa A., *Strumenti e procedimenti della valorizzazione del patrimonio culturale. Ruolo dei livelli di governo e promozione delle identità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

Polito M.T., *Il riconoscimento dell'importante interesse*, in *Tutela giuridica dei beni culturali*, Quasar, Roma, 1990.

Raffestin C., *Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del paesaggio*, Alinea editrice, Firenze, 2005.

Restucci A., *Il viaggio dell'ANAS 1928-2008: le immagini*, Alinari24Ore, Milano, 2008.

Romani V., *Il paesaggio. Teoria e pianificazione*, Franco Angeli, Milano, 1994.

Romani V., *Il paesaggio. Percorsi di studio*, Franco Angeli, Milano, 2008.

Salvadeo P., *Paesaggi di architettura, Infrastrutture, territorio, progetto*, Edizioni Skira, Milano, 1996.

Sandulli M.A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio : D. lg. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i DD. lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157*, Giuffrè, Milano, 2006.

Selva F. (a cura di), *Architetture nei contesti minori: tipologia, tecnologia,*

linguaggio, CUEC, Cagliari, 1991.

Sestini A., *Il Paesaggio*, Touring Club Italiano, Milano, 1963.

Socco C., *Il Paesaggio imperfetto. Uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico*, Tirrenia stampatori, Torino, 1998.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Esercizio della Rete Adriatica, *Fabbricati delle stazioni e case cantoniere: opere in muratura, copertura e pensiline*, Ancona : [Litogr. della Direzione Lavori S.F.M.], 1898.

Spadolini G., *Beni culturali. Diario, interventi, leggi*, Vallecchi, Firenze, 1976.

Stadiotti A., Stadiotti M. (a cura di), *Piacenza : una provincia allo specchio*, Telesio, Carnate, 2008.

Strappa G., *Unità dell'organismo architettonico : note sulla formazione e trasformazione dei caratteri degli edifici*, Dedalo, Bari, 1995.

Tamiozzo R. (commento coordinato da), *Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè editore, Milano, 2005.

Tarasco A.L., *Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2004.

Tarasco A.L., *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Giappicchelli, Torino, 2007.

Turco A. (a cura di), *Paesaggio: pratiche, linguaggi, mondi*, Diabasis, Reggio Emilia, 2002.

Vecco M., *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Franco Angeli, Milano, 2007.

Velani F. (a cura di), *Valorizzazione dei beni culturali e turismo per innovazione e lo sviluppo : sistemi turistico culturali integrati per lo sviluppo economico del territorio, modelli di gestione e formazione : atti del 2. Convegno nazionale : Lucca, 9 e 10 novembre 2006*, Promo Pa Fondazione, Lucca, 2007.

Ventura F. (a cura di), *Beni culturali: giustificazione della tutela*, CittàStudi Edizioni, Torino, 2001.

Venturi M., *Etiche del Paesaggio. Il progetto del mondo umano*, Editori Riuniti,

Roma, 2002.

Vernaci S., *Il cantoniere agente stradale*, EDAS, San Giovanni Bosco, 1986.

Volpe G., *Manuale di legislazione dei beni culturali*, Cedam, Padova, 2005.

Zagari F., *Questo è paesaggio. 48 definizioni*, Mancosu Editore, Roma, 2006.

Piacenza e provincia: dal Po all'Appennino tra borghi, castelli e abbazie, Touring club italiano, Milano, 1998.

Riviste

Umiltà M., "Sistema di copertura piana per case cantoniere stradali", in *Il Politecnico: rivista di ingegneria, tecnologia, industria, economia, arte*, giugno 1934, n°6, pp. 375-376.

Arrigotti E., "Case cantoniere", in *Quadrante: rivista mensile*, ottobre 1936, n°35, pag. 34.

Grisolia M., "La tutela delle cose d'arte", in *Foro italiano*, Roma, 1952, pp. 252-255.

Galasso G., "Storia del paesaggio e storia della civiltà agraria", in *Nord-Sud*, 1964, n. 52, pp. 90-96.

Franceschini F., "Relazione della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio", in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, Roma, 1966.

Sandulli A., "La tutela del paesaggio nella Costituzione", in *Riv. giur. edilizia*, 1967, II, pp. 72-73.

Ventura N., "Lo spazio del moto: specificità e integrazione", in *Casabella*, 1989, n. 553-554.

Iacchetti G., Pellini C., "Case cantoniere", in *Ottagono: rivista trimestrale di architettura, arredamento e industrial design*, giugno 2001, n°144, pp.75-76.

Cusumano F. (a cura di), "La rivoluzione copernicana dei Beni culturali", in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, aprile 2004, n°13, pp. 22-23.

Lanzani A., *“Nuovi significati per la politica del paesaggio”*, in *Territorio*, 2004, n°31, pp. 18-19.

Pirovano A., *“Intrattenere l’attesa”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, febbraio 2005, n°17, pp.42-45.

Ventura N., *“Infrastrutture come occasione di trasformazione del paesaggio”*, in *Casabella*, aprile 2005, n° 732, pp.21-24.

Lamparelli C., *“Specificazioni tipologiche del nodo infrastrutturale nelle interferenze tra la scala locale e la scala globale”*, in *Territorio*, 2005, n°35, pp. 23-25.

Cusumano F. (a cura di), *“Infrastrutture e Beni culturali”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, aprile 2005, n°18, pp.16-17.

Cusumano F. (a cura di), *“L’autorevole DARC”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, febbraio 2006, n°23, pp. 16-17.

Branzanti C., *“Patrimonio culturale normato”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, marzo 2006, n°24, pp. 46-48.

Facchinelli L., *“La strada come architettura”*, in *Trasporti e cultura*, 2006, n°6, pp. 3-5.

Lassus B., *“La rete autostradale e i nuovi valori paesaggistici”*, in *Trasporti e cultura*, 2006, n°6, pp. 6-9.

Bosio M., Morsut, *“Il progetto delle infrastrutture nell’editoria d’architettura europea”*, in *Trasporti e cultura*, 2006, n°6, pp. 13-15.

Magarò G., *“L’ANAS e la qualità delle infrastrutture”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, giugno 2006, n°25, pp. 36-39.

Mosco V.P., *“L’architettura delle infrastrutture”*, in *Trasporti e cultura*, 2007, n°8, pp. 6-10.

Cusumano F. (a cura di), *“Conservazione e innovazione di pari passo”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, aprile 2007, n°30, pp. 16-17.

Corbellini G., *“La strada come mezzo di comunicazione”*, in *Trasporti e cultura*, 2008, n°23, pp. 24-26.

Zanardini A., *“Aziende e istituzioni per la tutela del patrimonio”*, in *Progetto&Pubblico: rivista ufficiale di OICE*, marzo 2008, n°35, pp. 52-59.

Rassegna stampa

Quintavalle A. C., *"Il rischio dei falsi esperti"*, in Corriere della Sera, 26 luglio 2003, pag. 27.

De Montis S., De Montis A., Barra M., *"Il recupero delle case cantoniere in Sardegna: sperimentazione di un sistema di supporto alla decisione"*, in L'ingegneria agraria per lo sviluppo sostenibile dell'area mediterranea, AIIA 2005: Catania, 27-30 giugno 2005.

Cosciata F., *"Autogrill, un paradigma della storia italiana"*, in La Sicilia, 25 novembre 2007, pag.14.

Manacorda F., *"L'Italia unita dagli Autogrill"*, in La Stampa, 30 novembre 2007, pag. 23.

Romano G., *"Dal supermarket all'outlet"*, in Il Domenicale, 2 febbraio 2008, pag. 3.

Coscia F., *"Il paesaggio con le vetrine. L'Italia raccontata dall'autogrill"*, in Il Mattino, 13 febbraio 2008, pag.13.

Losito V., *"L'Italia in autogrill. Per ritrovare affollate solitudini"*, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 13 febbraio 2008, pag. 22.

Coscia F., *"Le due Italie, chi vince chi perde la borghesia del boom e l'emigrante"*, in Liberazione, 23 febbraio 2008, pag.3.

Losi F., *"Storie di autogrill"*, in la Repubblica, 8 marzo 2008, pag. 52.

Barbato G., *"Autogrill: così l'Italia conquistò il benessere"*, in Il Secolo XIX, 22 marzo 2008, pag. 19.

Mazza P., *"Quando Mr. Pavesini inaugurò l'era degli autogrill"*, in Liberal Mobydick, 21 giugno 2008, pag. 14.

Bulla G.P., *"Valorizzare il paesaggio, per promuovere la cultura"*, in Libertà, 18 luglio 2008, pag. 13.

Sitografia

<http://www.comune.piacenza.it/>

<http://www.provincia.piacenza.it/>
<http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/>
<http://www.beniculturali.it/>
<http://www.cnba.it/>
<http://www.pabaac.beniculturali.it/>
<http://www.regione.emilia-romagna.it/>
<http://www.aedon.mulino.it/>
<http://www.pianostrategico.pc.it/>
<http://www.tuttopiacenza.net/>
<http://www.pc.camcom.it/>
<http://www.stradeanas.it/>
<http://www.artemotore.com/stazioniferroviarie.htm>
<http://www.casa-olimpia.it/>
<http://www.provincia.torino.it/>
<http://www.ilnostrotempo.it/>
<http://www.laterzaisola.it/>
<http://www.comune.farini.pc.it/>
<http://www.comune.ferriere.pc.it/>
<http://www.comune.cortebregnatella.pc.it/>
<http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/>
<http://www.comune.lugagnano.pc.it/>
<http://www.comune.caorso.pc.it/>
<http://www.comune.castelvetro.pc.it/>
<http://www.comune.rottofreno.pc.it/>
<http://www.europaconcorsi.com/>

<http://www.rotaie.it/>
<http://www.trasportiecultura.net>
<http://www.storiadimilano.it/>
<http://www.valtaro.it/>
<http://www.autogrillpavesi.eu/>
<http://on.themove.autogrill.com/>
<http://www.icvbc.cnr.it/>
<http://www.piacenzafoodvalley.it/>
<http://www.consorziopiacenzalimentare.com/>
<http://www.piacenzapervoi.it/>
<http://www.legambiente.eu/>
<http://www.federalismi.it/>
<http://www.camera.it/>
<http://www.patrimonioculturale.net/>
<http://www.sbap-ba.beniculturali.it/>
<http://www.culturaitalia.it/>
<http://www.lestradedellinformazione.it/>
<http://www.ambientediritto.it/>
<http://www.giustizia-amministrativa.it/>